COMENTARIO

SUL

CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

E PROPRIAMENTE SULLA PARTE QUARTA

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZJ PENALI.

COMENTARIO

SUL

CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

E PROPRIAMENTE SULLA PARTE QUARTA

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZJ PENALI

MESSE IN RAPPORTO COLLE DISPOSIZIONI DELLE ALTRE PARTI DEL CODICE ISTESSO, E CORREDATE NE'RISPETTIVI ARTICOLI DELLE AGGIUNZIONI, CANGIAMENTI, MODIFICHE E DILUCIDAZIONI CUI SONO ANDATE SOGGETTE; MERCÈ UNA RACCOLTA DI LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI, ATTI MINISTERIALI E DECISIONI DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DAL 1809 A TUTTO SETTEMBRE 1838.

OPERA

DI

ORAZIO GIACCARI

Impiegato nella Cancelleria della Gran Corte Criminale del Principato Ulteriore

VOLUME II.

AVELLINO

DA' TIPI DI DE FEO, E GUADAGNO

1838

CAPITOLO TERZO

DELLA PUBBLICA DISCUSSIONE.

Articolo 218.

La pubblica discussione delle pruove e di tutte le domande del ministero pubblico nel corso della medesima, debbe esser fatta innanzi a tutti i giudici che debbono pronunziar sull' accusa, e a porte aperte. Il ministero pubblico, l'accusato ed il suo difensore debbono esservi presenti: il tutto a pena di nullità; salve le eccezioni indicate ne' due articoli seguenti e negli articoli 225 e 256 (a).

(a) *Vedi l'articolo 228 leggi di procedura penale pel caso d'impedimento che possa sopravvenire a qualche giudice.*

Vedi pure gli articoli 225, 229, 230, 254 e 256 dette leggi di procedura penale.

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto de' 2 giugno 1832 che vieta trattarsi giudizj capitali ne' venerdì di marzo.
§. II. Circolare de' 4 dicembre 1833 con cui si raccomanda alle gran Corti criminali di procedere alle pubbliche discussioni con diligenza, e contegno.

§. I.

Real Rescritto de' 2 giugno 1832.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato dei 21 dello scorso mese si è degnata prescrivere, che non si giudichino cause di morte nei venerdì di marzo.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l'adempimento — Napoli 2 giugno 1832 — *Nicola Parisio* ».

§. II.

Circolare de' 4 dicembre 1833.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali

» Signori — La importanza della discussione pubblica per la giustizia de' giudicati penali, richiede ne' giudici il contegno che conviene alla magistratura, ed alla solennità dell' atto; nonchè un' attenzione energica nel corso intero delle operazioni giudiziarie. Nel procedervi per l' apparecchio de' lumi essenziali al retto giudizio, occorre non di rado emendare le inavvertenze de' testimonj, o sconcertare i piani combinati contro la verità. Quindi il bisogno ne' giudici di arrestarsi sopra ciascuno de' variati fonti di pruove; di rettificarne gli elementi co' mezzi della discussione orale, e tutti disporli raccolti nell' ordine in cui si chiariscono a vicenda, e dieno riuniti luce in grado da facilitar la decisione della causa.

» Perdonsi agevolmente i vantaggi dell' esame orale nelle distrazioni del giudice che lascino inavvertito il tenore delle testimonianze, il modo come si prestano, il contegno de' testimonj, e quanto altro nella discussione orale è posto in movimento per aprir le vie del vero. La rettitudine stessa del magistrato, che impaziente o alienato in occupazioni estranee al dibattimento, va poi a decidere, non basterebbe a salvarlo da un certo discredito, nè a preservar da prevenzioni sinistre il suo giudizio.

» Le notizie sull' andamento delle pubbliche discussioni mi spingono a raccomandare che generalmente le gran Corti criminali vi procedano con di-

ligenza, e contegno. Raccomando specialmente allo zelo de' signori presidenti la cura di badar che vi si adempia. Le Signorie loro dovran del pari concorrervi, e nel bisogno non lasceran di richiamare la mia attenzione su quest' oggetto.

» Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

ARTICOLO 219.

È permesso di discutere a porte chiuse una causa, quando la discussione in udienza pubblica possa offendere il buon costume, o cagionare scandali e gravi inconvenienti. È però necessario che vi preceda una deliberazione motivata della intera gran Corte di accordo col pubblico ministero, e che dopo l' esecuzione se ne dia conto al Ministero di grazia e giustizia. Può anche il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ordinare per le additate ragioni, che la discussione sia fatta a porte chiuse. Questa facoltà ne' dominj al di là del Faro sarà esercitata da quel Ministero di Stato.

SOMMARIO

Disposizioni Circolari de' 20 febbrajo 1820 dirette a prevenire l'abuso della facoltà di trattare le cause a porte chiuse.

Questa circolare è così concepita.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali

» A norma dell'articolo 219 delle leggi di procedura penale, può la gran Corte criminale trattare a porte chiuse le cause, la cui discussione in udienza pubblica potrebbe offendere il buon costume, e cagionare scandali, e gravi inconvenienti.

» Bisogna badare attentamente, che non si abusi di questa facoltà, e che sieno ben rari i casi, nei quali si porta una eccezione alla regola della pubblica discussione.

» Allorchè le Signorie loro crederanno che qualche causa debba essere discussa a porte chiuse, prima di presentare al collegio la corrispondente requisitoria, me ne faranno distinto rapporto, ed attenderanno le mie disposizioni. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

ARTICOLO 220.

È in facoltà del presidente il disporre per motivi gravi, che una persona sia ascoltata nella *discussione* in presenza delle parti, e fuori della presenza del pubblico (b).

(b) *Vedi l'articolo* 554 *leggi di procedura penale per la deposizione orale delle persone designate nell'articolo* 553 *suddette leggi.*

ARTICOLO 221.

Se l'accusato, il querelante o un testimonio non parli la lingua italiana, il presidente, a pena di nullità, destinerà di ufizio un interpetre.

Le parti, prima che cominci l'esame, possono ricusare l'interpetre nominato: la gran Corte delibererà sulla ricusa (c).

ARTICOLO 222.

L'interpetre non può mai essere scelto fra' giudici, nè fra' testimonj, nè fra gli uscieri o altri individui addetti al servizio della cancelleria, o della officina del ministero pubblico.

Debbe avere almeno l'età di diciotto anni compiuti (d).

ARTICOLO 223.

Se l'accusato, o il querelante, o il testimone sia sordo-muto e sappia scrivere, le domande e le osservazioni dovranno farglisi per iscritto; ed egli risponderà per iscritto.

Le domande e le risposte saranno lette pubblicamente dal cancelliere.

Se non sappia scrivere, il presidente nominerà di ufizio per interpetre una persona che abbia famigliarità con lui.

All'accusato, al querelante, al testimone che sia semplicemente muto e non sordo, si dirigeranno

---

(c) *Vedi l'articolo seguente.*
(d) *Vedi l'articolo 221 leggi di procedura penale.*

le domande come ad ogni altro accusato o testimonio. Egli risponderà in iscritto, se sappia scrivere; e se non sappia scrivere, gli si destinerà un interpetre: il tutto ec.

ARTICOLO 224.

Se l'accusato finga di esser muto, o ricusi di rispondere, il presidente lo ammonirà.

Se persista nella sua finzione, la gran Corte può decidere che non sia egli interrogato in alcun' altra parte del giudizio (e).

ARTICOLO 225.

Se l'accusato turbi l'ordine e la decenza della udienza pubblica con ingiurie, con minacce o in qualunque altra maniera, e non sia docile a' richiami del presidente, la gran Corte può deliberare che sia allontanato dalla udienza, e che il giudizio si prosegua coll' intervento del solo difensore: salve ne' casi particolari le pene maggiori stabilite dalle *leggi penali* (f).

ARTICOLO 226.

Quando la *discussione* non possa compiersi in un giorno, il tribunale la prorogherà per altro giorno, secondo la qualità de' casi.

(e) *È una eccezione all' articolo 230 leggi di procedura penale.*

(f) *Contiene una eccezione all' articolo 218 dette leggi di procedura penale. Vedi l' articolo 254 delle stesse leggi.*

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia sulla quistione, se ne' giudizj penali, ne' quali la parte civile interviene pe' soli danni ed interessi, è permesso alla medesima che si è costituita tale con fede di povertà di dedurre in mezzo al dibattimento, pria che la causa si fosse decisa, la presa a parte contra una intera gran Corte criminale, e contra il Pubblico Ministero, e di produrre così la sospensione del penale giudizio. Decisione de' 2 ottobre 1837 del tenor seguente.

Conclusioni del Pubblico Ministero

Signori.

» Non son io dell' avviso che le accuse contra i
» magistrati degradino la magistratura; anzi credo
» necessario al loro onore, non che utile alla cosa
» pubblica, tenerne, ove ne sorga ragionevole moti-
» vo, aperte le vie. Percioechè se l' accusa è sussi-
» stente, ella è un mezzo legittimo onde purgare la
» magistratura di chi veramente la degrada; se è ca-
» lunniosa, dà occasione di far risplendere in un
» solenne giudizio una virtù, che altrimenti rischie-
» rebbe di rimaner sempre dalla malignità e dalle
» invide detrazioni oscurata. Quando queste possono
» scusarsi talvolta di non aver modo legittimo di at-
» taccare un magistrato che pecchi contra la giusti-
» zia, tanto più trovano disposto a crederle il pub-
» blico, quanto più si crede prepotente ed ingiu-
» sta la forza che le comprime. All' incontro ciascu-
» no può maledir ciascuno per le piazze e per le ca-
» se, perchè quivi non ha bisogno di testimoni, nè
» di alcun particolar riscontro a provare il suo det-

» to; ma non così impunemente può essere accusa-
» to ciascuno innanzi ai collegi giudiziarii, avendo
» le accuse bisogno di riscontri veri e di pruove. Non
» ultimo indizio della corruzione o mancanza di or-
» dini in uno stato, è l'udirsi per tutto maledire
» all'orecchio i magistrati per difetto di potere di
» attaccarli alla scoperta, mentre del contrario è do-
» cumento certo la legge che tiene aperte ed ordinate
» le vie onde chiamarli in giudizio.

» 2.° Fa dunque omaggio alla bontà della nostra
» legislazione, e serve all'onore della magistratura
» un avvocato, il quale invece di avvilirsi in segrete
» delazioni e susurrazioni indecenti, chiama per le
» vie legali i giudici di una causa che ei difende,
» a render conto della poca sincerità di fede ch'egli
» crede avervi essi mostrata; nè prende in prestanza,
» come fanno i vili, un nome oscuro e di trista fama
» per sostenere il suo detto, ma ei stesso di sua pro-
» pria mano soscrive la instanza, e a viso aperto
» la sostiene. Ma la gloria che accompagna il corag-
» gio civile, prende spesso una falsa apparenza, e
» s'illude. La instanza di cui ci occupiamo, è ella
» ben fondata? O piuttosto l'amor della causa ha
» fatto velo al giudizio dell'uomo, altronde per ci-
» vil temperanza lodevole, il quale la produce?

» 3.° Tre vie apre la legge, onde alterati gli umori
» delle parti ne' combattimenti giudiziarj possano le-
» gittimamente sfogarsi; la querela penale, la ricusa,
» la presa a parte. Qui si è scelta quest'ultima. La
» frase *presa a parte* è un gallicismo: i nostri mag-
» giori ne usavano una migliore, e di più pronta
» intelligenza: *si iudex litem suam fecisse dicatur.*
» La definizione n'è la seguente. *Judex tunc litem*
» *suam facere intelligitur, cum dolo malo in fraudem*
» *legis sententiam dixerit: dolo malo autem videtur*

» *hoc facere, si evidens arguatur ejus vel gratia, vel*
» *inimicitia, vel etiam sordes.* (L. 15, §. 1. D. L. V,
» Tit. 1, de judiciis). Così il giudice nella causa si
» mostra più *parte* che *giudice*. E D.ª Mariantonia Ca-
» merini, rappresentata dal suo avvocato e procurator
» speciale, *ha preso a parte* la gran Corte criminale
» di .... ed il Procurator generale del Re presso
» di essa per motivo di *dolo*, e per pruova ella sostie-
» ne argomentarsi questo evidentemente dagli atti stes-
» si della causa, da' quali crede che traluca il favore
» di quei magistrati per D. Achille Rainone da essa
» Camerini querelato.

» 4.° Orribili furono i misfatti che vennero com-
» messi in persona di costei, e in persona di tutta
» la sua famiglia ne' due giorni 29 e 30 di maggio
» 1836. Nel dì 29 fu propinato il veleno a tutti:
» nel dì 30, quando i rei li videro scampati dal
» veleno, li aggredirono col ferro: molti ne feri-
» rono, e dieci ferite toccarono in sorte a questa
» Mariantonia; il fratello di lei D. Pasquale fu uc-
» ciso; gli altri tutti mal conci. Il veneficio del dì
» 29 se fosse rimasto isolato, sarebbe stato di com-
» petenza ordinaria: gli assassinii del dì 30, perchè
» commessi con riunione armata, erano di compe-
» tenza speciale. Esecutori ed autori principali degli
» uni e degli altri erano indicati in Gaetano e Be-
» niamino Camerini, congiunti di quella famiglia,
» determinati alla strage per querele domestiche, e
» per avidità di raccoglierne il retaggio: essi aveano
» associato a se per i misfatti del dì 30 Niccola
» Guarente.

» 5.° Questi tre rei furono arrestati nel dì 25 giu-
» gno. Compiuta la istruzione delle pruove nel dì
» 24 novembre, il Procurator generale formò il suo
» atto di accusa., e richiese che fossero giudicati col

» rito speciale. La gran Corte nel dì 26 fece dritto
» alla sua dimanda.

» 6.° Intanto alcuni testimoni presentavano de-
» gl'indizj d'intelligenza e di complicità con questi rei
» contro D. Achille Rainone. Il Procurator generale
» e la gran Corte credettero ben assodate le pruove
» della complicità di costui per il tentato o mancato
» veneficio del dì 29 maggio; mal sufficienti però
» per gli assassinii del dì 30. *Hinc nobis prima mali*
» *labes*. Così nello stesso dì 24 novembre il Procu-
» rator generale segnò un' accusa a parte contra di
» lui, ritenendolo reo per allora di complicità nel
» solo veneficio. Questo misfatto però non era di
» competenza speciale. Rainone era un complice di
» rei giudicabili col rito speciale, ma non era fin
» allora ben provato che lo fosse ne' loro misfatti
» di eccezione. Essendo ciò vero, non potea sotto-
» stare alle forme più rigide ed abbreviate di un pro-
» cedimento eccezionale. Si domandò dunque e si
» decise, che fosse giudicato separatamente col rito
» ordinario (art. 427 pr. pen.)

» 7.° In questa disgiunzione di causa trova la ri-
» corrente Mariantonia, che *iudex dolo malo in frau-*
» *dem legis sententiam dixit*. E per dimostrare che
» *evidens arguatur ejus gratia* a favore di Rainone,
» si avvale di sette argomenti.

I. Le pruove, ella dice, della complicità
» di Rainone negli assassinj del dì 30 sono più forti,
» o almeno pari alle pruove della sua complicità
» nell' avvelenamento:

II. Più convincenti ancora le avrebbe avute
» la gran Corte, se ella non avesse volontariamente
» chiuse a se le vie di conoscerle con rigettare i fogli
» di lumi della parte civile:

III. Il Procuratore generale tolse volonta-

» riamente alla gran Corte il mezzo onde conoscere
» ciò che vi era di verità nel processo, col presen-
» tare mutilati i fatti dell'accusa, e monche le note
» de' testimoni:

IV. La gran Corte con ostinata pervicacia
» non volle vedere il vero, perchè costantemente
» rigettò ogni altra dimanda della parte civile intesa
» a chiarirlo:

V. La parte civile a ciascuno di questi ri-
» fiuti produsse ricorso per annullamento: la gran
» Corte ritenne questi ricorsi formali, come semplici
» proteste, e con manifesto eccesso di potere usurpò
» la giurisdizione della Corte Suprema di giustizia,
» giudicandoli per allora irricevibili: *in questo modo,*
» sono parole della instanza, *non solo si viola la*
» *legge, ma con dolo s' impedisce la conoscenza del*
» *vero*:

VI. Ella l' impedì ancora più, quando fece
» sì buon viso ai testimoni spergiuri, che li sotto-
» pose appena a mandato:

VII. Nè questo mandato fu mantenuto: ella
» li abilitò subito a tornare in patria, e ciò senza
» giurisdizione, e formando collegio di un numero
» di giudici minore di quello che prescrive la legge.

» 8.° Volendo guardare quest' azione ne' suoi prin-
» cipii, deve in primo luogo osservarsi per fatto, che
» Rainone non è stato assoluto per la pretesa sua
» complicità ne' fatti del dì 30: egli intanto non
» ne venne accusato, in quanto che si credettero in-
» sufficienti le pruove; ma non cessa di esserne an-
» cora imputato. Se quei fogli di lumi, del cui ri-
» gettamento la istante si duole, produrranno effetto
» fra due anni, può ben riassumersi il giudizio, e Rai-
» none da semplicemente imputato, può diventare
» accusato, ed anche condannato: la decisione di

» *libertà provvisoria* per questa complicità del dì 30, » è come dice la stessa voce, una interlocuzione » temporanea e provvisionale; non una diffinitiva. » Il danno che D.ª Mariantonia ne teme non è » peranco avvenuto. Ella non soffre nemmen quello » dell'anticipazione delle spese, perchè si è constituita » parte civile con certificato d' indigenza. La gran » Corte ha accolto questo certificato, ed ha ordi- » nato che tutte le spese della causa sieno anticipate » dalla Real tesoreria.

» 9.° Or cosa è mai una *presa a parte* ? Il titolo » stesso delle leggi di procedura civile che ne tratta, » lo dice: *Dell' azion civile contro i giudici o sia* » *presa a parte*. L'articolo 136 della legge organica » sopprime il barbarismo *presa a parte*, e ritiene la » sola frase *azione civile*. E qual può essere l' azion » civile contra un giudice per effetto di sentenza da » lui pronunziata con dolo ? Non altra, che quella » che nasce dal danno che ha fatto. Giustiniano per » imprimere meglio questa idea nell' animo de' liti- » ganti, perchè non uscissero intempestivamente a » frastornare con le loro querele i giudizj pendenti, » tre volte volle ripetere la sentenza di Cajo, regi- » strata nel libro 3.° delle sue *cose quotidiane*, che » noi diremmo *vade mecum*, o sia *manuale per gli* » *uomini del foro:* e questa sentenza è di tutt' i suoi » ricordi di uso giornaliero, il più importante, il » più proprio a frenare le troppo vive passioni dei » litiganti, e di chi difendendoli le fa sue: *Si iu-* » *dex*, egli dice, *si iudex litem suam fecerit*, *non* » *proprie ex maleficio obligatus videtur;* perciocchè » *si obligatus esset ex maleficio*, non con l'azion ci- » vile in principale ei dovrebbe esser perseguitato, » ma con la penale *de falso*, *de repetundis*, *de vi* » *publica*, *de peculatu*, *de residuis*, *de ambitu:*

» l'azion civile in questo caso non sarebbe che *pe-*
» *dissequa* e come conseguenza dell'azion penale, la
» quale sarebbe l'azion principale. *Sed quia*, pro-
» segue il giureconsulto, *neque ex contractu obliga-*
» *tus est, utique peccasse aliquid intelligitur, licet*
» *per imprudentiam* (per cui nella presa a parte cre-
» dono gli scrittori che la colpa lata si equipara al
» dolo) *ideo videtur quasi ex maleficio teneri in*
» *factum actione, et in quantum de ea re aequum re-*
» *ligioni iudicantis visum fuerit, poenam sustinebit.*
» Questa sentenza di *Cajo* tratta dal suo libro *rerum*
» *cottidianarum* è riportata la prima volta da Giu-
» stiniano nelle *instituzioni*, IV, 5, pr. de obligat:
» *quae quasi ex delicto nascuntur*; la seconda volta
» nella legge 5, §. 4, D. *de obligat. et actionibus*; la
» terza volta nella legge 6, D. L, 13 *de extraordi-*
» *nariis cogn, et si iudex litem suam fecisse diceretur.*
» 10.° *Quasi ex maleficio teneri:* E per l'appunto
» la nostra azione per l'articolo 1336 delle nostre
» leggi civili è sotto il titolo *de' quasi delitti*. Non è
» ancora reato quello del giudice, ma è una colpa,
» un peccato, *utique peccasse intelligitur*; ed *ogni*
» *fatto dell' uomo che arreca danno ad altri, obbliga*
» *colui per colpa del quale è avvenuto a risarcire*
» *il danno* (articolo 1336 leggi civili). È una re-
» sponsabilità talvolta anche del fatto altrui, come
» avviene ne' padri, come avviene ne' maestri e ne-
» gl' intraprenditori. Ma si può egli essere mai re-
» sponsabile di un danno che si teme? Il danno
» dev'essere avvenuto, e perciò si dà l'azione *in factum*,
» azione di senso latissimo, ma che vuole il fatto
» ed il danno per base. Ecco perchè il fine di que-
» st' azione non è altro che *sustinere poenam in quan-*
» *tum de ea re aequum religioni iudicantis visum*
» *fuerit*. E *poenam* qui non è pena corporale, ma

» quella che nasce da *azion penaria* o penale, se-
» condo l' antico linguaggio de' giureconsulti, per
» operazioni, le quali dedotte ne' giudizj civili davano
» luogo a ristoro di danni (L. 58, 108, 3, 155 e
» 164 *de regulis iuris*). Di fatti ULPIANO traduce
» quella frase di CAJO con le parole, *ut veram aextima-*
» *tionem litis praestare cogatur* (D. L. 15 §. 1, L. V. tit.
» 1. *de iudiciis*), e COSTANTINO nel far uso della parola
» *vindicta*, sinonimo spesso di *poena*, mette a calcolo
» *aextimationem dispendii, et litis discrimen* (L. 2, C.
» VII. 49, *de poena iudicis qui male iudicavit*). MERLIN,
» CARRÈ, TOULLIER e gli altri autori del nuovo diritto,
» non si dipartono da queste antiche definizioni.

» 11.° Or io domando: perchè non conchiude D.ª
» Mariantonia per lo ristoro delle spese che ha sof-
» ferte per colpa de' giudici? perchè non parla del
» danno cagionatole da questo pericolo giudiziario?
» perchè non disegna il valor vero della sua lite,
» del quale una parte le sia stata defraudata per colpa
» dei giudici? ella stessa ci dice che finora non ha
» sofferto alcun dispendio, nè la sua domanda contro
» Rainone de' danni-interessi è stata giudicata. Dice
» bensì che il fine della sua presa a parte, è quello
» di allontanare quei giudici dalla sua causa. Ma
» la legge le ne dava la via con la ricusazione.
» La ricusazione è intesa a toglier dalla causa il giu-
» dice di cui si teme *inimicitia vel gratia*. Il danno
» temuto è l' oggetto di questo rimedio; il danno
» avvenuto è l' oggetto dell' altro. Quello è inutile
» dopo il giudizio: questo è intempestivo prima di
» una sentenza che apparecchi un pregiudizio irre-
» parabile. Gli esempi di qualche autore per presa
» a parte instituita nel corso del giudizio, riguardano
» sempre chi ha sofferto un danno per qualche prov-
» visionale o interlocutoria, come sarebbe un arresto

» personale, o uno spodestamento illegale di pro-
» prietà. Confondere i due rimedj non si può, perchè
» diverso è il fine a cui tendono; perchè diversi ne
» sono i motivi, diversa la giurisdizione, diverse
» le forme, diversi gli effetti.

» 12.° Se non che l' avvocato della ricorrente so-
» stiene, che questo non sarebbe che un *fine di non*
» *ricevere*; un mezzo cioè per far dichiarare *inam-*
» *messibile allo stato* la sua azione; e che ciò non
» può pretendersi dopo che l' altra camera di questa
» Corte Suprema l' ha *ammessa* con l' arresto del 5
» settembre 1837. Ma la frase, *ammettere un ricorso*,
» è di senso sì ampio, che ogni qualunque volta
» ella viene impiegata, la significazione dev' essere de-
» terminata da ciò che con l' azion stessa si chiede.
» Cosa si chiedeva nell' altra camera? Non altro che
» la permissione di citare i magistrati presi a parte.
» L' articolo 578 procedura civile ove trascorre la
» frase, *se il ricorso è ammesso*, è relativo all' ar-
» ticolo 574 così concepito: *Non sarà permesso alcun*
» *richiamo contro i giudici*, *senza che preceda una*
» *permissione accordata dal tribunale che dee deci-*
» *derne*. È per l' appunto ciò che i nostri antichi
» dicevano, *impetratio post editam actionem* (Cuja-
» cius, *comm: ad cod. in L.* 3, *de edendo. Edit.*
» *neap. IX*, 10 *et* 11). Si è tolta l' *impetrazione* in
» tutti gli altri giudizj (*L.* 2, *c.* t. 58 *de for-*
» *mulis et impetrationibus sublatis*; articolo 198 L.
» Orga; articolo 101 e seg. procedura civile): in
» questi soli la necessità n' è rimasta. Se fa d' uopo,
» dice un autor grave (Bigot Preameneau, esposi-
» zione de' motivi del lib. V, codice di procedura
» civile), che le parti abbiano la sicurezza di ot-
» tener giustizia anche contro i proprj giudici, l' or-
» dine pubblico esige che i ministri della giustizia

» non diventino il giuoco di passioni effrenate, sino
» al punto di dover discendere a grado altrui dal
» lor seggio di onore per giustificare la propria con-
» dotta. Io sostenni nell' altra camera che per se
» stesso era sì mal fondato questo ricorso, che nè i
» caratteri, nè gli argomenti del dolo conteneva. Ma
» la maggioranza decise, non già che questi caratteri
» e questi argomenti vi esistevano, ma che asseren-
» dovisi il *dolo* de' giudici, questo era un motivo
» contenuto nell' articolo 569, ed accordò la per-
» missione di citare, affinchè ogni eccezione e di-
» fesa si fosse discussa nel giudizio del merito. Nè
» potea questa *impetrazione*, o sia *permission di ci-*
» *tare*, offendere in alcun modo il diritto della parte
» non ancora intesa: *res inter alios acta vel judicata*
» *aliis non nocet*: *neque enim inaudita causa quem-*
» *quam damnari*, *aequitatis ratio patitur* (*L.* 1, *D.*
» *XLVIII.* 17 *de requirendis vel abs. damnand.*):
» a lei son riserbate intatte e non pregiudicate, *in-*
» *tegrae defensiones* (*L.* 2 *et* 4 *C. VIII.* 36 *de*
» *exceptionibus*).

» 13. Ed ella le ha spiegate con semplicità e buona
» fede. Il suo valoroso avvocato vi ha presentato un
» volume di documenti, de' quali con l' assiduá di-
» ligenza e con l' acume che suole, vi ha fatto un'
» analisi accurata. Con ugual valore l' avvocato della
» ricorrente vi ha risposto. Tutti gli atti son qui:
» la causá è pienamente instruita: l' una e l' altra
» parte dichiara non aver altre pruove da esibire.
» Dovete dunque giudicare del merito del ricorso,
» tanto per la pertinenza e sufficienza de' suoi motivi,
» quanto per la indole ingenita e per la natura del-
» l' azione, e per le circostanze nelle quali è pro-
» mossa.

» 14. Or il primo anello, anzi l' unico al quale

» ella si attiene, è la pretesa illegalità della scissione
» della causa tra Rainone e gli altri accusati. Esa-
» minato questo fatto, l'esame degli altri *fluit prono*
» *alveo*: essi non ne sono che la conseguenza.

» 15. Arrestati Gaetano e Beniamino Camerini
» nel dì 25 giugno, si seppe che non sì tosto essi
» avevano funestata ne' dì 29 e 30 maggio con sì inu-
» diti misfatti la patria, si erano rifuggiti in Na-
» poli, trattando coi due loro compaesani Fortuna-
» to e Giovanni Carriera. Costoro furono assegnati
» innanzi al giudice instruttore; e Fortunato nel
» dì 27 luglio svelò ch'egli ed il fratello abitavano
» in Napoli in una casa di D. Achille Rainone; che
» quivi ne' primi giorni di giugno vennero a trovarlo
» Gaetano e Beniamino Camerini per fars'indicare un
» medico, cui Rainone li dirigeva con una lettera;
» che egli lo fece; che poi l'incontrò nella strada
» del campo, ove entrato in discorso con essi sul
» motivo del loro allontanamento dalla patria, ne
» seppe aver essi *deciso di distruggere la intera fa-*
» *miglia di D. Luigi Camerini lor congiunto, per-*
» *suasi succedere di diritto alla eredità della famiglia*
» *stessa, ed esservisi decisi specialmente per le in-*
» *citazioni che lor venivano fatte da D. Achille Rai-*
» *none, dal perchè era in disgusto col D. Pasquale*
» *Camerini figlio di D. Luigi per controversie surte*
» *fra essi per confini di territorii ed erano giunti,*
» *fin dallo scorso anno a vie di fatto, e per agevo-*
» *lare la esecuzione, avea lor somministrato il veleno*
» *in una carta a guisa di sale.*

» 16. E quì descritte minutamente e per solo diletto
» tutte le perfidie del dì 29 maggio, e particolariz-
» zati i modi, e numerate le persone destinate da
» lui a morir di veleno, nella stessa guisa come ciò
» era risultato dalla instruzione, anzi dato quasi a

» disegnò un legame ai fatti nella instruzione dichia-
» rati, e che ne aveano bisogno: proseguivano i due,
» che vedendo mal riuscito sì fatto conato, si rivol-
» sero subito alla violenza ed al ferro; che assunsero
» in compagno Guarente, e che tutti e tre armati
» di bajonetta e di stile, s'intromisero nel dì seguente
» in casa di Luigi Camerini, si chiusero dietro il
» portone, onde niuno ne scappasse, e comincia-
» rono ad eseguire la strage. In questa parte della
» dichiarazione di Fortunato Carriera si parla pure
» di Rainone, ma in questi termini: *Che perciò*,
» *concertarono* (cioè essi Gaetano e Beniamino Ca-
» merini e Guarente) *ricorrere alle armi*, *stimolati*
» *a ciò fare dallo stesso D. Achille Rainone*, *onde*
» *sottrarsi alla miseria in cui erano*.

» 17. Giovanni Carriera non è presente a questa
» confessione stragiudiziale, ma depone concorde-
» mente al fratello la venuta de' due nella loro abi-
» tazione, e tutt' i fatti, la di cui conoscenza dovea
» esser comune al fratello ed a lui. La dichiarazione
» del medico e di altri testimoni non lasciano dub-
» bio l'interesse che Rainone avea preso perchè
» Gaetano e Beniamino Camerini avessero un asilo.
» Nè lievi sono gl' indizj ch' egli li avesse forniti di
» scorta e di qualche danaro.

» 18. Da ciò risulta che contra Rainone, non
» indicato mai sino al dì 27 luglio, da quel giorno
» in poi si elevarono nella instruzione scritta tre
» indizj: briga precedente intorno ai confini di fondi
» con Pasquale Camerini; ajuto prestato alla fuga
» dei rei; confessione stragiudiziale di costoro deposta
» da Fortunato Carriera. Può ben esservi un giudice
» che creda affettata ed inverisimile quella sì minuta e
» senza oggetto confessione stragiudiziale, e più inverisi-
» mile il passeggio tranquillo e per divertirsi sulla strada

» del campo, fatto da chi teneva ancora contaminate
» le mani di veleni e di sangue, e che avea cercato
» fino allora di nascondersi per vie inaccesse agli oc-
» chi di tutti; e perciò nell' estimar queste pruove
» può non mancare un giudice, il quale creda questa
» briga di Rainone con un giovine figlio di famiglia,
» causale molto lieve ed inefficace in un uomo non av-
» vezzo ai reati, nè a sangue, per far spegnere prima
» col veleno e poi col ferro il padre di quel gio-
» vine, e le sorelle, e i domestici e tutta la fami-
» glia: la causale di questi misfatti è tutta ne' due
» Camerini che ne furono gli esecutori. Lo stesso giu-
» dice avrebbe potuto spiegar l'ajuto prestato alla
» fuga, col solo senso, forse inopportuno, di pietà,
» ed anche di compiacenza malnata in vedere spento
» quel Pasquale, con cui avvenne quella briga di
» confinazione. In fine data anche per vera la con-
» fessione stragiudiziale, avrebbe potuto sembrar
» questa, in chi è convinto con tanta evidenza,
» quali sono i due Camerini, un reo desiderio di
» astringere un uomo più potente alla difesa comune:
» *communione criminis, consortium personae superioris*
» *optans eripi se posse confidens studio nominati* (*L.*
» 17, *C. IX.* 2, *de accus. et inscript*). Potea ben
» dunque un Procurator generale ed una gran Corte
» credere non bene assodata la pruova della com-
» plicità di Rainone sì ne' fatti del dì 29, e sì nei
» fatti del dì 30, pronunziarne la libertà provvisoria,
» e spedir la causa per i rei principali (articoli 138
» e 149 procedura penale). La legge esige per un
» accusa *indizj sufficienti*, e la sufficienza degl' indizj
» *nullo certo modo satis definiri potest: ex sententia*
» *animi sui iudex aestimare oportet quid aut credat*,
» *aut parum probatum sibi opinetur* (*L.* 3, §. 2,
» *D. XXII*, 5, *de testibus*). Se dunque un giudice

» secondo la sua conscienza avesse così estimate le
» pruove risultanti dalla instruzione, non sarebbe
» censurabile.

» 19. Un altro giudice però d' indole più severa
» e di più sicura conscienza, avrebbe potuto credere
» essere quei tre indizj sufficienti all' accusa, salvo
» a vederne la sussistenza ed il legame nella pubblica
» discussione. Se non che per l'avvelenamento avrebbe
» trovato nella confessione stragiudiziale de' rei prin-
» cipali il concerto di avvelenare fatto con Rainone,
» ed il veleno da Rainone apprestato. Se fossero veri
» questi due fatti, egli sarebbe colpevole del mi-
» sfatto del dì 29 ai termini del n.° 3, dell' arti-
» colo 74 delle leggi penali. Per contrario nel fatto
» del dì 30, stando strettamente alle parole della
» confessione stragiudiziale, il concerto si fa tra Gae-
» tano e Beniamino Camerini e Guarente, e contra
» Rainone si dice soltanto, che a ciò vennero *sti-*
» *molati* da lui. Ma stimolare senza commissione o
» mandato; stimolare senza aggiungervi doni, pro-
» messe, minacce, abuso di autorità o di potere,
» macchinazioni, o artifizj colpevoli; stimolare senza
» procurar armi, instrumenti o altri mezzi che ser-
» vono all' azione; stimolare senza facilitare, o as-
» sistere presentemente gli autori del fatto criminoso,
» non trova nelle nostre leggi luogo fra i casi di
» complicità. Il diritto Romano, assai imperfetto
» in ordine alla complicità, ora la esclude in caso
» di nuda instigazione e di semplice consiglio, ora
» la ritiene secondo le circostanze (v. ANTON MAT-
» TEI, *de crim. proleg. cap.* 1, §. 9). La nostra legge
» la esclude, quando la instigazione ed il consiglio
» non degenerano in commessione o mandato, o in
» facilitazione o preparazione di mezzi. Se dunque
» un giudice avesse creduto Rainone accusabile di

» complicità per il fatto solo del dì 29 e non per
» il fatto del dì 30, avrebbe seguita, non violata
» la legge.

» 20. Avrebbe però potuto esservi un terzo giudice,
» il quale guardando l'ajuto posteriore dato ai rei
» de' due misfatti, ed il concerto e la somministra-
» zione de' mezzi dati a commettere il primo, avesse
» esteso per presunzione il concerto di Rainone e
» quasi la commessione anche al secondo: presun-
» zione certamente assai ardita, specialmente quando
» la causa prossima del reato, che fu quella d'im-
» padronirsi della eredità degli uccisi, non lo risguar-
» dava. Ma trattandosi di sufficienza di pruove, non
» per la condanna, ma per l'accusa, e per un giu-
» dizio di sottoposizione all'accusa, per poi giudicarne
» dietro piena difesa ed in pubblica discussione, se
» un giudice avesse così opinato, sarebbe giudice
» di troppo aspra sentenza, ma niuna legge verrebbe
» offesa da lui: la estimazione de' fatti è rimessa
» dalla legge alla sua conscienza.

» 21. Adunque delle tre sentenze alle quali po-
» teva attenersi il magistrato nel giudizio di sotto-
» posizione all'accusa in questa causa, in niuna egli
» sarebbe censurabile, purchè egli avesse espresso
» senza passione per alcuna delle parti, ciò ch'egli
» ne sentiva, secondo l'impressione che i fatti e le
» pruove facevano nel suo animo: *quod naturae ne-*
» *gotii convenit ex motu animi sui, et quod inimici-*
» *tiae aut gratiae suspicione caret* (*L.* 21, §. 3,
» *D. XXII*, 5 *de testibus*). Dunque il solo fatto
» della scelta dell'una più che dell'altra sentenza,
» non può essere argomento di parzialità o di favore:
» anzi dee presumersi che così e non altrimenti i
» giudici hanno estimato il fatto *ex animi sui sen-*
» *tentia*. Non è il caso in cui sia *factum ipsum pro*

» *dolo:* chi fa uso di una facoltà che gli dà la leg-
» ge, nulla fa in frode della legge: *nullus videtur*
» *dolo facere, qui suo iure utitur* (*L.* 55 *de regulis*
» *iuris*). E si avverta che questa regola è di CAJO
» di quel giureconsulto cioè che fissa i principj della
» presa a parte per motivo di dolo.

» 22. Or il Procurator generale e la gran Corte
» di ...., credettero forse troppo rilasciata la
» prima sentenza. Non caddero poi nell'ultima, per-
» chè veramente la scienza cooperativa del complice
» nel reato dev' essere precisa e particolare al reato,
» di cui si tratta, e correrví di presunzione in pre-
» sunzione sarebbe stato un sorite, o sia un sillo-
» gismo acervale, più che un sillogismo vero. Ma
» de' soriti sappiamo già quel che dissero ULPIANO
» e GIULIANO (*L.* 177, *de verb. sign. L.* 65, *de*
» *reg. juris*). *Omnia quae animi destinatione agenda*
» *sunt, non nisi vera et certa scientia perfici possunt:*
» *L.* 76 *de regulis juris. Prudentissime igitur*, per
» servirmi delle parole di PAOLO, *medietatem quan-*
» *dam secuti sunt* (*L.* 3, *D. V*, 4 *si pars here-*
» *ditatis petatur*); e Rainone fu accusato di com-
» plicità ai termini dell'articolo 74 leggi penali pel
» solo avvelenamento, o sia nell' avvenimento del
» giorno 29.

» 23. L'avvocato de' querelanti, uomo al certo
» non leggiero di mente, e che io per lungo uso
» sono avvezzo a stimare moltissimo, trova si evi-
» dente che il Procurator generale e la gran Corte
» non avevano altro da scegliere, fuor che il terzo
» partito, che crede un manifesto contraffacimen-
» to alla legge, lo sceglierne un altro. Ma temo
» forte, che in dir ciò egli paghi un tributo alla
» misera condizione della umanità, e che lo zelo
» della causa gli faccia veder chiaro quel che chiaro

» non è. Certo è che chi nol vede chiaro come egli
» lo vede, e tra costoro che non vedon sì chiaro
» son io, non è per questo solo ch'egli agisca con
» dolo. Il dolo, dice il nostro CIOJA, è creare false
» apparenze, acciò nell'altrui animo sorga la per-
» suasione della non esistente realità della cosa: *aliud*
» *agitur, aliud simulatur*. Si tratta di una estima-
» zione di fatto. Converrebbe dimostrare che in realtà
» ella era sentita nel fondo dell'animo di quei giu-
» dici nel modo rigidissimo, e direi pure incompor-
» tabile al fatto, come l'avvocato la sente, e che
» essi l'abbiano rivestita poi di false apparenze per
» simulare in carta ciò che essi non sentivano in
» cuore. Ch'essi dovessero sentire com'ei sente, non
» credo ch'egli vorrà assumerlo, egli il quale è sì
» lungi dalla maniera oltracotata e superba di alcuni
» che credono il pensier proprio misura infallibile
» di quello degli altri: dire che così voleva la legge,
» nol può, perchè *quaestio facti, in arbitrio est*
» *iudicantis* (*L.* 1, §. 4, D. *XLVIII*, 16 *ad*
» *senatus cons. Turpillian*): di corruzione non vi è
» tampoco il sospetto, e l'avvocato della ricorrente
» ha scritto e ripetuto che nè egli, nè la sua cliente
» può sospettarlo: niun giudice all'incontro fra quei
» che si son presi a parte, è stato mai socio o com-
» pagno, o anche semplice conoscente di cotesto
» Rainone. Quando dunque non ci si dà altra pruova
» del dolo del Procurator generale nè di quello dei
» giudici, fuor che ripetere, *essi scrissero quel che*
» *non sentirono, perchè non sentirono quello che scris-*
» *sero*, si cade in una petizion di principio, che
» svela tutta la fallacia e la falsa origine del ragio-
» namento, la preoccupazione cioè d'un sistema di
» difesa, troppo tenacemente conceputo e vagheggiato.
» 24. Ed ecco perchè la ricorrente nel suo secondo

» libello, quello che chiamò prima *dolo* per favo-
» rir l'accusato, chiama *errore di mente* nel valu-
» tare le pruove. E questo *errore* secondo che ella
» assume, è diventato poi *dolo* per gli atti poste-
» riori, quando già la Corte illuminata da lei dell'
» *errore*, vi divenne pervicacemente ostinata. Io però
» quel fatto della gran Corte continuerò a chiamarlo
» secondo lo chiama la legge, *estimazione di fatto*
» *secondo la propria conscienza*, e non *errore*, e
» secondo la logica, estimazione ragionevole, e forse
» unica, se non vi fosse la prima e più mite sen-
» tenza, la quale potevasi anche senza censura ab-
» bracciare. E due de' giudici nella sottoposizione
» all'accusa l'hanno abbracciata: perciocchè l'accusa
» pel veneficio non fu approvata che da tre soli dei
» cinque giudici che vi decisero. Or se l'accusato
» fosse venuto innanzi a voi ad accusar di *dolo* il
» Procurator generale e quei tre giudici per averlo
» sottoposto a giudizio di complicità nel veneficio,
» mentre potevano, come avevan fatto quegli altri
» due, accordargli per questo la libertà provvisoria,
» non sarebbe stato egli un temerario, per non dir
» cosa più grave? E pure avea per se il giudizio di
» due. Or perchè nè il Procurator generale, nè alcuno
» de' cinque ha creduto che Rainone fosse accusabile
» anche dell'omicidio consumato a colpi di pugnale,
» secondo la terza e più rigorosa sentenza, si acco-
» glierà l'accusa di dolo o di errore de' giudici per
» parte del querelante? *Non debet actori licere, quod*
» *reo non permittitur* (*L.* 41, *D. de reg. iuris.*)

» 25. Discendiamo intanto agli atti successivi. Rai-
» none era in prigione dal dì 9 di agosto: il man-
» dato di arresto fu spedito immediatamente dopo
» la dichiarazione di Carriera. Nel dì 26 novembre
» era stato sottoposto ad accusa per complicità nel

» solo avvelenamento da giudicarsi con la giurisdizio-
» ne ordinaria. Abbiam veduto Beniamino e Gaetano
» Camerini nello stesso dì soggettati alla competenza
» speciale. In questi casi non è necessità di legge, ma
» prudenza ordinaria ne' giudizii, il fare andar del
» paro il giudizio per gli autori principali e per i
» complici, così di quelli che debbonò essere giudi-
» cati in via ordinaria, come di quelli che debbono
» esserlo col rito speciale, perchè le spese non si
» moltiplichino inutilmente, e perchè le gran Corti
» non frammettano un lungo intervallo di tempo tra
» l'uno e l'altro giudizio. Quì però i rei di com-
» petenza speciale produssero ricorso alla Corte Su-
» prema. Rainone si acchetò alla sua decisione di
» sottoposizione all'accusa. Così i termini per lui
» furon dati, ma non affrettati, ad onta delle sue
» continue domande di essere disbrigato in giustizia.

» 26. Allora nel dì 7 gennajo dell'anno corrente
» il querelante pródusse un nuovo foglio di lumi,
» inteso a dimostrare più pienamente la complicità
» di Rainone ne' fatti del dì 30 maggio. L'articolo
» 209 procedura penale dà facoltà, ma non obbligo
» alla gran Corte di riunir nuove pruove in pendenza
» de' termini dopo l'accusa. Ma il Procurator gene-
» rale e la grán Corte spiegò questa facoltà, facendo
» diritto alla domanda del querelante. Ciò mostra
» evidentemente ch'ella non agiva per favorire il
» colpevole, ma che voleva esser chiarita con pre-
» cisione sulle circostanze che a costui si apponeva-
» no. Ecco dunque un'ampliazione di processo, ese-
» guita poi dal commessario della causa, ampliazione
» che durò fino ai 28 aprile. Dell'uso di questa stessa
» facoltà che ritenne in carcere l'accusato incerto di
» sua sorte per altri quattro mesi dopo l'accusa,
» potea dolersi costui, non il querelante.

» 27. L' ampliazione però non corrispose a' voti
» del querelante. Intanto il ricorso prodotto dai rei
» Camerini e Guarente era stato dalla Corte Suprema
» rigettato; ma la gran Corte di ...., nulla ne
» conosceva: il vostro arresto non le giunse che in
» giugno. La misura di prudenza e di economia che
» fa correre a paro e ne' giorni medesimi due giudizii,
» l' uno in Corte ordinaria, l' altro in Corte Spe-
» ciale, dee cedere alla necessità ed alla giustizia.
» Quando era finita l' ampliazione del processo, atto
» per se medesimo già troppo pregiudizievole all' ac-
» cusato, non vi era più ragione onde sospendere
» il suo giudizio. Fu dunque forza il procedervi
» innanzi.

» 28. L' ampliazione niuna pruova novella avea
» presentata per la complicità di Rainone nel fatto
» del dì 30. Non vi era dunque ragione di mutare
» avviso nella estimazione de' fatti della causa. *Nemo*
» *potest mutare consilium suum in alterius iniuriam*
» (*L.* 75, *de reg. juris*). La gran Corte dunque
» nulla innovò al giudizio di sottoposizione all' ac-
» cusa del dì 26 novembre, ed ordinò la rinnova-
» zione de' termini.

» 29. Impartito nuovamente il termine di cinque
» giorni, il querelante e la figlia D.ª Mariantonia
» nel dì 2 maggio presentarono nuovamente un' altro
» foglio di lumi. Quì cominciano le loro impronti-
» tudini, che finirono poi con l' azione civile con-
» tra i giudici.

» 30. Se sospendere i termini ed il corso del giu-
» dizio dopo l' accusa per ascoltar nuovi testimoni
» ed unir nuove pruove, è una facoltà di cui si deve
» con molta circospezione far uso, sarebbe veramente
» contrario alla umanità, non che alla giustizia, il
» sospendere i termini una seconda volta per un se-

» condo foglio di lumi, che si dà dopo un primo
» il quale per la sua vanità fu più una derisione ed
» un mezzo di prolungare un giudizio, che l' uso
» legale di un diritto, Dovea dunque la gran Corte
» rigettarlo, e lo rigettò. La riprenderci di debolez-
» za, o di favore per i querelanti, o di stolta fe-
» rocia, se avesse fatto altrimenti. Rainone esclamava
» con diritto dal fondo della sua prigione, che era
» pur tempo di giudicarlo.

» 31. Trascorso il termine de' cinque giorni, si
» aprì quello delle 24 ore. Niuno degli offesi si era
» constituito fino allora parte civile. Si constituì tale
» nel dì 14 maggio Mariantonia Camerini. Ella esibì
» la sua nota di testimoni, con certificato di povertà
» per non anticipare le spese. Questo certificato fu
» ammesso, ed i testimoni citati a spese del tesoro.
» Nel dì 18 erano trascorsi tutt' i termini: la causa
» era in istato di essere decisa. Allora in nome della
» parte civile si chiède di nuovo la riunione delle
» due cause per la complicità di Rainone anche nel
» fatto del dì 30. La gran Corte osservò non essere
» più tempo, e statuì nuovamente la libertà prov-
» visoria di Rainone per questo secondo fatto. Questa
» decisione rendeva abili le nuove pruove che forse
» si acquisterebbero fra i due anni, a rimenarlo in
» giudizio. Ma la parte civile produsse allora ricorso
» avverso la decisione di sottoposizione all' accusa del
» 26 novembre, e ricorso avverso la decisione che
» rigettava il secondo suo foglio di lumi, e ricorso
» avverso le deliberazioni relative al procedimento,
» e domandò la sospensione del giudizio ed il rinvio
» degli atti alla Corte Suprema. La gran Corte tenne
» questi ricorsi per proteste, ed ai termini degli arti-
» coli 202 e 305. procedura penale continuò il pro-
» cedimento. Battaglia è questa animatissima e in-

» composta, più che tranquillo giudizio. Nè contenta
» a ciò la parte civile, ne ricorse a Sua Eccellenza
» il Ministro di grazia e giustizia, il quale ne chiese
» subito conto al Procurator generale. Il Procurator
» generale gli fece rapporto di tutto; ed il Ministro
» nel dì 20 maggio rescrisse a lui di aver letto
» questo, nè fece osservazione alcuna, lasciando così
» libero il corso al giudizio.

» 32. Così finalmente fu aperto il dibattimento
» nel dì 26 maggio, cinque mesi dopo l'accusa. Que-
» st'apertura avrebbe potuto dirsi una vera tempesta,
» se ciò che la turbò, non avesse carattere piuttosto
» di conati impotenti e di grida e di sforzi già ab-
» battuti e giudicati. I ricorsi si riprodussero, si ri-
» produssero le domande di sospensione, si riprodusse
» la pretesa evidenza dell'accusabilità di Rainone per
» la reità del dì 30. Tutto fu tenuto in luogo di pro-
» testa, o di avvertimento per il nuovo giudizio fra
» i due anni. Tranquilla e ferma la gran Corte pro-
» seguì la pubblica discussione ne' dì 27 e 29 maggio.

» 33. Ma le accuse di deferenza si dirigevano più
» alto. Il processo fu richiamato; il dibattimento so-
» speso. Nel dì 8 giugno perveniva alla gran Corte
» l'arresto della Corte Suprema, che rigettava il ri-
» corso de' due rei Camerini: nel dì 12 agosto le
» era dal Ministro restituito il processo senza alcuna
» osservazione in contrario: ella già ripigliava la
» pubblica discussione.

» 34. Allora fu che nel dì 27 agosto questa parte
» civile spiegò innanzi alla Corte Suprema la sua
» azion civile, ossia presa a parte contro la intera
» gran Corte ed il Procurator generale presso della
» stessa per *dolo* spiegato da essi per favorir Rainone.
» Se valessero per dimostrazione del *dolo* de' giudici
» in una causa le proteste vane, le dimande giudi-

» cate e poi ripetute, per ottenerne ripetute repulse,
» e le insistenze pertinaci, e le aspre parole, niuna
» causa ne avrebbe più piena dimostrazione di questa.
» Del primo motivo, anello a cui si legano tutti gli
» altri, ho già ragionato abbastanza. Quando è di-
» mostrato che l'aver estimato i fatti dell'accusa in
» un modo più che in un'altro, non contiene per
» se stesso alcun dolo, l'aver soppresso nell'accusa
» stessa quella parte di confession stragiudiziale che
» può riguardare la complicità del giorno 30 è una
» conseguenza del convincimento che la tenne per
» inutile alla presente causa di Rainone: ella potrà
» esser utile quando pruove novelle avranno deter-
» minato con tal precisione i caratteri della instiga-
» zione al misfatto del dì 30, che la facciano en-
» trare in uno de' numeri dell'articolo 74 delle leggi
» penali. L'aver poi regolata la nota de' testimoni
» secondo i fatti dell'accusa presente e non oltre,
» è un'altra conseguenza dell'accusa; anzi era un
» dovere per non intorbidare il giudizio attuale con
» discussioni estranee sopra oggetti non compresi nel-
» l'accusa, e non dispendiar vanamente la real te-
» soreria: oltre a che alla parte civile si è fatta abi-
» lità di far esaminare in dibattimento quanti testi-
» moni ha voluto. Ugualmente il negarsi nuova am-
» pliazione di pruove dopo la prima, come il riget-
» tare le dimande iterate della riunione della causa,
» è del pari conseguenza de' primi passi. Il negare
» in fine di rimetter gli atti alla Corte Suprema non
» è stato un dichiarare irricevibili i ricorsi, ma con-
» servarli intatti per farli riunire ai ricorsi possibili
» dopo la diffinitiva, siccome prescrive la legge.
» Rimangono l'esperimento del mandato cui si sogget-
» tarono i testimoni Carriera, e la licenza del loro
» discesso.

» 35. I due Carriera nella discussion pubblica dei » dì 26, 27 e 29 maggio ritrattarono le loro dichiarazioni, negando quella parte di confessione stragiudiziale de' due Camerini in rapporto a Rainone. » L'articolo 264 procedura penale si esprime così — » *Un testimonio che vacilli nella sua deposizione, può* » *esser ricondotto alla verità, con essere avvertito,* » *o tenuto in disparte, ed anche col mandato, o arresto* — Gli articoli 265 e 266 danno facoltà al » Procurator generale di chiedere mandato di arresto » contra il testimonio che offre gravi argomenti di » falsità, potendo la gran Corte dar questi ordini » sul momento, o riserbarli al tempo in cui delibererà sulla causa principale. Il procurator generale » dimandò l'arresto di quei due: la gran Corte avvertì prima costoro, poi li tenne in disparte, poi » li sottopose a mandato. Non fu chiusa però la loro » deposizione; e siccome la discussion pubblica è » stata interrotta, non sappiamo se agli ultimi esami » essi avrebbero persistito a giurare contro la scritta » dichiarazione, nè se la gran Corte a tanta pervicacia li avrebbe arrestati per aver mentito o nella » instruzione, o nella discussione pubblica. So bene, e ciò è notato nel processo verbale, che l'avvocato della querelante al primo udire le loro ritrattazioni, divenne fiamma: inveì fremendo contro di essi, ne dimandò l'arresto immediato, domandò la sottoposizione al giudizio di falso o di » essi, o del giudice instruttore e del giudice commessario quivi presente, se mai costoro avessero » scritto di accordo ciò che i testimoni non avean » detto. Ma la gran Corte volle in tutti il ritorno » della calma, perchè tanto i testimoni, quanto i » querelanti, *animi tranquillitate recepta, in iudicio* » *sistant cum mente et consilio*. Adunque sino a que-

» sto punto io trovo la condotta della gran Corte
» non pure non riprensibile, ma lodevole. Contraffà
» alla indole della discussion pubblica, chi al can-
» giare di ogni circostanza dalla dichiarazione scritta
» mette in arresto un testimone. La legge perciò
» saggiamente colloca in primo luogo l'avvertimen-
» to, poi il mettere il testimonio in disparte, poi
» il mandato, in ultimo l'arresto. Costoro erano
» entrambi scribenti: ciascun di essi avea fatto due
» dichiarazioni concordi nella instruzione scritta, e
» l'un di essi avea fatta la seconda innanzi al giu-
» dice commessario. Ritrattarle in faccia al reo ed
» innanzi al commessario stesso che l'avea ricevuta,
» era un' impudenza, la quale già discopriva o i
» maneggi del reo nella discussione pubblica, o i
» maneggi de' querelanti nella instruzione. Chi ha
» detto ai querelanti, che la gran Corte si sarebbe
» convinta piuttosto della veracità della dichiarazione
» ultima, che delle due prime? Chi ha detto loro
» che la gran Corte non avrebbe forse tratto da questo
» mendacio un'altro argomento contro dell' accusato?
» Chi ha detto loro che nel fine della discussione
» pubblica, o al tempo ch' ella si sarebbe riunita
» nella camera del consiglio per pronunziare sulla
» causa principale, non li avrebbe messi in istato
» di arresto per sottoporli ad un giudizio di falso?
» Rivolgere ad argomento di dolo una violazione di
» rito che può esser figlia di negligenza e di errore,
» è per se stesso un pensiero audacissimo. Che di-
» remo del rivolgere in motivo di dolo un atto che
» ha in se l'impronta della prudenza, che è auto-
» rizzato, anzi raccomandato dalla legge, e che era
» rivocabile fino a tanto che non si pronunziava la
» definitiva?

» 36. Ma questi due ottennero poi un discesso di

» dieci giorni, e l'ottennero da cinque, e non da
» sei giudici. Esaminiamone le circostanze.

» 37. Il provvedimento preso dalla gran Corte di
» sottoporre i due a mandato, dovea risultare di sua
» natura brevissimo: perciocchè il dibattimento non
» potea durare al di là de' primi giorni di giugno.
» Per ricorso de' querelanti il Ministro richiamò a se
» le carte, ed il dibattimento fu sospeso. I due te-
» stimoni non ricevevano indennità: il termine della
» sospensione dipendeva dal Ministro. Chi dava in-
» tanto a costoro i mezzi da vivere? Il mandato non
» poteva essere condanna di morte, e molto meno
» un incentivo a rubare, e se mai fossero stati se-
» dotti per prezzo da Rainone, un incentivo ad es-
» sere più pertinaci a mentire, perchè alimentati col
» danaro di Rainone, o un incentivo a negoziare tra
» la parte civile e l'accusato. Era dunque una ne-
» cessità di permettere ad essi di tornare in patria
» in tempo di raccolta per provvedersi del bisogne-
» vole. Se l'articolo 264 conchiude: *questa facoltà*
» (di tenere il testimone col mandato) *è confidata*
» *alla probità e prudenza della gran Corte*, non of-
» fende certo la legge una gran Corte che in queste
» circostanze ne fa uso e la modifica. Di fatti al
» termine di dieci giorni essi si ripresentarono. Chie-
» sero allora un altro congedo, e questo fu lor ne-
» gato. Infransero il mandato, atterriti forse dal
» cholera che desolava . . . . . ., e si spedì contro
» di essi un mandato di arresto.

» 38. Nè fu un' abuso di potere, siccome si grida
» con enfasi, l'aver fatto tutto questo con cinque e
» non con sei giudici. L'articolo 217 procedura penale
» esige a pena di nullità, che aperta una pubblica
» discussione, tutte le deliberazioni che la gran Corte
» dee prendere si facciano col numero che la legge

» prescrive per le decisioni definitive. Ma si avverta
» sempre che l'articolo parla di decisioni *che si pren-*
» *dono nel corso della pubblica discussione*. Tosto che
» questo corso è interrotto, ritorna in vigore l'altra
» regola, la quale vieta, a pena di nullità, di pronun-
» ziare altrimenti che con cinque o tre voti. Di fatti
» poteva esservi discussione pubblica senza processo?
» Il richiamo di questo nel ministero, e l'interru-
» zione del corso della pubblica discussione, nacque
» da un fatto indipendente dalla gran Corte, da un
» fatto e da un ricorso de' querelanti. Questa delibe-
» razione di un discesso di soli dieci giorni era urgen-
» tissima; ed oltre a ciò era misura di prudenza in-
» dipendente dal merito della causa. Che si sarebbe
» fatto se un testimone avesse avuto il padre, o il
» figlio o la moglie morente nella sua patria? Che,
» se avesse avuto un affare da cui tutta dipendeva la
» sua fortuna? Che, se fosse stato chiamato per un
» servigio pubblico? *Necessitas ius constituit* diceva
» MODESTINO. Non poteva constituirsi la gran Corte
» come nel corso della discussione pubblica, perchè
» discussione pubblica non poteva allor farsi. Dovea
» dunque constituirsi come in ogni altra circostanza.
» 39. La qual teoria è stata da voi sviluppata sulle
» mie conclusioni nella causa di Saverio Dimitri,
» con arresto del 2 settembre 1835 a rapporto del
» vice Presidente Commendatore Montone. Si trat-
» tava di un dibattimento interrotto per infermità
» di un giudice. S'ignorava quando avrebbe potuto
» proseguirsi. Fu necessità statuire sul trattenimento
» de' testimoni. Ciò si fece con tre giudici. Ripigliata
» poi la pubblica discussione, fu il Dimitri condan-
» nato all'estremo supplizio. Oppose, qual mezzo di
» annullamento l'essersi deliberato sul rinvio de' te-
» stimoni nel corso della discussione pubblica con

» un numero di giudici minore di quello che esige
» la discussione stessa e la definitiva. Ma la Corte
» Suprema osservò che la discussione pubblica non
» era nel suo corso, ma interrotta indefinitamente
» per necessità di circostanza non dipendente da lei;
» che statuire intanto sul trattenimento o licenzia-
» mento de' testimoni, era pura necessità, non po-
» tendosi obbligare i cittadini a star fuori della loro
» patria sì lungo tempo senza bisogno; e che così
» si era osservata, non violata la legge; e rigettò
» il ricorso.

» 40. Da qualunque lato dunque questa causa si
» guardi, non si trova un sol punto, su cui possa
» la presa a parte avere un appoggio. Se anche vi
» fossero violazioni di forme, è da por mente che
» la legge ne riserba sempre il giudizio al definitivo.
» Imperocchè molte di esse posson essere riparate;
» altre possono rimànere senza alcuna influenza sulla
» terminativa decisione; altre possono obbliarsi dal-
» le parti pel sentimento di aver ricevuto giustizia.
» La stessa è la regola per i sospetti di parzialità
» ne' giudici nel corso del giudizio. Confondere la
» presa a parte con la ricusazione, è fuori di ogni
» uso di legge. Ammettere l'azione civile per quasi
» delitto prima del fatto che produca un danno, è
» fuori dell' indole e della natura dell' azione. Am-
» mettere per pruova di dolo la sola convinzione o
» la mostra di convinzione di chi accusa, è fuori
» d' ogni moderazione civile e d' ogni principio di
» logica.

» 41. Domando perciò che ai termini dell'artico-
» lo 580 procedura civile l'azione sia, come in-
» sussistente, definitivamente rigettata ».

» La Corte Suprema di Giustizia deliberando nella

camera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del Pubblico Ministero.

» Veduti gli atti tutti compilati presso la Corte giudicatrice, e presso la Suprema Corte di Giustizia.

» Dietro i fatti esposti di sopra, secondo che risultano dagli atti, la Corte Suprema ha elevato ed esaminato le seguenti quistioni.

1. Nei giudizii penali, ne'quali la parte civile interviene pei soli danni ed interessi, è permesso alla medesima che si è constituita tale con fede di povertà di dedurre in mezzo al dibattimento, pria che la causa si fosse decisa, la presa a parte contra la intera gran Corte criminale e contra il Pubblico Ministero, e di produrre così la sospensione del penale giudizio?

2. I motivi allegati in sostegno della presa a parte son riconosciuti validi dalla legge?

3. Il dolo attribuito alla Corte ed al Ministero Pubblico negli esposti atti delle loro rispettive funzioni esercitate, è sostenibile per legge nel senso spiegato dall'autore della presa a parte?

Prima Quistione.

» Sulla prima quistione ha considerato quanto segue.

Sono principii generali ed inalterabili di diritto e di rito penale e civile:

Che l'azion penale sia essenzialmente pubblica, ed appartenga esclusivamente al Pubblico Ministero, articolo 2 procedura penale.

Che il giudizio di accusa debba esser regolato dal solo Ministero Pubblico e dalle gran Corti criminali, articoli 138 e 156 dette leggi.

Che la incompetenza per ragion di materia possa essere opposta soltanto dal Pubblico Ministero e dall' accusato, articolo 157 dette leggi.

Che la parte civile ne' giudizii penali possa esercitar solamente l' azion civile pei danni ed interessi prodotti dal reato, e possa esercitarla o cumulativamente con l' azion penale dal Pubblico Ministero esercitata innanzi agli stessi giudici penali, o separatamente innanzi ai giudici civili *dopo essersi diffinitivamente pronunziato sull' azion penale*, articoli 1, 3, 4, 5, 35, 42 e 168 dette leggi.

Che la parte civile possa somministrar le pruove pei danni ed interessi ricevuti dal reato, detto articolo 168.

Che la parte civile non abbia diritto a ricorso, se non pei soli danni ed interessi civili, articolo 317 dette leggi.

Che i giudici risolvano tutte le quistioni di fatto secondo il loro criterio morale; e che questa parte di decisione non sia neppur soggetta alla censura della Corte Suprema di giustizia, articolo 292 dette leggi.

Che gli atti preparatorii o interlocutorii ne' giudizii penali non essendo suscettibili di ricorso sospensivo, non possano neppure dar luogo ad azion di danni ed interessi pria che la causa sia diffinitivamente decisa, articoli 179, 212 e 636 dette leggi.

Subito che la presa a parte si dà per legge, quando il giudice parteggia per una delle parti a danno dell' altra: subitochè non può dirsi recato danno dal giudice ad una parte prima che abbia diffinitivamente giudicato, si convertirebbe la presa a parte in censura, certamente non esercibile da un privato, se senza danno ricevuto si accordasse al privato

il diritto di attaccar un Giudice o un Collegio di presa a parte.

Che la presa a parte per motivo di dolo constituisca il terzo rimedio straordinario contra il giudicato, o contra un atto instruttorio decisivo ed irripetibile, qual sarebbe se un giudice instruttore facesse per mezzo dell' ingenere comparir morto naturalmente chi fosse morto *scelere*, o contra di un giudice instruttore che si negasse di redigere le dichiarazioni de' testimoni dimostrative del vero reo, articolo 569 n.° 1 procedura civile.

Che l' oggetto della presa a parte per dolo, quando il giudice abbia giudicato, non per sordidezza, non per favore, non per inimicizia, sia la indennizzazione del danno ed interesse recato, certamente non valutabile, se non dopo il definitivo giudicato. *Lib.* 4, *tit.* 5. *Instit. de obligationibus*, *quae quasi ex delicto nascuntur. L.* 15, *ff. de iudiciis* §. 1. *L.* 6, *ff. de extraordinariis cognitionibus. L.* 2, *cod. de poena judicis qui male judicavit*, articoli 1336 e 1337 leggi civili.

Che il dolo debba provarsi, e non si presume, articolo 1070 leggi civili.

Che per fatto la presa a parte in esame fu prodotta dalla parte civile con fede di povertà in mezzo al dibattimento nel doppio fine di dichiararsi di aver la Corte proceduto e pronunziato con dolo, e di ottenere il ristoro di ogni danno interesse e spesa, mentre non si era ancor giudicato definitivamente.

Che laddove si accordasse questo diritto alle parti civili provvedute di fede di povertà, si darebbe il funesto esempio di crearsi un' autorità capace di arrestare il corso di ogni giudizio pubblico con grave danno del tesoro, e con gravissima offesa delle leggi,

della dignità de' magistrati, della maestà de' giudizii penali e della giustizia.

E che tutte queste osservazioni avrebbero renduto inammisibile il prodotto ricorso di presa a parte.

Ma considerando che il ricorso suddetto di presa a parte trovasi ammesso con l'essersi permesso alla signora D.ª Mariantonia Camerini di farlo notificare ai magistrati presi a parte, e che rendesi perciò necessario discuterne il merito: Quindi la Corte Suprema s' inoltra ad esaminar la seconda e terza quistione.

Seconda Quistione.

» Attesochè col primo motivo si attacca il potere del pubblico ministero in accusare, ed il potere della gran Corte criminale in dichiarare la sottoposizione ad accusa sopra mera quistion di fatto affidata dalla legge al morale e libero criterio de' giudici. Credendo l'uno, dietro la prescrizion dell' articolo 138 procedura penale *non ben assodata la pruova* coi detti di Fortunato Carriera per comprendere Rainone qual complice nell' assassinio con pubblica violenza commesso da' fratelli Camerini, si astenne dall' accusarlo. Avvisandosi l'altra nella mancanza dell' accusa, di non aver pruova solida per obbligare il pubblico ministero a rettificar l' accusa, seguì ciò che la conscienza le dettava sul proposito. Pretende ora la parte civile di rimproverare all' accusator pubblico il non aver accusato Rainone di complicità nell' assassinio; di far lo stesso rimprovero alla Corte per aver seguito il pubblico ministero in una quistione mera di fatto, e di dettare all' uno ed all' altra il modo di aver dovuto accusare e sottoporre ad accusa Rainone. Ma se la stessa Suprema Corte di giustizia non avrebbe

potuto obbligar l'uno ad accusare, e l'altra a sottoporre ad accusa Rainone per la complicità nell' assassinio, senza mettersi essa a valutar le pruove, e constituirsi giudice di fatto, cosa dalla legge a lei vietata, si accorderà questo diritto alla parte civile, di regolare cioè secondo il senso suo il giudizio dell' uno e dell' altra, e generalmente il giudizio di accusa? Si dovrebbe rovesciar tutto l'attual sistema della procedura penale. Sul libero criterio de' magistrati nella valutazione de' fatti e delle pruove la legge non ha creato poteri. Quindi non è ammisibile in dritto il primo motivo.

» Attesochè il secondo motivo non ha sussistenza nè nel fatto, nè nel diritto. Non nel fatto perchè il Pubblico Ministero con lunga e motivata requisitoria dimandò, e la Corte con più lunga e più motivata decisione pronunziò la libertà provvisoria di Rainone per la complicità nell' assassinio: Non in diritto perchè trattasi di una decisione interlocutoria, sulla quale ben si può rivenire dietro il dibattimento o sul conto dello stesso Rainone, o sul conto dei Camerini; perchè tal decisione non era suscettibile di ricorso sospensivo: e perchè con la suddetta decisione fu favorita la parte civile piuttosto, anzichè fu favorito Rainone, il quale trovasi oggi accusabile di assassinio nel corso di due anni, mentre per tal reato non era stato compreso nè nella rubrica dell' assassinio, nè nella spedizione de' mandati di arresto per tal reato, nè nell' accusa per questo stesso reato. Non furon violate poi le regole della connessità, perchè compreso Rainone nel solo veneficio, reato comune ai Camerini, e giudicabile col rito ordinario, mentre i fratelli Camerini doveano essere giudicati per l' assassinio col rito speciale, at-

tesa la pubblica violenza concorsavi, l'articolo 427 della procedura penale imponeva di diritto la scissione de' due giudizii.

» Attesochè neppure ha sussistenza nè in fatto, nè in diritto il terzo motivo, perchè la Corte lungi d'invadere i poteri della Corte Suprema, eseguendo alla lettera le disposizioni degli articoli 212 e 305 della penale procedura, dispose di riunirsi i prodotti ricorsi avverso la definitiva per esser dalla Corte Suprema discussi.

» Attesochè molto meno sussiste in diritto il quarto motivo, perchè la Corte usò de' poteri accordatile dalla legge nell'articolo 264 del rito penale, il quale le concedeva la facoltà di avvertire il testimone vacillante, o di tenerlo in disparte, o di sottoporlo a mandato o di sperimentarlo in carcere. Altronde non è ancora esaurita la udizion de' testimoni sottoposti a mandato; ed in fine non vi fu neppur protesta.

» Attesochè il quinto motivo neppur sussiste in fatto, poichè il Pubblico Ministero si riserbò di spiegar le sue requisitorie sulla dimanda della parte civile, e la Corte si riserbò di pronunziare dopo spiegate le requisitorie del Pubblico Ministero.

» Attesochè il sesto motivo non ha valore in diritto per le seguenti ragioni. Sospeso il dibattimento per lo richiamo degli atti al Ministero seguito il dì 10 giugno, e trovatisi sottoposti al mandato quattro testimoni, cioè li due fratelli Carriera ed i conjugi Sciarra e Modugno, non avendo gli uni e gli altri come sussistere, ed ignorando l'epoca del possibile ritorno degli atti, ch' ebbe luogo poi nel dì 12 agosto, chiesero un congedo di pochi giorni per provvedersi di sussistenza nelle proprie case. Non vi era

Corte per la causa, giacchè la mancanza degli atti le impediva di unirsi: vi era però l'autorità, indipendente dal giudice della causa per provvedere ad un imperioso incidente di sussistenza di quattro individui: La Corte ne' giorni 17 giugno, e 1 agosto si unì nel numero di cinque Giudici, e poteva unirsi ancora nel numero di tre, per provvedere, siccome provvide, al bisogno personale del momento, che nulla avea di comune con la causa. Queste misure provvisorie ed estranee dal dibattimento, non richiedevano certamente la union della Corte giudicatrice della causa, la quale non esisteva dietro il richiamo degli atti: Nè questo avvenimento stesso verificato in altre cause fu mai dalla Corte Suprema valutato per nullità, atteso l'impedimento necessario della Corte giudicatrice a riunirsi, atteso l'oggetto estraneo dalla causa, ed attesa la necessità dell'economico spediente da doversi prendere sul momento.

Terza Quistione.

» Attesochè al settimo motivo resistono la legge, la ragione e la stessa spiegazione data dalla parte civile autrice della presa a parte. In primo luogo essendosi dimostrata la insussistenza de' motivi di presa a parte sotto i rapporti di nullità in faccia alla legge ed al rito, non sa comprendersi come si possano accagionar di dolo quei magistrati che procedettero regolarmente, e nella loro conscienza fecero uso, non abuso, de' poteri accordati loro dalla legge. In secondo luogo neppur sa comprendersi, come possa convertirsi in dolo la fermezza in sostener ciò che credesi di essersi eseguito con regolarità, e senz' abuso del proprio potere. Quando la opinion propria non

urta con la espressa disposizion della legge, quando è figlia del proprio e libero criterio e della pura conscienza propria, diventa stranezza la supposizione del dolo. Se l' inverso principio si adottasse, niun magistrato potrebbe schermirsi dalla presa a parte.

» Adottando in tutto il resto le conclusioni scritte del pubblico ministero e con uniformità di voti.

» Veduto l'articolo 580 della procedura civile così concepito.

» L' attore nel caso che resti succumbente, sarà
» condannato ad un' ammenda non minore di ducati
» settanta; senza pregiudizio de' danni ed interessi
» a favore delle parti, se pure vi è luogo ».

» Rigetta il ricorso di presa à parte prodotto dalla signora D.ª Mariantonia Camerini, e condanna la medesima alla multa di ducati settanta in beneficio del real Tesoro.

» Fatto, deciso e pubblicato all'udienza in presenza del pubblico ministero e degli avvocati delle parti, il suddetto dì 2 ottobre 1837 ».

Articolo 227.

Se dalla prima all' ultima udienza, cominciando a numerare dal primo giorno in cui si è aperta la *discussione*, sieno passati sei mesi, ec.

Articolo 228.

Se la *discussione* sia tale che fin dal principio si vegga che dovrà protrarsi a più giorni, può il presidente disporre che vi assista, oltre il numero ordinario de' giudici, un altro giudice o della stessa gran Corte o del tribunale civile, il quale faccia

le veci dell' ordinario nel caso di suo impedimento o non intervento.

Tosto che costui lo ha effettivamente supplito, l' ordinario ec.

Articolo 229.

Nel corso della discussione non possono variarsi i giudici: la decisione non può profferirsi che da coloro che hanno assistito a tutte le udienze della *discussione pubblica*, a pena di nullità (g).

Articolo 230.

Se l' impedimento di uno de' giudici, che ha assistito alle prime sessioni, ec.

Articolo 231.

La discussione è diretta dal presidente: egli può anche delegarne la direzione in tutto o in parte ad uno de' giudici (h).

(g) *Le determinazioni dell' articolo 229 delle leggi di rito non si estendono al pubblico ministero, il quale può esser rimpiazzato. Ministeriale degli 8 gennajo 1825 diretta al Procurator generale presso la gran Corte di Napoli per la causa de' fratelli Annunziata.*

Vedi l' articolo 218 leggi di procedura penale.

(h) *Vedi gli articoli 173 a 184 e 522 del regolamento di disciplina sulla polizia dell' udienza.*

SOMMARIO

Circolare de' 10 dicembre 1831 sulla direzione della pubblica discussione affidata al presidente.

Colla medesima si esprime quanto segue.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali

» È a mia notizia che nel corso della pubblica discussione alcuni giudici delle gran Corti criminali si sono opposti alla lettura di carte, talvolta ordinata dal presidente, e che l'opposizione non è stata indifferente alla dignità delle udienze.

» È da riflettersi che nella discussione pubblica sono distinte le parti che competono al presidente, ai giudici, al ministero pubblico, all'accusato rispettivamente, e che interessa serbarne l'esercizio nei confini delle rispettive facoltà. Il presidente rivestito di potere discrezionale, ha la direzione di quest'atto solenne, in cui provvede alla istruzione orale, alla lettura, e discussione de' mezzi di pruova. Quante volte si avesse cosa a dire su'provvedimenti del presidente nell'interesse della legge, o in quello dell'accusato in particolare, le osservazioni, e le domande competerebbero al ministero pubblico, incaricato di assicurare l'azione della giustizia, e la esecuzione della legge; non che all'accusato per oggetti di sua difesa. Ove assumesse il giudice le parti ad essi particolarmente attribuite, scambierebbe la sua particolare destinazione, e potrebbe comparire alterata in lui la indifferenza, che essenzialmente ricercasi ne' votanti.

» Quante volte non convenisse il giudice nella rego-

larità di alcuno degli atti della discussione pubblica, dovrebbe averne conto nella votazione, senza mettersi col presidente in un contrasto incompatibile alla calma, ed alla decenza della solenne discussione giudiziaria.

» Le Signorie loro comunicheranno questa mia alle gran Corti, presso le quali esercitano il ministero pubblico, e cureranno che riceva osservanza. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 232.

In tutto il corso della discussione il ministero pubblico, l'accusato e la parte civile possono fare le domande che credono convenevoli. Sopra ogni domanda pertinente alla causa o la gran Corte, o il presidente, se ciò è nelle sue attribuzioni, è in obbligo o di accordar la domanda, o di deliberare e rispondere sulla medesima (i).

L'adempimento della domanda equivale alla risposta.

(i) *Colle disposizioni dell' articolo 232 la legge accorda al pubblico ministero ed all' accusato il dritto di far le dimande che credono convenevoli, e coll' articolo 250 concede all' accusato il dritto di fare per mezzo del presidente ogni dimanda che possa esser utile alla sua difesa; siccome la facoltà stessa concede al pubblico ministero, ed alla parte civile.*

La legge quindi non riconosce la limitazione che un testimone dato a discarico su di una posizione, non possa essere interrogato su di un' altra sulla quale non sia stato prodotto, poichè la difesa è di sacro dritto, e molto più perchè ha dato a' giudici l' illimitato potere della libera convinzione. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 14 novembre 1832 in causa di Ponziano de Stefano della provincia di Capitanata.

Il disposto in questo articolo è a pena di nullità. Vedi l' articolo 330 leggi di procedura penale.

Vedi pure la decisione della Corte Suprema de' 9 marzo 1821 riportata sotto l' articolo 250 dette leggi.

ARTICOLO 233.

Il presidente comincia la *discussione* dall' interrogare l' accusato del suo nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio; lo avverte a prestare a quanto si fa, l' attenzione corrispondente alla serietà dell' atto; e gli manifesta che egli ha il dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisca alla propria difesa (k).

ARTICOLO 234.

Il pubblico ministero legge quindi l' atto di accusa (l).

ARTICOLO 235.

Il cancelliere legge l' istanza dell' offeso, se trattasi di misfatto in cui questa è necessaria pel procedimento.

Quando l' offeso siasi costituito parte civile, si leggerà l' atto della sua intervenzione (m).

(k) *Vedi l' articolo* 238 *leggi di procedura penale.*
(l) *Vedi gli articoli* 239 *e* 155 *dette leggi.*
(m) *Vedi gli articoli* 35 *e* 168 *suddette leggi.*

ARTICOLO 236.

Il ministero pubblico e la parte civile ec.

ARTICOLO 237.

In seguito il presidente domanderà all' accusato, ec.

ARTICOLO 238.

Il cancelliere darà lettura di tutti gl' interrogatorj dell' accusato.

Le risposte dell' accusato, sia che ne confermino, modifichino, spieghino o ritrattino il contenuto, saranno registrate ec.

ARTICOLO 239.

Si leggeranno in seguito le liste de' testimonj secondo l' ultimo loro stato.

Se vi sono ripulse riserbate alla *pubblica discussione*, a' termini dell' articolo 208 saranno esaminate (n).

ARTICOLO 240.

Se i documenti apportati o i testimonj esaminati per la repulsa convincano la gran Corte, che il testimone repulsato cada in una delle eccezioni prevedute dall' articolo 202, questo testimone sarà escluso, a pena di nullità, dalla *pubblica discussione*.

Se ne risulti qualunque altra eccezione, la

(n) *Vedi l' articolo* 216 *leggi di procedura penale.*

gran Corte la valuterà, a' termini degli articoli 204 e 205.

SOMMARIO

Circolare de' 25 aprile 1832 circa la misura da adottarsi tutte le volte che all'apertura della pubblica discussione manchino i testimonj prodotti all'appoggio delle ripulse.

Essa è concepita così,

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali

» Le leggi di procedura penale attribuiscono coll'articolo 201 al ministero pubblico, alla parte civile, ed all'accusato, la facoltà di opporre tra due giorni dalla intimazione della nota de' testimonj la loro ripulsa. Inoltre le leggi medesime dispongono coll'articolo 208, che ove le pruove della eccezione di ripulsa non sieno pronte, ovvero siano testimoniali, dovrà differirsi la deliberazione sulla ripulsa all'apertura della discussione pubblica.

» Accade sovente che nell'incominciarsi tal discussione mancano i testimoni della ripulsa opposta dall'accusato, mentre si han gli altri così a carico, come a discolpa. Differendosi l'esame di questi testimoni sino all'arrivo di quei di ripulsa, si avrebbe un prolungamento del giudizio, l'incomodo de' testimoni intervenuti, ed un aumento di spese giudiziarie. Si è intesa la necessità di una misura che vaglia a prevenir siffatto inconveniente.

» L'ordine circa l'esame de' testimonj in discussione pubblica non è stabilito a pena di nullità dall'articolo 245 delle leggi di procedura penale. A provveder nel caso in esame all'interesse della giu-

stizia senza punto compromettere la difesa, è mestieri che si adotti la seguente misura.

» Tutte le volte che all' apertura della discussione pubblica manchino i testimoni prodotti all' appoggio delle ripulse, dovrà procedersi all' esame de' testimoni a carico, e nel bisogno anche a quello de' testimoni a discolpa, escluso il testimone ripulsato. Per esso dovrà attendersi l' esito dell' esame de' testimoni di ripulsa, e la decisione sulla medesima.

» Due casi si potranno dare: 1. Che la ripulsa venga rigettata, ed allora si riceverà la testimonianza delle persone ripulsate senza alcuna distinzione: 2. Che la ripulsa sia ammessa, ed allora non si riceverà la deposizione del testimone incluso nella determinazione dell' articolo 202 delle leggi di procedura penale. Si riceverà quella di ogni altro testimone, rimanendo alla prudenza del giudice il calcolo della fede della sua deposizione, uniformemente all' articolo 204 dell' enunciate leggi di procedura penale.

» Cureranno le Signorie loro l' osservanza di queste determinazioni, ed intanto mi faran conoscere l' arrivo della presente — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 241.

Se l' offeso o alcuno de' testimonj citati sia stato renitente a presentarsi, può la gran Corte obbligarlo a comparire, e correggerlo, a' termini degli articoli 82 ed 83: salve le pene stabilite *nelle leggi penali.*

Può benanche obbligarlo a pagar le spese cagionate dalla sua renitenza (o).

(o) *Vedi l' articolo 243 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Un procuratore speciale non può sostenere le veci di un principale offeso che non si sia presentato alla pubblica discussione. Massima della Corte di Cassazione.

Decisione degli 11 *giugno* 1816.

» Nella causa di Bernardo Pirosce la parte civile chiamata in dibattimento non venne. In di lei vece il suo procuratore speciale ripetè, spiegò, e sostenne la di lei dichiarazione, della quale però non si diede pubblica lettura. Pirosce fu condannato.

» Ricorso.

» La gran Corte ec.

» Attesochè nel giudizio presente si osserva violato il rito, e sovvertito l' ordine de' giudizj penali nel vedersi ricevuta nella istruzione la dichiarazione scritta della offesa Celtrude Scoppa, ed invece di chiamarsi costei nel dibattimento fu chiamato il di lei procuratore speciale, e fu questo inteso con giuramento senza darsi lettura della di lei dichiarazione; il che ha dato luogo a più nullità: 1 di essersi udito per testimone chi non è stato mai compreso nella lista, nè dell' accusator pubblico nè delle parti, e la cui testimonianza non è provocata da verun motivo in dibattimento: 2 per essersi udito come testimone un patrocinatore impedito dalla legge a far testimonianza, essendo incompatibile il carattere di testimone in un patrocinatore nel medesimo giudizio: 3 per essersi stabilita la massima illegale che il testimone o principale possa farsi rappresentare da altri ne' giudizj penali in fare la sua deposizione e giurare.

» Cassa ec. ec ».

Articolo 242.

Se l' offeso o alcuno de' testimonj non abbia potuto presentarsi, perchè assente, infermo, impedito da causa pubblica o da altra grave cagione, o dimorante fuori del regno, la gran Corte, inteso il ministero pubblico, la parte civile e l' accusato, può sospendere la *discussione pubblica* per attenderlo; può dichiarare il testimone non necessario, e non leggere nè far conto nella *discussione pubblica* della sua dichiarazione scritta; può in fine far leggere in udienza pubblica la dichiarazione scritta, benchè non giurata, e metterla in discussione colle altre pruove.

La deliberazione della gran Corte, colla quale dichiara o che un testimone non sia necessario, o che si legga la sua dichiarazione scritta, può essere dalla gran Corte stessa cangiata nel corso della *discussione pubblica*, secondo i fatti che vi saranno sviluppati (p).

(p) *Coll' articolo* 9 *della legge de'* 6 *agosto* 1816 *rimase convenuto, che le autorità limitrofe le quali hanno contatto con Benevento e Pontecorvo, possono corrispondere, e debbono reciprocamente prestarsi allorchè si tratta di requisizioni e citazioni di testimonj.*

Che tutte le volte che le autorità del Regno sono richieste da' giusdicenti ponteficii, e viceversa, debbono far trasmettere prontamente le persone soggette alla loro giurisdizione per essere esaminate in qualità di testimonj.

In quanto a' gendarmi che si trovano in lontane provincie, ove non sia assolutamente necessaria la loro deposizione orale, si faranno interrogare dai magistrati locali a' termini dell' articolo 109 *della Reale ordinanza de'* 30 *agosto* 1827.

SOMMARIO

§. I.

Real Decreto de' 18 luglio 1827.

» Veduto l' articolo 242 delle leggi di procedura penale circa le norme da seguirsi nel caso che alcuno de' testimonj non abbia potuto presentarsi nella discussione pubblica, perchè dimorante fuori del Regno, o per altro impedimento quivi designato;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. — Se ne' giudizj penali sia necessaria la testimonianza di persona dimorante fuori del Regno, saran diretti gli uffizj Ministeriali al Governo nel di cui territorio il testimonio rattrovasi, onde ne sia fatto l' esame dall' autorità competente, nella giurisdizione nella quale egli dimora.

» 2. Per la esecuzione del precedente articolo, il nostro Procurator Generale presso la gran Corte della Provincia o Valle in cui il giudizio è pendente, dirigerà il foglio de' fatti su di cui il testimonio dovrà essere esaminato al Ministro di grazia e giustizia in

questa parte del Regno, ed al nostro luogotenente generale pe' dominj al di là del Faro. Ciascun di essi farà pervenire l' enunciato foglio per mezzo del Ministero degli affari esteri al suo destino.

» 3. La dichiarazione del testimonio esistente nell' estero sarà ricevuta con giuramento, purchè non sia egli minore di anni quattordici.

» 4. La dichiarazione ricevuta nell' estero potrà esser letta nella discussione pubblica, e per gli effetti legali terrà luogo di dichiarazione orale.

» 5. Non rimane con questo Decreto alterato il disposto dall' articolo 9 della legge de' 6 agosto 1816, sulla convenzione conchiusa tra il nostro Governo, e quello della Santa Sede circa le requisizioni, e citazioni de' testimonj che dimorano rispettivamente negli Stati di Benevento, e di Pontecorvo, e nelle Provincie del Regno a tali Stati finitime.

Pe' testimonj poi dimoranti in altri luoghi di entrambi i Governi, rimane in vigore il sistema pel quale ciascun di essi seconda la requisizione dell'altro, nell' unico caso che sia fatta pe' soli testimonj necessarj per *atti di affronto*, o di *ricognizione* ».

§. II.

Real Decreto de' 22 dicembre 1834.

» Veduto il Decreto de' 18 di luglio 1827 circa la raccolta di pruove nell'estero per misfatti giudicabili nei nostri Reali dominj;

» Veduto il Decreto di questo giorno medesimo sulla competenza per misfatti avvenuti all'estero, il cui giudizio sia da farsi nel regno;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno, emesso sull'articolo 7 delle leggi di procedura penale;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. — Quando sopra misfatti avvenuti all'estero, di cui facciasi giudizio nel regno, occorra aversi pruove dall'estero, l'autorità cui appartiene di giudicarne, emetterà in seguito di requisitoria del ministero pubblico presso la medesima una deliberazione motivata all'oggetto.

» 2. Il nostro Procurator Generale presso la enunciata autorità farà pervenire copia della deliberazione al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al nostro luogotenente generale al di là del Faro. L'accompagnerà, se siavi luogo, con foglio d'indicazioni delle pruove, o colle posizioni e colla lista de' testimonj presentate dall'accusato per le pruove a difesa.

» 3. I nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia

e giustizia, e per gli affari di Sicilia faranno passare al Governo estero i convenevoli uffizj per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri.

» Si chiederà specialmente con tali uffizj che si riceva con giuramento la dichiarazione di ciascun perito, e di ciascun testimonio da esaminarsi, purchè non sia minore di anni quattordici.

» 4. Potranno l'accusato, e la parte civile destinar persona che li rappresenti nell'esame de' periti, e de' testimonj, quante volte però vi si proceda dopo che in forza dell'articolo 166 delle leggi di procedura penale tutti gli atti sieno divenuti pubblici.

» Nondimeno, comunque si usi, o non si usi di tal facoltà, non sarà in alcun caso impedito che le testimonianze sieno ricevute ne' modi indicati di sopra.

» 5. Le pruove raccolte all'estero, e pubblicate nel termine stabilito dall'articolo 166 delle leggi di procedura penale, saranno lette in discussione pubblica, e per gli effetti legali terranno luogo di dichiarazioni orali.

» 6. Ne' casi di atti di affronto, o di ricognizione, o quando convenga udirsi la dichiarazione orale di taluno in pubblica discussione, dovrà l'autorità competente esprimerlo in una deliberazione motivata, di cui si manderà copia al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia al di quà del Faro, ed al nostro luogotenente generale nell'altra parte del regno. Saranno praticati perciò i corrispondenti uffizj a norma del precedente articolo 3.

» 7. Non rimane con questo Decreto alterato il disposto dall'articolo 9 della legge de' 6 di agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro

Governo, e quello della Santa Sede circa le requisizioni, e le citazioni de' testimonj che dimorano rispettivamente negli stati di Benevento, e di Pontecorvo, e nelle Provincie del regno finitime a tali stati ».

Articolo 243.

Niun testimone può presentarsi nella *pubblica discussione*, nè esservi ascoltato, se non è compreso nella nota del ministero pubblico, della parte civile o dell' accusato (q).

Pur tuttavolta se nel corso della *pubblica discussione* sorga la necessità o la utilità di ascoltare alcun testimonio non dato in nota da alcuno, o di aver sotto l'occhio alcun documento non indicato nella istruzione scritta, può la gran Corte far chiamare il testimonio nella *discussione pubblica* e riceverne la deposizione; e può farsi esibire e mettere in esame il documento non indicato (r).

(q) *Vedi l' articolo* 195 *leggi di procedura penale.*
(r) *Vedi gli articoli* 256 *e*. 259 *dette leggi.*

SOMMARIO

§. I. Ove l'accusato insista per la udizione di un testimone che prodotto a difesa si trovi impedito, non è in arbitrio della gran Corte di dichiararlo non necessario, tutte le volte che impossibile non sia di sentirlo. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 5 dicembre 1817.

§. II. La convinzione morale de' giudici dev' essere esclusivamente attinta dalla pubblica discussione dietro l' udizione con giuramento delle orali dichiarazioni de' testimonj dati in nota e citati, o risultati necessarj; o pure dietro la lettura delle dichiarazioni scritte, ne' soli casi permessi dalla legge. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 5 marzo 1819.

§. III. Se nel corso della pubblica discussione l'accusato indichi nuovi testimonj a discarico; la gran Corte non può negarne la dichiarazione di utilità per non essere stati prodotti nel termine a difesa. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 27 giugno 1821.

§. IV. Nel caso che un principale produca nuovi lumi, e nuovi testimonj nella pubblica discussione, la gran Corte non può ricevere le dichiarazioni de' testimonj medesimi, senza impartire all' accusato nuovo termine a difesa. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 17 agosto 1827.

§. V. La gran Corte non è autorizzata a dichiarare necessarj ed esaminare nella pubblica discussione testimonj in numero eccessivo, indicati dal querelante. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 30 aprile 1828.

§. I.

Decisione de' 5 dicembre 1817.

» Tommaso Tricario accusato di assassinio aveva opposta una coartata, in di cui appoggio si erano da lui prodotti due testimonj. La Corte criminale ascoltò uno di essi; e poichè l' altro era impedito lo giudicò non necessario, e proseguì il dibattimento.

Il testimone inteso nulla avea deposto a favore del reo. Costui richiese che il testimone impedito fosse stato almeno esaminato da un giudice di circondario; e questa dimanda fu anche rigettata.

» Protesta per annullamento. L'accusato fu condannato a morte.

» Ricorso.

» La Suprema Corte di giustizia ec. ec.

» Atteso che il dichiarare non necessario un testimone a difesa in articolo interessante contro la volontà dell'imputato, importa lo stesso che impedire l'esercizio del dritto di difesa, ed offendere in conseguenza il dritto pubblico. Addurre poi per ragione l'essere stato dalla pubblica discussione inutilizzato il testimone mancato, importa manifestazione anticipata di convizione, e violare le regole fondamentali della convizione morale.

» Atteso che si può dichiarare non necessario un testimone a carico non intervenuto in dibattimento, poichè alla mancanza della deposizione orale si può supplire colla lettura della sua scritta deposizione: ma non è da dirsi lo stesso del testimone a difesa di cui niuna deposizione scritta esiste, quando il reo chiede di sentirsi, e quando impossibile non sia di sentirlo.

» Annulla ec. ec (1) ».

---

(1) E nella causa di Michele Cecere trattata a' 18 giugno 1838 la Corte Suprema ha ritenuto come violato il sacro dritto della difesa per essersi dichiarato non necessario, in contradizione dell'accusato, un testimone messo nelle posizioni a discolpa.

§. II.

Decisione de' 5 marzo 1819.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 18 giugno 1818 dichiarò Salvadore Prizio colpevole di omicidio col carattere di assassinio in persona di Nicola Capilato. Ed ai termini dell' articolo 302 del codice penale lo condannò alla pena della morte, ed alle spese del giudizio.

» Sul ricorso del condannato, La Corte Suprema considerò così.

» Dietro una costante giurisprudenza fissata dalla Suprema Corte di giustizia con tante uniformi decisioni in corrispondenza del novello sistema di procedimento penale, è divenuto ormai assioma, che la convizione morale de' giudici, debba essere esclusivamente attinta dalla pubblica discussione; che per discussione pubblica non s' intende già la lettura delle dichiarazioni scritte, fuori de' casi preveduti espressamente dalla legge, e specialmente dal decreto dei 29 ottobre 1810, ma s' intende l' udizione delle orali dichiarazioni emesse con giuramento in dibattimento dai testimonj dati in nota, e citati, o risultati necessárj dalla stessa pubblica discussione: Che leggere dichiarazioni scritte, o certificati di detti testimonj non dati in nota, non citati, non risultanti necessarj, non morti, non assenti, non legittimamente impediti, è diretto a scuotere dai cardini suoi il sistema novello dell' orale processo, e che una convizione attinta da fonti cotanto illegali è nulla per legge: Se l' articolo 180 del regolamento de' 20 maggio 1808 vieta di sentirsi in dibattimento testimonj non dati in nota, e non risultanti necessarj dal di-

battimento: Se il decreto de' 29 ottobre 1810 permette la lettura soltanto delle deposizioni de' testimonj morti, assenti, o legittimamente impediti, quando questi ultimi fossero stati dati in nota, e citati: Se l' articolo 1 n. 8 del decreto de' 12 settembre 1811 eleva a nullità la mancanza in dibattimento del giuramento de' testimonj: Se il decreto de' 25 febbrajo 1813 dichiara non covribile per silenzio una siffatta nullità, s' incorrerebbe, senza dubbio in manifesto assurdo, permettendosi in dibattimento la lettura della deposizione di un testimone non dato in nota, non citato, non risultato necessario dal dibattimento, non morto, non assente, non legalmente impedito, nè giurato. Tanto è avvenuto nella specie in esame: Si è letto il certificato del sindaco, contenente i detti di due testimonj non dati in nota, non citati, non risultati necessarj dal dibattimento, non morti, non assenti, non legittimamente impediti, non giurati.

» Si è fatto di peggio: esistevano le dichiarazioni legali scritte de' due testimonj calzolaj innanzi al giudice istruttore. Queste non furono lette, ed in vece di esse fu letto il solo certificato: Esisteva la dichiarazione della vidua Forgione sulla ricognizione delle scarpe fatta innanzi al giudice istruttore. Intesa la Forgione in dibattimento confermò non già questa sua dichiarazione, ma ne confermò altra, nella quale non si parla punto delle scarpe riconosciute; nè fu letta quella in cui ciò si assicurava.

» Per tali considerazioni sussiste in dritto, che l' elemento delle scarpe riconosciute si è tratto da fonte impuro, e non giurato.

» Annulla ec. ».

§. III.

Decisione de' 27 giugno 1821.

» La gran Corte criminale di ...., giudicando del destino di Emmanuele Mercadante, con decisione de' 19 febbrajo 1820 dichiarò costare, che Emmanuele Mercadante avea commesso omicidio premeditato in persona di Fiore Sarro: Dichiarò costare che lo stesso Emmanuele Mercadante, era colpevole di tentato omicidio premeditato in persona di Grazia Silvestri: Dichiarò che la pena dovuta al secondo misfatto era assorbita da quella al primo misfatto dovuta: E prese in considerazione le uniformi sanzioni penali contenute negli articoli 296 e 302 del vecchio codice, e 352 n. 4 delle leggi novelle, lo condannò alla pena della morte, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» 5. *Mezzo* — Sul principio della discussione pubblica l'accusato per sostenere la propria innocenza disse, che l'autore dell'omicidio era stato Pasquale Piscopo; indicò parecchi testimonj in dimostrazione di tale assertiva; e dichiarò di avere acquistato tali notizie dopo scorsi i termini a difesa. Terminato l'esame a carico, il patrocinatore dell'accusato insistè perchè fossero intesi i testimonj dall'accusato stesso indicati. La gran Corte dichiarò non necessario a sentirsi sulla doppia considerazione, che la necessità non era risultata dalla discussione pubblica; E che l'accusato non avea ciò dedotto ne' termini difensivi. Questa deliberazione fu di annullamento protestata.

» La Corte Suprema di giustizia.

» Osserva sul citato 5 mezzo. I dritti di difesa sono imprescrittibili. Per essi la legge non dichiara

mai scorso il tempo. Oltre a ciò nella discussione pubblica prendono consistenza l'accusa, e la difesa. Provvida quindi la legge accorda alle gran Corti nell'articolo 243 la facoltà di sentir testimonj anche non dati in nota ove la necessità, e l'utilità di ascoltarli se ne conoscesse. Nella specie in esame l'accusato il quale sosteneva la propria innocenza costantemente, manifestò nel dibattimento aver saputo dopo scorsi i termini delle difese il vero autore dell'omicidio: Egli ne indicò i testimonj: Egli chiese, ed insistè di sentirsi: La gran Corte vi si negò per non essersi ciò dedotto prima delle difese. È chiara la violazione del dritto di natura, del dritto pubblico, e del dritto positivo nell'articolo 330.

» Annulla ec. ».

§. IV.

Decisione de' 17 agosto 1827.

» Nicola Bruno avea un credito di ducati 76 di Saverio Narlè. Nel novembre 1825 succumbè egli al giudizio civile, e dovendo il Bruno esser messo nel possesso di un fondo di Narlè, nel gennajo 1826 si portò coll'usciere sopra luogo, ma perchè pretese il possesso anche di una masseria non compresa nella sentenza, Narlè si oppose non consegnando la chiave, e profferendo delle minacce, per cui il possesso non ebbe luogo; sebbene posteriormente vi fu un bonario accordo. Nel giorno 30 marzo 1826, Bruno si recò di nuovo in Montesarchio per sollecitare il sequestro di Narlè, che gli era debitore di ducati 70. Nel dì seguente volle portarsi nella sua masseria di campagna, ivi si trattenne fino a circa

le ore 24, allorchè si partì per ripatriarsi in Casalbore. Dovea però per necessità passar dinanzi la masseria di Narlè, il quale ivi trovavasi in compagnia di Fedele Marcolivio, e di Nicola Castellano. Non essendosi però il primo ritirato nel corso della notte, incominciandosi le ricerche per saper sue nuove, fu rinvenuto ucciso nel pagliajo di Fedele Bruno di lui fratello con marche visibili al collo prodotte da laccio, col quale fu soffogato, giusta la perizia eseguita sul di lui cadavere. Nel corso delle investigazioni fu trovata nella masseria di Narlè sotto il paglione del letto di Marcolivio anche una borsa di pelle; una corda di canape unta leggiermente di sapone della dimenzione eguale alla impressione rimasta sul collo dell' ucciso, e colla perizia fu assicurato ancora del calpestio di più persone, che dalla masseria di Narlè conduceva al pagliajo del detto Fedele Bruno ec. La gran Corte criminale di ...... condannò Saverio Narlè, e Fedele Marcolivio alla pena di venticinque anni di ferri.

» Ricorso ec.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Attesochè si è dedotto, che Fedele Bruno fratello dell' ucciso nella pubblica discussione diede nuovi lumi per l' avvaloramento del reato, e dalla gran Corte poscia dichiarati necessarj i testimonj additati, furono ricevute le loro dichiarazioni, senza che a' termini dell' articolo 195 delle leggi di procedura penale si fosse dato nuovo termine a difesa.

» In quanto a questo mezzo rilevandosi dal verbale della pubblica discussione, che effettivamente il Bruno diede nuovi lumi in giudizio, e formò novella dichiarazione; che conformemente alle conclusioni del pubblico ministero la gran Corte di ...... ammise la dimanda per la udizione de' novelli testi-

monj, e furono essi chiamati, ed intesi contro le proteste degli accusati, e del loro difensore.

» Annulla ec. ».

§. V.

Decisione de' 30 aprile 1828.

» La gran Corte criminale di .... a' 19 febbrajo 1827 condannò Orazio Gambacorta, e Giuseppantonio Pentifalli alla pena di morte, come rei di omicidio premeditato in persona di Giacinto Longo.

» Ricorso ec.

» La Suprema Corte di giustizia ec.

» Attesochè nella pubblica discussione sulle indicazioni de' querelanti furono dichiarati necessarj, ed esaminati diciannove testimonj. Or l'articolo 243 della procedura penale autorizza le gran Corti a dichiarare necessario in dibattimento qualche testimone, ma non un numero così esteso da compilarsi un nuovo processo nella pubblica discussione, senza che gli accusati avessero il tempo, ed i mezzi, onde per la loro difesa eccepire i testimonj medesimi ne' prescritti modi della legge. Quindi la gran Corte di .... sentendo i diciannove testimonj che non avevano precedentemente fatta alcuna dichiarazione, e che non erano stati messi in nota dalle parti, violò l'articolo 243 della procedura penale.

» Annulla ec. ».

ARTICOLO 244.

Il presidente farà situare i testimonj in una stanza separata ove non possa vedersi nè udirsi ciò che si fa nella pubblica udienza, e disporrà che non abbiano comunicazione cogl' interessati ec.

ARTICOLO 245.

L' esame comincerà dal principale offeso.

In seguito si ascolteranno i testimonj dati in nota dal ministero pubblico e dalla parte civile, nell' ordine che al presidente sembrerà migliore.

Quindi si ascolteranno i testimonj dell' accusato, salvo ciò che si è detto nell' articolo 239 pei testimonj a repulsa.

Tutti saranno intesi l' uno separatamente dall' altro (s).

(s) *Vedi la Circolare de' 25 aprile 1832 riportata sotto l' articolo 240 leggi di procedura penale.*
Vedi pure §. *II, articolo 247 dette leggi.*

SOMMARIO

§. I.

Circolare de' 16 *ottobre* 1819.

Ministero di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le leggi della procedura ne' giudizj penali fissano negli articoli 245 e seguenti le norme che regolano l'esame del principale offeso e de' testimonj nella discussione pubblica.

» Hanno esse tra l'altro stabilito, che i testimonj prima di fare la loro dichiarazione debbano a pena di nullità prestare il giuramento di dire il vero. Non essendosi ciò espressamente ordinato per la dichiarazione del principale offeso, è nato il dubbio se debba anch' egli prestare il giuramento.

» La risposta affermativa corrisponde perfettamente al senso delle indicate leggi. Esse han disposto nell' articolo 96 che prima di procedersi all' atto di affronto o di ricognizione, il principale offeso deve prestare il giuramento di dire la verità. Sarebbe strano supporre che la legge, la quale richiede indispensabilmente il giuramento dell' offeso in alcuni atti della istruzione scritta, lo escluda negli atti della istruzione orale, su' quali ordinariamente si fon-

da la convinzione de' giudici. Lo prevengo alle Signorie loro per l' adempimento — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. II.

Circolare de' 18 giugno 1828.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Accade talvolta che nella discussione pubblica in materia penale si apre l' esame de' testimonj a carico, e non può essere lo stesso compito, sia perchè mancante alcuno di essi, sia perchè sorge la necessità di sentire altri sull' accusa.

» È a mia notizia che in ciascuno di tali casi alcune gran Corti criminali non procedono all' esame de' testimonj a discarico, ma che i medesimi o sono ritenuti in residenza sino all' arrivo del testimone mancante, o si mandano via per richiamarsi nuovamente dopo l' esame del testimone sopravvenuto a carico. In tal modo, oltre il maggiore dispendio che soffre la Real Tesoreria, si reca incomodo ai testimonj col distrarli per maggior tempo dalle abituali loro occupazioni. Il sistema di cui è parola, vien suggerito dall' idea che praticandosi diversamente, si avrebbe un motivo di annullamento per effetto dell' articolo 245 delle leggi di procedura penale.

» Questo articolo, che fissa l'ordine con cui nella discussione pubblica in materia penale son da esaminarsi i testimonj, non riconoscendo in tale ordine una forma sostanziale di rito, non lo ha stabilito a

pena di nullità. Quindi la Corte Suprema di giustizia nella causa di un tal Giovanni Gruosso adottò la massima, che non porti a nullità la circostanza di essersi fatto l' esame de' testimonj a discarico prima che fosse compito quello de' testimonj a carico.

» È vero che i Magistrati obbligati ad uniformarsi alle disposizioni legali, hanno il dovere di seguire nell' esame de' testimonj l' ordine stabilito nell' enunciato articolo 245, ma questa regola potrà ricevere eccezione nel caso che imponenti motivi esigessero l' esame de' testimonj a discarico prima che sia compito quello de' testimonj a carico. In tal caso, senza offesa della giustizia, verrebbe utilmente a prevenirsi l' inconveniente, di cui il ritardato esame de' testimonj a discarico potrebbe esser sorgente.

» Lo comunico alle Signorie loro per l'uso conveniente — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

Articolo 246.

I periti e testimonj generici, e tutti i periti e testimonj di reperto o di sperimenti di fatto, se prima della *pubblica discussione* abbiano fatto le loro dichiarazioni con giuramento, non è necessario che vi si sieno chiamati.

Possono però le parti ed il ministero pubblico metterli nelle rispettive loro note: può la gran Corte chiamarli anche di ufizio.

Se nè le parti nè il ministero pubblico abbiano ciò chiesto nel termine, e se la gran Corte non li abbia chiamati di ufizio, le loro dichiarazioni

saranno lette in *pubblica discussione*, in quel luogo che al presidente sembrerà più convenevole (t).

Quante volte non abbiano dato giuramento, le loro dichiarazioni scritte non potranno, a pena di nullità, esser lette nella *pubblica discussione*, se non ne' soli casi di morte o assenza dalla provincia o valle de' dichiaranti. In caso d' infermità o altro impedimento la gran Corte, se non crede necessario di sospendere la *pubblica discussione*, deputerà o un giudice della gran Corte stessa, o un giudice istruttore, o un giudice di circondario a ricevere il giuramento mancato nell' istruzione; e quindi farà dare lettura della deposizione (u).

(t). *Vedi l' articolo 195 leggi di procedura penale.*

Non è vietato alle gran Corti criminali di attingere dalla pruova generica gli elementi opportuni per estimare i detti degli offesi o danneggiati. Questa teoria discende dagli articoli 246 e 292 della procedura penale, e non si oppone in veruna guisa al dettame degli articoli 251 e 293 della procedura stessa. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 10 marzo 1837 in causa di Giovanni de Simone.

Quando l' atto di giuramento non sia contenuto nelle stesse dichiarazioni de' periti, ma in atto separato e precedente a queste, nel darsi lettura di tali dichiarazioni, deve darsi lettura ancora dell' atto di giuramento. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 17 febbrajo 1823 in causa di Giacomantonio Coico.

(u) *Vedi la Decisione della Corte Suprema del 1 dicembre 1819 in causa di Raffaele Villani riportata sotto l' articolo 78. leggi penali.*

SOMMARIO

§. I. La disposizione dell'articolo 246 comprende sì le dichiarazioni giurate de'periti e testimonj generici fatte sotto l'impero delle attuali leggi di procedura penale, che le altre fatte sotto l'impero delle leggi anteriori colle forme dalle medesime determinate. Real Rescritto de' 15 settembre 1821.

§. II. Le dichiarazioni fatte con giuramento da'periti e testimonj generici prima della pubblica discussione, debbono reputarsi legali tanto se la formola del giuramento sia quella stabilita dall'articolo 247 delle leggi di procedura penale, quanto se sia l'altra determinata dagli articoli 70 e 96 delle leggi medesime. Real Rescritto de' 19 settembre 1821.

§. III. A seconda dell'articolo 246 la lettura nella pubblica discussione delle dichiarazioni che i periti e testimonj generici han fatte nelle istruzioni scritte, non porta a nullità quante volte le medesime sieno giurate, comunque il giuramento non si trovi prestato colle forme indicate negli articoli 70 e 96 delle leggi di procedura penale. Real Rescritto del dì 11 giugno 1823.

§. I.

Real Rescritto de' 15 settembre 1821.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 246 delle leggi di procedura penale prevede il caso che i periti, e testimonj generici, di reperto, o di esperimento di fatto prima della pubblica discussione abbiano fatte le dichiarazioni con giuramento; e stabilisce che in questo caso non è necessario che sieno chiamati nella discussione pubblica, ma basterà che in essa si dia lettura delle loro dichiarazioni.

» È nato il dubbio se questa disposizione è limitata alle sole dichiarazioni fatte sotto l'impero delle

attuali leggi di procedura penale, e giurate nelle forme da esse stabilite; ovvero si estenda anche alle dichiarazioni fatte sotto l'impero delle leggi anteriori, e giurate nelle forme dalle leggi stesse determinate.

» Sua Maestà cui ho proposto il dubbio, considerando, che sotto il nome di *dichiarazioni con giuramento*, delle quali è menzione nell' anzidetto articolo 246, s' intendono le dichiarazioni in generale *giurate* nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in tempo della loro formazione, ha dichiarato nel Consiglio dei 10 andante, che la disposizione di questo articolo comprende non solo le dichiarazioni che i periti e testimonj generici, di reperto, e di esperimento di fatto han formato sotto l'impero delle attuali leggi di procedura penale; ma anche le altre fatte sotto l'impero delle leggi anteriori colle forme dalle medesime determinate.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l'esatta osservanza — Napoli 15 settembre 1821 — *Raffaele de Giorgio* ».

§. II.

Real Rescritto de' 19 settembre 1821.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» La circolare de' 2 maggio ultimo contiene una massima, che il già Procurator generale presso la Corte Suprema di giustizia manifestò d' essere stata adottata dalla camera criminale di quel Collegio, sulla intelligenza dell' articolo 246 delle leggi di pro-

cedura penale (2). Questa massima risguarda le dichiarazioni de' periti, e testimonj generici, di reperto, e di sperimento di fatto formate prima della pubblica discussione, e stabilisce che la lettura delle medesime in dibattimento possa aver luogo nel solo caso che siano state giurate colla formola determinata nell' articolo 247 delle anzidette leggi.

» La formola del giuramento per le dichiarazioni che sotto l' impero delle leggi medesime sono fatte prima della pubblica discussione da' periti, e testimonj generici, di reperto, e di sperimento di fatto dev' esser quella stabilita dagli articoli 70 e 96 di queste leggi a seconda della diversità de' casi in esse preveduti. Quindi le dichiarazioni che fin oggi sono state fatte colla formola designata nell' articolo 247 dovrebbero a rigore essere rinnovate. Come questa rinnovazione sarebbe imbarazzante, e di ostacolo alla celere spedizione de' giudizj penali, ed altronde tali dichiarazioni sono accompagnate da un giuramento, così ho richiamato all' oggetto l' attenzione di Sua

(2) La circolare de' 2 maggio 1821 menzionata in questo Rescritto è del tenor seguente.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» *Signori* — Essendo autorizzate le gran Corti criminali a leggere nel dibattimento le dichiarazioni de' periti e testimonj generici, di reperto o di sperimento di fatto a' termini dell' articolo 246 delle leggi di procedura penale, la Corte Suprema ha adottata la massima che la lettura di tali dichiarazioni possa avere soltanto luogo quando le medesime si trovano giurate secondo la formola espressa nell' articolo 247 delle stesse leggi; ma che trovandosi giurate con formola diversa, la loro lettura in dibattimento è un mezzo di annullamento della decisione.

» Le Signorie loro avranno cura di manifestare alle gran Corti rispettive, ai giudici istruttori, e giudici di circondario la massima stabilita dalla Suprema Corte perchè vi si uniformino, e nel redigere il giuramento negli atti indicati non si partano da' precisi termini del detto articolo 247 delle leggi di procedura penale.

» Il Direttore della I e I Segreteria di Stato di grazia e giustizia — *Raffaele de Giorgio* ».

Maestà per gli opportuni provvedimenti. Nel Consiglio de' 10 del corrente mese ha la Maestà Sua ordinato che le dichiarazioni le quali fin oggi si trovano fatte prima della pubblica discussione da' periti, e testimonj generici, di reperto, e di sperimento di fatto, debbono riputarsi legali, tanto se la formola del giuramento sia quella stabilita nell' articolo 247 delle leggi di procedura penale, quanto se sia l' altra determinata espressamente negli articoli 70 e 96 delle leggi medesime.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' osservanza — Napoli 19 settembre 1821 — *Raffaele de Giorgio* ».

§. III.

Real Rescritto del dì 11 giugno 1823.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Al Regio Procurator Generale presso la Suprema Corte di Giustizia

» L' articolo 246 delle leggi di procedura penale vieta a pena di nullità la lettura nella discussione pubblica delle dichiarazioni che i periti, i testimonj generici, e tutt' i periti, e testimonj di reperto, o di sperimento di fatto hanno emesse senza giuramento nel corso della istruzione scritta.

» La camera criminale di cotesta Suprema Corte, riputando compresa nel divieto anche la lettura delle dichiarazioni giurate de' periti e testimonj generici tutte le volte che il giuramento non si trovi dato nelle forme stabilite rispettivamente negli articoli 70 e 96 delle additate leggi, ha con frequenza profferito de-

gli annullamenti. Perchè cessino, la camera stessa con sua deliberazione ha proposto di ridursi le diverse forme giuratorie determinate nelle leggi di rito penale ad una sola, ossia a quella che le medesime hanno stabilito nell' articolo 247.

» Nel rassegnare a Sua Maestà la deliberazione di cotesto Collegio, ho richiamato l' attenzione Sovrana sulle seguenti considerazioni :

» La varietà delle forme giuratorie stabilite nei giudizii penali è coordinata perfettamente alla varietà degli atti giudiziarj, ne' quali il giuramento si presta. La dichiarazione del perito ch' espone le di lui osservazioni sul corpo del reato, ed il suo giudizio, differisce dalla dichiarazione del testimonio, che senza dare giudizio alcuno, è tenuto unicamente a presentare i fatti che sono a sua conoscenza. Ora in questa diversità di atti è saggia la diversità delle forme del giuramento, che ne' medesimi dovrà essere rispettivamente prestato.

» Altronde non è legalmente ammisibile la nullità sol perchè il giuramento, che i periti ed i testimonj dell' ingenere han dato nella istruzione scritta, non abbia la forma in tutto simile a quelle espresse negli articoli 70 e 96 delle additate leggi. Ne' termini dell' articolo 330 delle medesime la violazione delle forme di rito in generale non produce annullamento che quando trovasi elevata espressamente a nullità. Ma ne' detti articoli 70 e 96 questa nullità non è ordinata.

» La determinazione dello stesso articolo 330, che per serbare ne' giudizj penali la necessaria celerità restringe utilmente i mezzi di annullamento, è soprattutto applicabile ne' casi di giuramento, il quale costituisce un atto religioso, la cui essenza non è nella forma che vi hanno dato le leggi, ma nella

invocazione della Divinità in testimone del vero di ciò che si dichiara.

» Allorchè la legge volendo portare eccezione alla regola generale in materia di giuramento, ne ha inteso elevare a nullità la violazione delle forme, lo ha apertamente dichiarato come nell' articolo 247. Non trovandosi questa dichiarazione negli additati articoli 70 e 96, la violazione delle forme giuratorie ne' medesimi designate non deve essere motivo di annullamento.

» La camera criminale di cotesta Suprema Corte poggia il suo contrario avviso sull' articolo 246 delle stesse leggi di procedura penale, il quale dispone « quante volte (i periti, ed i testimonj generici) non abbiano dato giuramento, le loro dichiarazioni scritte non potranno, a pena di nullità, esser lette nella pubblica discussione ».

» È evidente però che in forza di questo articolo porta a nullità la mancanza del giuramento, non già la semplice violazione delle forme giuratorie. Quindi la sorgente degli annullamenti delle decisioni delle gran Corti criminali non è nella legge, ma nell' equivoco sulla intelligenza dell' anzidetto articolo 246.

» Sua Maestà si è compiaciuta di accogliere le additate considerazioni, e volendo nella sua saviezza far cessare l' equivoco, di cui è parola, inteso il Consiglio ordinario di Stato a' 23 maggio ultimo in Vienna, ha Sovranamente dichiarato, che a norma dello stesso articolo 246 la lettura nella pubblica discussione delle dichiarazioni che i periti, ed i testimonj generici han fatte nelle istruzioni scritte, non porta a nullità quante volte le medesime siano giurate, ancorchè il giuramento non si trovi prestato nelle forme indicate negli articoli 70 e 96 delle leggi di procedura penale.

» Nel Real nome lo comunico a lei per l'adempimento. All'effetto ne darà conoscenza a cotesta camera criminale — Napoli 11 giugno 1823 — *Il Marchese Tommasi* ».

ARTICOLO 247.

I testimonj prima di deporre presteranno, a pena di nullità, il giuramento di *dire tutta la verità, null' altro che la verità*.

Da' testimonj minori di anni quattordici non sarà dato giuramento (v).

(v) *Con Circolare de' 27 luglio* 1816 *Sua Eccellenza il Ministro di grazia e giustizia avvertì, che la Corte di Cassazione si trovava spesso nella necessità di cassare i giudizj penali perchè ne' processi verbali del dibattimento si ometteva far menzione dell' atto di giuramento di qualche testimone.*

Avvertì pure che altro frequente mezzo di cassazione consisteva nella omissione di discutersi in dibattimento qualche documento, dal quale i giudici avean tratto elementi di convinzione.

A far cessare simili inconvenienti pose sulla responsabilità delle Corti, e particolarmente su quella de' commessarj delle cause e de' cancellieri le omissioni di cui è parola.

Quindi le avvertenze menzionate in questa Circolare, vennero ricordate colle altre de' 17 *gennajo* 1818 *e* 14 *gennajo* 1832.

Vedi l'articolo 246 *leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

§. I. Il giuramento prestato ne' termini *di dire la verità, null'altro che la verità*, esclusa la parola *tutta*, è in manifesta violazione della legge. Massima della Corte Suprema. Decisione del dì 11 marzo 1822.

§. II. Le deposizioni de' principali debbono al pari di quelle de' testimonj esser fornite del giuramento prescritto dall' articolo 247 leggi di procedura penale. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 5 giugno 1822.

§. III. Ogni testimone dev'essere esaminato separatamente nella pubblica discussione, e deve prestar giuramento. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 28 luglio 1828.

§. I.

Decisione del dì 11 *marzo* 1822.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 21 maggio 1821, dichiarò costare, che Giacomo Cianciulli avea commesso omicidio volontario in persona della di lui moglie Salvatrice Volpe, seguito d'aborto: dichiarò costare, che lo stesso Cianciulli avea commesso il delitto di asportazione di arma vietata: dichiarò, che la pena dovuta al delitto di asportazione di arma vietata era assorbita da quella dovuta all'omicidio; e preso in considerazione l'articolo 353 delle leggi penali, lo condannò alla pena di morte, ed alle spese del giudizio.

» Contro di questa decisione il condannato si provvide di ricorso per annullamento, ed in di lui nome fu allegato il seguente mezzo.

» Nella pubblica discussione la maggior parte dei testimonj non prestò il giuramento prescritto dall' articolo 247 delle leggi di procedura penale, poichè omise la parola *tutta*.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Visti gli atti; vista la decisione; visto il ricorso per annullamento. Osserva quanto segue:

» L' articolo 247 delle leggi di procedura penale prescrive a pena di nullità, che tutt' i testimonj debbano prestare in dibattimento il giuramento *di dire tutta la verità, null' altro che la verità.*

» Una tal formola comprende due parti essenzialmente diverse, e non confondibili, nè alterabili. La prima è *di dire tutta la verità.* Il legislatore non è contento di una parte di verità, ma vuol conoscerla tutta intiera quanta è nota al testimone. Nella possibilità di un fatto accompagnato da più circostanze, il testimone che tutte le conosce, potrebbe manifestarne alcune, altre tacerne. Egli intanto *direbbe la verità, ma non tutta la verità.*

» La seconda consiste in *dir null' altro che la verità.* Queste seconde espressioni nulla hanno di comune colle prime, ed includono un' idea tutta diversa. Il legislatore vuole, che il testimone dichiari la sola verità, e non l' associ ad altro, che alla verità sola.

» La specie presente offre, che nel dibattimento tenuto innanzi alla gran Corte criminale di ...., cinque di otto testimonj giurarono di *dire la verità, null' altro che la verità*, omettendo la parola *tutta*. Quindi la gran Corte criminale di ...., manifestamente violò la legge, ed incorse nella nullità prevista dal citato articolo 247 per aver sottratto la parola *tutta* alla formola dal legislatore prescritta con parole designate, e sotto pena di nullità.

» Per tali considerazioni.

» Annulla ec. (3) ».

---

(3) Uniforme giurisprudenza adottò la Corte Suprema nelle decisioni de' 20 marzo 1822 in causa di Giuseppe Freda, e 5 giugno 1822 in causa di Rocco Forgione.

§. II.

Decisione de' 5 giugno 1822.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione degli 11 dicembre 1821, dichiarò costare che Cesare Marzano, e Vittorio Pelosi aveano commesso furto qualificato per la violenza, per lo sequestro di persona, con lievi percosse, e minacce di vita, per lo mezzo, tempo, e somma, commesso in comitiva armata, ossia col mezzo della pubblica violenza a danno di D. Vincenzo, e famiglia Pelosi: ed invocati gli articoli 419, 420, 423 e 149 delle leggi penali, li condannò alla pena di trent'anni di ferri per ciascuno, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso de' condannati.

» 1. Mezzo — Il testimone Trojano Romei nel dare il giuramento non osservò precisamente la formola dell'articolo 247 delle leggi di procedura penale, essendosi trascurato di adoperare la parola *tutta*. Si è quindi violato l'articolo medesimo.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Osserva sul primo mezzo — Trojano Romei inteso a carico de' ricorrenti non era per verità un testimone come nel mezzo si è dedotto, ma un principale: questa circostanza però non lo dispensava punto dalla prestazione del giuramento. Se la legge abilita i giudici a convincersi tanto su i detti de' testimonj, che de' principali, sien giurati, non è mai da supporre che voglia lasciare il detto del principale senza giuramento, e far entrare nella somma delle pruove stabilite con giuramento un detto non mai giurato. D'altronde in alcuni reati come ne' furti,

la dichiarazione del principale è della massima importanza, poichè tiene alla pruova della esistenza, e mancanza, ossia alla pruova generica, e ne' furti di strada pubblica, e ne' furti con sequestro, la di cui pruova è quasi sempre difficile, essa co' conquesti del dirubato forma la massima base della pruova medesima. Non fornita essa di giuramento resterebbe la verità spogliata di questa potente garentia nel momento del più preciso bisogno. Il giuramento dei principali in fine mentre da un lato frena le loro deposizioni calunniose, le rende dall' altro maggiormente punibili quando fossero per tali riconosciute.

» Fermo dunque rimanendo il principio, che le deposizioni de' principali debbono al pari di quelle de' testimonj esser munite di giuramento, desso non può essere prestato che colla formola dell' articolo 247 delle leggi di procedura penale, cioè *di dire tutta la verità ;* formola prescritta a pena di nullità.

» Quindi se il principale Romei dovea prestare il giuramento, e dovea prestarlo colla formola dell' articolo 247, siccome lo aveano prestato gli altri principali nella stessa causa, se questa formola non fu da lui esattamente adoperata, giacchè giurò *di dire la verità, null' altro che la verità*, omettendo la parola *tutta*, è chiaro che il detto articolo fu manifestamente violato.

» Per tali considerazioni.

» Annulla ec. (4) ».

---

(1) Vedi la Circolare de' 16 ottobre 1819 riportata sotto il §. 1 articolo 245 leggi di procedura penale.

§. III.

Decisione de' 28 luglio 1828.

» Il giudice regio di ...., con sentenza dei 27 febbrajo 1826, condannò Filippo Flagiello alla prigionia di sei mesi, ed alle spese del giudizio, come reo di aver volontariamente, e colla qualità di recidivo ferito con pericolo di vita per gli accidenti ed a colpi di coltello a piega il di lui fratello Pasquale Flagiello, e la propria moglie Carmina Cesareo.

» Il condannato ne appellò tra gli altri pel motivo che il giudice regio ricevè il giuramento de' testimonj in collettiva.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 15 luglio 1826 considerò, che la essenza del giuramento era stata conservata: riformò quindi la sentenza del giudice regio, condannando Filippo Flagiello ad un mese di prigionia, ed alle spese del giudizio.

» Avverso tale decisione il condannato si è provveduto di ricorso, riproducendo gli stessi motivi dedotti in grado di appello.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Osserva che tutt' i testimonj nel numero di nove giurarono in massa nella pubblica discussione: che l' imputato se ne dolse in appello, e la gran Corte criminale rispose, che la essenza del giuramento era stata conservata.

» Attesochè in dibattimento ogni testimone dev' essere esaminato separatamente, e prestar giuramento.

» Attesochè siffatto principio sanzionato negli articoli 245 ultimo paragrafo, e 247 delle leggi di procedura penale fu violato dal giudice regio di ... . allorchè esaminando i testimonj in dibattimento fece da tutti simultaneamente prestar giuramento.

» Attesochè la stessa violazione di rito fu resa propria dalla gran Corte criminale di ...., allorchè essa, lungi di ripararla, ritenne erroneamente, che la essenza del giuramento era stata conservata.

» Annulla ec. ».

Articolo 248.

Il presidente domanderà a' testimonj il loro nome, cognome, la loro età, condizione e 'l loro domicilio.

Quindi domanderà loro, se conoscevano l'accusato prima del fatto che forma il soggetto dell'accusa; se sien congiunti o affini dell' accusato o dell' offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell' uno o dell' altro.

Ciò fatto, verranno interrogati sulla causa, e faranno oralmente le loro deposizioni ec.

Articolo 249.

Il presidente farà notare nel processo verbale tutte le addizioni, tutti i cangiamenti e tutte le variazioni che si faranno dal principale offeso, o da' testimonj alle loro precedenti dichiarazioni (z).

(z) *Vedi gli articoli 264 e 267 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia circa l'obbligo delle gran Corti nel caso che un testimone abbia fatte due dichiarazioni una negativa, l'altra affermativa, e le confermi amendue nella pubblica discussione.

Decisione de' 10 novembre 1819.

» La gran Corte criminale di ...., in una sua decisione de' 21 dicembre 1818 dichiarò Pasquale Puzo colpevole di percosse volontarie in persona di Giuseppe Villani, a cui produssero gli effetti contemplati nell'articolo 311 del codice penale allora vigente: 2. di percosse volontarie in persona di Giuseppe Colantuoni, a cui produssero malattia, ed incapacità al travaglio personale dentro il vigesimo giorno: 3. di percosse in persona di Crescenzo Villani, a cui produssero gli effetti contemplati nell'articolo 309 del mentovato codice penale: dichiarò, che non erano scusabili le anzidette percosse: Ed applicato l'articolo 309 di detto codice penale corrispondente al terzo carico, in cui erano assorbite le pene dovute agli altri carichi, lo condannò alla pena della reclusione per anni cinque, ed alle spese del giudizio.

» Di questa decisione fu chiesto l'annullamento dal condannato Puzo. In sostegno del ricorso furono addotti molti mezzi, e nella gran Corte criminale, e nella Suprema Corte di giustizia. La Corte Suprema però si è fissata soltanto sopra il seguente mezzo.

» Il fatto, che diè luogo all'applicazione della pena, era stato deposto di veduta dal solo Ciriaco Barbato, il quale vi si era trovato presente. Costui

avea fatte due dichiarazioni nel processo scritto. Nella prima non avea indicato il feritore, lo indicò nella seconda. Venutosi alla pubblica discussione, il Barbato confermò l' una, e l' altra dichiarazione. La gran Corte intanto nel descrivere i fatti materiali si espresse così « Era vicino al Giuseppe Villani il suo » garzone Ciriaco Barbato, che stava in quel luogo » per abbeverare la giumenta del suo padrone nella » vicina fontana, ed avendolo veduto percuotere, » si diè in fuga, ed a voce alta chiamò Crescenzo » Villani padre del Giuseppe » Ragionando poi la stessa gran Corte su questo fatto usò le seguenti espressioni.

» Considerando, che l' indicato fatto è pienamente provato dal detto di più testimonj esaminati nel processo scritto, e nella pubblica discussione. Sorge da ciò, che la gran Corte accolse per elemento di convizione un detto inesistente; poichè tale deve riputarsi quel detto, che, contemporaneamente è confermato per l' affermativa, e per la negativa: E che la gran Corte fu indotta in errore, quando credè deposto da molti testimonj il fatto ch' era stato deposto da un solo.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: vist' i mezzi per annullamento.

» Osserva, che l' indicato mezzo nella sua prima parte sussiste pienamente in fatto, poichè il Ciriaco Barbato, unico testimone di veduta, depose due volte nel processo scritto; la prima volta occultando il percussore, la seconda volta manifestandolo; e nel dibattimento confermò l' una, e l' altra deposizione.

» In dritto ragiona così: Un testimone che inteso nel processo scritto fa due dichiarazioni, una ne-

gativa, affermativa l'altra; ed inteso nel dibattimento conferma l'una, e l'altra contemporaneamente si risolve in testimone che nulla dice: Era la gran Corte nell'obbligo di far dichiarare al testimone in dibattimento quale delle due deposizioni intendesse confermare. Libera nella sua convizione poteva accogliere il secondo detto, e rifiutare il primo,. se mai il testimone avesse questo confermato; ma nel secondo caso dovea specificare qual de' due detti ella accoglieva. Avendo per contrario la gran Corte consacrato il detto del testimone Barbato, senza dir quale, Ella si è messa in contraddizione col processo scritto, e colla pubblica discussione accogliendo un elemento di convizione, che la discussion pubblica non presenta, nè contiene; ed in conseguenza manifestando una convizione non attinta dalla pubblica discussione. Una convizione di questa natura è uguale a quella, che si trae da detti non giurati, e senza sentir l'imputato, ed il suo difensore. Ciò mena a nullità a' termini dell'articolo 1, n. 8, e dell'articolo 2 del Decreto de' 12 settembre 1811.

» Per tali considerazioni.

» Annulla ec. ».

Articolo 250.

Dopo ogni deposizione il presidente domanderà l'accusato, se voglia rispondere o fare osservazioni a ciò che il testimonio ha detto (aa).

Il testimonio non può essere interrotto: la parte civile, l'accusato ed i loro difensori potranno dopo la deposizione del testimonio interrogarlo per mezzo del presidente, e potran dire, tanto relativa-

(aa) *Vedi l'articolo 254 leggi di procedura penale.*

mente alla sua persona, quanto relativamente alla sua testimonianza, tutto ciò che può esser utile alla rispettiva difesa (bb).

I giudici ed il procurator generale avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente.

SOMMARIO

La gran Corte incorre in nullità se vieta alle parti l' esercizio de' mezzi per sostenere l' accusa o la difesa. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 9 *marzo* 1821.

» Mal augurato imeneo congiunse la vaga giovine Angela Capilato al gibboso, e deforme uomo Tommaso Gambino. Questa deformità, anzichè amore ispirò odio nell' animo della Capilato contro il Gambino, e le fece violar la fede maritale: quindi gelosia s' impadronì del cuore del marito: contrasti continui disturbaron la pace conjugale. E desiderio nacque nella Capilato di disfarsi del marito. La pubblica voce annunziò di essersi ella invaghita del giovine Vincenzo Villani. Fu veduta la medesima trattar con Raffaele Rubino, e con Soccorso Romano suoi cugini, non che con un forestiere, che faceasi chiamar Francesco il Cappuccino. La sera de' 9 settembre 1817 la Capilato consegnò al Gambino ducati sedici coll' incarico di condursi il dì seguente in Paterno per estinguersi un debito. La mattina seguente due ore prima di far giorno si conferirono in casa di Gambino i nominati Rubino, Romano, ed il Cappuccino. Destatosi Gambino, e vestitosi uscì con loro, ma

(bb) *Vedi la decisione della Corte Suprema de'* 14 *novembre* 1832 *riportata sotto l' articolo* 232 *leggi di procedura penale.*

non ritornò più in Torella sua patria. Nel dì 15 dello stesso settembre il cadavere di Gambino fu rinvenuto nel circondario di Paterno notabilmente corrotto, ed invermenito nella superficie.

» Compilate le istruzioni, nel di cui corso si morì nel carcere la Capilato, l'accusator pubblico presso la gran Corte criminale di ...., poichè eran presenti al giudizio soltanto Raffaele Rubino, e Giuseppe di Gregorio, li accusò entrambi di assassinio in persona di Tommaso Gambino.

» Tradotti in dibattimento i nominati Rubino, e di Gregorio, la gran Corte criminale di ...., con decisione de' dodici maggio 1819 dichiarò non costare che Raffaele Rubino fosse colpevole dell'assassinio in persona di Tommaso Gambino. Dichiarò costare che Giuseppe di Gregorio era colpevole di omicidio con qualità di assassinio in persona del Tommaso Gambino: Ed invocato l'articolo 302 del codice penale allora vigente, lo condannò alla pena della morte, ed alle spese del giudizio.

» Molti mezzi per l'annullamento di questa decisione furono allegati a nome del condannato di Gregorio. La Suprema Corte di giustizia però si è colla sua attenzione arrestata sul seguente mezzo.

» Testimone importantissima a carico dell'accusato di Gregorio era Beatrice Teta. Allorchè fu per sentirsi costei in dibattimento, il difensore del di Gregorio dimandò, che s' interrogassero i testimonj presenti sulle qualità morali della Teta. L'accusator pubblico osservò in contrario, che la dimanda era oggetto del termine a discarico. Il difensore replicò, che la necessità della sua dimanda era surta dagli avvenimenti della discussione pubblica.

» La gran Corte rigettò la dimanda sulla considerazione ch'era già scorso il termine a prodursi ecce-

zioni contra i testimonj a carico. Il difensore dell' accusato si protestò per annullamento.

» Udito il rapporto. Inteso il signor D. Carlo Quarto avvocato officioso del ricorrente: Ed inteso il Consigliere Canofari funzionante da pubblico ministero, che colle sue verbali conclusioni, accogliendo l' esposto mezzo, ha chiesto l' annullamento della decisione, e del dibattimento.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto l' esposto mezzo.

» Osserva quanto segue:

» La discussione pubblica ne' giudizj penali è il solo atto solenne, in cui il pubblico accusatore, e l' accusato esercitan per legge tutt' i mezzi reciprocamente il primo per sostenere l' accusa, il secondo per sostener la difesa. Nella esecuzione di questo atto nulla è vietato ad entrambi di addurre in sostegno del rispettivo assunto a' termini della legge, e specialmente per rapporto alla difesa, la quale è di dritto di natura.

» Tra i dritti dell' accusato in dibattimento evvi quello di allegar quanto creda di potergli giovare sul detto de' testimonj a carico, e sulla loro qualità: Questo dritto era espresso nell' articolo 186 del regolamento istruttorio de' 20 maggio 1808, ed è stato conservato negli articoli 233 e 250 delle nuove leggi di procedura penale.

» La privazione di questo dritto lesiva della difesa importava nullità a' termini dell' articolo 1 del decreto de' 12 settembre 1811, siccome importa nullità ai termini dell' articolo 330 delle nuove leggi di procedura penale.

» La specie presente offre, che l' accusato dimandò in dibattimento d' interrogarsi tutt' i testimonj pre-

senti sulle qualità morali della testimone a carico Beatrice Teta, la quale più gagliardamente lo feriva. La gran Corte rigettò la dimanda come inopportuna, quasi che non fosse quello il tempo il più opportuno da far delle osservazioni sulle qualità de' testimonj; osservazioni, che in niente alterano la libertà della convizion de' giudici.

» La gran Corte adunque avendo negato in dibattimento all' accusato l' esercizio di un dritto di difesa che la legge gli accordava, è incorsa nella nullità preveduta da' citati articoli 186 del regolamento, e 1. n. 3 del Real Decreto de' 12 settembre 1811, poichè tanto val l' omettere, o il rifiutarsi di pronunziare su di una dimanda dell' accusato tendente ad esercitar un dritto accordato dalla legge, quanto illegalmente negarlo.

» Visti quindi i citati articoli 186 del regolamento istruttorio de' 20 maggio 1808, e 1. n. 3 del Decreto de' 12 settembre 1811.

» Annulla ec. ».

Articolo 251.

È vietato, a pena di nullità, di leggere in *pubblica discussione* qualunque attestazione o dichiarazione scritta di persona che poteva esser citata come testimonio, fuori de' casi preveduti negli articoli 242, 246, 258, 550 e seguenti (cc).

(cc) *Vedi le decisioni della Corte Suprema de' 5 marzo 1819 riportata sotto il §. II articolo 243 leggi di procedura penale, e de' 10 marzo 1837 riportata sotto l' articolo 246 alla nota.*

Nella pubblica discussione a carico del complice non può darsi semplicemente lettura dell' interrogatorio del reo principale condannato in altro giudizio. Quando del detto di costui voglia farsi alcun uso, deve notarsi il costui nome nella lista de' testimonj colla indicazione prescritta dall' articolo 205 leggi di procedura penale, e quindi esaminarsi nella pubblica discussione. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 17 luglio 1835 in

Cessa la nullità, se il ministero pubblico o l'accusato non siensi opposti a questa lettura.

È vietato di leggere al testimonio così nel principio, come nel corso del suo esame, la dichiarazione da lui precedentemente fatta nella istruzione scritta. Cessa questo divieto nel caso solo in cui risulti contraddizione, variazione o differenza tra l'una e l'altra, cosicchè il presidente creda necessario di richiamare alla memoria del testimone ciò che altra volta questi ha dichiarato (dd).

Articolo 252.

Fatta la deposizione, occorrendo che il testimonio o sulla istanza delle parti, o pure di ufizio, nel corso della *pubblica discussione* venga richiamato in udienza, non vi è bisogno che egli giuri nuovamente, qualunque sia il cangiamento o la addizione che egli faccia alle antecedenti deposizioni o dichiarazioni (ee).

Articolo 253.

Quando siavi discordanza fra l'un testimonio e l'altro, può nella *pubblica discussione* aprirsi tra loro, non meno che tra le parti, un dialogo per mezzo del presidente.

Il cancelliere ne farà menzione nel processo verbale, e ne darà lettura (ff).

---

causa di Giuseppe Piccolo. Vedi Nicolini. Quistioni di dritto, volume I, pag. 161.

(dd) *Vedi gli articoli* 265 *e* 266 *leggi di procedura penale*

(ee) *Vedi l'articolo* 247 *dette leggi.*

(ff) *Vedi l'articolo* 267 *suddette leggi*

ARTICOLO 254.

Può il presidente nel corso della deposizione di un testimonio, o anche prima che costui cominci a deporre, ordinare che l' accusato o uno de' coaccusati si ritiri dalla *pubblica discussione*, facendolo tener custodito in disparte. Può anche sentire i coaccusati l' uno separatamente dall' altro.

Prima però di ripigliare gli atti ulteriori, dee nell' udienza pubblica richiamar l'accusato ed istruirlo di ciò che si è detto o fatto in sua assenza, a pena di nullità. Se però l' accusato richiamato o il suo difensore non ne faccia la dimanda, la nullità rimane coperta. Di tal domanda ne sarà fatta memoria nel processo verbale (gg).

ARTICOLO 255.

Ciascun testimonio, dopo aver fatta la sua deposizione, può, se il presidente non disponga altrimenti, rimanere ec.

ARTICOLO 256.

Se un testimonio dato in nota dal ministero pubblico, o dalla parte civile, o dall' accusato, sia impedito a presentarsi, e debba esser interrogato sopra circostanze che la gran Corte creda necessarie, la gran Corte può delegarne l' esame ad uno de' suoi giudici, ad un giudice istruttore, o ad un giudice di circondario.

(gg) *Vedi l' articolo* 218 *leggi di procedura penale.*

Può anche farsi la delegazione medesima, se sia impedito alcuno de' testimonj che la gran Corte giudica necessarj, a' termini dell' articolo 243.

I testimonj in questi casi, a pena di nullità presteranno avanti al giudice delegato il giuramento prescritto nell'articolo 247 (hh).

Articolo 257.

In ambedue i casi contenuti nell' articolo precedente si debbono interpellare il ministero pubblico, l' accusato e 'l suo difensore, onde, volendo, possano destinare presso del delegato persona che sia presente in tutto l' atto dell' esame; la qual persona avrà i dritti mentovati nell' articolo 250.

La parte civile può domandare di esservi anch' essa presente, o di farvisi rappresentare (ii).

Articolo 258.

La deposizione formata a' termini de' due articoli precedenti, verrà letta, a pena di nullità, all' udienza pubblica (kk).

(hh) *Quando un testimone non abbia giurato innanzi al giudice delegato colla formola prescritta a pena di nullità dall' articolo 247 della procedura penale, se la gran Corte fa leggere nella discussione pubblica tale deposizione illegalmente ricevuta, incorre nella nullità prevista nell' ultima parte dell' articolo 256 delle dette leggi.*

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 7 settembre 1829 in causa di Raffaele Cappuccio.

Vedi l' articolo 551 leggi di procedura penale.

(ii) *Vedi gli articoli 250 e 256 dette leggi.*

(kk) *Vedi gli articoli 256 e 257 suddette leggi.*

Articolo 259.

Se vi sieno scritture, istrumenti del misfatto o altri oggetti di convinzione, il presidente, quando lo stima opportuno, disporrà nel fine o nel corso della *pubblica discussione*, che si mettano sotto gli occhi dell' accusato e del suo difensore.

Disporrà benanche, se lo crede convenevole, chè si mettano sotto gli occhi del principale offeso e de' testimonj ec.

Articolo 260.

Se nel corso della *pubblica discussione*, o di ufizio o ad istanza delle parti, si scorga la necessità di un esperimento di fatto sulla faccia del luogo, la gran Corte l'ordinerà, e sospesa la *pubblica discussione*, l'eseguirà nelle forme prescritte negli articoli 187 e seguenti (ll).

Articolo 261.

Nel caso del precedente articolo il giuramento prescritto nell' articolo 188 è a pena di nullità.

(ll) *Quando la domanda di esperimento di fatto sia stata innoltrata nel corso della pubblica discussione, la gran Corte non è obbligata di accoglierla, ma di esaminarla sotto l'aspetto di necessità o utilità. Non ammettendola, non cade in alcuna violazione di legge.*

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 10 ottobre 1832 in causa di Giuseppe Procaccini.

Vedi § I e III articolo 186 *leggi di procedura penale, e §. II articolo* 195 *dette leggi.*

Vedi pure la Circolare de' 17 *dicembre* 1834 *riportata sotto l'articolo* 193 *suddette leggi.*

SOMMARIO

Dopo l'apertura della pubblica discussione, per qualunque atto vi si esegua, non può usarsi altra formola di giuramento, se non quella prescritta dall'articolo 247 procedura penale. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 10 *giugno* 1835.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 10 gennajo 1835 condannò Giuseppe Jannuzzi di S. Angelo all'Esca alla pena di morte, come colpevole di omicidio premeditato per altrui mandato, a colpo di fucile, in persona di D. Antonio de Girolamo.

» Ricorso del condannato.

» 7. Mezzo — L'esperimento di fatto fu ordinato ed eseguito in mezzo al dibattimento. La persona destinata a rappresentare il ricorrente, e tutte le di lui mosse nel commetter l'omicidio fu Raffaele Vecchi. Pria che il Vecchi tanto eseguisse fu sottoposto dal giudice esecutore al giuramento di fedelmente eseguire l'incarico affidatogli. Il giuramento non potea con altra forma prestarsi se non con quella prescritta sotto pena di nullità dall'articolo 247 delle leggi di procedura penale.

» La Corte Suprema ec.

» Arrestandosi al solo settimo mezzo, che sussiste in fatto qual si è esposto.

» Considerando in dritto:

» Che la legge di rito penale nel corso delle istruzioni riconosce diverse formole di giuramento: sia pei periti, sia pe' testimonj di ricognizione o di affronto, come desumesi dagli articoli 70 e 96.

» Che dopo l'apertura del dibattimento ella non riconosce altra formola di giuramento se non quella espressa con caratteri differenti nell'articolo 247 a pena di nullità per indicarne la qualità sacramentale ed inviolabile, qualunque ne sia l'atto che vi si esegua, qualunque la persona che vi si chiami ad eseguirlo purchè non ne sia incapace.

» Che la solennità della pubblica discussione, in cui la giustizia e la legge si mostrano in tutta la loro maestà, richiama essenzialmente la unità delle formole, specialmente sotto il rapporto del giuramento per accrescerne la gravità e la importanza.

» Che richiedendo la esecuzione di alcun atto del dibattimento di esser delegata all'autorità di un luogo diverso da quello dove la gran Corte risiede, non per questo scomparisce la unità del dibattimento, nè l'autorità giurisdizionale della Corte giudicatrice ne rimane violata o scissa.

» Che nell'esame delle adoprate formole non è lecito indagar l'oggetto di ciò che debba dire o fare e se debba fare o dire la persona chiamata in un dibattimento, senza eccedere il confine delle proprie attribuzioni con lo immergersi nell'esame del fatto messo dalla legge fuori la censura della Corte Suprema.

» E che essendosi nella specie usata in mezzo ad un dibattimento una formola di giuramento diversa da quella prescritta sotto pena di nullità dall'articolo 247 delle leggi di procedura penale si è manifestamente violato il detto articolo.

» Per tali considerazioni.

» Annulla ec. ».

Articolo 262.

Quando la *pubblica discussione* sarà ripigliata, il processo verbale dell' esperimento, a pena di nullità, vi sarà letto (mm).

Articolo 263.

Cessano le nullità indicate ne' due articoli precedenti, quando i testimonj ed i periti impiegati nello sperimento siano esaminati sullo sperimento stesso nella *pubblica discussione*, e prestino quivi il giuramento (nn).

Articolo 264.

Un testimonio che vacilli nella sua deposizione, può esser ricondotto alla verità con essere avvertito, o tenuto in disparte, ed anche col mandato, o arresto.

Questa facoltà è confidata alla probità e prudenza della gran Corte (oo).

(mm) *Vedi l' articolo* 190 *leggi di procedura penale.*
(nn) *Vedi l' articolo* 246 *delle leggi.*
(oo) *Vedi* §. *III articolo* 85 *medesime leggi. Vedi pure la decisione della Corte Suprema de'* 2 *ottobre* 1837 *riportata sotto l' articolo* 226 *suddette leggi.*

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema sulla quistione, se la gran Corte dopo aver accolta nella pubblica discussione la ritrattazione portata da un testimone alla dichiarazione fatta nel processo scritto, possa nel giudizio del correo sottoporre il testimone istesso a misure di esperimento, o a giudizio di falso sol perchè sia uniforme a' detti orali, e non già alla deposizione scritta.

Con decisione de' 29 marzo 1829 fu ritenuta la negativa nella specie seguente.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione degli 11 giugno 1828 dichiarò che l'accusato Ciriaco Pellecchia di Villanova aveva commesso omicidio volontario in persona di Rocco Baviello, e lo condannò a' ferri per anni 25.

» Ricorso. — 5. Mezzo — La gran Corte ha assodato nella decisione che Pasquale Baviello era stato presente al fatto delle percosse date da Pellecchia a Rocco Baviello. Il testimone Pasquale Baviello nella pubblica discussione a carico di Pellecchia non solo, ma anche nella precedente a carico di Silano sostenne di non esservi stato presente. Or nell'ultima discussione si è vista adottarsi la misura di esperimento contro i testimonj Pasquale Baviello, e Daniele Cutillo per obbligarli a confermare le dichiarazioni scritte e ritrattare le giurate dichiarazioni orali fatte nella pubblica discussione e precedenti a carico di Silano, per obbligarli cioè ad essere spergiuri; e la stessa gran Corte che nella causa di Silano ritenne le medesime variazioni de' testimonj e li licenziò, nella discussione poi a carico di Pellecchia per le medesime variazioni li sottopose a lungo esperimento nel

carcere, e quindi ha deciso il mandato di arresto contro li stessi, ed ordinato sottoporsi a giudizio di falso.

» La Corte Suprema di giustizia facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero.

» Considerando sul quinto mezzo che l'omicidio di Rocco Baviello fu commesso la mattina de' 3 novembre 1826, e che ne furono imputati Fedele Silano, e Ciriaco Pellecchia.

» Considerando che arrestato prima Silano, e giudicato dietro dibattimento nel dì 10 maggio 1827, la Corte pronunziò sul suo conto il non consta, e la libertà provvisoria.

» Considerando che in tale giudizio uno degl'interessanti testimonj era stato Pasquale Baviello: che avendo questi nel processo scritto deposto di veduta, ritrattò *con giuramento* la dichiarazione scritta in tal parte, e sostenne la ritrattazione anche al confronto dell'altro testimone di veduta Scipione Rubillo: che chiestosi perciò in quel giudizio il mandato di arresto dal pubblico ministero contro al testimone mendace Baviello, la Corte lo negò, e licenziò il testimone sulla considerazione *che aveva sostenuto la ritrattazione con franchezza anche in contraddizione del Rubillo il quale non aveva saputo reggere alla indifferenza del Baviello*.

» Considerando che arrestato posteriormente Ciriaco Pellecchia fu egli condannato nel dì 11 luglio 1828 a 25 anni di ferri come colpevole di omicidio volontario.

» Considerando che in questo secondo giudizio chiamato ed inteso lo stesso testimone Baviello, il medesimo ripetè le cose medesime sostenute nella precedente discussion pubblica *con giuramento*: Che la Corte a richiesta del pubblico ministero lo

sperimentò più volte per farlo ritornare alla dichiarazione scritta : Che il testimone fu fermo a sostenere *con giuramento*, ciò che aveva oralmente dichiarato : Che intanto la stessa Corte credendo verace il detto scritto , e non il detto orale sostenuto con giuramento , e creduto da lei nel precedente giudizio , spedì contro del testimone il mandato di arresto.

» Considerando, che non era più ne' poteri della Corte obbligar nel secondo giudizio il testimone Baviello a ritrattar con giuramento la ritrattazione con giuramento sostenuta nel precedente giudizio , e sanzionata con un giudicato , senza esporre il testimone ad un certo spergiuro punibile sempre per necessità, e senza violare il suo anterior giudicato.

» Annulla ec. ».

Articolo 265.

Se dalle discussioni delle pruove risultassero gravi argomenti della falsità di una deposizione di testimonio , il procurator generale può richiedere che il testimonio anzidetto si metta in istato di arresto.

La gran Corte può dare tali ordini anche di ufizio (pp).

---

pp) *Vedi la decisione riportata sotto l' articolo precedente.*

Articolo 266.

È nelle facoltà della gran Corte il riserbarne le deliberazioni al tempo che essa si riunirà nella camera del consiglio per pronunziare sulla causa principale.

Pendente tal decisione, può il testimonio, dietro gli ordini del presidente, esser guardato dalla forza pubblica, o esser messo in prigione con un mandato di deposito spedito dal presidente (qq).

Articolo 267.

Il cancelliere forma un processo verbale della *pubblica discussione*; nota le conferme, le spiegazioni, i cambiamenti e le aggiunte che hanno avuto luogo nelle deposizioni; fa menzione delle disposizioni che si danno, e de' mandati che si spediscono, delle osservazioni e domande delle parti, delle domande del ministero pubblico e delle deliberazioni della gran Corte; trascrive per intero le deliberazioni; e generalmente prende registro di ogni atto come si conchiude, e ne dà pubblica lettura (rr).

Questo processo verbale sarà segnato in ogni pagina e soscritto da tutti i giudici, dal ministero pubblico e dal cancelliere (ss).

(qq) *Vedi gli articoli* 264 *e* 265 *leggi di procedura penale.*

(rr) *Vedi gli articoli* 249 *e* 253 *dette leggi.*

(ss) *La mancanza della soscrizione di qualche intervenuto nel verbale della pubblica discussione, non contiene nullità prevista dalla legge.*

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 20 *agosto* 1823 *in causa di Antonio Bifulco.*

Vedi gli articoli 530 *e* 531 *del regolamento sulla disciplina delle autorità giudiziarie de'* 15 *novembre* 1828.

Articolo 268.

Le deliberazioni che prenderà la gran Corte o il presidente nel corso della *pubblica discussione*, non produrranno mezzi di annullamento presso la Corte suprema, se non vi è protesta ec.

Articolo 269.

Terminato l'esame de' testimonj, e la lettura e discussione degli altri mezzi di pruova, il presidente inviterà la parte civile ed il ministero pubblico a dar le loro conclusioni.

Il ministero pubblico, a pena di nullità, dee pronunziare le sue conclusioni (tt).

Passa indi il presidente ad invitare il difensore dell'accusato a parlare de' suoi mezzi di difesa (uu).

L'ultimo cui si dà la parola, è l'accusato ed il suo difensore, a pena di nullità. Costoro però possono rinunziare al dritto di aringare, con rimettersi alla giustizia della gran Corte (vv).

(tt) *Vedi gli articoli* 181 *e* 522 *del regolamento di disciplina.*

(uu) *Se l'accusato nomini due difensori, e nella pubblica discussione viene assistito da un solo, non può dolersi di essergli mancata la difesa; a prescindere che ove non se ne protesti innanzi alla Corte giudicatrice, qualunque nullità rimane coverta dal silenzio.*

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 10 *luglio* 1833 *in causa di Francesco Cecere.*

(vv) *Vedi gli articoli* 180 *e* 522 *del detto regolamento.*

Articolo 270.

Adempiuti questi atti, il presidente dichiara sospesa l'udienza, ed invita i giudici a portarsi nella camera di consiglio per deliberare (xx).

Articolo 271.

La deliberazione, a pena di nullità, dee farsi immediatamente ec.

(xx) *Se terminata la pubblica discussione, il presidente invece di dichiarar* sospesa *l' udienza la dichiara* sciolta, *ne risulta un mero equivoco ove la decisione viene pubblicata in presenza dell' accusato, ed in continuazione dell' ultimo atto della pubblica discussione.*

Massima della Corte *Suprema. Decisione de' 20 agosto* 1823 *in causa di Antonio Bifalco.*

CAPITOLO QUARTO

DELLA DECISIONE.

Articolo 272.

La *deliberazione* si fa da' giudici nel numero determinato dalle leggi organiche dell' ordine giudiziario pe' dominj al di quà e al di là del Faro, nella camera di consiglio, a porte chiuse, esclusa ogni altra persona ed anche il pubblico ministero, a pena di nullità (a).

Il cancelliere assisterà alla deliberazione e terrà il registro de' voti (b).

Articolo 273.

Il presidente riassumerà l' affare, se lo crede convenevole; e farà osservare a' giudici le pruove sviluppate in favore o contro dell' accusato.

Quindi stabilirà la quistione di fatto risultante dall'atto di accusa (c).

(a) *Vedi gli articoli* 80, 83 *e* 84 *della legge organica.*
(b) *Vedi gli articoli* 347 *a* 354, 534 *e* 544 *del regolamento di disciplina.*
(c) *Vedi gli articoli* 311 *e* 534 *del detto regolamento di disciplina.*

SOMMARIO

§. I.

Circolare de' 22 febbrajo 1834.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Tra le interessanti funzioni del Presidente di gran Corte criminale non è in ultimo luogo la posizione della quistione di fatto, attesa la influenza che il modo di presentarla suole avere sopra la sua risoluzione. Le leggi di procedura penale trattano della quistione in esame negli articoli 273, 275 e 291 qualche volta o non bene intesi, o non bene applicati. Data perciò alla quistione una forma complicata, la risoluzione non ha isfuggito l'inconveniente della confusione.

» L'articolo 273 lascia alla prudenza del Presidente di porre in deliberazione prima il fatto principale, e quindi ciascuna delle sue circostanze, ove la complicazione delle medesime lo esiga. Suole omettersi l'esercizio di questa facoltà anche quando la complicazione di circostanze lo consigli, affin di ridurre la quistione a punti semplici, che non dividano, ma fissino meglio l'attenzione de' giudici.

» Inoltre s' intende bene che la quistione medesima di fatto, la quale forma la prima parte della decisione definitiva, comprende oggetti diversi. L'avvenimento colle sue circostanze costituisce oggetto puramente di fatto: la qualità legale che esso prende colle circostanze, che gli sono accessorie, costituisce oggetto puramente di dritto. Cumulare in una sola proposizione più oggetti, in modo da renderla soverchiamente complicata, suole non favorir la semplicità, e la chiarezza della risoluzione. Nel caso di falso l' inconveniente del metodo può anche più agevolmente incontrarsi, ove la quistione, se l'accusato sia colpevole di falsità si presenti indivisa dall' altra, se la falsità sia in pubblica o in privata scrittura. Senza questa distinzione potrebbe esservi equivoco anche nell' applicazione dell' enunciato articolo 291 che nel concorso di più di due opinioni sostenute da egual numero di suffragii, vuole che si escluda l' opinione più rigida. Implicandosi in una sola quistione oggetti variati, potrebbe rinnovare l'errore di estendere ad ambidue la varietà de' voti caduta sopra di un solo, e richiamare in esame anche l' altro, quantunque definitivamente risoluto ad unanimità o a maggioranza di voti. Si han le stesse osservazioni nell' accusa di omicidio premeditato, ed in altri simili casi.

» Comunicheranno Elleno alla gran Corte queste considerazioni — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

§. II.

Decisione de' 20 febbrajo 1835.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 30 settembre 1834 dichiarò a maggioranza di voti quattro sopra due costare che Nicola Fiordelisi avea commesso falsità in pubblica scrittura, con la qualità di uffiziale pubblico, con supposizione di persona, in pregiudizio di Giuseppa di Marino.

» Applicati gli articoli 287, 31 e 34 leggi penali lo condannò ad anni diciannove di ferri, ed alle pene accessorie.

» Ricorso del condannato Fiordelisi.

» 3. *Mezzo* — La Corte ha obbliato affatto la seconda posizione del ricorrente, non che i documenti, ed i detti del testimone D. Pasquale Gussone che la sostenevano.

» Udito il rapporto; inteso il Procurator generale del Re Cav: G. C. Letizia, che ha chiesto l' annullamento dell' impugnata decisione.

» La Corte Suprema di giustizia.

» Visti gli atti, la decisione, ed il ricorso.

» Considerando sul terzo mezzo, che il medesimo regge in fatto, ed in dritto per le seguenti ragioni.

» In fatto — L' accusato con precisa posizione avea impreso a mostrare, che la Giuseppa di Marino, la quale si credea di essersi falsamente portata come intervenuta nello strumento stipulato dal Fiordelisi, nel corso del giudizio civile promosso per la esecuzione di quello strumento non solo non avea mai negato il suo intervento, nè avea negato il debito contratto col marito mediante quello strumento, ma

ne avea confessata la verità, e soltanto erasi limitata a chiedere un più esatto conteggio, dell'effettivo suo dare, ed una dilazione al pagamento. A dimostrare la verità di questo fatto avea egli prodotto le opposizioni presentate dalla di Marino nel giudizio civile, e la supplica dalla medesima presentata al creditore Duca di S. Teodora, co' quali due atti ella chiedea il conteggio, ed implorava la dilazione. Dippiù avea egli indicato un testimone interessante adoperato per fare il conto esatto. Nel dibattimento furono letti gli esibiti atti, e fu inteso l'indicato testimone, che contestò il fatto. Intanto di un difensivo tanto importante la Corte non ne fa neppure motto nella sua decisione, come se non fosse mai esistito.

» In dritto — Ogni giudizio penale si compone di accusa, e di difesa, siccome ogni giudizio civile si compone di azione, e di eccezione. Se il silenzio del giudice sulla eccezione del convenuto produce l'annullamento della decisione nel giudizio civile, per la ragione medesima il silenzio del giudice sulla difesa nel giudizio penale, produce di dritto l'annullamento della decisione.

» Inoltre componendosi essenzialmente il fatto criminoso da giudicarsi di quello risultante dall'accusa, e di quello risultante dalla difesa, ne siegue che l'uno, e l'altro ne costituiscono parte integrante, per modo che mancando il fatto allegato nella difesa non possa non dirsi mancante nella decisione il fatto necessario alla soluzione della quistion di fatto. Finalmente mancando nella decisione il fatto dedotto con la difesa, la decisione non può non riputarsi non motivata in fatto.

» Veduti perciò gli articoli 195, 196, 269, 273, 293 e 330 della procedura penale, e 219 della legge organica.

» Accogliendo l' esposto terzo mezzo, e lasciando alla cura, ed alla religione della novella Corte giudicatrice il primo mezzo riguardante la inesistenza del reato di falso nella specie, la documentata qualità de'testimonj a carico, il valore de'loro detti per legge, e quant' altro fu allegato in difesa, e non calcolato nella decisione.

» Annulla ec. (1) ».

Articolo 274.

La quistione di fatto sarà proposta ne' termini seguenti: *Consta che l' accusato N. abbia commesso il tal omicidio, il tal furto, il tal altro misfatto, con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell' atto di accusa?*

(1) Vedi la decisione de' 22 agosto 1834 riportata sotto il §. VI articolo 293 leggi di procedura penale, nella quale fu ritenuta una giurisprudenza uniforme.

Vedi pure le altre decisioni de' 14 e 25 gennajo 1835 riportate sotto il paragrafo medesimo.

SOMMARIO

Le circostanze indipendenti dal misfatto che forma oggetto di un atto di accusa, e che non per natura intrinseca del medesimo, ma per disposizione di legge aggravano la pena, se in tale atto non siano state comprese, non possono dalla gran Corte calcolarsi nella decisione definitiva, poichè non opposte all' accusato, egli vi rimarrebbe indifeso. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 22 giugno 1818.

» Nicola Galano fu accusato di furto in tempo di notte, in casa abitata, con scalata, e con frattura esterna ed interna. La gran Corte criminale di ..... rilevò dal dibattimento ch' egli era recidivo, e dichiaratolo colpevole del misfatto contenuto nell' atto di accusa, dietro corrispondente quistione aggiunse la qualità della recidiva scoverta in dibattimento, e lo condannò a' lavori forzati perpetui.

» Ricorso.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Attesochè l' accusa, la difesa, e la condanna del reo debbono essere in tale corrispondenza fra loro, che il reo non sia obbligato a difendersi, nè possa essere condannato per un reato, di cui non siansi fissati il titolo, e le qualità in un legale atto di accusa.

» Che il ministero pubblico può rettificare il suo atto di accusa all' ingresso del dibattimento quando si fà la contestazione tra l' accusatore, ed il reo; poichè allora può il reo dirigere le sue interrogazioni e le sue difese nel corso del dibattimento sul piano stesso di questa rettifica; può protestarsene se gli giova, e se la legge seconda le sue proteste, e può anche domandare che si rinnovino tutti gli atti dal termine de' cinque giorni in poi, perchè egli possa

chiedere esperimenti di fatto, opporre nullità di procedimento, dar note di testimoni, e difendersi sulle novità che il ministero pubblico gli oppone.

» Attesochè quando questa rettifica non siasi fatta nell' ingresso del dibattimento, al ministero pubblico non è dato dopo il dibattimento altro dritto che di fare la sua conclusione o istanza sulla base della sua accusa scritta, che fu letta in principio dell'atto della contestazione della lite, e che così com' era formò l' oggetto delle posizioni di fatto, su cui si esaminarono in dibattimento i testimoni di ambe le parti.

» Attesochè deriva da ciò che se il ministero pubblico in quest' ultima sua conclusione o istanza, o la gran Corte in deliberare sul merito della causa rilevi dal fatto stesso del quale il reo è stato accusato, una circostanza attenuante, scusante, o aggravante del medesimo, può bene incaricarsene per la decisione definitiva; poichè il dibattimento non è istituito ad altro fine che per conoscere con chiarezza il modo, e le qualità del fatto portato nell' atto di accusa; a segno tale che l' omicidio caratterizzato per premeditato può definirsi scusabile, ed il furto qualificato nell' accusa soltanto per la notte, può ricevere nel corso del dibattimento la qualità della scalata, o dell' uso di false chiavi ec. essendo queste circostanze intrinseche del fatto in quistione, ed inseparabili dalla verità del medesimo. Non è così pe' fatti indipendenti da quello che costituisce il fatto dell'accusa, e che non per natura intrinseca del medesimo, ma per disposizione di legge aggravano la pena quando si trovano anch' essi appartenere al colpevole. Questi fatti non potevano essere preveduti dal reo, il quale non è obbligato a difendersi su di ciò che non gli è opposto; e perciò debbono essere espressamen-

*

te proposti nell' accusa, poichè egli possa dirigere le sue difese e le sue interrogazioni e risposte nel dibattimento: il giudice facendo altrimenti potrebbe condannare un reo indifeso, e non invitato a difendersi contra l' espressa sanzione della legge.

» Attesochè della specie di tali fatti è la recidiva, la quale è indipendente dal misfatto di cui è l'accusa. Dessa lungi dal nascere dal seno stesso di questo, sorge da un fatto tanto estraneo e diverso, quanto l' è un' altro reato precedentemente commesso, e forse anche estinto dalla condanna.

» Attesochè nella specie in esame il ministero pubblico accusò Nicola Galano di furto con diverse circostanze, nè nell' atto di accusa aggiunse il fatto dell' antecedente condanna. Nell' ingresso del dibattimento si lesse l' atto di accusa nè fu in alcun modo rettificato. Nel corso del dibattimento si lesse il documento della condanna precedente, ma non si spiegò (nè allora era il momento di spiegarlo) che di questo documento il ministero pubblico si voleva servire come di un fatto, il quale quantunque estraneo al fatto costitutivo dell' accusa, portava ad altra punizione; e nel silenzio del ministero pubblico era ragionevole il credere che questo documento si leggeva per aggravare solamente la fama, e non la pena dell' accusato.

» Attesochè essendosi colla conclusione del ministero pubblico chiesto aggravamento di pena per un tal fatto di recidiva, di cui non si parlò mai col fine di accusarne il reo, ed avendovi la Corte aderito, si è commessa una nullità manifesta.

» Attesochè questa nullità manifesta non è coverta dal silenzio, perchè la violazione è avvenuta nella decisione definitiva, ed il reo nulla poteva opporre quando nè il ministero pubblico, nè la Corte

lo hanno mai nel corso del dibattimento avvertito, che si andava ad aver conto del documento di sua condanna sul fine d' inasprire l' accusa e la pena.

» Annulla ec. (2) ».

ARTICOLO 275.

Se il presidente creda più convenevole alla qualità dell' accusa, di mettere in deliberazione prima il fatto principale e quindi ciascuna delle sue circostanze, il potrà fare ec.

ARTICOLO 276.

Se il ministero pubblico abbia nelle sue conclusioni aggiunta o tolta qualche circostanza aggravante il fatto principale su cui è fondata l' accusa, il presidente aggiungerà la seguente quistione: *consta* ec.

ARTICOLO 277.

La gran Corte scioglierà le quistioni di fatto con una delle tre formole seguenti.

Consta che l' accusato non abbia commesso ec. ec. (d).
Non consta che abbia commesso ec. ec. (e).
Consta che abbia commesso ec. ec. (f).

(2) La stessa massima adottò la Corte Suprema nella causa di Francesco Saverio Serafini. Decisione de' 19 luglio 1819.
(d) *Vedi gli articoli* 278 *e* 279 *leggi di procedura penale.*
(e) *Vedi l' articolo* 280 *dette leggi.*
(f) *Vedi l' articolo* 283 *delle medesime leggi.*

Articolo 278.

La gran Corte, adottando la prima risposta, ordinerà che l'accusato sia messo subito in libertà: salvi i casi espressi negli articoli 299 e 300 (g).

Articolo 279.

Può la gran Corte nella stessa decisione di libertà assoluta secondo il precedente articolo soggiungere che si apra una procedura di calunnia o di falso contro i querelanti, i denuncianti, le parti civili, ed i testimonj.

Può egualmente soggiungere che si spedisca contro di costoro un mandato di arresto.

Ove nol faccia, resta salvo il diritto all'assoluto d'intentare un separato giudizio.

(g) *Vedi gli articoli 277 e 279 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Se una decisione di non esservi luogo a procedimento penale, profferita su di un reato nello stadio istruttorio, e senza la formola, *consta che non* possa dar luogo a procedura di calunnia. La Corte Suprema di giustizia si pronunziò per la negativa nella seguente decisione de' 26 gennajo 1835.

» D. Pietro Petrilli fu querelato di falsità e di frode ad istanza del Conte della Saponara.

» Lo stesso D. Pietro Petrilli, ed il di lui fratello D. Crescenzo furono querelati anche di falsità ad istanza di D. Michele Gariani.

» La gran Corte criminale di ......, con decisione del dì 21 aprile 1834.

» Non trovando ben fondati gl' indizj di falsità e di frode.

» A voti uniformi...

» Deliberò non esservi luogo a procedimento penale contro Pietro e Crescenzo Petrilli.

» A maggioranza di quattro voti sopra uno.

» Dichiarò salvo al querelante Gariani lo sperimento de' proprj dritti in via civile.

» Contro tale decisione il Conte della Saponara parte civile ha prodotto ricorso per annullamento poggiato a questo motivo.

» La gran Corte ha dichiarato non punibili i fatti esistenti in processo, confessati da Petrilli e provati con documenti e testimoni.

» Tali fatti sono rimasti assodati a segno che ove si richiamino ad analisi si troverà sempre inevitabile il procedimento penale, che dalla Corte si nega.

» Mezzi aggiunti in Corte Suprema dagli avvocati della parte civile.

» 1. La gran Corte è indeterminata ne' suoi ragionamenti, e non ha valutati alcuni fatti da lei medesima premessi. Violazione perciò dell' articolo 414 leggi di procedura penale.

» 2. Intorno alle usure esatte non poteasi la fallacia delle assertive di tre creditori accomunare a 30 creditori quanti ne figurano nel conto del 1826.

» 3. La parte civile non fu citata allorchè la gran Corte pronunziar dovea sopra i suoi diritti, ed interessi.

» Udito il rapporto. Inteso il Cavalier Gran Croce Letizia procurator generale del Re, il quale ha chiesto di dichiararsi irricettibile il ricorso, e di annullarsi l' impugnata decisione nell' interesse della legge.

» La Corte Suprema ec.

» Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso.

» Sulla irricettibilità del ricorso.

» Considerando che il ricorrente nell' attuale contestazione è parte civile: che la decisione denunziata alla censura della Corte Suprema porta la seguente dispositiva. Decide di non esservi luogo a procedimento penale: che tale decisione è stata profferita sulla uniforme requisitoria del pubblico ministero: che quindi non vi è richiamo dal canto dello stesso; e che perciò il ricorso di cui si tratta a' termini degli articoli 318, 319 leggi di rito penale è irricettibile.

» Sul chiesto annullamento nell' interesse della legge.

» Considerando che il pubblico ministero ha sul proposito fondata la sua requisitoria sull' ultimo de' motivi aggiunti dalla parte civile presso la cancelleria della Corte Suprema: che tale motivo consiste in sostenere, che comunque non pubblicato il processo, ove si tratti di deliberazione che interessi la

parte civile, debba questa esser citata, ed intesa: che tale teoria poggi sopra un arresto della Corte Suprema nella causa a carico di Ferdinando Percopo.

» Considerando innanzi tutto che grande differenza passa tra la specie di cui è disamina e quella della indicata causa, giacchè ivi la gran Corte criminale tra le altre cose avea negato alla parte civile il dritto di esserle notificata la decisione che assolveva l' imputato.

» Considerando nella specie che la Corte giudicatrice dopo avere istruito, e pria di giungere al periodo di sottoposizione ad accusa decise a voti uniformi di non esservi luogo a procedimento penale contro Pietro e Crescenzo Petrilli.

» Considerando in dritto, che sino al momento che l'imputato non vien costituito in legittimo stato di accusa il processo è segreto, ed è vietato alle parti di essere legalmente intese in giudizio: e che questo principio è testuale nelle disposizioni degli articoli 112, 140, 143 e 166 leggi di rito penale.

» Considerando in generale, e particolarmente nella materia penale, che le nullità sono dalla legge definite, e che per induzioni o principj astratti non è permesso di cercarne altre.

» Considerando poi che nella specie, le sollecitudini della parte civile derivano forse dalle disposizioni dell'articolo 279 del rito penale, cioè dal timore di un procedimento di calunnia, e di risarcimento de' danni che possa indi derivare.

» Considerando però che l' articolo indicato fa parte del capitolo che tratta della decisione in seguito di dibattimento, e degli effetti delle diverse formole di essa: e che in sostanza dispone, che ove la libertà assoluta sia conseguenza della formola: Consta che l' accusato non abbia commesso, può la gran

Corte aggiungere nella decisione medesima che si apra un procedimento di calunnia, e che qualora nol faccia resta salvo il dritto all' assoluto d' intentare un separato giudizio.

» Considerando nella specie che trattasi di decisione profferita nello stadio instruttorio, sulla base di semplice valutazione de' fatti, e senza la formola *consta che non:* e che perciò non potrebbe darsi luogo a procedura di calunnia, ed a risarcimento dei danni (3).

» Che questa verità legale è forse entrata ne' calcoli dell' imputato, sciolto dal procedimento penale nel segnare una rinunzia sì al procedimento di calunnia, che all' azione civile di risarcimento dei danni e nel dimandare che fosse inserita nel processo.

» Per tali motivi.

» Rigetta l' enunciato mezzo per annullamento elevato nell' interesse della legge ».

---

(3) Vedi la decisione della Corte di Cassazione del dì 11 aprile 1815 riportata sotto l' articolo 186 leggi penali.

Articolo 280.

Se la gran Corte adotti la seconda risposta *non consta ec*, è nelle sue facoltà di disporre o che l'accusato sia messo in istato di libertà provvisoria, o pure che si prenda una istruzione più ampia, ritenendo intanto l'accusato medesimo nello stato di arresto, o mettendolo in istato di libertà provvisoria con quel mandato o con quella cauzione che si creda convenevole.

La gran Corte in questo secondo caso indicherà nella decisione le pruove che debbono supplirsi (h).

Articolo 281.

Se la più ampia istruzione ordinata in forza dell'articolo precedente non sia terminata dentro l'anno, l'incolpato, qualora continui ad essere in istato di arresto, debbe esser messo in quello di libertà provvisoria; e continuata l'istruzione, può esser portato ad un secondo giudizio dentro il termine di due anni (i).

(h) *Vedi* §. *I*, *articolo* 162 *leggi di procedura penale. Vedi pure l'articolo* 563 *del regolamento di disciplina.*
(i) *Vedi l'articolo* 162 *dette leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

§. I. Pronunziato il non consta per un reato, ed ordinata la più ampia istruzione, per potersi tradurre l'imputato ad un secondo giudizio, deve questo necessariamente aver per base la nuova istruzione compilata. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 21 aprile 1823.

§. II. Le disposizioni del Sovrano Rescritto de' 10 marzo 1832 congiuntamente alla Circolare de' 16 giugno detto anno non sono di ostacolo ad ottenersi la perquisizione negativa dal querelato contro di cui siasi deciso non esservi luogo a procedimento penale. Massima della Corte Suprema. Decisioni de' 7 gennajo e 15 marzo 1833 (*).

§. I.

Decisione de' 21 aprile 1823.

» Luigi Bovino fu accusato di omicidio volontario in persona di Luigi Gaudio. La gran Corte criminale di ...., giudicando di questa causa profferì *non consta e la più ampia istruzione*. Dopo la novella istruzione la stessa gran Corte pronunziò la decisione di accusa, la quale impugnata con ricorso,

(*) Sotto l' articolo 162 leggi di procedura penale sono stati riportati tanto il Sovrano Rescritto de' 10 marzo 1832, che la Circolare de' 16 giugno detto anno. Vi è stata trascritta pure la decisione della Corte Suprema de' 17 giugno 1833 in causa di D. Luigi Pepe, con cui è ritenuta la giurisprudenza che il querelato contro del quale siasi deciso non esservi luogo a procedimento penale, può ottenere la perquisizione negativa, non essendo di ostacolo le determinazioni del detto Rescritto, nè la mentovata Circolare. In questa decisione sono indicate le altre de' 7 gennajo c 15 marzo 1833 rese sulla medesima quistione, che riportiamo per avvalorare maggiormente la enunciata giurisprudenza.

fu annullata dalla Corte Suprema, rinviandosi la causa alla gran Corte criminale in............

» Il ministero pubblico presso questa gran Corte iscrisse nella lista de' testimonj quelli solamente intesi prima della decisione di *non consta*, e con queste sole pruove Luigi Bovino fu dichiarato colpevole, e condannato a venticinque anni di ferri.

» Ricorso.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando che l' articolo 281 delle leggi di procedura penale permette alle gran Corti di portare ad un secondo giudizio l'imputato, quando profferito il *non consta* ed ordinata la *più ampia istruzione* siasi alla stessa adempito.

» Considerando, che dalle disposizioni del citato articolo si rileva chiaramente che le basi del nuovo giudizio debbono essere in parte le nuove pruove acquistate nel prosieguo delle istruzioni, e non già quelle sole che discusse precedentemente avessero dato luogo alla decisione di non consta, mentre in tal caso si verrebbe a violare il precedente giudicato.

» Considerando, che la gran Corte criminale di ...., nella causa di Bovino profferì il *non consta*, ed ordinò la *più ampia istruzione*, cui si adempì coll' essersi finanche proceduto alla formazione di una pianta. Intanto la gran Corte in ...., tradusse nuovamente Bovino alla pubblica discussione senza discutersi la nuova istruzione, nè la pianta, ed in tal modo violò l' articolo 281 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ».

§. II. N.° I.

Decisione de' 7 gennajo 1833.

» Il Notar Stefano Barbone fu imputato con altri di falsità, denunziata da Nunzio, e fratelli Soriano.

» Compilate le istruzioni la gran Corte criminale di ...., con decisione de' 25 agosto 1832, considerando uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero che le querele di falso dedotte da' fratelli Soriano erano state smentite colla istruzione all'uopo compilata; e che la innocenza degl'imputati risultava chiara dagli atti, dichiarò di non esservi luogo a procedimento penale sul reato anzidetto.

» Nel 18 settembre dell' anno stesso 1832 il Barbone domandò alla gran Corte criminale di quella provincia la cancellazione della rubrica di falsità a lui apposta da' fratelli Soriano.

» La gran Corte criminale con decisione de' 22 settembre 1832 si pronunziò sul modo seguente.

» Atteso che per effetto del Real Rescritto de' 10 marzo 1832, e della Ministeriale dichiarativa de' 16 giugno di detto anno, in ogni caso, e per qualunque incolpato, mentre non s' intende mai cancellato il titolo del processo, la perquisizione debbe esprimere, e designare il reato che s' incolpa, e se il giudizio sia tuttavia pendente, od ultimato, col dettaglio di quanto offre a suo carico l' esame de' registri, e degl' incartamenti esistenti, presso l' autorità giudiziaria.

» Atteso che nella esistenza di un atto legislativo sulla materia in esame, cessar deggiono tutte le interpetrazioni estranee alla controversia, e tanto meno le leggi preesistenti potrebbero più imperare a fronte

di leggi positive, che han dettato le norme precise a doversi seguire in simili rincontri.

» Visto il Real Rescritto suindicato, e la Ministeriale dichiarativa di sopra cennata.

» A voti uniformi ec.

» Rigetta la dimanda del Notar Stefano Barbone, salvo a potersi al medesimo rilasciare la perquisizione secondo appare da' registri della gran Corte.

» Il Notar Barbone ha impugnata tale decisione con ricorso alla Corte Suprema assumendo di essersi dalla gran Corte data al Sovrano Rescritto de' 10 marzo 1832 una erronea intelligenza, e di essersi nel tempo stesso violato i principii regolatori della materia stabilita nella procedura penale e nelle leggi penali.

» Udito il rapporto: Inteso l'avvocato generale Nicolini, il quale ha così ragionato all' udienza.

» *Signori* — Un abuso assai funesto all'innocenza è denunciato a voi col ricorso di Stefano Barbone, avverso la decisione della gran Corte di .... del dì 22 settembre 1832. Querelato costui di falsità, la gran Corte con decisione de' 25 agosto dell'anno medesimo dichiarò di non esservi luogo a procedimento penale, sul motivo che la querela era stata smentita colla istruzione all' uopo compilata, e la innocenza risultava chiara dagli atti. Egli domandò la fede di perquisizione in forma negativa. Questa però gli è stata negata, salvo a potersi rilasciare al medesimo la perquisizione secondo appare da' registri della gran Corte, cioè con la imputazione di sì infamante misfatto, disciolta poi con la istruzione, e con la decisione de' 25 agosto.

» Ma a qual uso la pubblicità di queste notizie? Negli atti giudiziali nulla dev' essere inutile. Sarebbe vana questa indicazione per le parti, poichè la de-

cisione è diffinitiva, nè può più reintegrarsi il giudizio. Vediamo se può esser utile pel pubblico, ossia per chiunque abbia vaghezza di andare a prendersi dalla cancelleria criminale un documento.

» Una querela criminale è sempre un tristo avvenimento perchè o ella cade sul vero, ed è trista cosa, che uomini malvagi infrangono la legge, o cade sul falso, ed è più tristo, che uomini più malvagi cerchino calunniar l' innocenza, ed allarmare il pubblico per misfatti che non esistono. Ma quando l' innocenza è rimessa dalla giustizia di una gran Corte in tutta la luce dell' onor suo, il certificare in una fede di perquisizione tutto l' andamento del suo giudizio, sarebbe l' istesso che propagare, ed eternar quell' allarme, il quale era voto della legge, che non fosse noto giammai. L' altrui curiosità non avrebbe alcun utile oggetto.

» Non vi è titolo legale di processo, se non compiuta l'istruzione. Fin tanto che s' istruisce ancora su di una querela, niuno può dirsi reo: la causa è in istato di semplice *prevenzione*, cioè che il magistrato investigatore *praevenit cognitorem, et prior agit in causa L.* 2. §. 8. *L.* 15 *in. pr. ad L. iul. de adul.* Ma se in questa *prevenzione*, lungi dal provarsi il reato, si fa il panegirico della innocenza dell' imputato, costui non può aver titolo d' imputato, nè di reo. Perciocchè questo titolo nasce da un azion penale legalmente instituita, e l' azion penale appartiene essenzialmente ed esclusivamente al pubblico ministero il quale non solamente non ha trasformata in azion penale la querela della parte, ma l' ha rigettata, ed ha domandata la dichiarazione di non esservi luogo a procedimento.

» Ed ecco perchè titolo vero di processo non si dà se non quando il ministero pubblico spiega l' atto

di accusa; talchè nelle cause militari la sola intestazione del processo fatta dal pubblico ministero equivale ad atto di accusa. Fin tanto che l' istruzione è compilata, la intenzione che si mette sopra le carte instruttorie è variabile essenzialmente, come ne varia il risultamento, ed il contenuto. Quando la querela in questa causa fu rimessa all' istruttore, la sua vera inscrizione dovea essere. *Querela de' fratelli Soriano contro Stefano Barbone*. Ma quando nella querela si fece la istruzione, l' intenzione che vi corrisponde è solamente questa. *Instruzione, che smentisce la querela di Soriano contro Barbone*. Quella che vi leggiamo è una inscrizione abusiva non fatta dal ministero pubblico, non approvata dalla gran Corte, scritta forse da un commesso, per dare un nome qualunque agli atti, non per definire il contenuto di essi, fatta senza autorità sbadatamente, e a capriccio. Può questa chiamarsi *rubrica*, titolo di processo? Il ministero pubblico, e la gran Corte sola poteva definir questo titolo; ed essi l' han fatto con la decisione de' 25 agosto: atti dai quali risulta chiara l' innocenza di Stefano Barbone.

» Ed a che equivale questa inscrizione? Ella equivale alla proposizione, che non vi è reato che possa ne' registri contro di lui inscriversi; e che in conseguenza non vi è contro di lui azion pubblica, nè privata *ex maleficio*, e che ne'registri criminali non si può, nè si deve inscrivere cosa alcuna a suo carico. La dichiarazione *del non si può* ne' giudizj disfà di sua natura il già fatto: *Particula non praeposita verbo potest, inducit necessitatem praecisam tollit omnem potentiam iuris, et facti, et reddit actum impossibilem*. È un antico brocardico, che retrotrae il non si può al tempo in cui si è fatto qualche atto giudiziario vietato dalla legge, e lo annulla. Se l' uomo non fosse così limitato com' è, la querela di Soriano

non si sarebbe ricevuta a macchiare un registro di carte criminali. Ma niuno poteva conoscere la sua insussistenza, senza una istruzione. Fatta questa si è conosciuto ch' ella non dovea essere ammessa. Fino a questo punto non si è notato ne' registri un reato, ma la investigazione se esistesse reato. Questo si è trovato inesistente. Dunque la pagina, che questa investigazione occupa ne'registri, si risolve in una negazione. Perciò la fede di perquisizione dev' essere negativa: *non esiste ne' registri criminali reato addebitato a Stefano Barbone, e quindi non esiste atto del ministero pubblico, che spieghi azion penale contro di lui;* ed al solo ministero pubblico appartiene essenzialmente, ed esclusivamente l' esercizio di questa azione; *nè esiste atto di azion civile ex maleficio*, perchè questa non ha vita, se non viene pedissequa, e sussidiaria all'azion pubblica del pubblico ministero.

» Sarebbe assai tristo l'ammettere un opposto principio. La virtù, e l' onestà sono le qualità più delicate, più sensitive dell' uomo. Ciascun di noi può esser querelato da un malvagio. Chi ha questa disgrazia, convien che la soffra; tale essendo la condizione della umanità. Ma quando si è giunto a dimostrar la propria innocenza, la religione, la morale stessa universale ci prescrivono di dimenticar quella guerra; nè vi è cosa più spiacevole quanto il non poter avere dopo una ingiusta persecuzione, l' istesso beneficio degli altri uomini onesti, lasciati tranquilli, e dar pabolo a curiosi maligni col comparire eternamente macchiato di una impronta, che non merita. Si aggiunge, che non sempre la dichiarazione d'innocenza può esser conseguita da una felice recriminazione di calunnia. *L.* 1. *D. ad S. C. turgill.* E quando la fede di perquisizione non si dà negativa, il morso della temerità, o della calunnia diventa in

questi casi immedicabile, ed il giudicato di non esservi luogo a procedimento, ne inasprisce non solo, ma n' eterna il dolore.

» Nè il Real Rescritto del 10 marzo 1832 affievolisce questi principj. Ivi è figurato il caso di chi ottiene per insufficienza di pruove la libertà provvisoria, e dopo il biennio trascorso senza altre pruove la libertà assoluta. Per costui dunque vi è stato un atto di accusa, un titolo solenne di reità nel processo, pruove sufficienti per soggettarlo all' arresto. Il ministero pubblico ha spiegata la sua azion penale; e la libertà assoluta è piuttosto figlia dell'umana debolezza incapace a trovar pruove più evidenti contro del reo, che della sua innocenza. È interesse pubblico che le investigazioni non sieno eterne; e che i giudizj abbiano un termine. Giusto è allora, che il pubblico sappia non essere quel reo assoluto, se non per effetto di questo principio: ma non può essere uguagliato a colui, la cui innocenza risultò sì chiara dagli atti, che niun titolo di reità si è potuto inscrivere sopra il suo processo, nè il ministero pubblico ha pensato mai ad esercitar contro di lui l'azion penale.

» Nè la ministeriale de' 16 giugno 1832 dichiara altrimenti siffatto Rescritto. Ivi si dice, che il Rescritto è comune anche agli altri imputati. Ma la voce imputato racchiude quella di reato esistente, e di azion penale spinta contro di esso. La ministeriale dunque estende gli effetti del Rescritto, che parla del caso della libertà provvisoria dietro la pubblica discussione, al caso della libertà provvisoria prima della pubblica discussione: non mai al caso attuale in cui non vi è reato, non vi è azione penale, non vi è imputato; e queste sole negazioni possono esserci da' registri. Questi sono i registri del corso delle azioni penali, e si dice il vero quando si dice che niuna azione

penale esercitata contro Barbone vi esiste: tanto e non più dinotando una fede di perquisizione negativa.

» Parmi dunque, che la gran Corte di ....., abbia mal applicato, ed il Rescritto, e la Ministeriale; e che la sua decisione debba essere annullata.

» La Suprema Corte facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero, e ritenendo le di lui osservazioni in linea di considerazioni.

» Annulla ec. ».

§. II. N.° II.

Decisione de' 15 marzo 1833.

» D.ª Giuditta Diaferia fu imputata di procurato aborto nella di lei persona.

» In seguito delle instruzioni prese, la gran Corte criminale di ......, con decisione del dì 21 dicembre 1832 ritenendo le osservazioni del pubblico ministero con le quali avea egli spiegato che nella mancanza dell'ingenere era frustranea qualsiasi altra investigazione dichiarò non esservi luogo a procedimento penale.

» Nel dì 2 gennaro ultimo la Diaferia domandò alla gran Corte rilasciarsele la perquisizione netta. La gran Corte in opposizione alla requisitoria del pubblico ministero con cui avea dichiarato di non opporsi che a D. Giuditta Diaferia venisse rilasciata la perquisizione in forma negativa rigettò la domanda, sulla considerazione che per effetto del Real Rescritto de' 10 marzo 1832; e della Ministeriale circolare dichiarativa de' 16 giugno detto anno, le perquisizioni che si rilasciano agl'incolpati indicar debbono ciò che risulta dagli atti a loro carico.

» Contro di questa seconda decisione la suddetta

Diaferia ha prodotto ricorso per annullamento, deducendo.

» Il Real Rescritto, e la Ministeriale citata dalla gran Corte parlano d'imputati; ed imputato è quegli contro di cui si sta istruendo un processo qualunque. Il processo giudiziario in oltre può aver principio dalla denunzia anonima, nel solo caso di *fatto permanente*. Or contro della ricorrente Diaferia si cominciò ad istruire da un anonimo, nella mancanza assoluta di fatto permanente. La legge con l'articolo 28 procedura penale, vieta riceversi l'anonimo, fuorchè nel caso accennato. Siffatto articolo dunque fu violato dal giudice del circondario, che notò sul registro il nome della ricorrente, e tal violazione è stata sanzionata dalla gran Corte, quando ha deciso di non cassarsi la rubrica, negando la perquisizione negativa.

» Udito il rapporto: inteso l'avvocato generale Nicolini, il quale ha così conchiuso all' udienza.

» *Signori* — Se abbisognano esempi per dimostrare i mali che all' ordine pubblico, ed alla pace delle famiglie reca l' obblio delle provvide disposizioni della legge con le quali si determinano i casi e le regole per dar principio ad una instruzione penale, questa causa ne offre uno de' più deplorabili. L'apertura di una instruzione penale è un avvenimento grave per se stesso, perchè mette in movimento tutte le forze dello stato per investigare, ed aprire alla pubblica luce le cause de' reati, e convincerne, ed arrestarne i colpevoli; non lieve è per i testimoni, che distratti dalle loro ordinarie occupazioni debbono andare, e venire per deporre in giustizia ciò ch' essi sanno dell' affare; gravissimo è poi per chi può esser ricercato come colpevole: perciocchè anche quando egli in fine è dichiarato in-

nocente, rimane sempre un rumore incerto contro di lui, alimentato dalla malignità alla quale suole esser segno più la virtù invidiata, che il vizio; ed i registri, e gli atti pubblici riverberano sempre sul di lui nome la macchia di cui son essi improntati.

» Ecco perchè la legge impone tanti freni a chi primo produce una querela, o una denunzia. È dover civico il denunziare un reato: ma la legge vuole che a ciò si adempia a faccia scoverta. Celare il proprio nome, metter altri in pericolo senza nemmeno mostrare la sua mano, è ciò che Costantino chiamava *delatorum execranda pernicies unum Maximum humanae vitae malum.* Ma a chi denunzia senza mostrarsi non può mai venir applicata la pena fulminata da quell' Imperatore: *amputata radicitus invidiae lingua evellatur:* dee bensì ricorrersi al rimedio suggerito da Arcadio, ed Onorio: *in ipsa expositione criminis, atque accusationis exordio vocem funestam amputari oportet, prius quam audiri* (L. penult. Codice *de his qui accusare non possunt*). Perciò Carlo III. d' immortale memoria con Real Rescritto del 9 febbrajo 1745 vietò, che le denunzie anonime fossero ricevute: ne rinnovò la prescrizione Ferdinando I., e non solo ciò ripetè poi per regola generale nell' articolo 28 delle leggi di procedura penale, ma con l' articolo 7 del Real Decreto de' 28 settembre 1822 ne fece un particolar divieto anche in materia di Stato. E fa dolore il vedere una legge sì salutare manomessa nella causa presente, e manomessa per reato la di cui sola ombra può oscurare, ed appassire il fiore della riputazione più pura.

» L' articolo 28 è così concepito: *niun rapporto, o denunzia anonima può esser ricevuta, che nel caso di attual flagranza, benchè di fatto transitorio, o di fatto permanente. Nè due casi anzidetti, veri-*

ficata prima la flagranza, o il fatto permanente si può discendere alla istruzione ulteriore. È una di quelle prescrizioni di legge, nelle quali aggiunta la particella *non* al verbo *potest inducit necessitatem praecisam, et tollit omnem potentiam iuris, et facti*.

» Intanto perviene al procurator generale presso la gran Corte di .... una denunzia anonima di un aborto procurato da circa un mese nella persona della donzella D. Giuditta Diaferia: e perchè il delatore si tenesse più occulto, la denunzia è affidata al corso della pubblica posta. In questo non si dice altro, se non che un barbiere, senza indicarsene il nome, *usò tutt' i mezzi per farla abortire*. Non si trattava dunque di attual flagranza, non di fatto permanente: perciocchè dopo un mese rimangono forse (e molti gravi autori lo negano) le tracce della verginità perduta, ed anche in alcuni casi di un parto sofferto; ma niun segno certamente se questo fosse stato abortivo, e molto meno se i mezzi dell'aborto fossero stati colpevoli. Più l'articolo 395 leggi penali disegna i mezzi che rendono colpevole un aborto: niuno di questi mezzi era stato indicato dal delatore. Questa denunzia dunque portava in fronte la malignità di chi l'aveva vergata, non solo perchè anonima, ma perchè non indicava in termini precisi un reato: e mostrava chiaro ch'ella non avea altro in mira, che d'imprimere con atti giudiziarii un marchio di vergogna, non pure sopra questa donzella, ma sopra tutta la famiglia. Tanta malvagità di proposito *in ipso accusationis exordio radicitus amputari oportebat prius quam audiri*. Con tutto ciò non voglio dolermi del procurator generale il quale l'accolse: poichè egli finalmente non rimise questo foglio velenoso al giudice, perchè istruisse, ma per *l'uso conveniente di giustizia*. L'uso conveniente di

giustizia sarebbe stato il lacerarlo. Ma il giudice cominciò dall'assodare il fatto permanente, che secondo la stessa denunzia non poteva più esistere. E così espose quella infelice alla osservazione di due levatrici. Trista condizione di cui poche altre posson dirsi peggiori in una donzella. Esse giurarono *di non esservi segni di aborto procurato, a meno che questo non fosse avvenuto da un mese, o prima.* Ricevute queste deposizioni giurate, che mettevano evidentemente l'affare fuori della flagranza, e del fatto permanente, il giudice non poteva discendere ad alcuna istruzione ulteriore. Ma egli passò innanzi, e mise in moto tutta la sua attività per conoscere i più segreti rapporti di quella donna. Quindi esaminò dei testimoni d'ogni classe; quindi lettere ad altri giudici regii, perchè la cosa non fosse ristretta nell'ambito del suo circondario, ma per gli altri ancora si ventilasse; quindi messa in opra ogni specie d'investigazione, per coprir d'onta una giovane nubile cui niuno osava attaccare alla scoperta, e vilipendere con l'onore di lei l'onore di molti altri, che per dignità, e per grado doveano essere più rispettati.

» Or cosa nacque da sì indecenti rumori? Il procurator generale, *visti gli atti, attesochè nell' assoluta mancanza dell' ingenere è frustranea qualunque altra investigazione, richiede, che non si faccia luogo ad ulteriore procedimento.* Ma non doveva farsi mai luogo ad alcun procedimento. La gran Corte con decisione del dì 21 dicembre 1832 fece dritto a questa requisitoria.

» Allora comparve la misera, perchè almeno dopo tanto oltraggio, sofferto a dispetto della legge, le si rilasciasse la fede di perquisizione negativa, ed attaccò di nullità tutto il procedimento, perchè vietato dall'articolo 28. La gran Corte con decisione

de' 18 gennaro 1833 rigettò questa domanda, sull'appoggio del Real Rescritto de' 10 marzo, e dell'ufizio ministeriale del 16 giugno 1832. Contro sì fatta decisione si è prodotto ricorso. Esaminiamolo.

» Il Real Rescritto de' 10 marzo 1832 non parla che della intelligenza degli articoli 149 e 280 delle leggi di procedura penale, quando cioè o nel giudizio di sottoposizione all'accusa, o dietro la discussione pubblica, la gran Corte pronunzia la libertà provvisoria dell'imputato. Deliberazione interlocutoria è questa, la quale non può partorire una fede di perquisizione negativa, perciocchè il reo è tuttavia sottoposto al giudizio. Che sarà (e questo è il dubbio che risolve il rescritto) se dopo il biennio per non essersi ottenuta alcuna pruova, si cangi la libertà provvisoria in assoluta? Siccome in questi casi la libertà si ottiene non per valor di fatti che attestano chiara la innocenza del reo, ma perchè l'azion penale è prescritta per lo trascorrimento del biennio, così il Re ad un beneficio di legge, ch' estingue l'azione, ha voluto dare una forma di legge, quale all'alta sua sapienza è sembrata convenevole, ed ha ordinato, che nelle fedi di perquisizione si notasse ciò che dagli atti risultasse di fatto. Era utile pubblico, che ciascuno conoscesse esser l'azione estinta per prescrizione, non per dimostrazione d'innocenza. Viene poi l'ufizio ministeriale de'16 giugno, e dice che anche *negli altri casi*. chi vuole una fede di perquisizione, *ov' ei sia incolpato, dovrà quella fede designare il reato che s' incolpa, ed esprimere, se il giudizio sia tuttavia pendente, ovvero ultimato: in questo caso si paleserà il risultamento del giudizio così favorevole, come contrario all' incolpato.*

» Or in primo luogo è da osservare, che il Sovrano Rescritto del 10 marzo è un atto legislativo;

e che una ministeriale, partita particolarmente da un uomo giureconsultissimo, qual' è Sua Eccellenza il Ministro di grazia e giustizia, non può essere intesa come una estensione a casi diversi (LL. 11 12 13 *de legibus*); e molto più quando si tratta di materie penali. *In casibus omissis deducenda est norma legis a similibus, sed caute, et cum iudicio. Durum est torquere leges ad hoc, ut torqueant homines. Consequentiae non est consequentia, sed sisti debet extensio intra casus proximos, alioquin labetur paulatim ad dissimilia.* Queste furono le regole de' giureconsulti Romani cangiate da *Bacone in aforismi* le quali furono certo la guida di quella saggia circolare.

» Or i due casi del Rescritto figurano già fatto un atto di accusa, ma con indizj non sufficienti a tenere di presente il reo: se non che vi è qualche probabilità di acquistar le pruove col tempo, mettendo in uso altri mezzi d'investigazione. Base di questa ipotesi è la pruova generica, o sia la certezza della esistenza del reato; tanto che nel caso dell' articolo 149 si suppone l' accusa formale, e nel caso dell' articolo 280 si suppone, oltre all' accusa, anche il giudizio. Prossimi, se non simili a questi due casi sarebbero due altri. Il primo è quando la certezza del reato dà obbligo al ministero pubblico di spiegare l' azion penale, ma egli non può giungere all' atto di accusa, perchè le pruove contro l' autor nominato sono sì insufficienti, che niun mandato si è potuto spedire per sottoporlo al giudizio: il secondo è quando per effetto della stessa insufficienza di pruove il mandato già spedito si è dovuto rivocare. E questi sono gli *altri casi*, o sia i casi prossimi, de' quali non parla il Real Rescritto, e che siccome *tendunt ad idem*, così la circolare *supplet interpretatione L. 12 D. de legibus*. Ma quando il reato non esiste, tal che non

solo non può venirsi ad atto di accusa, ma nemmeno introdursi azion penale, non che spedirsi mandato contro il nominato, questo è caso non pur dissimile, ma contrario a quello che figura il Rescritto. Nè può credersi mai che venga compreso nelle parole, *negli altri casi* della circolare: perciocchè la parola *altri* è qui parola di un rapporto di simiglianza, non di diversità: *sisti debet intra casus proximos:* altrimenti la circolare sarebbe una legge, non una interpetrazione ministeriale. Così pure di gran lunga dissimile da due casi del Rescritto sarebbe un secondo caso, quando cioè sebbene sussista il reato, pure l' innocenza di alcuno risulta chiara dagli atti; perciocchè dov'è chiarezza d' innocenza, non è dubbio ed insufficienza di pruove; base de' casi del Rescritto. Stato di certezza, stato di dubbio sono termini contraddittorii, che non possono mai stare insieme, nè prossimi. Dunque questi due ultimi casi non *sistunt intra casus proximos* a casi del Rescritto: e perciò non sono compresi fra quegli *altri casi* della enciclica ministeriale. In questi dunque, se l' uomo nominato in processo domanda la fede di perquisizione, la fede dee dargli si negativa: o sia dee dirvisi la verità ch' egli non porta carico ne' registri criminali.

» E dissi pensatamente *uomo nominato in processo;* perchè io non poteva legalmente far uso in questi due casi delle voci *reo*, *incolpato*, *imputato*, *accusato.* La voce accusato suppone un accusa legale: e quelle d' incolpato, o imputato suppongono una incolpazione, o imputazione legale. Queste tre voci poi di stato particolare della persona van comprese nella denominazione generale *reo vox generis*, *voces specierum*, e tal voce di genere indica necessariamente ed essenzialmente il rapporto con l' altra voce anche di genere *attore.* L' attore incolpa, l' atto-

re imputa : l'attore a buon conto *reum facit*. Ove attore generale non può essere, non può esservi *reo accusato*, *nè reo imputato, nè reo incolpato;* in conseguenza nemmeno carico giudiziario, non che giudizio penale.

» Ma l'azion penale è essenzialmente pubblica, ed esclusivamente affidata agli ufiziali del pubblico ministero. In sino a che dunque non può esservi azion penale, può esservi nominazione di alcuno in processo per querela altrui, o per denunzia, ma non può esservi incolpazione, nè imputazione, nè accusa. Questi nomi di legge disegnano lo stato legale di chi è perseguitato in giudizio, in rapporto all' attor legale che lo perseguita. Or se in questi due ultimi casi da noi figurati non può esservi azion penale, nè attor legale che possa instituirla, non può esservi incolpazion legale, nè incolpato. Ma la enciclica Ministeriale parla *d' incolpato*, nè un atto governativo può presumersi avere impiegata una voce di legge altrimenti che nel suo senso legale; tanto più che il Rescritto intorno agli articoli 149 e 280, al quale è relativa l' enciclica, parla di accusato nel suo senso legale, e della enciclica *similis debet esse ratio iuris*. Dunque l' uomo semplicemente querelato, o denunziato, ma non incolpato, nè incolpabile, non può entrare fra i casi della enciclica.

» Più la voce *incolpato* è voce di pruova specifica. Dove la pruova specifica dimostra chiara l'innocenza del querelato, o denunziato, e maggiormente dove la mancanza assoluta della pruova generica non permette il passaggio alla pruova specifica, falsifica la legge, ed è degno del linguaggio del volgo chi fa uso della voce *incolpato*. Or nella causa attuale il procurator generale, il quale sarebbe stato l' unico, ed esclusivo attor legittimo per far rea, ed incolpata Diaferia, riconobbe la mancanza della pruova ge-

nerica, e perciò disse frustranea qualunque investigazione specifica. Dunque il caso di Diaferia non entra ne' casi del Rescritto, e nemmeno negli *altri casi* della circolare. All'incontro quella instruzione si era fatta contra il divieto dell'articolo 28; scritto con *formola proibente*, e perciò irritante; perciocchè *ex natura legis prohibitivae seguitur*, *ut quid quid lege prohibente fit*, *ipso jure nullum sit*. La *L.* 5: *Cod. de legibus* avea già statuito. *Ea quae fieri prohibentur*, *non solum inutilia*, *sed pro infectis etiam habeantur licet legislator fieri prohibuerit tantum nec specialiter dixerit inutile esse debere quod factum est*. Autorizzeremo noi una fede di perquisizione sopra atti nulli, e legalmente inesistenti?

» E di fatti mettiamo in pratica ciò che ha ordinato la gran Corte di .... Si dia fuori la fede di perquisizione con dire, che la signora Diaferia ha presso la gran Corte criminale la incolpazione di aborto. Esposto il carico in questa forma generale non è reato, perchè non ogni aborto è reato, ma l'aborto procurato co' mezzi preveduti dall'articolo 395 delle leggi penali. La fede di perquisizione dunque sarebbe in questo caso unicamente intesa ad imprimere una nota d'infamia al nome di costei, senza che il fatto avesse potuto essere il soggetto di un giudizio penale. Le Corti criminali dunque sono instituite per dar fuori libelli famosi? E sarebbe un bel trovato de' calunniatori per ottenere impunemente, e più compiutamente il loro intento il fare una denunzia anonima, perchè in fine sarà questa solennemente pubblicata in un atto solenne, incancellabile, giuridico. Dirà forse il cancelliere in quella fede di perquisizione che il carico è di aborto procurato con alimenti, con bevande, con medicamenti,

con violenze? Ma questo nemmeno fu detto dal falso delatore; e se fosse stato detto, sarebbe smentito dalla pruova generica. La fede di perquisizione sarebbe falsa. Nè vale il dire che appunto perciò la gran Corte ha dichiarato che non si dia luogo a procedimento. Sì, che lo ha dichiarato, ma perchè non vi era appoggio di pruova generica; e doveva dichiararlo perchè fu nullo il principio del procedimento. *Non solum inutilia, sed pro infectis haberi debent quae facta sunt.* In fine la fede di perquisizione data fuori nel modo come dice la gran Corte, parte dalla supposizione di un procedimento legale, di un azion penale legalmente spiegata dal procurator generale, di una incolpazion legale legalmente data alla signora Diaferia; il che è falso, e dà alimento all' altrui malignità, e soddisfa il voto colpevole di una denunzia, *quae radicitus erat amputanda;* tanto più che questa infelice non ha modo come riparar l' onor suo, e recriminare alcuno di calunnia.

» L' unica forma per dar fuori in questa causa una fede di perquisizione verace, sarebbe la seguente. *Certifico che dagli atti risulta essersi dato sfogo ad una denunzia anonima, che non indicava attual flagranza, nè fatto permanente, e di essersi su di essa sottoposta Giuditta Diaferia ad osservazioni vietate dalla legge, le quali benchè attestarono la di lei innocenza, pure si diede luogo ad una instruzione: instruzione, che il procurator generale, e la gran Corte hanno giudicata frustranea, e fatta contro la legge.* Fuori di queste indicazioni, la fede di perquisizione, come l' ordina la gran Corte sarebbe falsa. Saranno dunque i Magistrati obbligati a diffonder nel pubblico la satira di se stessi.

» Io credo perciò contraria alla legge la decisio-

ne, e mal applicato al caso attuale il Real Rescritto de' 10 marzo 1832. Domando l'annullamento della impugnata decisione.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella camera del consiglio.

» Veduti gli atti; la decisione, ed il ricorso.

» Adottando in linea di considerazioni le conclusioni del pubblico ministero.

» Annulla ec. ».

Articolo 282.

In seguito di questo secondo giudizio cessa nella gran Corte la facoltà di ordinare una istruzione più ampia, o di mettere nuovamente l'accusato in istato di libertà provvisoria; e la decisione, quando non sia di condanna, dovrà essere, a pena di nullità, di libertà assoluta (k).

Articolo 283.

Adottandosi dalla gran Corte la terza risposta *consta che abbia commesso ec.*, se sia stato opposto dall'accusato, dal suo difensore, dal pubblico ministero, o da uno de' giudici anche nella camera di consiglio, un fatto ammesso come scusante dalla legge, o tale che indichi il misfatto portato nell'accusa comandato dalla necessità attuale della propria difesa; e se queste quistioni non sieno comprese nella soluzione delle precedenti, si dovranno, a pena di nullità, proporre separatamente, e risolvere.

(k) *Vedi le disposizioni riportate sotto l'articolo 162 leggi di procedura penale, e la giurisprudenza trascritta sotto il* §. *II. dell'articolo precedente.*

SOMMARIO

Per l'articolo 283 leggi di rito, le gran Corti criminali han l'obbligo di elevare apposita quistione sui fatti eccepiti come comandati dalla necessità attuale della legittima difesa; come han quello di trattare la quistion di scusa, o della involontarietà, secondo che il fatto la presenta, e l'accusato l'abbia dedotta. Giurisprudenza della Corte Suprema ritenuta in diverse decisioni, delle quali si riportano le seguenti.

§. I.

Decisione de' 29 gennajo 1819.

» La gran Corte criminale di ...., con sua decisione de' 18 agosto 1818 dichiarò Filippo Cerra colpevole di ferita in persona di Giuseppe Lombardi con malattia, ed incapacità al travaglio personale oltre al vigesimo giorno; ed invocato l'articolo 309 del codice penale lo condannò ad anni cinque di reclusione, ed alle spese del giudizio.

» Per l'annullamento di questa decisione si è allegato il seguente mezzo.

» La scusante era stata proposta dall'imputato nel suo costituto, e sorgeva dal fatto stesso consacrato nella decisione medesima. Intanto la gran Corte non ne elevò, nè ne trattò quistione alcuna. Fu quindi violato l'articolo 1 n. 3 del decreto de' 12 settembre 1811.

» Udito il rapporto, ed inteso l'avvocato generale Nicolini, che colle sue verbali conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso.

» La Corte Suprema ec.

» Osserva in fatto che l'imputato Cerra nel suo

costituto manifestò, che essendosi egli gittato in mezzo a' rissanti, che si tiravano scambievolmente delle pietre, da una delle quali fu egli ancora colpito nella gamba, pel solo oggetto di sedar la briga, e vedendo egli il Lombardi colla piroccola inalberata vicino ad offendere i fratelli Parrella, e compagni, avea cercato col suo bastone, dimenandolo or quà, or là, di sedar la briga: e che lo stesso ripetè in dibattimento riportandosi al costituto.

» Osserva in fatto ancora, che la gran Corte medesima nell' esporre l' avvenimento disse, che Cerra vedendo che Lombardi stava in atto di voler colpire colla piroccola, gli diede un colpo colla mazza che portava, e gli cagionò una ferita in testa; ed intanto senza elevar quistione alcuna sulla scusante proposta dall' imputato; e da essa riconosciuta nel fatto, dichiarò colpevole il Cerra, e lo condannò.

» In dritto osserva, che la legge non riconosce nè misfatto, nè delitto, quando l' omicidio, le ferite, e le percosse sieno comandate dalla necessità attuale della legittima difesa, di se stesso o di altri: Che la gran Corte era nella libertà di ammetterla, o di rigettarla, ma era nel dovere di rispondere all' eccezione dall' imputato proposta, elevandone una quistione: e che non avendo ciò fatto ha violato l'articolo 1 n. 3 del Decreto de' 12 settembre 1811.

» Annulla ec. (4).

(4) La stessa giurisprudenza ritenne la Corte Suprema nelle decisioni de' 26 gennajo 1820 in causa di Felice de Angelis, 29 agosto 1821 in causa di Nicola Buono, 20 giugno 1828 in causa di Antonio Zagarese, e 4 novembre 1833 in causa di Francesco Ferrara.

§. II.

Decisione de' 14 marzo 1832.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 10 agosto 1831 dichiarò Domenico Malangieri colpevole di omicidio volontario scusabile per la rissa in persona di Domenico Orlando, e di ferite gravi per gli accidenti in persona di Gennaro Orlando. Invocati gli articoli delle leggi penali 355, 377 n. 4 e 382, lo condannò ad anni 19 di ferri nel presidio, e sue conseguenze.

» Ricorso del condannato.

» La Corte Suprema ec.

» Attesochè la Corte ne' fatti semplici esponendo gli avvenimenti seguiti nel giorno 27 ottobre 1830, che fu quello dell' omicidio, dopo le brighe avvenute nel precedente giorno 26, ne rimarcò le seguenti principali circostanze.

» Verso le ore 23 stando Domenico Orlando con una pala di legno a maneggiar la calce servibile a' fabbricatori del suo edifizio, gli si avvicinò Michele Monaco, riprendendo il contrasto sull' affitto. Malangieri prese parte in questo diverbio. Pellegrina Monaco sorella di Michele e moglie di Malangieri insinuò al marito, ed al fratello di lasciare i contrasti, e di ricorrere alla giustizia. Sopraggiunse Celestino Orlando, e prese parte alla briga in favor del proprio genitore Domenico. Il consiglio di Pellegrina fu disprezzato, e Malangieri interpellò Domenico Orlando del perchè non voleva far continuare i cognati nell' affitto. Domenico rispose, *perchè non pagavano.* Malangieri ripigliò, *dunque noi siamo mariuoli.* Domenico replicò *mariuncielli site.* Continuan-

do a chiamarsi ladri a vicenda *Domenico inalberò la pala come per avventarsi contro Malangieri. Malangieri prese una pietra e la scagliò in testa a Domenico*. Pellegrina Monaco prese ad accompagnare il ferito Domenico Orlando. Questi tenendo ancor la pala in mano retrocedè nel mezzo del cammino per aver veduto, che il suo figlio Gennaro erasi incaminato verso la casa di Michele Monaco, credendolo autor della ferita fatta al padre. Stando Gennaro a salire i gradi di Michele Monaco, Pellegrina lo trattenne pe' piedi. *Gennaro con coltello recò due ferite a Pellegrina nell'antibraccio*. Sopraggiunto Domenico Orlando con la pala, e minacciando di ferir chiunque gli si fosse accostato *percosse Domenico Monaco sulla testa con pericolo di vita per gli accidenti*. In questo stato di cose Malangieri con istrumento pungente, e tagliente a due lati *ferisce con quattro colpi Gennaro, uccide con due colpi Domenico Orlando*.

» Attesochè Malangieri dedusse in sua difesa di aver ferito dopo che avea veduto ferita la moglie, e ciò anche si ritiene dalla Corte nella sua decisione.

» Attesochè la Corte stessa dopo aver dichiarata la reità di Malangieri si propose la quistion sulla scusa ne' seguenti termini. *Ne' reati de' quali è stato dichiarato colpevole Domenico Malangieri concorre alcun fatto di scusa in favor del medesimo*? E lungi di trattare la quistione ne' termini espressi nel fatto, e proposti dall' accusato, e che tendevano all' applicazione del n. 2 dell' articolo 377; anzi lungi di ragionar sulle ferite recate a Pellegrina Monaco, ed al fratello Domenico Monaco, che produssero le ferite di Gennaro, e la uccisione di Domenico Orlando, ragionò sulle ingiurie verbali soltanto che precedettero le reciproche ferite, e non vedendo in

Malangieri l'autor della rissa, gli accordò il beneficio del n. 4 dell'articolo 377.

» Attesochè la Corte per non aver trattata la quistione della scusante, risolvendola poi con la sua religione, secondochè il fatto la presentava, e l'accusato l'aveva dedotta, violò manifestamente l'articolo 283 della penale procedura (5).

» Attesochè in questa nullità si aggirano tutt'i mezzi dedotti.

» Ritenuti i fatti semplici, e la definizione di omicidio volontario.

» Annulla ec. »

(5) All'opposto quando la indole del reato non risveglia qualità minoranti, i giudici del merito non sono nel dovere di elevare quistione alla base dell'articolo 454 leggi penali.

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 13 gennaro 1834 in causa de' fratelli Francesco, e Vincenzo Gallo.

Similmente niuna disposizione di legge impone alla gran Corte il dovere di elevare quistione alla base dell'articolo 453 leggi penali. Stà bensì ne' suoi poteri discrezionali di attenuare la pena, ove si convinca che oltre alla tenuità del danno, concorrono nel furto circostanze attenuanti del dolo.

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 9 luglio 1834 in causa di Luigi de Vito.

In fine ne' reati ne' quali sia concorsa la qualifica della premeditazione non vi è obbligo di legge far di essa una quistione distinta, per la ragione che tutto dipende dal potere discrezionale del presidente in conformità degli articoli 274 e 275 delle leggi di procedura penale.

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 14 gennaro 1835 in causa di Catiello Bartolo della provincia di Salerno.

§. III.

Decisione de' 18 febbrajo 1835.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 14 ottobre 1834 condannò Antonio Morza della provincia di Salerno alla pena di morte col terzo grado di pubblico esempio, come colpevole di omicidio volontario, qualificato per parricidio in persona di Vincenzo Morza genitore di lui. Escluse la minorante prevista dall' articolo 391 leggi penali.

» Ricorso del condannato.

» 6 Mezzo — L' accusato nel suo costituto dedusse circostanze ond' era chiara la sua involontarietà nel reato commesso. La gran Corte trascurò discuterle. Violazione dell' articolo 283 leggi di procedura penale.

» Mezzi aggiunti.

» 4 Mezzo — Violazione dell' articolo 283 procedura penale perchè non si discusse con quistione apposita la eccezione d' involontarietà dedotta dall' accusato.

» 5 Mezzo — Violazione dell' articolo 391 leggi penali perchè la quistione della involontarietà non potea supplirsi con quella discussa in rapporto alla minorante.

» La Corte Suprema ec.

» Sul 6 e sul 4 e 5 de' mezzi aggiunti.

» Considerando, che tutti e tre gli enunciati mezzi son diretti a sostenere che i giudici del merito doveano proporre separatamente e risolvere la quistione relativa alla involontarietà dedotta dall' accusato, nel commettersi il misfatto di cui si tratta.

» Considerando, che realmente il ricorrente dedusse nel suo interrogatorio del pari che nel suo co-

stituto, che il di lui padre andò incontro all' arma feritrice: e che senza volontà, le ferite furono prodotte: che la Corte giudicatrice era chiamata allo scioglimento di tale fatto opposto, e che serbò perfetto silenzio.

» Considerando, che non può dirsi la quistione discussa sotto la disamina della minorante; giacchè questa ha principii ed effetti diversi da quelli della involontarietà.

» Che quindi manifesta è la violazione dell'articolo 283 leggi del rito penale.

» Per tali motivi.

» Annulla ec. ».

§. IV.

Decisione de' 23 marzo 1835.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 5 dicembre 1834 condannò Francesco Gaeta alla pena di anni tredici di ferri nel presidio, come colpevole di omicidio volontario a colpo d' istrumento contundente, barra, in persona di Giuseppe Iandolo, scusabile perchè avvenuto in rissa di cui l' accusato non fu autore, esclusa la minorante prevista dall' articolo 391 leggi penali.

» Ricorso del condannato.

» 1. Mezzo di quelli aggiunti presso la cancelleria della Corte Suprema.

» L' atto generico ed il cenno che se ne fa nei fatti espressi nella decisione, mostrano avere il ricorrente riportata una ferita lieve nella briga coll' estinto. Da quì la ragionevolezza dell' assunto proposto dal ricorrente di essere stato egli provocato a' termini del n. 2 dell' articolo 377 delle leggi penali.

Intanto la gran Corte non ha elevata nemmeno la corrispondente quistione. Violazione del detto articolo e dell' articolo 283 del rito penale.

» La Corte Suprema ec.

» Sul primo de' mezzi aggiunti.

» Considerando che non può mettersi in dubbio che il ricorrente abbia in rissa riportato una ferita lieve, giacchè di tale circostanza fanno fede l' atto generico, letto in pubblica discussione, ed il cenno che se ne fa ne' fatti ritenuti.

» Considerando che del pari è una verità di fatto che l' uccisore non fu autore della rissa, ma bensì l' ucciso.

» Che ritenuti tali dati, si offriva naturalmente la quistione, cioè, se all' uccisore, per la riportata ferita lieve competesse la scusa nascente dal secondo comma del suddetto articolo 377.

» Che quindi è chiaro che non essendosi elevata la corrispondente quistione, ed essendosi accordata la sola scusa derivante dal comma quarto del ridetto articolo, si è manifestamente violato l' articolo 283 leggi di rito penale.

» Per tali motivi.

» Accoglie il solo primo mezzo, e rigetta tutti gli altri.

» Annulla quindi l' impugnata decisione ec. (6) ».

---

(6) Uniforme giurisprudenza si legge nella decisione de' 30 novembre 1835 in causa di Vito Sepe.

§. V.

Decisione de' 20 giugno 1838.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 22 gennaro 1838 dichiarò constare che Mario Libretti avea commesso omicidio volontario in persona di D. Nicola Romandia. Constare che nell'omicidio suddetto non era concorso alcun fatto di scusa.

» Applicati gli articoli 355, 31 e 34 leggi penali, lo condannò ad anni 25 di ferri, ed alle pene accessorie.

» Ricorso del condannato.

» 5. Mezzo — Doveasi accordar la minorante contenuta nell' articolo 391 leggi penali espressamente invocata dal ricorrente per mezzo del suo difensore, siccome si ebbe cura di far notare nel verbale della pubblica discussione; anche perchè nella definizione non si parla di arma propria, ed altronde la perizia descrisse l'arma micidiale per antico coltello da tavola arrugginito, puntuto, e ad un sol taglio.

» Mezzi aggiunti.

» 8 e 9. Si assume che la Corte, contro la perizia, ritenne per arma propria l'arma feritrice; e sul proposito si ripete il 5 mezzo.

» La Corte Suprema ec.

» Attesochè i mezzi 5 8 e 9 coincidenti allo stesso assunto sussistono in fatto ed in dritto per la seguente considerazione.

» Leggesi nel verbale della pubblica discussione che il difensore aveva sostenuto essere l'avvenimento scusabile per la ferita grave (giacchè il suo cliente uccisore aveva riportato otto ferite e sei contusioni

prodottegli con strumento contundente, e pungente tagliente, con essere state giudicate pericolose di vita per gli accidenti quelle cagionategli nella testa), *ed aveva invocato il benefizio dell'articolo* 391 *delle leggi penali.*

» La Corte si propose la sola quistione sulla scusabilità, e la risolvette col suo criterio per la negativa; ma omise del tutto di elevare alcuna quistione sull'applicabilità o inapplicabilità dell' articolo 391 espressamente invocato dalla difesa, invocazione registrata appositamente nel verbale del dibattimento.

» Che la dimanda presentata dalla difesa contenesse l'esercizio di un dritto conceduto dalla legge, l' articolo 391 delle leggi penali ne offre la dimostrazione.

» Che la Corte aveva l' obbligo indispensabile di proporsene una quistione, e risolverla colla sua religione per l' affermativa o per la negativa, sotto pena di nullità, gli articoli 330 e 283 delle leggi della penale procedura ne contengono la espressa disposizione.

» Che la Corte abbia su di ciò serbato un perfetto silenzio la decisione lo addita.

» Si è dunque per questa parte incorso in una evidente nullità.

» Veduti perciò gli articoli 330, 283 e 295 delle leggi di procedura penale.

» Ritenuti i fatti materiali, annulla l' applicazione della pena ec. ».

Articolo 284.

Nel caso dell'articolo precedente, alle quistioni già risolute il presidente aggiungerà, se vi ha luogo: *consta il tal fatto*, ... o pure: *consta che l'accusato era nella necessità attuale della propria difesa?*

La risposta sarà ec.

Articolo 285.

Se si tratti di più misfatti, le quistioni debbono proporsi e risolversi separatamente ec.

Articolo 286.

Se si tratti di più accusati del medesimo misfatto, può il presidente proporre le quistioni separatamente ec.

Articolo 287.

Se l'accusato contro di cui siasi profferita la formola, *consta che abbia commesso* ec. ec., nell'epoca del misfatto aveva un'età minore di anni quattordici compiuti, la gran Corte, a pena di nullità, risolverà la quistione se abbia agito con discernimento.

Il presidente potrà proporre la quistione nei termini seguenti: *Consta che l'accusato abbia agito con discernimento?* (1).

---

(1) *Anche trattandosi di delitto, quando l'imputato non abbia oltrepassato l'anno quattordicesimo all'epoca del reato, il Giudice è chiamato a proporre ed esaminare la quistione, se abbia o pur no agito con discernimento.*

ARTICOLO 288.

Risolute le quistioni di fatto, il presidente passerà, se vi ha luogo, a proporre la quistione sull'applicazione della legge penale. Su tal quistione dovranno votare tutti i giudici, qualunque sia stata la loro opinione sulle quistioni precedenti.

Se la risoluzione di qualche eccezione perentoria sia stata riserbata al tempo della decisione sul merito, vi si adempirà o prima o dopo le quistioni di fatto o di dritto, secondo la loro natura (m).

SOMMARIO

Circolare de' 24 ottobre 1835 su' doveri de' Pubblici Ministeri tutte le volte che ne' giudizii penali s' incontrino sopra il senso del testo di legge de' dubbii risoluti dalle gran Corti sia all' uniformità, sia a maggioranza di voti.

La cennata Circolare è così concepita.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Avviene talvolta che discutendosi ne' giudizj penali le quistioni di dritto, sorgono sul testo della legge de' dubbii che si risolvono anche a maggioranza di voti.

» Interessa conoscere le parti della legislazione che esigono chiarimenti, onde facilitarne l' applicazione.

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 7 luglio 1834 in causa di Romualdo Gatto.

Vedi l' articolo 64 leggi penali.

Vedi pure l' articolo 148 leggi di procedura penale.

(m) *Vedi l' articolo 179 medesime leggi.*

Tutte le volte dunque che ne' giudizj penali s' incontrassero sopra il senso del testo di legge dubbii risoluti sia all' uniformità, sia a maggioranza di voti, dovranno Elleno rendermene consapevole, ed inviarmi copia della decisione profferita, e copia de' voti dissenzienti, ove non siasi deciso alla unanimità — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 289.

Sopra ciascuna quistione il primo a dare il voto sarà l' ultimo giudice, secondo l' ordine della precedenza; eccettuato il commessario il quale dovrà il primo pronunziare. Il presidente sarà sempre l' ultimo a pronunziare il suo voto, benchè sia stato commessario (n).

(n) *Vedi gli articoli* 312, 313, 314, 315, 316, 317 *e* 534 *del regolamento di disciplina.*

SOMMARIO

§. I. Ministeriale del dì 11 giugno 1825 dalla quale emerge, che le disposizioni dell' articolo 289 delle leggi di rito che permettono al Presidente di esser sempre l' ultimo a pronunziare il suo voto anche quando sia commessario, non si estendono al Giudice decano, che ne faccia le veci.

§. II. Circolare de' 4 gennajo 1832 da cui risulta, che il Giudice criminale più anziano chiamato alle funzioni presidenziali, è facoltato ad emettere il voto in ultimo luogo, in preferenza del Presidente, e del Procuratore del Re, che intervengono da supplenti.

§. III. Circolare de' 17 novembre 1832 che inculca la rigorosa osservanza del disposto nell' articolo 289, onde prevenirsi qualunque influenza nella votazione.

§. I.

Ministeriale del dì 11 giugno 1825.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale Criminale in Chieti.

» L' articolo 289 delle leggi di procedura penale che prescrive l' ordine secondo cui si dee votare nelle gran Corti criminali, stabilisce che il Presidente sarà sempre l' ultimo a pronunziare il suo voto, benchè sia stato commissario.

» Ella ha chiesto se questa disposizione si estende anche al giudice decano, allorchè in mancanza o impedimento del Presidente si trovi ad esercitare gli atti presidenziali.

» La risposta è negativa, avuto riguardo alle parole ed allo spirito della legge. Quanto alle parole, il citato articolo stabilisce la regola che il commis-

sario debba essere il primo a votare, ed a questa regola fa una sola eccezione nella persona del Presidente, prescrivendo che sia sempre l' ultimo a votare anche quando sia commissario.

» Ora una eccezione così concepita dee strettamente applicarsi, e sarebbe contro le regole della interpetrazione estenderla dal Presidente a colui che ne fa le veci. Se la legge lo avesse voluto, potea esprimerlo con poche parole, e l'avrebbe certamente espresso.

» Di poi il motivo per cui la legge ha voluto che il Presidente sia sempre l' ultimo a votare, si è quello di allontanare la idea che i giudici conoscendo il voto del Presidente abbiano potuto, votando dopo, deferire all' autorità di lui. Ma questo che si può temere ne' giudici rispetto al Presidente ch' è di grado ad essi superiore, non si presume dalla legge ne' giudici fra loro che sono tutti di pari grado. E per questa ragione secondo lo stesso articolo 289 il giudice commissario è sempre il primo a votare qualunque sia l' ordine della sua precedenza.

» Riscontro così il di lei rapporto de' 6 luglio ultimo — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. II.

Circolare de' 4 gennajo 1832.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Presidente, ed il Procuratore del Re presso il Tribunale civile son chiamati nel bisogno a far da supplenti nella gran Corte criminale. Allorchè alcun di essi v' interviene con tale qualità ha sede alla destra del Presidente del Collegio.

» Questa distinzione di sede ha fatto dubitare, se la facoltà di emettere il voto in ultimo luogo, attribuita al Presidente della gran Corte sia trasferita in sua mancanza al supplente di cui è fatta parola.

» Il regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie collo stesso articolo 502, mentre fissa la sede che ciascuno di que' magistrati deve occupare nel Collegio quando interviene da supplente, affida al giudice criminale più anziano le funzioni di Presidente che manca. Quindi è a cura del giudice stesso la polizia dell' udienza, la direzione della discussione pubblica, e l' esercizio di altre funzioni conferite al Presidente. La facoltà di emettere il voto in ultimo luogo, essendo tra gli oggetti di funzioni, e prerogative del Presidente, compete al giudice incaricato di rappresentarlo in giudizio.

» A buon conto per espressa determinazione del regolamento la facoltà in esame non segue la distinzione per sede; ma è inerente alle funzioni di Presidente confidate in preferenza al giudice criminale più anziano della gran Corte, il quale abitualmente

vi esercita funzioni penali. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

§. III.

Circolare de' 17 novembre 1832.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le leggi di procedura penale stabiliscono coll'articolo 289 l'ordine in cui i componenti della gran Corte criminale debbono emettere i voti ne' giudizj di sua competenza. Mira quest' ordine la prevenzione di qualunque influenza, che turbando ne' giudizj la libertà di votare, faccia prevalere la opinione di alcuno a' voti degli altri, e converta così in decisione del Collegio il parere del più influente.

» La vigilanza sulla spedizione di affari penali mi offre motivo di raccomandare l' osservanza a rigore dell' enunciato articolo. I Presidenti delle gran Corti criminali specialmente, nel dare l' esempio di regolarità nell'esercizio delle proprie funzioni baderan che gli altri nella emissione de' voti seguano esattamente l' ordine, e la calma, che l' importanza di questa parte giudiziaria richiede.

» Comunicheranno le Signorie loro al Collegio questa disposizione, e ne cureranno l' osservanza — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

ARTICOLO 290.

Le quistioni saranno risolute alla pluralità assoluta de' voti (o).

Nondimeno in caso di parità dee seguirsi l'opinione più favorevole all'accusato: il tutto a pena di nullità (p).

ARTICOLO 291.

Se vi sieno più di due opinioni, il presidente metterà di nuovo la quistione in deliberazione; ed in caso che l'esito di questo secondo sperimento non sia difforme dal primo, allora il parere che ha un numero minore di suffragj, sarà escluso di dritto. In caso che le opinioni, sieno più di due, e vengano sostenute da ugual numero di suffragj, sarà esclusa di dritto l'opinione più rigida.

Così ridotte a due le opinioni, i giudici che han votato per la opinione rigettata, dovranno determinarsi o per l'una o per l'altra di quelle che rimangono: il tutto a pena ec.

(o) *Vedi gli articoli 542, 543 e 544 del regolamento di disciplina.*
(p) *Vedi l' articolo 81 della legge organica giudiziaria.*

Articolo 292.

I giudici risolveranno tutte le quistioni di fatto, secondo il loro criterio morale.

La parte della decisione, colla quale si decidono le quistioni di fatto, non è soggetta a ricorso per la parte che riguarda la convinzione de' giudici (q).

SOMMARIO

Ministeriale de' 6 ottobre 1819 circa gli elementi di convinzione che i giudici possono trarre dalle dichiarazioni dei condannati alla pena de' ferri.

Essa è concepita così.

Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale Criminale in Trani.

» *Signore* — Con rapporto de' 2 andante relativo alla causa di Michele Torella, mi ha Ella fatto conoscere, che cotesta gran Corte opina di non potersi trarre elementi di pruova dalle dichiarazioni dei condannati alle pene de' ferri, perchè ammessi dall' articolo 17 delle leggi penali a somministrare in giudizio semplici indicazioni solamente.

» La legge ha rimesso interamente al libero criterio del giudice (7) il decidere le quistioni sul fat-

---

(q) *Vedi la decisione della Corte Suprema de'* 10 *marzo* 1837 *riportata sotto l' articolo* 246 *leggi di procedura penale.*

Vedi l' altra decisione della Corte Suprema de' 2 *ottobre* 1832 *riportata sotto l' articolo* 226 *dette leggi.*

(7) La gran Corte come giudice di fatto può anche persuadersi contro

to; quindi potranno essi trarre elementi di convinzione da qualunque carta, da qualunque dichiarazione, che influisca allo scovrimento della verità (8).
Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 293.

Il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni, debbe essere espresso, a pena di nullità, nella decisione.

Anche a pena di nullità alcun fatto non può esservi espresso che non sia stato esaminato in *pubblica discussione*, menochè non si tratti di fatti non messi in controversia (r).

---

l'avviso de' periti generici. Questo principio è stato ritenuto dalla Corte Suprema in diverse decisioni, e specialmente in quella de' 17 settembre 1832 riportata sotto l'articolo 362 leggi penali, come nell'altra de' 5 ottobre 1832 nella specie seguente.

Il gendarme Tommaso Nevola, dichiarato colpevole dalla gran Corte criminale di Avellino di omicidio volontario, fu condannato ad anni 30 di ferri. Col ricorso per annullamento, tra gli altri mezzi, furono prodotti i seguenti.

1. Che la gran Corte contro l'avviso de' periti sanitarj avea ritenuto per impossibile la guarigione della ferita, mentre al magistrato penale non era dato convincersi altrimenti di quello dichiarato da' periti generici.

2. Che da ciò era derivata ancora la infrazione della legge 30 D. ad *legem aquiliam* in cui stà scritto — *Si vulneratus fuerit servus non mortifere, negligentia autem periit: de vulnerato actio erit, non de occiso.*

La Corte Suprema di giustizia, sulle considerazioni che il primo mezzo conteneva un errore di dritto, essendo fondato sull'errore che il giudice del merito debba altrimenti convincersi che col criterio morale: che il secondo combatteva direttamente la quistione intenzionale, di cui lo scioglimento era affatto sottratto alla censura della Corte Suprema, rigettò il ricorso.

(8) Vedi la decisione della Corte Suprema de' 17 luglio 1835 in causa di Giuseppe Piccolo, riportata sotto l'articolo 251 leggi di procedura penale.

(r) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 10 marzo 1837 riportata sotto l'articolo 246 delle leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

§. I. Circolare de' 15 marzo 1815 sulle norme a seguirsi nella redazione delle decisioni.

§. II. Circolare de' 30 ottobre 1819 concernente pure la redazione delle decisioni.

§. III. La gran Corte può convincersi dalle conseguenze che risultano da' fatti assodati, ma non può stabilire nella decisione per fatto materiale ciò che non è se non il risultamento de' suoi raziocinj. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 5 agosto 1822.

§. IV. Giurisprudenza della stessa Corte Suprema che svela con precisione il senso dell' articolo 293 leggi di procedura penale, ed assegna giusti confini alla sua applicazione, ed alla discussione dei mezzi sullo stesso fondati. Decisione de' 10 agosto 1832.

§. V. Ministeriale de' 24 ottobre 1832 che versa similmente sulla intelligenza dell' articolo 293, come pure sulla valutazione degli esperimenti di fatto.

§. VI. I fatti assodati nella pubblica discussione coll' esame de' testimonj a discarico debbono menzionarsi dalla gran Corte nella decisione, e porsi religiosamente a disamina in unione delle pruove a carico. Massima della Corte Suprema. Decisioni de' 22 agosto 1834, 14 e 21 gennajo 1835.

§. VII. Nel misfatto di parricidio non è necessaria la lettura in dibattimento dell' atto legale dimostrativo della filiazione se riguarda un fatto non messo in controversia. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 18 febbrajo 1835.

Vedi pure la Circolare de' 27 settembre 1837 riportata sotto il §. 1, articolo 145 suddette leggi.

§. I.

Circolare de' 15 marzo 1815.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia — Ai Regii Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 19 del decreto de' 3 aprile 1812 dichiara nulle quelle decisioni, che non sieno motivate. Come molte azioni non vengono sottoposte alla sanzione penale, se non quando sono accompagnate da alcune circostanze indicate dalla legge; e talune altre azioni, benchè punibili non acquistano gravezza, e non ricevono attenuamento se non quando hanno i caratteri specificati dalla legge medesima; così il giudice nelle decisioni dee stabilire tutt' i fatti, che costituiscono, o da'quali derivano queste circostanze, e questi caratteri. Per gli stupri violenti debbono indicarsi i fatti ne' quali il giudice riconosce la violenza, senza la quale non vi è reato. Per gli omicidj qualificati, o scusabili, è duopo far cenno de' fatti, che determinano il giudice a convincersi della qualifica, o della scusa; ed anche per gli omicidj volontarj, dove vi può esser dubbio sulla intenzione di uccidere, debbono indicarsi i fatti, che manifestano questa volontà.

» Oltre le indicazioni di questi fatti, bisogna, che la definizione del fatto punibile esprima tutte le circostanze, e caratteri, che ne costituiscono, ne aggravano, ne attenuano, o ne distruggono la imputabilità. Bisogna in somma, che le decisioni sieno redatte in modo, che vi sia una perfetta corrispondenza tra la narrazione de' fatti, la definizione del reato, e il testo della legge.

» Varj giudicati, benchè giusti nel merito, sono stati annullati per mancanza di armonia tra queste tre parti della decisione.

» Per evitare un inconveniente tanto dannoso alla giustizia, ed agl' interessi del Tesoro, e che produce de' disagi alle parti, ed a' testimonj, raccomando ai giudici di seguire queste norme nella redazione dei giudicati.

» È dispiacevole, che l' inadempimento di queste formalità, per le quali non si richiede, che diligenza, ed attenzione, debba perdersi il frutto delle difficili, e penose cure della investigazione delle pruove del pubblico dibattimento, e del giudizio del Collegio.

» Vi assicuro della mia stima — *Ricciardi* ».

§. II.

Circolare de' 30 ottobre 1819.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» In esecuzione dell' articolo 293 delle leggi della procedura penale le decisioni dovranno continuarsi a redigere come fin oggi si è praticato, comprendendo in esse i fatti che costituiscono il reato, ed oltre a ciò esponendo le particolari considerazioni che hanno portata la convinzione de' giudici — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. III.

Decisione de' 5 agosto 1822.

» Mentre con Francesco Modola amoreggiava Elena Patrizio di S. Giorgio la Molara, restò incinta nel corso dell'anno 1820 per l'opera di un gentiluomo di quel Paese, alle cui voglie impudiche non aveva saputo resistere. Nel dì 15 gennajo del successivo anno 1821 seguirono le nozze tra la Patrizio, ed il Modola, e di là a tre mesi ella diede alla luce un maschio. Ritirandosi il marito nel mattino seguente dalla campagna, e sentendo l'accaduta novità, se ne mostrò altamente irritato (fece esporre all' ospedale de' Projetti il neonato fanciullo) si divise di letto dalla moglie; ed in aprile minacciò di ucciderla nel successivo giugno. Dall'altra banda dolevasi la moglie de' maltrattamenti, che le usava la famiglia del marito, la quale pretendeva da lei li ducati cinquanta dateli da chi l'avea sedotta. Nel dì 17 del mentovato giugno recatasi al fonte denominato *forlito* per attingere dell'acqua con un picciolo barile sopraggiunse il marito, il quale afferrandola violentemente conficcò il di lei capo nel buco donde l'acqua sorgeva, e dove ella restò morta. Esisteva quel buco in un pezzo di pietra intagliata, ed era della quadratura di once tredici. Sottoposta la cognizione di questo fatto alla gran Corte criminale di ...., la medesima, con decisione de' 18 gennajo 1822 dichiarò costare, che Francesco Modola avea commesso omicidio volontario in persona di Elena Patrizio sua moglie, e non costare della premeditazione: ed applicato l'articolo 353 delle leggi

penali, lo condannò alla pena di morte, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» Primo Mezzo — La gran Corte ha fissato per fatto nella sua decisione, che mentre la moglie stava al fonte provvedendosi d'acqua sopraggiunse il ricorrente marito, il quale afferrandola violentemente conficcò il di lei capo nel buco del fonte, ove rimase preda di morte. Questo fatto non risulta dalle pruove raccolte nel processo scritto, e nel dibattimento, ond'è che sia un fatto non discusso, e siasi perciò violato l'articolo 293 delle leggi di procedura penale.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Arrestandosi al primo mezzo fa sullo stesso le seguenti considerazioni.

» Nella causa in quistione l'unico testimone di vista Nicola Annetella, e nel processo scritto, e nella pubblica discussione avea deposto di aver solamente veduto, che Modola afferrò la moglie, e la buttò a terra, ed intese le di lei voci lamentevoli. Qui finisce la sua dichiarazione, e poichè essendo fuggito non potè vedere le ulteriori operazioni del Modola. La gran Corte nella esposizione di questo fatto semplice lungi di rapportarlo qual dichiarato lo avea il testimone, lo espresse così. Mentre la donna stava attingendo l'acqua sopraggiunse il Modola, il quale afferrandola violentemente conficcò il di lei capo nel buco del fonte. La gran Corte nella pienezza de' suoi poteri, e nel libero esercizio del suo moral criterio poteva convincersi, che essendosi trovata la donna conficcata col capo nel buco fosse stato il marito, che ivi l'avesse spinta; ma non poteva fissar per fatto materiale ciò che non era se non il

risultato de' suoi raziocinj. Quindi è evidente che la gran Corte criminale di .... ha esposto nella impugnata decisione un fatto non esaminato nella pubblica discussione violando apertamente l' articolo 293 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ».

§. IV.

Decisione de' 10 *agosto* 1832.

» Crescenzo Santella, e Giovanni de Pippo di .... possedevano limitrofi i loro territorj. Per servitù di passaggio erano sovente in litigio, e di quì delle minacce per parte del de Pippo. Or nella notte del dì 2 ottobre 1830, il Santella diunito a suo figlio Giuseppe si recò nel fondo contiguo a quello di de Pippo per custodirvi l' uva. De Pippo uccise il padre ed il figlio a colpi di scure, che tinta ancora di sangue si rinvenne in casa di lui nell' atto dell' arresto. Accusato il de Pippo dal pubblico ministero presso la gran Corte criminale di .... di omicidii premeditati, fu con decisione del dì 9 luglio 1831 dichiarato colpevole di omicidii volontarii, senza l' aggiunto aggravante della premeditazione, e senza scusa, ed invocato l' articolo 355 leggi penali, venne condannato alla pena di anni trenta di ferri e sue conseguenze.

» Il condannato de Pippo ha impugnato siffatta decisione con ricorso presso la Corte Suprema di giustizia.

» Udito il rapporto; inteso l' avvocato generale Nicolini il quale ha osservato quanto segue.

» Gli undici mezzi per i quali il condannato de Pippo chiede l' annullamento di questa decisione pog-

giano tutti sull' articolo 293 leggi di procedura penale la cui troppo estesa interpetrazione forma ora l'argomento in moda di tutti i ricorsi. Ma le nullità perchè tendono ad invalidare i giudicati, su quali *Status reipublicae maxime continetur* non possono mai venir dichiarate tali a forza d' interpetrazione, articolo 114 legge organica, molto più ne' giudizj penali ove dichiarato nullo un giudicato si dee la causa rimettere ad altri giudici e per nuovo sperimento, e ritardare per tal modo la punizione del reato, e distrarne la cognizione da magistrati territoriali, contro i due principii massimi del dritto che *culpam poena premit comes*, e che niuno dev' esser distratto da suoi giudici naturali. È importante dunque il ritirare spesso verso i principj ogni articolo prescritto a pena di nullità, e particolarmente questo di cui si fa tanto abuso.

» Ne'giudizii penali la discussione delle pruove in presenza non pure delle parti ma del pubblico, è parte essenziale del nostro dritto pubblico. Imperciocchè celebrato il principio che i giudizii penali non sono istituiti che per la pubblica sicurezza, ed utilità, non scrittori di dubbia fede, ma i Romani Imperatori, ed i Re nostri dichiararono che ad un atto in cui tutti sono egualmente interessati, tutti han dritto d' intervenire, tutti di conoscere su quali fondamenti si esercita il più terribile di tutti i poteri qual' è il potere punitivo, tutti di entrare nei più minuti particolari di causa nella quale si tratta della particolare sicurezza, e tranquillità di ciascuno.

» Da ciò derivano due grandi effetti l' uno per la morale pubblica, l' altro per la santità dei giudizii.

» La pubblica morale vi si rettifica, e si rinforza per la fiducia nelle leggi, la quale nasce in vedersi di continuo con quale diligenza si va ricercando nelle

sue più oscure tenebre il reato, ed in ciò stà la forza della famosa sentenza del giureconsulto Carisio ove è rilevata in così solenne discussione *Vox ipsa*, *et cognitionis subtilis diligentia adfert*. *L.* 10 *D. de quaestionibus*. Quindi ne risulta la presunzione comune che chi mal opera invano si confida che restar debba occulto il malefizio. La calunnia contro l' innocente non può velarsi d' insidioso segreto. Nè si teme il pericolo di trovarvi i malvagi la scuola pericolosa di sfuggir dalla pena quasichè non l' ignoranza, ma la instruzione fosse la sorgente di reati, contro il detto Divino *omnes ignorantes peccare* tanto più che la sperienza, e la filosofia ci ammaestrano che quando più i rei si avviluppano in atti fraudolenti tanto danno più estensione e più lati al fatto criminoso, il quale perciò si presenta più facile all' attacco dell' inquisitore, ed ove men l' attende ivi manifesta inavvedutamente se stesso.

» Ne' giudici poi si crea efficacissimo nella discussione pubblica il pudore della giustizia; niuno puo osare dir convinto o non convinto un colpevole contro il sentimento unanime che traspira in volto agli astanti; quindi è che se privata passione può mai penetrare nel Santuario di Temi, ella per vergogna di mostrarsi, rimane sempre intimidita, e repressa. Quindi il grido contro sì salutevole sistema parte di ordinario da una trista coscienza, o almeno da timore di svelare al pubblico un ingegno inuguale all'uffizio. Ma i giudici saggi si compiacciono di vedervi una nuova beneficenza del Re per la guarantigia, che vi trovano contro ogni calunnia: niuno può dire che essi siansi messi a condannare, ed assolvere fuorchè da evidenza di pruove preparate con logica, e discusse innanzi a tutti con accorgimento, e con calma. Ed ecco perchè in una monarchia vastissima, e quando appunto il solo principio Monar-

chico era la salute dell' Impero gl' Imperatori Valentiniano, e Valente (*L.* 2 *Cod. Theod. de Off. rect. prov.*) e Caro, Carino, e Numiziano) dichiararono, e siccome Giacomo Gotofredo ne fa certi, lo dichiararono per queste ragioni esser nulla, e contraria a' buoni costumi ogni discussione di pruove fatta in *segreto loco, et non intro vocatis omnibus.*

» Talchè rimontando a questi principj del dritto imperatorio, dal quale il nostro deriva, diventa ultima, e particolarissima, e non di principio, ma di conseguenza la ragione colla quale il volgo sostiene la necessità del confronto, e del dibattimento fra i testimonj e le parti che da questo contrasto, *et ex sermone, et ex eo, qua quis constantia, qua trepidatione quid diceret, vel cujus existimationis quisque in civitate sua est, quaedam ad illuminandam veritatem in lucem emergunt* (*L.* 10 §. 5 *de quaestionibus.*

» Ma qual' è la sicurezza che il convincimento non siasi portato dal giudice bello è preparato di casa, e che egli non siasi rivolto anche a ciò che *non pubblica et pro tribunali locus, sed in segretario relevat.* Di ciò nasce l'articolo 293 grande innovazione fatta dal sapientissimo nostro legislatore al sistema penale Francese. Il fatto dal quale deriva la risoluzione della quistione debbe essere espresso a pena di nullità. Nè contento di ciò l' articolo prosiegue. Anche a pena di nullità alcun fatto può esservi espresso che non sia stato esaminato in pubblica discussione, menochè non si tratti di fatti non messi in controversia.

» Sia la Corte Suprema custode riconoscente e gelosa di questo beneficio del Principe, beneficio tutto proprio della nostra patria legislazione e perciò non conviene rivolgerlo in cavillazioni, che tal' è appunto il nome che danno Ulpiano e Giuliano quando *ab*

evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea, quae evidenter falsa sunt perducatur (Leg. 177 de V. S., e 65 de reg. jur.). È dunque uffizio della Corte Suprema il rigettare queste cavillose mutazioni per serbar puro, e non travolgere a danno della giustizia il principio. *Alcun fatto non può esser espresso, che non sia stato esaminato nella pubblica discussione.* Ma di qual genere dev'essere questo fatto. L'una parte dell'articolo si spiega coll'altra, e dobbiamo sempre nell'intelligenza delle voci *neque verba costari, sed qui mente quid diceretur animadvertere convenire L.* 19. *D. ad exibb.* Questo fatto dunque non è altro che quello *da cui deriva lo scioglimento delle quistioni.* I fatti oziosi, quelli scappati per abbondanza dalla penna poco sobria del giudice *non vitiant scripturam* L. 94 de reg. jur.

» Se è così, tutto quello che la legge non ordina al giudice d'inserire nella decisione non entra sotto l'impero di quest'articolo. Tali sono i fonti di pruova. La legge non ordina che ei dica se il fatto sia deposto da Pasquale o da Gennaro, nè che renda conto da qual processo verbale ei l'ha tratto. Se egli talvolta trasmuta in fastidiosi volumi la semplicità del sillogismo giudiziario, narrando a lungo quanto depose il tale, o quanto il tal'altro non è certo lodevole questa sua fatica vana: va come non fosse scritta; e perciò se intricatosi il giudice in questi volontarj ravvolgimenti erra in dire raccolto un fatto da un testimone, o da un verbale mentre è scritto in un'altro, basta che ei sia stato esaminato in pubblica discussione: *demonstratio plerunque vice nominis fungitur* (*L.* 34 *in pr. de cond. et dem.*) *Nihil obest quod in sylluba erretur substantia potius id est veritas intuenda. L.* 2 §. 2 *D. pro. Empt.*

» Così pure se il concetto morale del fatto è diverso da quello del testimone che lo ha deposto è da rammentare che il concetto morale è tutto del giudice. I fatti particolari da' quali esso deriva debbono essere esaminati nella pubblica discussione ma nè trascritti, nè esaminati nella decisione, come li enuncia, e li estima il testimone.

» In fine vi ha de'modi complessi di dire attribuendo al testimone un giudizio, ed una idea astratta la quale è tutta del giudice. Così per e: il testimone non deriva dal fatto che ei depone l'ira o l'inimicizia, o l'amore, o l'odio di alcuno, viene bensì a derivarnelo il giudice, ed intanto nel riferire il fatto espresso dal testimone, ed esaminato nella pubblica discussione vi attacca così tenacemente il suo giudizio che nell'esprimerlo dice deposto da quel testimone quell'inimicizia, e quell'amore. *Valet quod acti est.* La proposizione dee interpetrarsi dal vero nè calunniarsi perchè s'impiega un modo comune di esprimerla. La legge vuole che questi fatti siano esaminati nel dibattimento. Quando ciò è seguito l'esprimerlo inesattamente confondendovi l'operazione intellettuale del giudice non mena a nullità perchè niuna legge lo dice. Ritirata a questi confini la intelligenza dell'articolo 293 è facile il dar risposta agli undici mezzi presentati dal ricorrente. Ne duole dover applicare queste verità ad una decisione scritta molto negligentemente, ma gli errori di redazione *quos aut incuria fudit aut humana parum cavit natura*, rientrano in quella cattiva motivazione che può essere disapprovata ma non portata a mezzi di annullamento, articolo 124 legge organica.

» Si dice col primo mezzo esser nato il convincimento de' giudici dal reperto della scure, e dalle macchie di sangue di cui essa era intrisa. Ma la scure

non fu mai disuggellata alla presenza dei giudici ai termini dell'articolo 71. Ciò che è chiuso ancora, non può dirsi esaminato nella pubblica discussione.

» Veramente non è lodevole quest' oblio della gran Corte. Le leggi di procedura non sono scritte per esser eseguite, e non eseguite ad arbitrio. Ma l' accusato aveva dritto di chiedere questo disuggellamento e nol fece. Tacque alla lettura del verbale del reperto, non che del giudizio de' periti che quelle macchie, erano macchie di sangue. Questo dunque fu un fatto *non messo in controversia*. La legge non prescrive a pena di nullità quel disuggellamento, se non è domandato dal ministero pubblico, o dall'accusato. Articolo 330 leggi di procedura penale.

» Si dice nel 2. mezzo che l' inimicizia dell' uccisore con l' ucciso è derivata dalla gran Corte da alcune pretensioni di servitù di predii rustici ma che in indicare i fonti di pruova aggiunse che *l'accusato nel suo interrogatorio non ha potuto far ammeno di manifestare la sua inimicizia* per la causa di sopra espressa e poi ripete : *quest' inimicizia venne manifestata dall' accusato medesimo nel suo interrogatorio*. Or nell' interrogatorio l' accusato parlò di quelle pretensioni di servitù, ma non manifestò che per esse egli aveva concepito odio, o inimicizia contro l' ucciso.

» Non può dissimularsi di essersi la gran Corte esposta volontariamente a questa censura. Il fatto era quello, ed il fatto era stato esaminato nella pubblica discussione. Il concetto morale dell' inimicizia che se ne trae è della gran Corte. Ella però non ha distinto il giudizio suo proprio dal fatto consentito dal reo nel suo interrogatorio, e vedendolo sorgere spontaneo da questo ve lo ha attaccato, e quasi medesimato nelle frasi che usa. Ma il fatto da cui si giu-

dica l'inimicizia è il solo che doveva esser esaminato nella pubblica discussione. Il giudizio che se ne trae è tutto del giudice. Questa poco distinta maniera di esprimersi è piuttosto un difetto di ritrarre in carta l'analisi delle cose, o se si vuole una cattiva motivazione, ma non violazione dell'articolo 293. Il terzo mezzo è relativo alle minacce.

» Il ricorrente assume che una sola volta egli ha minacciato, e che la gran Corte le stabilisce continue. La gran Corte però non dice una, o due fiate: dice solo in termini generali *il de Pippo intanto non lasciava di eruttare delle minacce di vita contro Santella:* se avesse detto *lasciò* non avrebbe data occasione di reclamare al ricorrente. Quello indeterminato *lasciava*, ha fatto credere a lui, che la gran Corte avesse creduto che non una, ma più volte egli avesse minacciato. Disputeremo noi di grammatica per dimostrare, con la scorta di classici, che è nell'indole della nostra lingua il porre spesso l'imperfetto indeterminato per un passato, ed anche per un futuro determinato.

» Il quarto mezzo riguarda la distruzione della siepe fatta dal condannato nel dì precedente all'omicidio. Siepe che divideva il fondo suo da quello del suo male augurato vicino. Di questa distruzione si risentì l'ucciso dicendo, che avrebbe voluto accomodarlo nel mattino seguente. Ciò fu discusso. La gran Corte interpetra poi questo fatto, come se l'ucciso avesse minacciato il condannato di una querela giudiziale e nemmeno dice che questa è sua interpetrazione. È vero che non può lodarsi questo confonder sempre il giudizio proprio col fatto del testimone. Ma non è men vero che guardando la sostanza della cosa, e la verità, questo giudizio è il concetto morale dei giudici che deriva dalla discus-

sione di quel fatto, e di quelle parole esaminate in dibattimento.

» Il quinto mezzo censura la decisione che mentre la disgraziata madre e moglie de' due uccisi, disse di aver prima veduto il figlio moribondo, e quindi il marito già estinto mostratogli da lui, la gran Corte la fa incontrare prima nel padre, e poi nel figlio, ma questa parte della decisione non dice espressamente ciò; confonde piuttosto le cose. Ma non è questo incontro o prima, o dopo, il fatto da cui deriva la risoluzione della quistione. Il fatto essenziale è nell' indicazione che il figlio moribondo fa dell' uccisore, e questo è non pur esaminato in pubblico ma trascritto nella decisione colle stesse parole di chi lo depone. Similmente la gran Corte dice che quella indicazione del figlio semivivo fu una costante *assicurazione*. Come *costante*: grida il ricorrente? Egli lo fece con voce moribonda, e spirò: *ma costante* non indica sempre *durante perseverante* indica spesso *ab omni dubitationi securus*. Perciocchè poteva un giovanetto vicino a morte non aver interesse d' incolpare altri che il suo vero uccisore, questa assicurazione fatta da lui raccogliendo tutti i suoi spiriti fu tratta forse con voce tremante, ma con chiarezza, certezza, e sicurezza di ciò che dicea, e questo concetto e ben ritratto dalla voce costante: così le gran Corti non pronunziano che una sola volta, ed usano la formola *consta*, *è constante*. Poteva la gran Corte dar meno occasione al ricorrente di esercitare il suo ingegno. Ma possiamo poi annullare perciò la sua decisione?

» Il sesto mezzo cerca di dimostrare, che un giovanetto col capo aperto dalla scure del suo iniquo uccisore non poteva per leggi fisiche articolare più parola. Ma il ricorrente doveva opporre ciò innanzi

alla gran Corte criminale, onde i periti dell'arte salutare avessero potuto ragionare, ed illuminare la gran Corte sulla possibilità, ed impossibilità in cui era il giovanetto di pronunziar quelle voci. Quel che la Corte Suprema dee veder solamente è se nel fatto esaminato in pubblica discussione quelle parole del moribondo, e quella indicazione siano registrate e non contradette.

» Il settimo mezzo si volge ad accusare qual immaginaria, e non esaminata nella pubblica discussione la mentita che dà la decisione alla coartata. Niuna coartata oppose l'accusato. Ed in vero nelle sue posizioni a discolpa egli non parla di coartata di tempo. Nel suo interrogatorio però disse che in tutta quella notte in cui avvennero gli omicidii egli si era trattenuto in sua casa. Disse dunque che era stato altrove, che nel luogo del reato. Non può applaudirsi alle espressioni troppo generali della decisione, *ha dedotta in suo discarico coartata di tempo rimasta smentita*, le quali han dato luogo a questa censura. Ma l'interrogatorio è stato discusso e tutto il ragionamento della gran Corte è inteso a smentirlo.

» L'ottavo mezzo, come il nono, il decimo, e l'undecimo hanno tutti un appicco alla poco felicità della redazione della decisione; ma non ve ne ha un solo che veramente indichi un fatto non esaminato in pubblica discussione. Là sono usate parole alquanto diverse da quelle dette da' testimonj, ma che non ne cangiano il concetto: quà il giudizio della gran Corte è accusato come arbitrario, e non conseguente, e tutto si rivolge meno a fatti non discussi che a quistioni di concetti morali tratti da fatti discussi.

» L'avvocato generale ha domandato il rigetto del ricorso.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero.

» Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso.

» Ritenendo in linea di considerazione le osservazioni esposte dal pubblico ministero.

» Veduto l'articolo 325 della procedura penale.

» Rigetta il ricorso ».

§. V.

Ministeriale de' 24 ottobre 1832.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale del Re presso la Corte Suprema.

» *Signore* — Non poche decisioni sono state annullate dalla camera criminale di cotesta Corte Suprema di giustizia per violazione dell'articolo 293 delle leggi di procedura penale. Il buon successo de' mezzi a questo articolo affidati, ha contribuito notabilmente all'aumento de' ricorsi. Conveniva svelare colla maggior precisione il senso dell'enunciato articolo, ed assegnare alla sua applicazione, nonchè alla discussione de' mezzi sullo stesso fondati, giusti confini, oltre i quali la Suprema Corte andrebbe senza volerlo al giudizio di fatto, essenzialmente estraneo alle sue cure. Prestansi opportunamente al bisogno le conclusioni, che il ministero pubblico ha emesse nella causa di Giovanni di Pippo, e nell'altra di Nicola de Meo; l'oggetto del di lei rapporto del dì 29 settembre ultimo.

» Nella prima di queste cause il pubblico ministero dopo ragionata discussione, ha nettamente mo-

strato di non trovarsi nella decisione impugnata, che lieve inesattezza di redazione, incapace di portare l'annullamento, messo dalla legge non per inavvertenze indifferenti, ma per motivi ben gravi nell'interesse della giustizia. La Suprema Corte accogliendo là domanda del ministero pubblico, ha profferito il rigetto del ricorso.

» La domanda stessa non ha ricevuto nella causa di Nicola de Meo egual successo. A maggioranza di cinque voti sopra quattro si è nella medesima pronunciato l'annullamento della decisione impugnata in forza di una massima, da non lasciarsi inconsiderata e pel merito e per le sue conseguenze ne'giudizj penali.

» Al proposito si ricorda, che il testimone Carminantonio Pescatore dichiarò di aver nella notte dell'omicidio di D. Giambattista Stefanelli ravvisato fra gli uccisori Nicola de Meo. Si procedè ad uno esperimento di fatto, in cui non riconobbe il testimone alcuna delle persone, che vi furono impiegate; ma nella discussione pubblica egli ripetè che ravvisò effettivamente fra rei Nicola de Meo, anche perchè ne intese la voce. La gran Corte punitrice, che valutò la testimonianza di Carminantonio Pescatore combinata cogli altri elementi di pruove, si convinse della reità dell'accusato.

» Oppone la Corte Suprema alla sua convinzione l'assunto, che non dovea prestarsi fede a' detti di quel testimone per non aver egli nello sperimento riconosciuto alcuno: che se il giudice è libero in accordar lo sperimento; ove l'abbia accordato *rimane il suo potere convittivo, per fatto suo subordinato al risultamento dello sperimento.*

» La Suprema Corte autorizzata a profferire annullamento nell'unico caso di violazione di legge,

dovendo palesar nella sua decisione la legge violata, vi ha trascritto gli articoli 293 e 260 delle leggi di procedura penale.

» Non s' intende bene come vaglian essi a giustificare la massima, e l' annullamento della decisione (9): non soddisfa all' oggetto il primo de' due articoli, giacchè nella decisione impugnata precedono alla dichiarazione di reità i fatti semplici che l' avvalorano, e non si enuncia alcuno di questi fatti, che non sia stato discusso in pubblica udienza: non il secondo articolo, giacchè mentre pone nella facoltà del giudice ordinar nel bisogno lo sperimento di fatto, non s' inoltra a disporre sopra i suoi risultamenti; e molto meno attribuisce loro un' influenza necessaria sulla convinzione del giudice.

» Ricorda opportunamente al proposito il ministero pubblico il divario tra l'esperimento che mostra l' impossibilità fisica di avere il testimone veduto, o inteso ciò che egli contesta, e lo sperimento che esclude siffatta impossibilità. Inoltre le sue conclusioni offrono ben giuste osservazioni sulle conse-

---

(9) Nicola de Meo come colpevole di omicidio per altrui mandato in persona di D. Giovan-Battista Stefanelli fu condannato dalla gran Corte criminale di .... alla pena di morte. Dietro il ricorso del condannato la Corte Suprema di giustizia con decisione de' 27 agosto 1832 tra le altre cose considerò, che il criterio morale del Giudice non può estendersi contro ciò che risulta dagli esperimenti di fatto, essendo questi atti legali rivestiti di giuramento, e permettendosene la ritrattabilità al testimone che prima abbia dichiarata la conoscenza, che nell' esperimento di fatto non abbia conosciuto, e che nella pubblica discussione siasi riportato alla prima dichiarazione, si permetterebbe lo spergiuro, il disprezzo della giustizia, l' oltraggio alla Divinità: Che il Giudice è libero in accordare lo sperimento, ammeno che la legge non ve l' obbliga; ove l' abbia accordato, rimane il suo potere convittivo per fatto suo subordinato al risultamento dello sperimento. Annullò quindi la decisione di condanna che avea accolta la prima dichiarazione del testimone Carminantonio Pescatore contenente la conoscenza di de Meo, e ciò per violazione della seconda parte dell' articolo 293 delle leggi di procedura penale.

guenze di questo divario in rapporto alla credibilità del testimonio, ed alla pruova dell' avvenimento.

» Non è disutile aggiungere che lo sperimento di fatto è tra i mezzi destinati all' acquisto delle pruove, e che nel sistema del criterio morale la valutazione di pruove (legalmente raccolte, e discusse) non riceve dalla legge direzione, nè limitazione alcuna, ma è confidata interamente alla coscienza libera del giudice. Non entrando in questa valutazione ministero di legge, non potrà esservi violazione della medesima, nè motivo legale di annullamento.

» Farà nota, signor Procurator Generale, questa mia alla camera criminale della Suprema Corte, ed eserciterà colla di lei consueta energia la parte del suo ministero, affinchè abbiasi nelle decisioni del supremo Collegio una giurisprudenza sempre analoga al senso della legge, e di guida sicura all' applicazione pratica della medesima ne' casi diversi. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

§. VI.

N.° I.

Decisione de' 22 agosto 1834.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 16 marzo 1831 condannò Raffaele Andolfi a sei anni di reclusione come reo di frode eccedente i ducati·100 a' termini del n. 4 dell' articolo 433 delle leggi penali a danno di Salvatore Fiano.

» Ricorso ec.

» 2. Mezzo — Nel termine a difesa Andolfi presentò il suo discarico in sei posizioni, con quindici testimonj, i quali furono intesi in dibattimento, e deposero quasi tutti secondo le posizioni. La gran Corte poi non ha parlato affatto di questo discarico nella decisione.

» Udito il rapporto, inteso il Procurator Generale del Re cavalier Gran Croce Letizia, il quale ha chiesto l' annullamento della decisione impugnata per lo secondo mezzo del ricorso.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Sul secondo mezzo — Considerando che ogni giudizio penale consta essenzialmente di due parti, dell' accusa, e della difesa, e se l' accusa interessa il bene dello stato dacchè nella punizione de' rei stà una delle guarantigie più solide della sicurezza, e tranquillità non men pubblica, che privata, molto più interessante e necessario è lo sviluppamento della difesa, avendo questa per oggetto la tutela de' dritti della innocenza che agli occhi della legge sono sacri, ed inviolabili.

» Che ravvicinato questo principio massimo nel-

l'ordine de' giudizj, all'altro non men grave, che le sentenze debbono esser motivate nel fatto, e nel dritto, ne sorge la conseguenza che se i giudici han l'obbligo di dar tutta la latitudine alla difesa negli atti, che precedono la condanna, nella decisione poi che la racchiude debbono porre religiosamente a disamina le pruove non solo a carico, ma benanche a discolpa, altrimenti il fatto mancando di uno de' più essenziali elementi che debbon comporlo non può dirsi completo a' sensi di legge, e la decisione non essendo motivata sul punto più interessante del giudizio, non può esser riguardata come una verità civile.

» Che non giovi il dire esser la valutazione del discarico come del carico, affidata al prudente arbitrio del giudice, il di cui convincimento sfugge i poteri della censura, poichè ciò non esclude, che il giudice debba far rilevare i motivi che han determinato il rigettamento di quanto si è dedotto a difesa dell'imputato, onde così meglio riluca la giustizia della decisione, e la rettitudine del giudice nell'uso de' poteri, de' quali la legge lo ha rivestito. Perciocchè a questo scopo eminentemente salutare è appunto inteso il principio della motivazione delle sentenze, a frenare, cioè da una parte l'arbitrio del giudicante, ed a tutelarne dall'altra la opinione, e la dignità contro gli attacchi indiscreti della calunnia, e dell'invidia.

» Considerando che nella decisione impugnata sono state sconosciute le divisate prescrizioni legislative, poichè la Corte giudicatrice contenta all'esame delle pruove a carico ha interamente obbliato di pronunziare sul discarico.

» Il fatto dunque è monco, e la motivazione non è compiuta. Da qui la nullità della decisione, co-

me contenente manifesta contravvenzione agli articoli 219 della legge organica, e 293 del rito penale.

» Veduti gli articoli 219 legge organica, e 293 procedura penale.

» Annulla ec. (10) ».

N.° II.

Decisione de' 14 gennajo 1835.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione del 15 aprile 1834 dichiarò constare che Catello Bartolo di S. Pietro avea commesso omicidio premeditato in persona di Vitantonio di Giulio, e lo condannò alla pena di morte.

» Tra i molti mezzi prodotti, si assunse con tre di essi che la gran Corte avea omesso di menzionare nella decisione le pruove a discarico.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando che tutti e tre i mezzi non presentano che una sola doglianza, cioè il silenzio che si osserva nella decisione sulla pruova a discolpa; e che perciò fa mestieri di esaminarli congiuntamente.

» Considerando in fatto che l'accusato, ne' termini che la legge stabilisce per la difesa, produsse delle posizioni in discarico, dirette in generale ad infievolire le pruove a carico, ed in particolare ad impugnare con opposti fatti quelli dichiarati da alcuni testimonii interessanti in causa: e che vaglia come cenno il fatto opposto alla dichiarazione del sordo

---

(10) Giurisprudenza uniforme fu ritenuta dalla Corte Suprema nella decisione de' 20 febbrajo 1835 riportata sotto il §. II, articolo 273 leggi di procedura penale.

muto, testimone di veduta, col quale si è inteso provare che all'epoca del misfatto, egli trattenevasi in luogo lontano da quello della tragedia.

» Considerando che la pruova a discolpa occupa lunghe pagine nel verbale della pubblica discussione, e non senza qualche risultamento.

» Considerando in dritto, che il giudizio penale vien costituito dall'accusa, e dalla difesa: che al criterio morale del giudice è dato, paragonando gli opposti elementi di pruova, di stabilire ove la verità è riposta, in altri termini, di emettere un giudizio, consentaneo alla giustizia.

» Che ogni sentenza, ogni decisione, ravvisata ne' veri principii che costituiscono il giudizio, sia penale, sia civile, dee presentare gli elementi dell'accusa, e della difesa, dell'azione e della eccezione; il ragionamento che trae da tali fatti la verità; il giudizio.

» Che ritenuti tali principj regolatori della materia in disamina, è facile il concludere che il silenzio sulla pruova a discolpa, costituisce una nullità che attacca nell'essenza ogni decisione, come quella che presenta un giudizio non avvenuto.

» Considerando che tale nullità, oltre la violazione di molti principii e di molti articoli, che costituiscono la economia dell'accusa, e della difesa, offre manifestamente quella degli articoli 330 leggi di rito penale, e 219 legge organica.

» Per tali motivi.

» Annulla ec. ».

N.° III.

Decisione de' 21 gennajo 1835.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 9 agosto 1834 dichiarò constare che Felice Martusciello di Pastena aveva commesso percossa in persona di Aniello Raimondi, da cui era seguita la morte del medesimo, cagionata da tal percossa: che gli effetti della percossa avevan sorpassato nelle conseguenze il fine del delinquente che non aveva potuto prevedere: Lo condannò quindi a' ferri per anni 15 ed alle pene accessorie.

» Fu prodotto ricorso fondato sul seguente mezzo. Martusciello produsse una posizione a discolpa diretta a mostrare, come fu comprovato, che la percossa data all'estinto fra la 2 e 3 costa spuria al fianco sinistro impegnante la sola musculatura non poteva da se sola produrre la morte, e non l'avrebbe prodotta, se l' estinto non soffriva l'ostruzione nella milza, giusta la pruova generica. Questo fatto nella decisione non è esaminato e discusso, e neppure menzionato. Violazione degli articoli 293 e 327 della procedura penale e 362 delle leggi penali.

» La Corte Suprema ec.

» Sull' unico mezzo, violazione dell' articolo 293 e 327 leggi di procedura penale e 362 leggi penali.

» La sola violazione dell' articolo 293 leggi di procedura penale in cui va compreso pure un vero difetto di motivazione, richiama l' attenzione della Corte Suprema. Imperocchè secondo il disposto in quell' articolo e nel 219 legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817, la decisione chiuder debbe il fatto dal quale sorge lo scioglimento della quistione sul-

la colpabilità dell' accusato. Ma per fatto a senso dell' articolo in esame non puossi intendere che un fatto sommario bensì, ma che tutt' i dati riunisca de' fatti controversi, considerando sui quali, ne deriva in fine la dichiarazione sulla imputabilità di che si quistiona. Che se ciascuna delle parti in giudizio presenta al magistrato incaricato a convincersi una porzione di questo fatto, essa dovrà certamente prender posto nell' assieme degli elementi che il magistrato passa a rassegna per valutarli. Un fatto mutilato nelle sue parti sostanziali, e necessario alla soluzione della quistione mal si presterebbe allo scopo che si propone l' articolo anzidetto, come del pari non vi corrisponderebbe quel fatto, che gli elementi contenesse di una sola delle parti, perciocchè la giustizia, da un lato, mette allo stesso livello i dritti delle parti; dall'altro esige la manifestazione de' motivi pe' quali l'animo del giudice si è piegato piuttosto ad un fatto che all' altro, sublime scopo della motivazione delle decisioni, che imprime ad esse il carattere della imparzialità della legge stessa. Nè par vero che nelle decisioni si consegnano i soli fatti accolti (11), perciocchè come sopra si è detto, vi si debbano includere i principali fatti, posti in controversia: d' altronde sarebbe questo un assolutissimo che si darebbe alle gran Corti contro lo spirito dell' articolo 293 leggi di procedura penale. Esse hanno per legge, articolo 292 procedura penale, solo quello di valutare i fatti: E se cosa sì dura fosse, do-

---

(11) Nelle decisioni de' 20 giugno 1824 in causa di Giovannantonio Campagna, 15 settembre 1826 in causa di Gaetano Barra, e 28 settembre 1829 in causa di Domenico Pannone la Corte Suprema ritenne che la gran Corte non sia obbligata di esprimere nella decisione tutte le circostanze di fatto esaminate nella pubblica discussione, ma quelle solamente di cui siasi convinta secondo il suo criterio morale.

vrebbe sempre la gran Corte esprimere che non si attiene alle pruove opposte perchè non vi assentisce, onde non dar luogo per lo meno al difetto di motivazione.

» Il silenzio nulla dimostra per se stesso; di tal che vi è sempre mancanza ne' fatti semplici e mancanza di motivazione.

» Or la gran Corte criminale in ...., nella decisione in esame ha chiuso i soli fatti a carico del ricorrente secondo la nota de' testimonii prodotti dal pubblico ministero, mentre l'accusato aveva fatto anch'ei una pruova a discolpa; pruova tanto più degna, se non di lunghe parole, al certo di menzione, in quanto che prende di mira i gradi d'imputabilità. Essa quindi è incorsa nella doppia violazione dell'articolo 293 leggi di procedura penale prima parte e 219 legge organica giudiziaria (12).

» Ammette il mezzo per annullamento — Conseguentemente annulla ec. ».

---

(12) Su' medesimi principii ha deciso la Corte Suprema nelle cause di Domenico Lang llotti trattata a' 31 marzo 1837, e di Vito Cotignola e Giov. Battista Perozza decisa a' 23 febbrajo 1838.

§. VII.

Decisione de' 18 febbrajo 1835.

» La gran Corte criminale di ......, con decisione de' 14 ottobre 1834 condannò Antonio Morza della provincia di Salerno alla pena di morte col terzo grado di pubblico esempio, come colpevole di omicidio volontario, qualificato per parricidio in persona di Vincenzo Morza genitore di lui. Escluse la minorante prevista dall' articolo 391 leggi penali.

» Ricorso del condannato.

» 3. Mezzo aggiunto. Violazione dell' articolo 348 leggi di procedura penale poichè non si è nella decisione fatta parola di essersi discusso l' atto di nascita.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando che la qualità nel ricorrente di figlio legittimo e naturale dell' infelice Vincenzo Morza è un fatto non messo in controversia: e che quindi il mezzo incontra l' ostacolo dell' articolo 293 leggi di rito penale (13).

» Rigetta questo mezzo (14).

---

(13) Massima uniforme ritenne la Corte Suprema di giustizia nella decisione de' 18 marzo 1833 in causa di Francesco Cioffi.

(14) La decisione che condannò a morte Antonio Morza venne annullata dalla Corte Suprema di giustizia pe' motivi espressi nel §. III, articolo 283 leggi di procedura penale.

Articolo 294.

Le quistioni di fatto debbon essere sempre distinte da quelle dell' applicazione di legge; ed in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità, trascritto il testo della legge sulla quale è fondata (s).

SOMMARIO

§. I. Nelle decisioni o deliberazioni non possono citarsi le lettere ministeriali se non quando portano ordini di Sua Maestà. Circolare de'5 luglio 1815.

§. II. Ne' sensi del Real Rescritto degli 8 marzo 1820, la pena di nullità stabilita nell' articolo 294 ha luogo anche quando nelle decisioni non siano distinte le quistioni di fatto da quelle di dritto.

§. III. La mancanza di trascrivere nelle decisioni il testo della legge porta a nullità nel solo caso, che il testo omesso contenga la pena applicata al condannato, o la liberazione dell' imputato. Real Rescritto de' 12 aprile 1820.

(s) *Le disposizioni di questo articolo sono comuni a' giudizj correzionali ed a quelli di polizia. Vedi gli articoli 372 e 414 leggi di procedura penale.*

§. I.

Circolare de' 5 luglio 1815.

Ministero della Giustizia — Ai Regj Procuratori Criminali e Correzionali

» Presso alcuni Collegii si è introdotto il sistema di citare le lettere ministeriali nelle decisioni o altre deliberazioni, e d' inserirle talvolta ne' processi. Bisogna che scomparisca quest'abuso: allora solamente potrà seguirsi il suddetto sistema quando le lettere ministeriali porteranno ordini di Sua Maestà, ed in tal caso conviene che nella citazione si faccia special menzione di questa circostanza.

» Raccomando specialmente alla vostra diligenza la più esatta osservanza di questa disposizione.

» Vi assicuro della mia stima — *Tommasi* (15) ».

§. II.

Real Rescritto degli 8 marzo 1820.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Per l' intelligenza dell' articolo 294 delle leggi di procedura penale circa la forma delle decisioni definitive ne' giudizj criminali, Sua Maestà nel Consiglio de' 14 febbrajo ultimo ha dichiarato, che la pena di nullità in tale articolo stabilita ha luogo non solo quando nelle indicate decisioni non sia trascritto

---

(15) Vedi gli articoli 1029 e 1030 del regolamento de' 15 novembre 1828 sulla disciplina delle autorità giudiziarie.

il testo della legge applicata, ma ancora quando non siano in esse distinte le quistioni di fatto e di dritto.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l'uso conveniente — *Marchese Tommasi* ».

§. III.

Real Rescritto de' 12 aprile 1820.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali:

» L'articolo 294 delle leggi di procedura penale stabilisce » che in ogni decisione dovrà essere a pena » di nullità trascritto il testo della legge sulla quale » è fondata ».

» Nel Consiglio de' 10 andante Sua Maestà spiegando il senso di questo articolo, ha dichiarato che la mancanza di trascrivere nelle decisioni definitive il testo della legge porta a nullità nel solo caso in cui il testo omesso contenga la pena applicata al condannato o la liberazione dell'imputato (16).

» Nel Real Nome comunico alle Signorie loro questa Sovrana determinazione pel dovuto adempimento — Napoli 12 aprile 1820 — *Marchese Tommasi* ».

---

(16) Ne' casi di complicità debbon trascriversi anche gli articoli di legge notati nel capo 5, lib. 1, tit. 2 leggi penali che sono ad essi relativi.

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 3 marzo 1826 in causa di Porzia Santucci, e Domenico Pannone.

Articolo 295.

Tutte le violazioni sull'applicazione della legge ec.

Articolo 296. (17)

Pronunziandosi la condanna dell'accusato, dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna al

---

(17) L'articolo 296 delle leggi di procedura penale dispone, che la condanna dell'accusato dev'essere accompagnata dall'altra del pagamento delle spese del giudizio. In corrispondenza quindi di questo articolo potrebbe dettagliarsi tutto quello che in forza del Real Decreto de' 13 gennajo 1817 và compreso sotto la denominazione di spese di giustizia. Siccome però siffatto decreto ha sofferte varie modifiche, e le spese di giustizia han dato luogo a diverse disposizioni, che volendosi riportare interamente recherebbero confusione, così si è creduto enunciarle soltanto colla massima precisione e chiarezza per intelligenza di chi amasse conoscerle. Queste disposizioni sono —

1. Il Real Decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia.

2. La Circolare de' 2 luglio 1817, menzionata alla nota dell'articolo 599 leggi di procedura penale per le spese di nutrimento e di trasporto de' detenuti che dalle prigioni circondariali passano in quelle de' capo-luoghi di Provincia.

3. Le Circolari de' 15 ottobre, e 5 novembre 1817, riportate sotto i §. I e III, articolo 567 leggi di procedura penale, per le spese di trasporto degli oggetti di convinzione.

4. La Circolare de' 24 ottobre 1817 che contiene quanto segue: 1. viene abolito l'annuo onorario a favore delle camere notariali, accordandosi a' notai per le perizie le indennità come ad ogni altro perito di arte liberale: 2. le indennità di pernottazione o dimora a favore de' testimonj vengono ridotte a grana 25, 20 e 15: 3. viene ridotta a grana 30 la indennità di grana 40 fissata a favore degli uscieri per ogni pernottazione, eccetto per gli uscieri delle gran Corti pe' quali rimane la indennità di grana 40: 4. viene ridotta a grana 30 la indennità ai cancellieri delle gran Corti per ogni sentenza correzionale: 5. viene ridotta a grana 3 la indennità di citazione pei servienti comunali.

5. La Circolare de' 29 novembre 1817 colla quale viene disposto che le spese che occorrono dopo la liquidazione finale debbono comprendersi in un supplemento renduto esecutorio dal Presidente della gran Corte.

6. Le Circolari de' 17 gennajo 1818, e 5 aprile 1823 colle quali provvedendosi alle indennità di viaggio e di soggiorno a' giudici istruttori, e loro cancellieri si accordano: 1. grana 25 a miglio al giudice

pagamento delle spese del giudizio, sia in favore della reale tesoreria, sia in favore della parte civile.

---

tanto nella gita che nel ritorno: 2. grana 80 per soggiorno e pernottazione: 3 al cancelliere grana 15 a miglio, e 60 per soggiorno: 4. le medesime indennità a' giudici di circondario de' capoluoghi allorchè funzionano da istruttori.

7. La Circolare de' 28 marzo 1818 con cui si dispone che le indennità agli uscieri delle gran Corti spediti come corrieri debbono essere tassate dal pubblico ministero e dal contròloro in vista del notamento degli uscieri medesimi, o del certificato del sindaco.

8. Le Circolari del 1 agosto 1818, 12 settembre 1818, e 22 marzo 1820 colle quali viene disposto: 1. pagarsi le indennità di viaggio alle persone adoperate per affari di giustizia penale tutte le volte che vadano oltre un miglio dall' abitato del proprio comune: 2. dedursi le indennità dovute per le frazioni di miglio risultanti dal totale dello spazio percorso per gita e per ritorno, e non già separatamente sulla quantità delle miglia fatte nella gita, e su quella delle miglia percorse nel ritorno: 3. attestarsi dal sindaco le miglia fatte, qualora la distanza non si trovasse indicata nelle tavole.

9. Le Circolari de' 22 agosto 1818 e 1 marzo 1820 con cui è ordinato che gli uscieri de' giudicati d' istruzione per aver dritto ad indennità di viaggio e di dimora per gli atti ch' eseguono fuori del circondario della propria residenza, debbono esservi autorizzati con mandato espresso del giudice istruttore, o del giudice del circondario che n' esercita le funzioni; dovendo detti magistrati ne' soli casi di vero bisogno avvalersi della facoltà di portare negli accessi gli uscieri rispettivi.

10. La Circolare de' 26 agosto 1818 che provvedendo alle indennità dovute per lo servizio de' becchini o di altri operai, dispone doversi le medesime tassare come spese urgenti dagli uffiziali della polizia giudiziaria, i quali colla loro prudenza dovranno determinarne la quantità proporzionatamente alle fatiche prestate, comprendendovi, a seconda de' casi, il compenso per lo viaggio, e per la pernottazione.

11. La Circolare de' 29 agosto 1818 che accorda a' cancellieri de' giudicati d' istruzione la metà delle indennità che col Decreto de' 13 gennaro 1817 si trovano fissate pe' cancellieri di circondario per gli atti che essi fanno nella compilazione de' processi.

12. Le Circolari de' 12 settembre 1818 e 12 maggio 1824 che accordano a' medici, ed a' cerusici le seguenti indennità: 1. carlini 3 per lavoro minore di due ore: 2. carlini 5 per lavoro maggiore di due ore: 3. carlini 10 oltre le cinque ore: 4. grana 10 a miglio per accesso; essendo dovute tali indennità anche quando i medici ed i cerusici sono chiamati dalle gran Corti criminali per dare dilucidazioni sugl' ingeneri, o per essere intesi in contraddizione di altri professori prodotti a discarico dagl' imputati.

13. Le Circolari de' 14 novembre 1818 e 4 agosto 1819 colle quali la spesa della stampa de' stati sommarii delle condanne profferite dalle

Nella decisione medesima possono pronunziarsi

gran Corti criminali viene annoverata tra le spese di giustizia, e perciò anticipabile dalle casse del registro e bollo, escluse le condanne che debbono stamparsi, ed affiggersi per estratto, rimanendo il rimborso dell' importo a carico de' condannati, insieme colle altre spese del processo.

14. Le Circolari de' 26 febbrajo 1820 e 2 loglio 1831 che accordano a' pedoni le stesse indennità de' testimonii, cioè grana 3 a miglio, e grana 15 per la pernottazione, prescrivendosi doversi spedire ne' soli casi di necessità.

15. La Circolare del 1 marzo 1820 con cui è dichiarato: 1. che gli uscieri per la comunicazione dell' accusa, e della decisione di sottoposizione ad accusa han dritto ad una sola indennità di notifica, e che qualora la comunicazione ha luogo a più imputati, han dritto a tante indennità quante sono le persone cui la comunicazione è stata fatta: 2. che detti uscieri per le cerziorazioni a' difensori, ed alla parte civile, han del pari dritto alla indennità di notifica per quante sono le persone alle quali la cerziorazione ha avuto luogo.

16. La Circolare de' 18. marzo 1820, riportata alla nota del §. I, articolo 9, leggi di procedura penale, sulle indennità a' supplenti de' giudici di circondario, loro cancellieri ed uscieri pe' processi penali.

17. La Circolare de' 13 aprile 1822 che mette a carico dell' amministrazione del registro e bollo le spese che occorrono pel trasporto degli assistenti spirituali, per vetture, cibarii, ed alloggi, eccetto quando vi sia in dati luoghi qualche pia instituzione o congregazione che abbia una dotazione *ad hoc*, e sia destinata ad incaricarsi di tali spese.

18. Le Circolari de' 24 agosto 1822 e 17 aprile 1833 perchè le spese di cibario somministrato a' condannati a morte ne' giorni di cappella, siano tassate dall' ispettor controloro, ed ordinanzate dal pubblico ministero.

19. La Circolare de' 25 giugno 1823 che accorda a' cancellieri di circondario e d' istruzione per gl' interrogatorii degl' imputati l' indennità fissata nell' articolo 41 del Decreto de' 13 gennaro 1817.

20. Le Circolari degli 8 ottobre 1825 e 4 marzo 1826 colle quali viene ordinato che le gran Corti criminali non si debbono valer sempre dei proprii uscieri fuori circondario, ma soltanto quando il bene del servizio lo esiga.

21. La Circolare de' 25 febbrajo 1826, riportata sotto l' articolo 191 leggi di procedura penale, circa le indennità dovute agli eletti comunali per gli accessi che fanno come esercenti le funzioni del pubblico ministero negli esperimenti di fatto.

22. La Circolare de' 18 aprile 1827, riportata sotto il §. I, articolo 186 leggi di procedura penale circa le spese per gli esperimenti di fatto.

23. La Circolare de' 22 agosto 1827 che stabilisce doversi pagare ai cancellieri di circondario pe' processi istruiti come criminali e poi dichiarati correzionali le deposizioni de' testimonj anche quando si riducono ad essere semplici conferme delle dichiarazioni ricevute nella prima istru-

le restituzioni e le indennizzazioni a favore di chi vi ha dritto (t).

---

zione, e già pagate nella precedente tassa; e di doversi altresì pagare a' cancellieri d'istruzione le dichiarazioni de' testimonii anche quando siano la conferma di quelle già fatte innanzi al giudice del circondario, e già pagate al di costui cancelliere.

24. La Circolare de' 7 novembre 1827, riportata alla nota del §. IV, articolo 589, leggi di procedura penale, per le spese di vettura necessarie al trasporto delle persone Ecclesiastiche, e Frati di ordini religiosi assicurati alla giustizia.

25. La Circolare de' 17 febbrajo 1830 sulla regolare ed uniforme esecuzione dell'articolo 20 leggi penali in quanto alla pubblicazione per estratto delle condanne a pena criminale, riportata sotto il detto articolo 20.

26. Il Real Decreto de' 17 maggio 1830 sull'azione pel ricupero delle spese, riportato sotto il §. II, articolo 378, e sotto l'articolo 43 leggi di procedura penale.

27. La Circolare de' 29 settembre 1830 colla quale è ordinato quanto segue: 1. si accordano a' militari chiamati per testimonii le medesime indennità di viaggio e di dimora che son dovute agl'individui pagani: 2. si stabilisce non esser dovuta indennità a' militari che viaggiano per far parte di una commissione militare: 3. si dispone che i componenti delle commissioni militari quando si portano in luoghi diversi da quelli della loro residenza per eseguire degl'incarichi, ove non godano gli averi di piena attività, han dritto i componenti votanti alla indennità di grana 25 a miglio e di ducato 1. 50 per ogni giorno di dimora, ed i cancellieri a quella di grana 15 a miglio, e grana 50 per ogni giorno di dimora.

28. La Circolare de' 12 settembre 1832 con cui viene prescritto pagarsi a' relegati chiamati per testimonii durante il tempo della loro assenza dal luogo della pena il carlino al giorno stabilito dal regolamento de' 22 novembre 1825, senza potersi cumulare qualunque altra indennità.

29. La Circolare degli 11 gennajo 1833 che impone agl'ispettori controlori il dovere di apporre sul primo ed ultimo foglio del processo il loro nome e cognome unitamente ad un bollo indicante il pagamento delle spese, precisando ancora nell'ultimo foglio l'ammontare della specifica.

30. La Circolare degli 8 giugno 1836 sulle spese pe' giudizj de' contrabbandi in linea correzionale da anticiparsi dall'amministrazione del registro e bollo, in vece dell'amministrazione de' dazii indiretti.

31. La Circolare degli 8 luglio 1837 sulle indennità dovute al magistrato che per l'impedimento de' testimonj a discarico deve condursi nel loro domicilio, riportata sotto il §. V, articolo 195 leggi di procedura penale.

(t) *Vedi gli articoli 35, 47, 48 e 49 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Real Decreto de' 15 agosto 1832 sulla iscrizione ipotecaria per le spese di giustizia.

Questo Decreto è così concepito.

» Art. 1. Il termine di due mesi stabilito dall' articolo 1990 delle leggi civili per prendersi la iscrizione, onde conservare il privilegio del tesoro pubblico per lo ricupero delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, sarà computato dal giorno della pronunziazione della condanna.

» 2. Le autorità giudiziarie saranno tenute di spedire al direttore del registro immancabilmente fra gli otto giorni dalla pronunziazione l' estratto della condanna alle dette spese, affinchè il cennato funzionario possa farne prendere la iscrizione in tempo utile (18).

» 3. Nello stesso periodo di otto giorni a contare

(18) Non vedendosi generalmente eseguita la disposizione contenuta in questo articolo, ne venne inculcata l' osservanza colla seguente Circolare de' 13 maggio 1835.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le Autorità giudiziarie nel periodo di otto giorni da che son profferite le decisioni di condanna alle spese di giustizia in materia penale, debbono spedirne lo estratto immancabilmente al direttore del registro e bollo, cui è ingiunto il dovere di farne prendere iscrizione in tempo utile a norma del Decreto de' 15 agosto 1832.

» Un foglio del Ministro Segretario di Stato delle Finanze fa sentire il bisogno, che quella determinazione sia generalmente eseguita. A quale effetto incarico le Signorie loro perchè ne curino lo adempimento.

» Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

da quello in cui la condanna sarà passata in giudicato, le autorità giudiziarie dovranno rimetterne al direttore del registro l'estratto reso esecutorio, onde il medesimo faccia procedere al ricupero delle spese di giustizia per mezzo degli agenti a ciò destinati ».

Articolo 297.

La gran Corte debbe esprimere nella stessa decisione di condanna la quantità delle spese giudiziali.

Non potendovisi comprendere, verranno dalla gran Corte fissate con altra decisione ec.

Articolo 298.

La gran Corte può nella stessa decisione determinare benanche la quantità de' danni ed interessi dovuti alla parte civile, se il processo offra pruove chiare per determinarli.

Se la gran Corte non gli determina nella decisione definitiva, le parti si provvederanno ec.

Articolo 299.

Se nel corso delle discussioni risulti un misfatto nuovo, che non sia stato mentovato nell' atto di accusa, la gran Corte, a pena di nullità, non può giudicarne in quello stesso giudizio. L'imputato sarà rimesso ad un giudizio novello, sarà nuovamente interrogato, se vi ha luogo; ed in seguito di altra istruzione, se è necessaria, si procederà alla dichiarazione di accusa, ed agli altri atti dalla legge ordinati (u).

(u) *Vedi l' articolo 278 leggi di procedura penale.*

ARTICOLO 300.

La gran Corte conoscendo nel corso della discussione, che l'accusato risulti colpevole di delitto o di contravvenzione, deciderà la causa; ed applicherà la pena correzionale, o di semplice polizia se è dovuta (v).

Se il reato non compreso nell'atto di accusa, e sviluppato nella *pubblica discussione*, sia un delitto il quale meriti una maggiore istruzione, la gran Corte rinvierà l'imputato al giudice competente con quel modo di custodia che corrisponde al delitto.

SOMMARIO

Comunque il procedimento per un reato sia stato instituito avanti alla gran Corte sotto la linea di misfatto, se dietro la pubblica discussione l'accusato non risulti colpevole che di delitto non compreso nelle eccezioni dell'articolo 39 procedura penale, per applicargli la corrispondente pena vi bisogna la istanza per la punizione, senza della quale viene a mancare l'esercizio dell'azione pubblica. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 2 settembre 1835.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione del 1 aprile 1835 dichiarò Pietro Carrara colpevole di ferite gravi di loro natura e per gli accidenti con arma impropria in persona di Cristofaro de Crescenzo, nonchè di ferite lievi volontarie in quella di Domenico de Crescenzo, ed ap-

(v) *Vedi l'articolo 82 della legge organica giudiziaria.*

plicati gli articoli 356, 359 e 361 delle leggi penali e 296 delle leggi di procedura penale, lo condannò alla pena di anni tre di prigionia, ed alle spese del giudizio.

» Contro questa decisione il condannato si è giovato di ricorso per annullamento, col quale sostiene la violazione dell' articolo 43 della procedura penale, per essersi proceduto a giudizio e a condanna per un delitto senza privata istanza di punizione. Si aggiunge esser fallaci le considerazioni che han mosso la gran Corte al rigettamento di questa eccezione. Ella ha detto primamente esservi la querela, con che ha confuso la querela la quale altro non è se non l'esposizione del fatto che credesi criminoso, con la istanza di punizione la quale soltanto dà alla giustizia dritto di procedere ne' reati pe' quali è richiesta. Ha soggiunto poi che non eravi mestieri d'instanza dacchè la rubrica del processo indicava *ferite gravi volontarie con arma propria.* Ella dunque ha dato alla rubrica la forza di fissare l'indole del reato, malgrado che svanita la circostanza dell' arma propria la rubrica si trovò inesatta, e malgrado la diffinizione data da essa gran Corte al reato. Adunque sotto qualunque aspetto è censurabile la decisione della gran Corte criminale.

» Udito il rapporto. Inteso l' avvocato generale Nicolini, che ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Sul mezzo — Violazione dell'articolo 43 leggi di procedura penale — Riflette come appresso.

» La gran Corte criminale di ...., sull' accusa di ferite gravi con arma propria dichiarò il ricorrente Carrara colpevole di ferite gravi con arma im-

propria, coltello da calzolajo, e lo condannò ad anni tre di prigionia. La gran Corte per quarta quistione si propose il seguente problema.

» Ha luogo la domanda del difensore del giudicabile Carrara sulla mancanza dell'istanza di punizione?

» Considerando (essa prosiegue) *che Domenico, e Cristofaro di Crescenzo formalmente proposero la querela: E che la rubrica del processo indicava ferite volontarie gravi di sua natura e per gli accidenti con arma propria, e volontarie ferite lievi.*

» Alla maggioranza di cinque sopra uno dichiara — Consta che nel fatto in esame vi è la querela: E indipendentemente da essa l'azione nel rincontro è essenzialmente pubblica.

» La gran Corte a prescindere di avere ella fatto uso della formola con che si risolve una quistione di fatto costitutivo di un reato, articolo 277 leggi di procedura penale, per risolvere una eccezione di dritto: Essa ha violato l'articolo 2 delle leggi penali, e gli articoli 33, 35, 38 e 43 leggi di procedura penale; E ben agevole saranne la dimostrazione. Imperocchè la legge distingue, circa ai reati, la denunzia articolo 27, la querela articolo 33, la istanza di punizione e la costituzione di parte civile articolo 35 leggi di procedura penale.

» La querela non è che la dichiarazione della persona offesa, o che si crederà tale, articolo 33; E questa querela è così finitima alla denunzia che gli articoli 28, 29, 30 e 31 leggi di procedura penale son comuni all'una ed all'altra, articolo 41 dette leggi.

» Se non che, acquistasi dal magistrato conoscenza del reato, comincia lo sviluppo de' dritti delle parti, la istanza, cioè della punizione, e farsi par-

te civile in giudizio. La querela adunque va distinta dall' istanza di punizione quanto lo è la esposizione del reato dall' esercizio del dritto che la legge accorda a' privati, onde potersi promuovere la punizione de' colpevoli. E ne' reati perseguibili dal pubblico ministero dietro la istanza privata, la legge, articolo 43 assegna pure un termine tra l' una e l' altra, tanto non son da confondersi querela, ed instanza di punizione, instanza senza di cui il pubblico ministero non può agire pe' delitti e per le contravvenzioni, articoli 2 e 38 leggi di procedura penale, se non si è in uno de' casi di eccezione, articolo 39 dette leggi.

» Or ragionando sul primo considerato della gran Corte essa ha ritenuto che gli offesi nella causa di cui si tratta, fecero querela; ma quistion era di sapere se avessero fatta istanza di punizione e non querela. La gran Corte ha ravvolto nella querela il dritto a dimandare la punizione, ciò che va distinto per legge secondo gli articoli citati di sopra. Essa ha dato eguale vigore alla querela che alla istanza di punizione, ed ha supplito all' esercizio di un dritto che la legge concede a' privati. Dal che la violazione dell' articolo 38 leggi di procedura penale, se non si era, come non si è, in alcuna delle varie eccezioni dell' articolo 39 dette leggi.

» Non meno erroneo è poi il secondo considerato della gran Corte da cui scende ugualmente un aperta violazione dell' articolo 2 leggi penali. Essa ha creduto ch' essendo la rubrica del processo di ferite gravi con arma propria, malgrado la già fatta dichiarazione di reità di ferite gravi con arma impropria, quindi di delitto, l'azion penale era essenzialmente pubblica.

» Per verità, attribuire alla sola rubrica del pro-

cesso una forza maggiore, e della istruzione, e dell'accusa, e del dibattimento, e dello stesso *consta* pronunziato dalla gran Corte con che vien fissato la realtà della cosa, è un assurdo che acquisterebbe risalto colla confutazione.

» Intanto la quistione merita esame colla sola guida della legge: E pur quì fa duopo astrarsi da ciò che risulta dalla stessa decisione, cioè, che sin dal momento della querela si fece chiaro per i detti de' medesimi offesi che l'arma non fu che impropria, perchè coltello da calzolajo, mestiere del ricorrente, cosicchè niun dato mancava dal bel principio alla gran Corte per decidere della competenza. Ma sia pure che il fatto principale contenesse per sua natura un misfatto, e la gran Corte avesse sentita la necessità di ottenere col dibattimento un più largo sviluppo, articolo 148 leggi di procedura penale, pronunziato una volta il *consta* di ferite con arma impropria, vale il dire, dichiarato il reato un delitto, articolo 2 e 359 leggi penali, per applicar pena, eravi uopo della istanza di punizione, giacchè la violazione della legge espressa dalla gran Corte non era che un delitto privato, articolo 38 leggi di procedura penale.

» L'articolo 148 leggi di procedura penale attribuisce alla gran Corte la competenza pei reati, che pel subbietto principale che lo forma, non è che un misfatto, non ostante che in risultanza vi possa esser luogo a pena correzionale o di polizia. E già si conosce che la competenza rientra fra i mezzi a metter in movimento l'azione penale; cosicchè prende posto fra le leggi di procedura penale, articolo 485 e seguenti; ma il reato non può rimanersi misfatto che sino a che il procedimento lo ritiene nei termini d'investigazione, di talchè, diffi-

nita una volta la quantità materiale e morale del reato, sulla vista di tutte le circostanze, comprese le specifiche, per effetto della pronunziazione terminativa della gran Corte, cioè del *consta*, il reato riacquista il suo carattere originario, perciocchè la pena lo fa chiamar delitto, articolo 2 leggi penali, e la dichiarazione di reità si retrotrae all' epoca del commesso reato. E se la gran Corte ne ha avuto la competenza, come quella cui si dà il meno, perchè ha il più, e perchè, se fosse il reato rimasto misfatto, sarebbe mancata la giurisdizione al giudice inferiore, ove costui ne avesse presa cognizione, articolo 486 leggi di procedura penale, essa gran Corte, nel pronunziarvi da poi, non è dispensata dall' eseguire tutt' i dettati relativi a' delitti. Che sia così, l'articolo 300 leggi di procedura penale pare scritto con un raggio di evidenza: Ivi è detto. *La gran Corte conoscendo nel corso della discussione che l'accusato risulti colpevole di delitto, o di contravvenzione deciderà la causa ed applicherà la pena correzionale o di semplice polizia se è dovuta.*

» Or per esser dovuta la pena correzionale per un delitto non eccettuato, articoli 38 e 39 leggi di procedura penale, bisogna che preceda la istanza per la punizione del colpevole. Se questa manca, manca l' esercizio dell' azione pubblica, e quindi la pena. E se essa era necessaria allorchè si commise il reato non sarà meno tale, allorchè si è definito il reato stesso, un delitto, in seguito di una più minuta istruzione. I mezzi atti a definirsi il reato da' giudici del merito con coscienza sicura e tranquilla non cangiano la natura del reato stesso, la quale è determinata dalla pena, articolo 2 leggi penali. Il dubbio sulla qualità dell' arma dando al reato la fisonomia di misfatto fece menare l' accusato sulla panca pei

rei innanzi alla gran Corte ; sciolto questo a favore di lui , ci non è debitore alla giustizia che di un delitto privato e non pubblico . per punire il quale conveniva gittare un occhiata al passato ed all' avvenire. Il passato mostrava che non vi era nè istanza di punizione, nè avvertimento agli offesi prescritto dall' articolo 43 leggi di procedura penale. L' avvenire additava che i caratteri di misfatto derivanti già dalla qualità dell'arma , se non nota, dubbiosa , potevano vacillare , e quindi cangiatosi il misfatto in delitto , si rendeva necessaria la istanza di punizione per darsi luogo a pena.

» Nè interrogazione alcuna fu fatta agli offesi in dibattimento, e la eccezione restò salva perciocchè , procedutosi in via di misfatto , non si poteva opporre nel primo termine.

» Veduto l' articolo 2 leggi penali , e gli articoli 33 , 35 , 38 , 43 , 300 , 328 , 329 e 333 della procedura penale.

» Ritenute tutte le parti della decisione impugnata , annulla i considerati della quarta quistione relativi alla eccezione sul difetto d' istanza di punizione colla soluzione della medesima , nonchè l' applicazione della legge nella quinta quistione: E rinvia la causa alla gran Corte criminale in .... per nuovo esame della quarta quistione , e per nuova applicazione di legge se vi sarà luogo ».

ARTICOLO 301.

Se nel corso della discussione risultino circostanze che imprimono al misfatto il carattere di misfatto speciale, la gran Corte criminale continuerà a procedere colle sue facoltà ordinarie, e deciderà ed applicherà la pena, se vi ha luogo (z).

ARTICOLO 302.

Il presidente, i giudici ed il cancelliere sottoscriveranno ec.

ARTICOLO 303.

Fatta la decisione, la gran Corte ritornerà nella pubblica udienza, ed il cancelliere pubblicherà la decisione medesima, o leggendola per intero, ovvero, quando la Corte lo stimerà, leggendo le quistioni di fatto e di dritto, e le risoluzioni colle considerazioni che han determinata la decisione (aa).

(z) *Vedi gli articoli* 433 *e* 434 *leggi di procedura penale.*
(aa) *Vedi l' articolo* 145 *della legge organica de'* 29 *maggio* 1817, *e gli articoli* 545 *e* 546 *del regolamento di disciplina.*

SOMMARIO

Legge de' 9 dicembre 1825 sulla pubblicazione delle decisioni diffinitive delle gran Corti criminali.

Le sue disposizioni sono le seguenti.

» Veduto l'articolo 303 delle *leggi di procedura ne' giudizj penali* circa la pubblicazione delle decisioni diffinitive pronunciate dalle gran Corti criminali;

» Veduto il parere della Consulta generale;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

» Art. 1. La omissione di pubblicare, a norma dell' articolo 303 delle *leggi di procedura ne' giudizj penali*, le decisioni diffinitive delle gran Corti criminali, porta a nullità ».

Articolo 304.

La decisione debbe essere notificata al ministero pubblico, all' accusato ed alla parte civile (bb).

(bb) *Vedi il Real Decreto de'* 3 *giugno* 1834 *riportato sotto l' articolo* 308 *leggi di procedura penale.*

Vedi pure l' articolo 312 *dette leggi con le disposizioni sotto del medesimo riportate.*

TITOLO TERZO

DEL RICORSO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA AVVERSO LE DECISIONI DELLE GRAN CORTI CRIMINALI.

Articolo 305.

Contra le decisioni, sieno diffinitive, sieno interlocutorie o preparatorie, profferite dalle gran Corti criminali, non compete altro rimedio, che il ricorso alla Suprema Corte di giustizia.

I soli ricorsi contra le decisioni diffinitive, e contra quelle di accusa e di competenza nel termine dell'articolo 177, sospendono il corso del giudizio e del procedimento. Generalmente tutti gli altri ricorsi si debbono riunire al ricorso che può esser prodotto contra la decisione definitiva, e per conseguenza non sospendono nè il procedimento nè il giudizio, salve le eccezioni degli articoli 503 e 505 (a).

(a) *Vedi l'articolo 179 leggi di procedur. penal.*

SOMMARIO

Quante volte nel corso della pubblica discussione a carico di un accusato si apre giudizio contro qualche testimone per falsa testimonianza, se la decisione della causa principale viene impugnata con ricorso, la giurisdizione della gran Corte rimane sospesa sì per la medesima, che per le sue dipendenze, sino all' esito del gravame prodotto. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 18 agosto 1828.

» La gran Corte criminale di ...., agli 11 dicembre 1827 condannò Mariantonia Passarelli a sette anni di ferri, come rea di falsa testimonianza resa con giuramento in materia criminale ad oggetto di favorire gl' imputati.

» Ricorso ec.

» La Suprema Corte di giustizia ec.

» Attesochè Mariantonia Passarelli ed altri nel corso del dibattimento a carico di Orazio Gambacorta, e Giuseppantonio Pentifalli furono dichiarati in istato di legittimo arresto per falsa testimonianza a favore di costoro.

» Attesochè condannati Gambacorta, e Pentifalli alla pena di morte per omicidio premeditato, si provvidero essi di ricorso alla Corte Suprema.

» Attesochè pendente l' esito del ricorso medesimo la gran Corte criminale di........, giudicò la Passarelli ed altri imputati di falsa testimonianza.

» Attesochè la Corte Suprema hà indi annullata la decisione di condanna di Gambacorta e Pentifalli col processo verbale della pubblica discussione,

in cui Passarelli, ed altri imputati di falsità furono dichiarati in istato di legittimo arresto, ed ha rinviata la causa per nuovo giudizio alla gran Corte criminale di ....

» Attesochè pendente l'esito del ricorso di Gambacorta, e Pentifalli era di dritto sospesa la giurisdizione della gran Corte di ...., tanto per la causa a loro carico, quanto per le sue dipendenze; e ciò non ostante ella volle giudicare gl'imputati di falsa testimonianza contravvenendo al disposto dell'articolo 305 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ».

Articolo 306.

Ha dritto al ricorso

1. il reo o il suo difensore;
2. il ministero pubblico (b);
3. la parte civile (c).

Articolo 307.

Il ricorso avverso le decisioni definitive debbe essere presentato in termine nella cancelleria della gran Corte, e sottoscritto da chi lo produce, a pena di decaderne.

Se però chi produce il ricorso non sappia o non possa scrivere, il cancelliere ne farà menzione (d).

(b) *Vedi gli articoli* 318 *e* 319 *leggi di procedura penale.*
(c) *Vedi l'articolo* 317 *dette leggi.*
(d) *Vedi il Real Rescritto de'* 19 *maggio* 1838 *riportato sotto l'articolo* 310 *medesime leggi.*

Articolo 308.

Se la condanna è di morte, il difensore non potrà far a meno sotto la sua personale risponsabilità di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse.

SOMMARIO

Real Decreto de' 3 giugno 1834 diretto ad assicurare efficacemente l' esecuzione de' provvedimenti contenuti nell' articolo 308 delle leggi di procedura penale.

Esso prescrive ciò che segue.

» Veduto l' articolo 304 delle leggi di procedura penale, che dispone;

» La decisione debb' essere notificata al ministero pubblico, all' accusato, ed alla parte civile.

» Veduto l' articolo 308 delle leggi medesime così concepito:

» Se la condanna è di morte, il difensore non potrà fare a meno, sotto la sua personale risponsabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse.

» Volendo assicurare efficacemente la esecuzione de' provvedimenti contenuti nell' articolo 308 di sopra citato;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. La decisione debbe essere notificata al ministero pubblico, all' accusato, ed alla parte civile.

» La decisione portante a condanna di morte debbe essere notificata altresì al difensore del condannato:

» 2. Se la condanna è di morte, il difensore non potrà fare a meno, sotto la sua personale responsabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse.

» Ove il ricorso non sia stato prodotto affatto dal difensore, o sia stato prodotto fuori del termine indicato dalla legge, il nostro Procurator Generale presso la gran Corte criminale (restando intanto sospesa la esecuzione della decisione) manderà di uffizio per mezzo del ministero di grazia e giustizia gli atti alla Suprema Corte di giustizia, la quale destinerà un avvocato, ed esaminerà i mezzi di annullamento che egli produca tanto in dritto, che nelle parti sostanziali del rito; salvo alla Corte Suprema ed al ministero pubblico l'attributo di elevarne degli altri di uffizio; e salvo alla stessa Corte Suprema anche l' attributo di pronunziare, se vi ha luogo, delle pene disciplinari contro del difensore che omise di produrre entro i termini legali il ricorso ».

Articolo 309.

I ricorsi alla Corte Suprema sono iscritti in un registro che si tiene a quest'uso nella cancelleria (e).

Ognuna delle parti ha diritto di richiederne copia a sue spese.

Articolo 310.

Il termine a presentare il ricorso avverso la decisione definitiva è di tre giorni a contare da quello in cui la decisione definitiva è stata notificata.

In pendenza del termine la decisione non può essere eseguita (f).

(e) *Vedi l' articolo 547 del regolamento de' 15 novembre 1828 sulla disciplina delle autorità giudiziarie.*

(f) *L' articolo 310 delle leggi di procedura penale prescrive, che il termine a presentare il ricorso avverso le decisioni definitive sia di tre giorni a contare da quello, in cui sono esse notificate; il che importa che il giorno della notifica non debba calcolarsi nel termine.*

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 7 marzo 1823 in causa di Giuseppe Caraulo.

Vedi l' articolo 323 leggi di procedura penale.

SOMMARIO

Real Rescritto de' 19 maggio 1838 con cui vien determinato, che se nel triduo assegnato al ricorso avverso la decisione dall' articolo 310 della procedura penale da correre dopo il giorno della notifica, l' ultimo de' tre giorni sia festivo, non debba questo computarsi nel termine.

Eccone il tenore.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali del Re presso le Corti Supreme di Giustizia, e Procuratori Generali del Re presso le Gran Corti Criminali.

» Le leggi di procedura penale, che dan diritto al ricorso contro le decisioni diffinitive di gran Corte criminale, dispongono coll' articolo 310 quanto segue.

» Il termine a presentare il ricorso avverso la de-
» cisione diffinitiva è di tre giorni a contare da
» quello in cui la decisione diffinitiva è stata noti-
» ficata. In pendenza del termine non può essere
» eseguita.

» È preveduto il caso che il giorno ultimo del termine sia festivo, e domandasi se nel termine debba essere computato tal giorno festivo, in modo che il ricorso prodotto nel dì al medesimo consecutivo sia da dichiararsi irricettibile.

» L' enunciate leggi, che danno coll' articolo 310 il termine di giorni tre a produrre il ricorso, esigono (a pena di decadenza) coll' articolo 307 che il ricorso si presenti nella *cancelleria* della gran Corte criminale. Questa presentazione costitutiva dell' atto legittimo necessario all' esistenza ed all' effetto legale

del gravame, non dipende dal solo condannato e dal suo difensore; ma richiede il concorso del cancelliere in officio aperto al pubblico per l'esercizio di atti legali. In conseguenza se festivo l'ultimo giorno del termine non potendo presentarsi ricorso in cancelleria per circostanze indipendenti dal condannato, non conviene che la non presentazione sia rivolta a suo danno sino alla perdita di un dritto di tanto interesse alla difesa. La prescrizione per omissione di atti di un termine dato, mal si ammette contro di chi è interdetto ad agire.

» Altronde i giorni del termine debbono esser tutti utili. Facendosi entrar nella computazione del medesimo l'ultimo giorno festivo, si ridurrebbe contro il voto della legge, a due il termine di tre giorni trovato necessario, onde determinare, disporre e presentare il ricorso.

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante, ha determinato, che se nel triduo assegnato al ricorso avverso la decisione diffinitiva dall'articolo 310 delle leggi di procedura penale da correre dopo il giorno della notificazione della medesima, l'ultimo de' tre giorni sia festivo, non debba questo computarsi in termine, così che in conseguenza il ricorso presentato non sia da dichiararsi irricettibile.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l'adempimento. Napoli 19 maggio 1838 — *Nicola Parisio* ».

Articolo 311.

Il ricorso debbe essere motivato; ed i motivi saranno distinti in capi numerati. Verranno in essi indicate con precisione le violazioni di legge penale, e le violazioni delle forme che portano a pena di nullità.

Gli articoli del codice violati debbono esservi indicati (g).

SOMMARIO

Circolare de' 14 ottobre 1829 sui doveri dei difensori nel produrre i ricorsi per annullamento.

Essa è così concepita.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 311 delle leggi di procedura penale esige, che i ricorsi alla Corte Suprema di giustizia siano accompagnati da motivi distinti in capi numerati, non che dalla indicazione precisa degli articoli del Codice violati.

» Questa determinazione non di rado lasciasi inosservata, e la Corte Suprema di giustizia pronunzia con frequenza la irricettibilità de' ricorsi sforniti di mezzi all' appoggio.

» L' inconveniente può essere l' effetto o di negligenza nella difesa degl' incolpati, o d' insussistenza de' reclami prodotti coll' unico disegno di portar dif-

(g) *Vedi gli articoli* 320, 321, 324, 330 e 331 *leggi di procedura penale.*

ferimento ne' giudizj penali. In ciascun di questi casi mostrasi per la parte del difensore un deviamento de' proprj doveri. Il suo ministero destinato a ben condurre la difesa dell' incolpato, onde sia il procedimento strettamente regolare, e niuno equivoco intervenga ad alterare la giusta applicazione delle leggi, non deve aver per guida che la verità e la giustizia. Il difensore che debolmente si occupasse della difesa confidatagli, o che intento a far prevalere la impunità alla legge, chiamasse in ajuto l' intrigo, la seduzione od altri mezzi, che la delicatezza riprova, e li mettesse in azione, affin di far pericolare la giustizia, si renderebbe indegno dell' onorevole mestiere che professa.

» Fra gli oggetti della vigilanza confidata alle Signorie loro non dev' essere in ultimo luogo la condotta, che ne' giudizj penali si serba da' professori, il cui ministero ha intimi rapporti coll' amministrazione della giustizia. La legge non lascia inconsiderate le loro mancanze, di cui alcune trovansi nella classe dei reati, ed altre possono far oggetto di misure disciplinari. La omissione di accompagnare i ricorsi cogli adempimenti voluti dall' articolo 311 delle leggi di procedura penale rende applicabili contro il difensore le determinazioni contenute negli articoli 968 e seguenti del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie.

» È nel dovere delle Signorie loro curare con zelo l' applicazione delle disposizioni concernenti le mancanze de' difensori ne' casi che vi dan luogo — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

Articolo 312.

Il ricorso prodotto dal condannato è manifestato per mezzo del cancelliere al procurator generale dentro ventiquattr' ore.

Il procurator generale può farvi le sue osservazioni.

SOMMARIO

Le decisioni e gli altri atti giudiziarj debbono essere manifestati al pubblico ministero per mezzo del cancelliere, giusta la Ministeriale de' 15 novembre 1826 del tenor seguente.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale Criminale in Chieti.

» Rispondo al di lei rapporto de' 2 settembre ultimo circa il mezzo di render note al ministero pubblico presso le gran Corti criminali le decisioni definitive.

» Le leggi di procedura penale coll' articolo 312 relativo alla notifica, ossia manifestazione del ricorso per annullamento prodotto dall' accusato al ministero pubblico, dispongono che la medesima debba esser fatta per mezzo del cancelliere. I motivi che han suggerito questa determinazione pel ricorso per annullamento, fan del pari sentirsi per la manifestazione di altri atti giudiziarj.

» Tal sistema si segue anche da altre gran Corti criminali, dove le decisioni definitive si fan note al ministero pubblico dal cancelliere (1) — Pel Consigliere

(1) La Corte Suprema ha però diversamente opinato nel discutere la causa a carico di Giuseppe Avallone. La decisione che pronunziò la di

Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

Articolo 313.

Il ricorso prodotto dal ministero pubblico e dalla parte civile, debbe essere notificato dentro lo stesso termine al reo con rilasciarsene copia nelle sue mani.

Ha egli il dritto di farvi le sue osservazioni.

La notificazione al reo del ricorso del ministero pubblico o della parte civile è a pena di decadenza dallo stesso ricorso (h).

---

lui condanna gli venne intimata per atto di usciere nel dì 30 ottobre 1832, fu poi comunicata al pubblico ministero dal Cancelliere nel giorno 6 novembre 1832. Nel giorno 8 il ministero pubblico la impugnò con ricorso. La Corte Suprema discutendo questo ricorso, con decisione degli 8 febbrajo 1833 ha considerato » che l' usciere è il solo uffiziale mini- » steriale che ha dritto d' instrumentare, e dar data certa alle notifiche » delle decisioni: che la comunicazione fattane direttamente dal Cancel- » liere non ha questa forza: che quindi il ricorso dovea discutersi nel » solo interesse della legge. Vedi Nicolini nelle sue dottissime quistioni di dritto. Volume 2 pag. 71.

(h) *Vedi §. II, articolo 337 leggi di procedura penale.*

Articolo 314.

Il ministero pubblico è tenuto a rimettere tra un mese i ricorsi mentovati negli articoli precedenti, le osservazioni, se ve ne sieno, e tutti gli atti della causa alla Corte Suprema per mezzo del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia (i).

Articolo 315.

Qualora il ricorso sia prodotto dal ministero pubblico, e gli atti non sieno stati trasmessi tra un mese, l' incolpato può di dritto dimandare la esecuzione della decisione impugnata.

In questo caso il ricorso non potrà discutersi che nell' interesse della legge (k).

Articolo 316.

Quando trattasi di causa individua, il ricorso di uno de' condannati avverso la decisione definitiva sospende di dritto l' esecuzione che riguarda il correo.

(i) *Vedi gli articoli* 396 *e* 425 *leggi di procedura penale circa le cause correzionali e di polizia.*
Vedi l' articolo 337 *dette leggi.*
(k) *Vedi detto articolo* 337.

SOMMARIO

§. I. Ove la decisione di condanna profferita in una causa individua s'impugni col ricorso per annullamento da alcuno de' condannati, la espiazione della pena per l'altro, che si è acchetato alla condanna, incomincia dal dì della decisione. Real Rescritto de' 26 luglio 1826.

§. II. Non vi è individuità tra una condanna definitiva, ed una decisione interlocutoria di più ampia istruzione. Massima della Corte di Cassazione. Decisione de' 17 agosto 1811.

§. I.

Real Rescritto de' 26 luglio 1826.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — A' Procuratori Generali Criminali.

» Le leggi penali dispongono nell'articolo 52 che ogni condanna s'intende incominciata ad espiare pei detenuti dal giorno in cui la stessa è divenuta irrevocabile. Le leggi di procedura penale poi dispongono nell'articolo 316, che quando trattasi di causa individua, il ricorso di uno de' condannati avverso la decisione diffinitiva sospende di dritto la esecuzione che riguarda il correo. Nell'avvicinamento degli enunciati articoli si sono incontrati de'dubbj circa il cominciamento della espiazione della pena. È da premettersi all'uopo, che quando la condanna di più individui profferita in una causa individua sia impugnata da alcuno de' condannati col ricorso per annullamento, e venga dall'altro accettata, e non impugnata, in questo caso potrà accadere o che il ricorso si rigetti, o che la decisione avverso la quale si è prodotto, si annulli. Ora i dubbj

che al proposito si sono incontrati, sono i seguenti.

» 1. Se nel caso che il ricorso si rigetti, la espiazione della pena pel condannato che si è acchetato alla condanna, incomincia dal giorno in cui è la medesima pronunziata, ovvero da quello in cui è profferito dalla Corte Suprema di giustizia il rigetto del ricorso.

» 2. Se nel caso che la decisione di condanna si annulli, ed il condannato che trovasi di aver accettata, e non impugnata la condanna dichiari di non volersi avvalere del beneficio che per lo sperimento di un nuovo giudizio è conceduto dall'articolo 337 delle leggi di procedura penale, la espiazione della pena incomincia per lui dal giorno della condanna, ovvero da quello in cui egli ha dichiarato di non volersi avvalere dell' enunciato beneficio.

» Circa il primo degli enunciati dubbj relativo al caso in cui si rigetti il ricorso, che in una causa individua è prodotto da alcuno de' condannati, è da considerarsi che la decisione di condanna non impugnata da altro condannato nel termine legale prende il carattere per costui di cosa giudicata, e diviene esecutiva dal giorno in cui si è profferita. Nel contrario sistema avverrebbe l' inconveniente che il condannato, il quale si accheta alla sua condanna, riceverebbe danno dal fatto altrui, giacchè differendosi l' incominciamento della di lui pena pel ricorso del correo, verrebbe a prolungarsene la durata al di là del periodo ch' è stabilito nel giudicato.

» L' articolo 316 delle leggi di procedura penale nulla offre in contrario, poichè si è inteso colla sua determinazione di favorire il condannato, che si accheta alla condanna, con metterlo al caso di po-

ter profittare dell' annullamento della decisione , che l' altro ha impugnata. Ricusando egli di avvalersi di questo beneficio , rimane sul di lui conto fermo il giudicato. Non può farsi prevalere il contrario avviso , senza convertire in pregiudizio il favore , che la legge accorda al condannato che si accheta alla sua condanna. Il secondo dubbio si riferisce al caso in cui annullandosi la decisione di condanna pel ricorso di alcuno de' condannati , l' altro dichiari di non volere sperimentare un nuovo giudizio. In questo caso la di lui rinuncia al dritto accordatogli dall'articolo 337 delle leggi di procedura penale rende per lui irretrattabile il giudicato , la esecuzione del quale incomincia dal giorno della decisione di condanna.

» Sua Maestà cui ho rassegnato i dubbj , e le considerazioni espresse , veduto il parere della Consulta generale del Regno , si è benignata dichiarare , che ove la decisione di condanna profferita in una causa individua s' impugni col ricorso per annullamento da alcuno de' condannati , la espiazione della pena per l' altro che si è acchetato alla condanna , incomincia dal giorno della decisione che l' ha pronunziata , tanto nel caso che si rigetti il ricorso , quanto nel caso che annullandosi la decisione , egli ricusi profittare del dritto che gli accorda la legge per lo sperimento di un nuovo giudizio.

» Nel Real nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 26 luglio 1826 — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. II.

Decisione de' 17 agosto 1811.

» Nella causa dell'omicidio qualificato in persona del Tenente Colonnello civico, medico Bruni, furono accusati fra gli altri per diversi rapporti Michele Torcia, Francesco Capilupo, Vincenzo Notarianni, Gaetano Torcia, Giambattista Maruca, e Gerardo Massei. La Corte criminale di ...., condannò alla morte Michele Torcia, Capilupo, e Notarianni: dichiarò di non constare di essere Gaetano Torcia colpevole, ed ordinò d'istruirsi sul suo conto più ampiamente il processo fra sei mesi: dichiarò non essere Maruca colpevole del delitto imputatogli, ed ordinò una più ampia istruzione del processo; e dopo di avere dichiarato non costare della colpabilità di Massei, ordinò di mettersi il medesimo nello stato di provvisoria libertà.

» Contra di tal decisione i soli condannati si provvidero di ricorso, non ancora dalla gran Corte discusso.

» Scorsi i sei mesi stabiliti per la più ampia istruzione sul conto di Gaetano Torcia, questi domandò presso la Corte criminale di .... di essere pösto in libertà a norma del giudicato, perchè non avea prodotto ricorso contro la suddetta decisione; perchè la suddetta decisione era dividua; e perchè Massei era stato posto in libertà ad onta del ricorso prodotto dai condannati.

» La Corte sulla considerazione delle carte trasmesse alla gran Corte per l'esame del ricorso, e sulla considerazione della individuità della causa de-

cise, che la dimanda di Gaetano Torcia non avea luogo.

» Contro di tal decisione Gaetano Torcia si provvide di ricorso per cassazione invocando la dividuità della causa.

» La Corte di cassazione ec.

» Considerando che per quanto individuo fosse da riputarsi l'atto di accusa prodotto contro diversi correi che abbiano comune il titolo del delitto, ed ai quali gli stessi fatti s'imputano, pur tuttavolta essendo l'atto di accusa di sua natura soggetto al criterio morale della Corte che deve pronunziare sulla imputabilità degli accusati, può essere dalla Corte stessa nella sua decisione scisso a seconda, che per ciascuno degl' imputati, o si convenga della reità, o della innocenza, o per taluno si dica di non constare; cosichè ad un' atto individuo può la Corte rispondere con una decisione dividua, distinguendo la imputabilità, e le pene secondo la varietà della convizione risultata dal dibattimento; d'onde ne segue 1. che perchè l'atto di accusa sia individuo, individua del pari non debba essere la decisione: 2. che una decisione per essere individua non solamente debba concorrervi il titolo comune a tutt' i correi, ma la stessa convizione, ed in conseguenza la stessa pena.

» Considerando che i principj del dritto Romano, dai quali è manifestamente tratto l'articolo 235 del regolamento istruttorio de' 20 maggio 1808, se sospendevano tal volta l'esecuzione delle sentenze individue interposte per più persone nell' appello di una sola di esse, ciò era nel fine di giovare al reo condannato, e non mai di nuocere al reo assoluto.

» Considerando che non può esservi individuità tra una condanna diffinitiva di morte, ed una de-

cisione interlocutoria di più ampia istruzione, e che il sostenere questo assurdo, sarebbe un violar le regole della ragion naturale.

» Considerando che la decisione di non costa pronunziata dalla Corte criminale di .... a favore del ridetto Gaetano Torcia fu accettata dagl' interessati, ond' è, che è divenuta diffinitiva per la non sopravvenienza di novelle pruove per lo spazio di sei mesi, e perciò non poteva più sospendersi la liberazione di esso Torcia.

» Considerando finalmente che la trasmissione degli atti inviati alla gran Corte nell' interesse di un terzo non pregiudicava per legge il dritto del ricorrente, e non impediva per fatto l' acquisto di novelle pruove.

» Cassa ec. (2) ».

Articolo 317.

La parte civile non ha dritto al ricorso, che pei danni ed interessi civili; e questa sola parte di decisione definitiva è dal ricorso sospesa (l).

---

(2) Simile giurisprudenza ritenne la Corte di Cassazione colla decisione de' 22 agosto 1811 in causa di Giuseppe Scardi e Serafina Malconci, il primo condannato a morte, e la seconda a pena correzionale, nella quale pel ricorso di Scardi erasi sospesa l'esecuzione della decisione per la correa Malconci.

(l) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 2 ottobre 1837 riportata sotto l' articolo 226 leggi di procedura penale.*

*

ARTICOLO 318.

Contra le decisioni di libertà, sia provvisoria, sia assoluta, nascenti dalla sola quistione di fatto risoluta colle formole *consta che l'accusato non ha commesso* ec., *o non consta che abbia commesso* ec., non compete al ministero pubblico nè alla parte civile il diritto del ricorso (m).

ARTICOLO 319.

Se le decisioni di libertà nascano dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del ministero pubblico impedisce l'esecuzione, ed è esaminato nell'interesse della parte.

La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del ministero pubblico.

(m) *Vedi l' articolo* 277 *leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

§. I. Il Pubblico Ministero è facoltato produrre ricorso contro le decisioni di libertà pronunziate nel giudizio di sottoposizione ad accusa o precedentemente, quando emergono da risoluzione di principj di dritto. Circolare de' 13 ottobre 1819.

§. II. La parte civile non ha dritto a produrre ricorso per annullamento pe' danni ed interessi civili, contra una decisione di libertà non impugnata dal Pubblico Ministero. Real Rescritto de' 29 ottobre 1831.

§. I.

Circolare de' 13 ottobre 1819.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Secondo l' articolo 319 delle leggi di procedura penale le decisioni di libertà nascenti dalla risoluzione delle quistioni di dritto possono essere dal pubblico ministero impugnate con ricorso.

» Si è domandato se possa prodursi ricorso contra siffatte decisioni allorchè vengano pronunziate nel giudizio di sottoposizione all' accusa o precedentemente.

» Avendo le dette decisioni la forza di diffinitive, è manifesto che quando emergono da risoluzione di principio di dritto, possono essere impugnate con ricorso, il quale dee prodursi nel termine fissato coll' articolo 310 delle leggi di procedura penale — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. II.

Real Rescritto de' 29 ottobre 1831.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Ai termini dell' articolo 319 delle leggi di procedura penale se le decisioni di libertà nascono dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del pubblico ministero impedisce l' esecuzione, ed è esaminato nell' interesse delle parti.

» La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del ministero pubblico.

» Si è proposto sulla parte seconda di questo articolo il dubbio, se possa la parte civile produrre ricorso contro la decisione di libertà, quando non venga la medesima impugnata dal ministero pubblico.

» Ne' giudizj penali, istituiti per la vendetta pubblica, è parte principale il pubblico ministero che ha esclusivamente l' esercizio dell' azione penale. L' offeso, che v' interviene pei suoi interessi civili non vi ha, che una parte accessoria; e come tale seguir dee la direzione che il giudizio riceve dal ministero pubblico. Allorchè questi accoglie, come uniforme alla legge, la decisione di libertà, che arresta il corso del giudizio animato dall' azione penale, la parte privata, cui non è dato l' esercizio di quest' azione, non ha dritto di farlo proseguire; e la facoltà di ricorrere, quando siavi ricorso di quel funzionario, o sia la facoltà di aggiungere il ricorso a quello prodotto dal ministero pubblico, non è ammisibile, ove questi non reclami.

» Altronde le leggi di procedura penale che danno coll'articolo 306 alla parte civile la facoltà di ricorrere, dispongono coll'articolo 317 che il ricorso sospende la *sola parte* della decisione relativa ai danni, ed interessi.

» È chiaro che gli enunciati articoli relativi a decisione, di cui una parte disponga de' danni ed interessi, non possono comprendere la decisione di libertà, che manca di siffatta disposizione.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 andante, Sua Maestà, cui ho rassegnato l'affare; ha Sovranamente dichiarato, che la parte civile non ha dritto a produrre ricorso per annullamento pei danni ed interessi civili contra una decisione di libertà, non impugnata dal ministero pubblico (3).

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l'adempimento — Napoli 29 ottobre 1831 — *Nicola Parisio* ».

(3) Vedi la decisione della Corte Suprema de' 26 gennaro 1835 riportata sotto l' articolo 279 leggi di procedura penale.

Articolo 320.

Il presidente della Corte suprema o il vicepresidente della Camera criminale, in tutti i casi nei quali vi sia ricorso del condannato senza indicazione de' motivi di annullamento, destinerà di ufizio un difensore ufizioso, purchè il condannato stesso non l' abbia scelto con suo speciale mandato.

Negli altri casi il presidente o vicepresidente può anche nominare l' avvocato ec.

Articolo 321.

L' avvocato ha dritto di presentare alla Corte suprema nuovi motivi di annullamento.

I motivi possono anche elevarsi di ufizio dal pubblico ministero e dalla Corte suprema (n).

Articolo 322.

Il modo con cui le cause si distribuiscono e si trattano nella Corte suprema, è determinato da leggi, o regolamenti particolari ec.

(n) *Vedi l' articolo 331 leggi di procedura penale.*

Articolo 323.

Quando la Corte suprema trovi il ricorso o prodotto fuori termine, o da persona che non ne avea dritto, o contra decisione o sentenza che non poteva essere attaccata da ricorso, dichiarerà il ricorso irrecettibile (o).

Articolo 324.

Similmente verrà dichiarato irrecettibile il ricorso che non indichi alcun testo di legge violato; quante volte però il ministero pubblico o la Corte suprema non trovi doversi supplir di ufizio a siffatta mancanza (p).

Articolo 325.

Quando il ricorso non si dichiara irrecettibile, la Corte suprema, se non lo trova sussistente, ne pronunzierà il rigetto.

(o) *Vedi l' articolo* 310 *leggi di procedura penale.*
(p) *Vedi gli articoli* 311 e 321 *dette leggi.*

SOMMARIO

Ministeriale de' 25 novembre 1835 perchè le decisioni della Corte Suprema di giustizia, sia di annullamento, sia di rigetto, siano inscritte in un registro, onde aversi così dalle gran Corti una compiuta nozione della giurisprudenza del Collegio Supremo.

Questa Ministeriale esprime quanto segue.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le decisioni con cui la Corte Suprema di giustizia annulla quelle profferite dalle gran Corti presso le quali esercitano le Signorie loro il ministero pubblico, sono da essere inscritte in un registro, uniformemente all' articolo 130 della legge organica giudiziaria.

» Ad aver compiuta nozione della giurisprudenza della Corte Suprema, è mestieri che per l' avvenire; oltre le decisioni di annullamento, vi sieno pure trascritte quelle di rigetto.

» Le decisioni della Corte Suprema, che in copie legali sono da me alle Signorie loro spedite, dovranno far parte delle processure delle cause in cui il Supremo Collegio le ha profferite — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 326.

Se la Corte suprema giudicherà di essersi in qualche atto violata nella causa qualche forma di rito voluta dalla legge a pena di nullità, esaminerà la quistione, se questa nullità sia stata coverta o poteva covrirsi dal silenzio della parte: e nel solo caso in cui o siavi la protesta della parte, o la mancanza della protesta non tolga di mezzo la nullità, annullerà l'atto con tutto ciò che ne è seguito, compresa la decisione definitiva.

L'annullamento della *pubblica discussione* porta di dritto la rinnovazione del termine prescritto nell'articolo 195. Se però la gran Corte cui è rimessa la causa, crede necessario qualche sperimento di fatto prima di rinnovar questo termine, può o di ufizio, o a richiesta delle parti, ordinarlo, secondo ciò che è disposto negli articoli 186 e seguenti (q).

Articolo 327.

Se la definizione del reato è in contraddizione coi fatti espressi nella decisione impugnata; la Corte suprema pronunzierà esservi nullità nell'applicazione della legge, e quindi annullerà la sola definizione, e l'applicazione della legge: e ritenuti i fatti espressi nella decisione, rinvierà la causa per nuova definizione di reato e per nuova applicazione di legge (r).

(q) *Vedi gli articoli* 186 *a* 194 *leggi di procedura penale.*
(r) *Vedi gli articoli* 294 *e* 295 *dette leggi.*

SOMMARIO

La gran Corte che procede per rinvio della Corte Suprema, non può alterare i fatti stabiliti dalla gran Corte precedente, quando siano stati dalla Corte Suprema ritenuti. Massima di essa Corte Suprema.

Decisione de' 21 marzo 1827.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione del dì 11 settembre 1819 condannò Vincenzo, e Stefano Aliuzzi di Ferrandina alla pena di morte come colpevoli di omicidio con premeditazione a colpi di scure in persona di Nicola Todisco.

» Attaccata questa decisione con ricorso per annullamento, la Corte Suprema con arresto del dì 7 giugno 1820 accogliendo un mezzo elevato di ufficio ne pronunciò l' annullamento per violazione degli articoli 274, 277 e 294 delle leggi di procedura penale; giacchè la quistione di fatto dichiarava la reità in generale, ma non esprimeva chi ne fossero stati gli autori; quindi nell' annullare rinviò la causa alla gran Corte criminale di .... per la nuova definizione del reato, e per l' applicazione della pena, ritenuti però i fatti semplici.

» La gran Corte criminale di ...., procedendo in grado di rinvio, con decisione del dì 25 ottobre 1824 a maggioranza di quattro voti sopra due, dichiarò costare che Stefano Aliuzzi era colpevole di omicidio premeditato in persona di Nicola Todisco, e colla guida degli articoli 352 delle leggi penali, e 296 di rito penale, avendo sotto gli occhi gli articoli 296 e 302 del codice abolito, lo condannò alla pena di morte.

» La stessa gran Corte non potè comprendere in tale condanna Vincenzo Aliuzzi, poichè costui cessò di vivere nelle prigioni di ...., priachè la gran Corte delegata avesse pronunziato.

» Ricorso del condannato.

» La gran Corte criminale di .... ha oltrepassato i limiti della delegazione. Lungi di ritenere i fatti espressi nella prima decisione, ella li ha cangiati, e notabilmente variati in più luoghi, senza aver ripetuta la pubblica discussione. Questa è un'offesa grave alla giustizia.

» La Corte Suprema ec.

» Attesochè nell'annullarsi dalla Corte regolatrice la decisione della gran Corte criminale di ...., sul conto degli accusati Stefano, e Vincenzo Aliuzzi, non si era dato alla novella gran Corte altro incarico, che quello di definir nuovamente il reato, ed applicar la pena, ritenendo però i fatti semplici consacrati dalla prima Corte punitrice.

» Attesochè in seguito di ciò non era permesso alla gran Corte di ...., di variare in menoma parte i fatti medesimi, ma di rispettarli nella loro integrità, e dal complesso di essi definire la natura del reato, ed applicarvi la corrispondente pena.

» Attesochè sarebbe offendere la dignità dell'attuale sistema ne' giudizj penali tollerandosi l'errore, che senza ripetersi la discussione pubblica una gran Corte criminale, cui siasi rimessa dalla Corte Suprema una causa per sola definizione di reato, ed applicazione di pena, potesse contorcere i fatti consacrati, e crearne de' nuovi.

» Attesochè messo in confronto il fatto consegnato dalla gran Corte di ...., con quello che la gran Corte criminale di .... ha espresso, vi si osservano in diversi luoghi delle variazioni di espres-

sioni, di sensi, delle notabili alterazioni, ed anche delle suppressioni.

» Attesochè ciò importa violazion manifesta dell' arresto di questa Corte Suprema del dì 7 giugno 1820; in virtù del quale i fatti medesimi dovean essere religiosamente serbati; e violazione manifesta dell' articolo 329 delle leggi di procedura penale, sul quale l' arresto medesimo era fondato.

» Annulla la decisione profferita dalla Corte criminale di ...., e rimette la causa a quella di ...., perchè ritenuti i fatti semplici consacrati nella decisione della gran Corte di ...., definisca nuovamente il reato, e vi applichi la corrispondente disposizione di legge (4) ».

Articolo 328.

Se le nullità dichiarate sussistenti riguardino la sola quistione di dritto, questa parte sarà annullata; e tutta la parte che riguarda la quistione di fatto, verrà ritenuta (s).

---

(4) Simile giurisprudenza adottò la Corte di Cassazione nella decisione de' 21 gennajo 1813 in causa di Benedetto Viscione.

(s) *Vedi l' articolo 294 leggi di procedura penale.*

Articolo 329.

Se le nullità non riguardino che una o più parti delle disposizioni contenute in una decisione, e le altre parti possano stare senza di queste, la Corte suprema ec.

Articolo 330.

Non esiste nullità nell' applicazion della legge, se non siasi espressamente contravvenuto alla sua disposizione testuale.

Non esiste nullità nelle violazioni delle forme se la legge non abbia queste espressamente elevate a nullità.

Tuttavia quando il ministero pubblico, la parte civile o l' imputato facciano domande tendenti ad esercitare un diritto o una facoltà loro conceduta dalla legge, e la gran Corte criminale ometta o ricusi di deliberarvi, la omessione o il rifiuto porterà a nullità, quantunque la pena di nullità non sia testualmente attaccata alla mancanza della forma di cui si è domandata l' esecuzione.

Se però la parte, dopo aver avuto conoscenza di questa omissione o di questo rifiuto, non se ne è protestata per annullamento, la nullità rimarrà coverta dal silenzio (t).

(t) *Vedi le decisioni della Corte Suprema de' 9 marzo 1821 riportata sotto l' articolo 250 leggi di procedura penale, e 20 febbrajo 1835 riportata sotto il §. II articolo 273 suddette leggi.*

Vedi l' articolo 323 dette leggi di procedura penale.

ARTICOLO 331.

Tutti i mezzi di annullamento motivati a' termini dell' articolo 311 o elevati di uffizio debbon essere discussi dalla Corte suprema, e ciascun di essi o dichiarato irrecettibile, o rigettato, o ammesso (u).

ARTICOLO 332.

La decisione della Corte suprema, qualunque ne sia l' oggetto, sarà sempre motivata sopra ciascun de' mezzi del ricorso.

Se pronunzia l'annullamento, vi si trascriverà per intero il testo della legge ec.

ARTICOLO 333.

La Corte suprema, allorchè pronunzia l' annullamento di una decisione, indicherà espressamente gli atti ec.

ARTICOLO 334.

Annullata una decisione, e rimesso ad altra gran Corte il giudizio, sia di competenza, sia di decisione definitiva, la decisione della Corte suprema sarà notificata al reo.

(u) *Vedi l' articolo 321 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Real Rescritto de' 20 giugno 1818 sulla intelligenza dell'articolo 118 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817 circa le decisioni della Corte Suprema ne' giudizj di competenza, o di conflitto giurisdizionale.

Questo Rescritto è del tenor seguente.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 118 della legge organica de' 29 maggio 1817 dispone quanto segue:
» In qualunque caso la Corte Suprema annullerà
» una sentenza, o decisione di un tribunale, o di
» una gran Corte, sia in materia civile, sia in ma-
» teria penale, dovrà inviare la cognizione delle
» cause ad un tribunale, o ad una gran Corte di
» egual grado, salvo ciò che sarà detto nell'articolo
» seguente. Nel caso di competenza rinvierà le cause
» al tribunale, che la stessa Corte Suprema giudi-
» cherà competente.

» Sua Maestà fissando l'intelligenza di questo articolo, ha nel Consiglio de' 3 corrente Sovranamente ordinato, che secondo la regola stabilita nella prima parte del detto articolo pel caso di annullamento di una decisione o sentenza, debba la Corte Suprema anche ne' giudizj di competenza, sia in materia civile, sia in materia penale, rimettere sempre la causa ad un giudice di egual grado, il quale pronunzierà nuovamente sulla quistione di competenza, e riterrà per se la causa ove si creda competente, o la rimetterà ad altro giudice per essere decisa nel merito.

» Ma se la Corte Suprema risolvendo un conflitto giurisdizionale a' termini degli articoli 134 e 135 della legge organica, rimette la causa in forza dell' ultima parte del citato articolo 118 al giudice che essa creda competente, in questo solo caso il giudice, al quale si è fatto il rinvio, dee pronunziare sul merito, senza poter nuovamente discutere la competenza (5).

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie loro la presente Sovrana determinazione per l' adempimento —Napoli 20 giugno 1818—*Il Marchese Tommasi* ».

Articolo 335.

Quando il corso del novello giudizio esiga il bisogno della *pubblica discussione*, allora l' imputato sarà spedito, a pena di nullità, alla nuova gran Corte ec.

---

(5) Vedi il Real Rescritto de' 27 giugno 1838 riportato sotto il §. II, articolo 497 leggi di procedura penale.

Articolo 336.

Finchè non è necessaria la presenza dell' imputato, come anche quando l' annullamento riguardi solo la definizione del reato o l' applicazione della legge, l' imputato dovrà essere avvertito a nominare un difensore tra gli avvocati o patrocinatori della gran Corte che va a decidere di nuovo sulla causa, perchè vi deduca le sue ragioni (v).

Se egli dica di rimettersene alla scelta della gran Corte, o tra quindici giorni non faccia quivi pervenire la sua nomina, il difensore, a pena di nullità, sarà dato di ufizio.

Articolo 337.

Le decisioni della Corte suprema, che annullano nell' interesse della legge una decisione di una gran Corte criminale, saranno fra venti giorni notificate al condannato, coll' avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni (z).

1. Il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando nella sentenza o decisione annullata per violazione di legge si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inflitta, l' annullamento non pregiudicherà al condannato; e la decisione della Corte suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

2. Se l' annullamento sia stato pronunciato

(v) *Vedi l' articolo 327 leggi di procedura penale.*
(z) *Vedi l' articolo 310 delle leggi.*

per mera violazione di forme essenziali della procedura, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio e la esecuzione del primo, benchè annullato.

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto de' 20 giugno 1818 con cui si prescrive, che la Corte Suprema di Giustizia è dispensata dal rinvio della causa ad altro Giudice, ove l'annullamento della decisione o sentenza sia seguito per interesse della legge.

§. II. Real Rescritto de' 4 ottobre 1831 circa il dubbio, se l'annullamento di sentenza o di decisione, profferito sulla domanda del ministero pubblico presso la Corte Suprema in forza dell'articolo 125 della legge organica, debba essere nel solo interesse della legge, ovvero anche in quello delle parti.

§. I.

Real Rescritto de' 20 giugno 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» In caso che la Corte Suprema annulli una decisione o sentenza in materia penale, l'articolo 123 della legge organica de' 29 maggio 1817 dispensa il rinvio ad un altro giudice, quando l'annullamento è seguito perchè il fatto non è qualificato dalla legge per reato, o perchè l'azione penale è stata prescritta o abolita.

» Sua Maestà nel Consiglio de' 3 del corrente mese fissando l'intelligenza di questo articolo, ha Sovranamente ordinato, che la disposizione in esso contenuta è applicabile soltanto allorchè si tratta di una

decisione o sentenza per interesse della legge a' termini degli articoli 125 e seguenti della suddetta legge organica.

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie loro questa Sovrana risoluzione per l'adempimento — Napoli 20 giugno 1818 — *Il Marchese Tommasi* ».

§. II.

Real Rescritto de' 4 ottobre 1831 contenuto nella Circolare de' 19 detto mese, ed anno.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Ho comunicato al Procurator generale del Re presso la Corte Suprema di giustizia il seguente Real Rescritto:

» L'articolo 125 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817 prevede il caso di sentenza, o decisione, la quale importi infrazione delle leggi, o de' decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito; ed ordina che il Procurator generale del Re presso la Corte Suprema di giustizia, il quale ne avrà notizia, dovrà portarla alla cognizione della Corte medesima, che ne farà l'esame, e trovando sussistente la contravvenzione, la violazione, o l'eccesso di potere, ne pronunzierà l'annullamento.

» È nato il dubbio se l'annullamento di sentenza, o di decisione in materia penale, profferito sulla domanda emessa in forza dello enunciato articolo dal ministero pubblico presso la Suprema Corte, debba essere nel solo interesse della legge, ovvero anche

in quello delle parti. Sul dubbio in esame si offrono varie considerazioni. Primieramente la violazione di legge in giudizio è sempre un motivo di annullamento nel suo interesse; ma per l'interesse delle parti abbisogna che si avvalgono esse di gravame nel termine legale, altramente per mancanza di ricorso, rimarrà ferma la sentenza o decisione profferita; salvo in caso di competenza il conflitto giurisdizionale. Or ne' giudizj per reati son parti (relativamente alla materia penale) il ministero pubblico presso l'autorità che ha deciso, e l'accusato.

» Nel silenzio loro dunque per tutto il tempo aperto alla produzione del ricorso, la sentenza o decisione diviene per esse esecutiva. Inoltre si è preso in considerazione il divario di rito fra il caso del ricorso prodotto negli atti dell'autorità che ha deciso, ed il caso della domanda in officio fatta alla Corte suprema uniformemente all'articolo 125 della legge organica giudiziaria.

» Relativamente al primo caso è stabilito, che il ricorso del ministero pubblico sotto pena di decadenza debba essere intimato dentro le ore ventiquattro al reo, che per mezzo di un patrocinatore può fare la sua difesa al supremo collegio.

» Relativamente poi al secondo caso, la domanda in officio del ministero pubblico presso la Corte suprema non è intimata al reo, nè vi è intervento di suo difensore nella discussione. Quindi il giudizio non è tra le parti; ed all'effetto non può lo stesso mirare l'interesse individuale, ma l'interesse pubblico, cui è rivolta la istituzione della suprema giurisdizione regolatrice, e propriamente serve a proscriver le dottrine illegali, ed a ricondurre i Magistrati all'applicazione uniforme, e rigorosa della legge.

» Ho rassegnato l'affare a Sua Maestà perchè fa-

cesse cessare il dubbio di cui è fatta parola; e la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante ha Sovranamente dichiarato.

» 1. Che ogni annullamento pronunziato dalla Corte Suprema di Giustizia, secondo le regole dell' articolo 125 della legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 maggio 1817 non offenderà mai i giudicati, che rimarranno salvi, ed esecutorii nell' interesse delle parti.

» 2. Che questo principio è applicabile indistintamente ad ogni decisione, sia d' incompetenza, o di merito, ed anche quando siavi stato ricorso di parte civile dichiarato irrecettibile a' termini dell' articolo 323 delle leggi di procedura penale.

» Nel Real Nome lo comunico a lei per l' adempimento — Napoli 8 ottobre 1831 — *Nicola Parisio*.

» Partecipo l' enunciata Sovrana risoluzione alle Signorie loro per intelligenza — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 338.

Il condannato ed il suo patrocinatore hanno il diritto di far pervenire direttamente alla stessa Corte suprema la loro dichiarazione non più tardi di tre mesi ec.

Articolo 339.

Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la Corte suprema nominerà allora la gran Corte criminale ec.

Articolo 340.

Se il condannato che ha prodotto il ricorso avverso la decisione di condanna, muoia prima della discussione, si citeranno gli eredi innanzi alla Corte suprema, perchè il ricorso sia discusso per gl' interessi civili solamente.

SOMMARIO

Colla morte del condannato pendente il ricorso per annullamento, si estingue l'azione penale, e non già l'esperimento de' dritti civili. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 31 gennajo 1823.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 5 settembre 1822 dichiarò costare che Tommaso de Felice avea commesso omicidio volontario in persona di Antonio Ajani: dichiarò non costare che l'omicidio, di cui si trattava, fosse stato provocato da ferite contro la persona dell'uccisore: dichiarò costare che l'omicidio anzidetto fu commesso in rissa, di cui era stato autore l'uccisore stesso, e quindi non era scusabile: Ed invocati gli articoli 355, 31 e 34 delle leggi penali, lo condannò ad anni venticinque di ferri, alla malleveria di ducati cento per tre anni successivi, ed alle spese del giudizio.

» Contro di questa decisione il condannato de Felice produsse ricorso per annullamento, ma prima che la Corte suprema lo avesse conosciuto, il ricorrente morì nelle carceri.

» Udito il rapporto ed inteso l'avvocato generale, che colle sue verbali conclusioni ha chiesto di citarsi gli eredi di detto de Felice a comparire nella Corte suprema onde veder discusso il ricorso ne' soli fini civili.

» La Corte suprema di giustizia deliberando nella camera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del ministero pubblico.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso: visto il documento della morte del de Felice.

» Visto l'articolo 340 delle leggi di procedura penale.

» Avanti di far dritto al ricorso.

» Ordina che, stante la morte del condannato Tommaso de Felice, si citino nelle forme prescritte dal rito civile i suoi eredi a comparire in questa Corte suprema per veder discusso il ricorso ne' soli fini civili (6) ».

Articolo 341.

Tutte le altre disposizioni della legge organica, relativamente a' poteri della Corte suprema ne' giudizj penali, sulle materie non prevedute dalle *presenti leggi* rimangono ec.

---

(6) Principii uniformi vennero ritenuti dalla Corte di Cassazione nelle decisioni de' 15 maggio 1816 in causa di Pasquale Convento, e 26 novembre 1816 in causa di Domenico Scalona.

TITOLO QUARTO

DEL GIUDIZIO DE' DELITTI.

CAPITOLO PRIMO

DEL GIUDIZIO DE' DELITTI IN PRIMA ISTANZA.

ARTICOLO 342.

I giudici di circondario conosceranno, come giudici correzionali, di tutti i delitti (a) sulla sola dimanda

(a) *Impossessandosi la gran Corte del procedimento a carico di un imputato perchè prevenuto di misfatti e di delitti, ove per i primi non si trovi luogo a procedere, riprende il suo impero la regola ordinaria, che il solo giudice competente a conoscere di tutte le controversie che possono insorgere in ordine alle imputazioni de' delitti, è il giudice correzionale. Quindi a questo giudice soltanto appartiene la cognizione in primo grado di qualunque quistione possa insorgere, di modo che la gran Corte rite-*

del ministero pubblico, quando questi possano essere puniti senza istanza di parte privata (b).

Possono anche commetterne la cognizione ai loro supplenti. È in loro facoltà, quando lo credano convenevole, di richiamare a loro la causa, purchè il facciano prima che cominci la *pubblica discussione* (c).

---

nendola per se, verrebbe manifestamente a trasgredire gli articoli 37 della legge organica giudiziaria, 342 e 483 delle leggi di rito penale. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 31 ottobre 1834 in causa di D. Bernardo Rossi.

(b) *Vedi gli articoli 38 e 39 leggi di procedura penale.*

Vedi pure l'articolo 148 delle suddette leggi pe' reati che comunque punibili correzionalmente, sono di competenza della gran Corte.

Vedi in fine gli articoli 39 a 45, 48 a 50, 52 a 56, 61 a 64, 66 a 70, 71 a 79 del regolamento de' 15 novembre 1828 sulla disciplina delle autorità giudiziarie, relativi alla istruzione, ed alle sentenze in materia correzionale e di polizia.

(c) *I giudici di circondario debbon fissare i giorni ne' quali ordinariamente si occuperanno del disbrigo de' giudizii correzionali e di polizia, articolo 24 del regolamento suddetto.*

SOMMARIO

§. I. Circolare de' 23 settembre 1837 colla quale viene avvertito che i giudici di circondario debbon chiamare l'intervento del pubblico ministero anche nelle sentenze che profferiscono senza pubblica discussione.

§. II. Circolare de' 22 agosto 1838 da cui emerge che i supplenti giudiziarii non possono essere chiamati al disimpegno di cariche amministrative.

§. I.

Circolare de' 23 *settembre* 1837.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Mi giunge notizia che nelle cause correzionali, e nelle cause contravvenzionali alcuni giudici di circondario tengono il sistema di non chiamar l' intervento del ministero pubblico, che pe' soli atti, cui si procede nella pubblica discussione. In conseguenza di tal sistema le sentenze che la precedono, son da essi profferite senza udire, il pubblico ministero, ancorchè dian fine alla causa con assolvere, con dichiarare estinta, abolita o perenta l'azione penale. Inoltre si omette di fargli l'intimazione dell'enunciate sentenze, come se fossero estranee al suo ministero.

» Poichè essenzialmente pubblica è l'azione penale ed esclusivamente commessa al pubblico ministero, mostrasi abusivo il sistema di decider sul merito della medesima senza udirlo; e di non intimargli la sentenza profferita. Non si avrebbe poi nella giustizia correzionale e contravvenzionale tutta la necessaria

garantia, ove fosse sottratta alla vigilanza del ministero pubblico. In più cause la Corte suprema ha per eccesso di potere annullate le sentenze profferite nel sistema, di cui è parola, e coll' annullamento ne ha fatto giustamente censura.

» Da che al giudice di circondario è data l' esecuzione delle sentenze, non ne segue di potersi le medesime emetter sul merito dell' azione penale senza udire l' uffiziale, cui n' è attribuito l' esercizio.

» Faranno le Signorie loro note queste osservazioni ai giudici di circondario, ed invigileranno affinchè non più si riproduca l' abuso, di cui è fatta menzione — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

§. II.

Circolare de' 22 agosto 1838.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Era stato dimandato, se i supplenti giudiziarii instituiti col decreto de' 16 novembre 1819 (1) potessero essere chiamati al disimpegno di cariche amministrative, specialmente a quella di Sindaco. Io ho osservato: Che per l' articolo 97 legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile, le funzioni dell' amministrazione civile sono essenzialmente incompatibili con quelle dell' ordine giudiziario: Che coerentemente a questo principio l' articolo 211 legge de' 29 maggio 1817 dichiara di essere proibite a' giudici le funzioni di Sindaco, di primo, di secondo

(1) Vedi §. I articolo 9 leggi di procedura penale ove si trova riportato.

eletto: Che il decreto de'16 novembre 1819 stabilisce cotesti supplenti essere uffiziali di polizia giudiziaria, giudici delle contravvenzioni di polizia, ed in taluni casi giudici benanco di delitti: Che le loro attribuzioni trovansi ancora aumentate co' successivi decreti de' 4 aprile 1831, e de' 30 marzo 1833: Che così non potendo dubitarsi appartenere i supplenti alla categoria de' giudici, la loro incompatibilità colle cariche amministrative è chiara nella lettera degli articoli 97 e 211 poc' anzi ricordati: Che d'altronde questa incompatibilità essendo nelle regole di dritto pubblico su la divisione de' poteri, è esclusa ogni interpetrazione estensiva: Che nella opposta ipotesi sarebbero riunite molte e diverse facoltà in un solo individuo, locchè ne' piccoli paesi specialmente conviene evitare, onde altro impero non sia riconosciuto, se non quello che deriva dalle leggi, e dalla volontà del Re, Nostro Sovrano.

» In conseguenza di queste osservazioni ho pensato che negativamente avesse a risolversi il proposto dubbio. Il Ministro degli affari interni al quale diressi analogo uffizio, è concorso nelle mie osservazioni.

» Partecipo tuttociò alle Signorie loro per intelligenza e regolamento. Aggiungo avere interessato lo stesso ministro a praticare le corrispondenti avvertenze agl' Intendenti.

» Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 343.

Le funzioni del ministero pubblico ne' giudizj correzionali saranno in Napoli ed in Palermo esercitate da' commessarj di polizia, o da chi di diritto li supplisce (d).

Articolo 344.

Negli altri comuni le funzioni di ministero pubblico nelle cause correzionali saranno esercitate dal primo eletto.

Quando questi sia impedito, interverrà il secondo eletto o uno de' decurioni (e).

(d e) *Vedi la Circolare de' 23 settembre 1837 riportata sotto il §. I articolo 342 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Circolare de' 19 settembre 1818 da cui appare, che nella mancanza del primo Eletto è chiamato il secondo Eletto a supplirlo nelle funzioni del pubblico ministero presso i giudici di Circondario.

Questa Circolare è espressa così.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Si è fatto dubbio se nel caso di mancanza e d' impedimento del 1.° Eletto possa il 2.° Eletto supplirlo nelle funzioni di ministero pubblico nelle cause correzionali innanzi a' giudici di circondario.

» Questo dubbio vien risoluto dall' articolo 59 della legge de' 12 dicembre 1816 organica sull' amministrazione civile.

» Tale articolo chiama il secondo Eletto a supplire il primo in tutti i casi di mancanza e d' impedimento. È dunque chiaro, che il secondo Eletto dee in tali casi supplire il primo in tutte le funzioni affidate a questo dalla legge, e conseguentemente anche in quelle di ministero pubblico ne' giudizj correzionali — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* (2) ».

(2) Nella contemporanea mancanza in un comune del primo e secondo Eletto, è chiamato ad esercitarne provvisoriamente le funzioni il Decurione più anziano in ordine di nomina, in conformità del Real Decreto de' 21 novembre 1828.

Articolo 345.

Per l' esecuzione della seconda parte dell' articolo precedente, appena saranno stati approvati i membri del decurionato, ogni sindaco ne invierà la nota al procurator generale presso la gran Corte criminale; e questi presenterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno di essi per supplente del primo o del secondo eletto nell' uffizio di pubblico ministero (f).

Articolo 346.

Se si commetta un delitto nel locale del giudicato di circondario, e pendente la durata dell' udienza, il giudice, sospeso ogni altro affare, formerà sul momento processo verbale del fatto, ed udirà l'imputato ed i testimonj. Se nella udienza non è assistito dal pubblico ministero, lo chiamerà sul momento; e prima di sciogliere l' udienza, applicherà le pene sanzionate dalla legge (g).

La discussione, a pena di nullità, sarà pubblica.

Tutti gli atti della discussione saranno abbreviati ed adattati al procedimento ordinato in questo articolo. Le sole forme della sentenza saranno le stesse che verranno in appresso designate: salvo sempre l'appello alla gran Corte criminale, se compete (h).

(f) *Vedi le disposizioni dell' articolo precedente.*
(g) *Per la mancanza di rispetto alle autorità nella pubblica udienza, vedi l' articolo 546 leggi di procedura penale.*
(h) *Vedi l' articolo 380 medesime leggi.*

ARTICOLO 347.

Similmente se si commetta un delitto nel locale di un tribunale civile o di una gran Corte civile, o criminale, o della Corte suprema di giustizia pendente la durata dell' udienza, il presidente formerà processo verbale del fatto, udirà l'imputato ed i testimonj; ed il tribunale, o la gran Corte, o la Corte suprema, prima di sciogliersi, inteso il ministero pubblico, potrà applicare le pene sanzionate dalla legge; il tutto secondo le forme indicate nell'articolo precedente (i).

Può anche rinviar l'imputato al giudice competente.

I giudici inappellabili pronunzieranno senza appello: i giudici appellabili pronunzieranno, salvo sempre l'appello alle gran Corti criminali secondo la competenza de' giudici di circondario (k).

ARTICOLO 348.

Ne' delitti il giudice o di ufizio, o a richiesta del ministero pubblico, o degli agenti delle amministrazioni dello Stato, farà citar l'imputato, se non sia in arresto, e le persone civilmente risponsabili, perchè compariscano innanzi a lui nel giorno determinato nell' atto stesso della citazione, per trattarsi la causa.

Sarà fatta comunicazione della citazione al pubblico ministero.

(i) *Vedi l' articolo 546 delle leggi di procedura penale.*
(k) *Vedi l' articolo 380 dette leggi.*

SOMMARIO

Ministeriale de' 29 dicembre 1819 con cui è spiegato, che gli articoli 348 e seguenti delle leggi di procedura penale, comprendono nelle loro disposizioni tanto il prevenuto assente, che quello in arresto.

Siffatta Ministeriale è del tenor seguente.

Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale Criminale. in Lecce.

» Rispondo al dubbio che mi ha Ella proposto sulla intelligenza degli articoli 348 e seguenti delle leggi di procedura penale.

» Questi articoli stabiliscono le forme di rito correzionale, che interessando i prevenuti in generale, comprendono nelle loro disposizioni tanto il prevenuto assente, che il prevenuto in arresto. Sono eccettuate da questa regola le sole disposizioni relative alla presentazione del prevenuto, ed al procedimento contumaciale, le quali si applicano unicamente nel giudizio de' prevenuti assenti — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 349.

Ne' delitti ne' quali vi è istanza di parte, sarà enunciata nell'atto di citazione.

Se l'offeso si costituisce parte civile, dovrà fare elezione di domicilio nel luogo ove risiede il giudice (1).

(1) *Vedi l'articolo 49 leggi di procedura penale.*

ARTICOLO 350.

L' atto di citazione dee contenere.

1. la copia del rapporto o processo verbale, della querela o della denunzia che ha dato principio al procedimento;

2. la nota de' testimonj a carico;

3. l' enunciazione de' documenti che sostengono l' accusa, se ve ne sieno;

4. la designazione del giorno in cui l' imputato dee comparire all' udienza;

5. l' avvertimento, che egli può osservare nel corso del termine tutti gli atti, processi verbali e documenti; e che può far uso di patrocinatore, e presentare tutte le sue pruove a discolpa;

6. l' indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio; e se vi è interesse di qualche amministrazione dello Stato, l' indicazione della persona che per essa agisce, e del suo domicilio.

SOMMARIO

Non può profferirsi condanna contro un individuo per un delitto di cui non sia stato accusato. Giurisprudenza della Corte di Cassazione, e della Corte Suprema. Decisioni del dì 11 febbrajo 1815 e 21 marzo 1832.

§. I.

Decisione degli 11 *febbrajo* 1815.

» Citati Domenico Alfieri, ed Alessandro Palumbo innanzi la giustizia di pace di ...., per offese reali da essi commesse, vennero con sentenza de' 15 febbrajo 1814 condannati anche per asportazione di armi. La sentenza fu confermata in grado di appello.

» Ricorso ec.

» La Corte ec.

» Considerando, che ne' giudizj penali ogni condanna dev' essere preceduta da un' accusa fatta nota all' accusato.

Considerando, che ne' giudizj correzionali la citazione tien luogo di accusa, e che da questa l' imputato acquista scienza di ciò che se gl' imputa, onde potersi difendere (3).

» Considerando, che nel presente caso la citazione in seguito del mandato spedito dal giudice di pace non fa alcuna menzione di asportazione d' armi: che

---

(3) Ritenuto il principio che ne' giudizj correzionali l' atto di citazione tien luogo di accusa, quando in esso non siasi fatta menzione di reiterazione o di recidiva, il giudice non può tener conto di tali circostanze gravanti nella sentenza.

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 18 giugno 1832 in causa di Pasquale Simeone. Altra de' 17 settembre 1833 in causa di Francesco Galiani.

niuna menzione egualmente ne fu fatta nel pubblico dibattimento ch' ebbe luogo innanzi il detto giudice di pace, di maniera che gli accusati, che furon presenti, niuna scienza ebberò, che si facea loro un delitto di avere asportati i fucili, non essendo stati su di ciò giammai interrogati.

» Considerando, che sebbene nel voto consultivo del giudice di pace si faccia menzione de' fucili, non può questa menzione supplire alla mancanza dell' accusa, poichè ivi si parla di fucili come un mezzo onde le percosse furon fatte, e non già come formanti da per loro stessi un delitto agl' imputati che li asportavano.

» Considerando, che innanzi al tribunale correzionale fu spedita agli accusati una simile citazione per le sole percosse, senza far loro sapere che venivano accagionati dal delitto di asportazione d' armi; e che il pubblico ministero nelle sue conclusioni, neppur di ciò fece motto, di modo che il tribunale anzidetto nel condannare gli accusati, come asportatori di armi, senza alcuna precedente denunzia o querela, ha contravvenuto espressamente al disposto dell' articolo 126 del regolamento organico dei 20 maggio 1808.

» Considerando in fine che la Corte criminale che ha giudicato in grado di appello, rigettando questo giusto motivo dedotto innanzi a lei da' ricorrenti, ha reso proprio a se il medesimo eccesso di potere del tribunale correzionale.

» Per siffatti motivi cassa la decisione della Corte criminale di ...., e rinvia l' affare alla Corte criminale di ...., affinchè discuta l' appello prodotto da' ricorrenti, e proceda di giustizia a' termini delle leggi ».

§. II.

Decisione de' 21 marzo 1832.

» Nel dì 7 febbrajo 1829 Filippo Quaglia Capoposto della guardia urbana di Vallata denunziò alla giustizia che i suoi paesani D. Donato Quaglia, e Vitantonio Formosa la sera de'29 gennajo detto anno erano andati nel paese armati di fucile.

» Istruito il processo, col quale restò intieramente smentita la suddetta denuncia, fu inviato alla gran Corte criminale di ...., la quale appuntò la pubblica discussione trascrivendo nella cedola d'assegnazione la denuncia medesima. Tenutasi poscia la discussione pubblica in contumacia degl' imputati, la gran Corte con decisione de' 18 ottobre 1831, ritenne per fatto che dall'esame de' testimonj era risultato che nella sera de'29 gennajo 1829 nè il Donato Quaglia, nè il Formosa avevano asportata alcun' arma; ma che quattro testimonj avevano dichiarato che nel corso dell' anno 1829 avevano veduto il Donato Quaglia armato di fucile andare a caccia. Quindi dichiarò non costare della reità di Formosa: constare che Donato Quaglia aveva commesso reato di asportazione d' arma vietata fucile, ed invocato l'articolo 151 delle leggi penali, lo condannò a sette mesi di prigionia, all' ammenda di carlini trenta, ed alle spese del giudizio.

» Contro siffatta decisione il condannato Quaglia ne produsse ricorso per annullamento.

» Udito il rapporto, ed inteso l' avvocato generale Celentano che colle sue orali conclusioni ha chiesto dichiararsi irrecettibile il ricorso, ed annullarsi nell' interesse della legge l' impugnata decisione.

» La Corte Suprema deliberando nella camera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero.

» Visti gli atti, la decisione, ed il ricorso.

» Attesochè il ricorrente non si trova sottoposto ad alcun modo legale di custodia.

» Visto l'articolo 397 delle leggi di procedura penale.

» Dichiara irrecettibile il ricorso.

» Circa poi l'annullamento nell'interesse della legge chiesto dal pubblico ministero.

» Considerando, che la compilazione del processo ebbe origine dalla denuncia di Filippo Quaglia, il quale avea accusato Donato Quaglia, e Vitantonio Formosa di asportazione di fucile avvenuta la sera de' 29 gennajo 1829 nell'abitato di Vallata: Che sulla denuncia istessa basò la gran Corte il suo procedimento avendola trascritta nella cedola di assegnazione: Che in seguito della pubblica discussione la gran Corte ritenne quel che il doppio processo avea offerto, cioè che la denuncia era rimasta smentita, ma fissandosi d'altronde sui detti vaghi di alcuni testimonj, dichiarò Donato Quaglia colpevole di altro reato di asportazione d'arma avvenuta nel corso dell'anno 1829.

» Considerando, ch'è dell'essenza dell'attuale legislazione penale che alcuno non possa esser condannato per un delitto, di cui non sia stato accusato; Che ne' giudizj correzionali la cedola di assegnazione per il dibattimento tien luogo di atto di accusa, e che perciò non possa nella decisione parlarsi che del solo reato, di cui siasi fatto menzione nell'accusa, dovendosi la quistione di fatto proporre ne' termini dell'accusa.

» Considerando, che nella specie Donato Quaglia

era stato accusato della sola asportazione di fucile avvenuta la sera de' 29 gennajo 1829, essendosi nella cedola di assegnazione trascritta la denuncia che di tanto lo addebitava: Che basato in tal modo il procedimento, la gran Corte dopo di aver trovata insussistente l' accusa anzidetta, non poteva dichiarar reo il Quaglia di un' altro reato non compreso nell' accusa, e nascente da sole vaghe, ed incerte indicazioni, per cui violò apertamente gli articoli 274 e 350 delle leggi di procedura penale, e 151 delle leggi penali.

» Visto l' articolo 125 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817.

» Annulla la suddetta decisione nell'interesse della legge. »

Articolo 351.

Se la causa verrà trattata per rinvio fattone alla giustizia correzionale da magistrato superiore, la decisione di rinvio verrà trascritta nell' atto di citazione, in vece del rapporto, processo verbale, della querela o denunzia indicati nel n. 1 dell' articolo precedente (m).

(m) *Vedi gli articoli* 113 e 300 *leggi di procedura penale.*

ARTICOLO 352.

Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia, tra l'atto di citazione e l'apertura della *pubblica discussione*.

Questa nullità non potrà esser proposta, che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, nella prima udienza ec.

ARTICOLO 353.

Ne' delitti che non portano a pena di prigionia, l'imputato potrà farsi rappresentare da un patrocinatore.

Il giudice però potrà sempre ordinare che egli comparisca ec.

ARTICOLO 354.

Quando l'imputato è assente, o in altro modo impedito a presentarsi o ad esibire le sue pruove a discolpa, il giudice, a domanda dell'imputato o di un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, intesa la parte civile ed il pubblico ministero, ed in caso di delitti relativi alle amministrazioni dello Stato, intesi gli agenti di esse amministrazioni, può accordargli un' altra dilazione (n).

(n) *Vedi l' articolo* 357 *leggi di procedura penale.*

Articolo 355.

Se la dilazione accordata in forza dell'articolo precedente sarà maggiore di venti giorni, ed i testimonj non sieno stati ancora intesi, può il giudice istruire il processo, secondo le regole fissate per la istruzione delle pruove, affinchè le tracce non si disperdano.

SOMMARIO

Ministeriale de' 27 ottobre 1819 dalla quale emerge, che le regole per la istruzione scritta de' reati in generale, debbono osservarsi tutte le volte che a termini dell' articolo 355 si compili la istruzione scritta pe'delitti. Essa è così concepita.

Ministero, e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale Criminale in Napoli.

» Rispondo alle osservazioni, che mi ha Ella comunicate col rapporto de' 30 agosto ultimo sul procedimento in materia correzionale.

» Non vi è contraddizione tra il libro primo e l'articolo 355 delle leggi della procedura ne' giudizj penali. Il primo libro dà le regole per la istruzione scritta de' reati in generale; il citato articolo determina il caso in cui dee compilarsi la istruzione scritta pei delitti. Le regole dunque stabilite pei reati dovranno osservarsi nel caso preveduto dall' indicato articolo.

» Inoltre non è vietato al giudice correzionale, come ha fatto Ella saggiamente osservare, di pro-

cedere alla istruzione scritta, e di chiamare le parti in contraddizione tutte le volte che sia indispensabile di eseguir ciò prima della pubblica discussione — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

ARTICOLO 356.

Quando si è fatta una istruzione, a' termini dell'articolo precedente, l'imputato debbe essere chiamato al giudizio con una nuova citazione (o).

ARTICOLO 357.

Nel tempo designato nell' atto di citazione o nella dilazione accordata, potranno l' imputato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti ed i documenti.

Almeno ventiquattr' ore prima che cada il termine, dovrà l' imputato presentare, se vuole, le posizioni a discolpa e la nota de' suoi testimonj. Queste saranno comunicate al ministero pubblico, alla parte civile; e nelle cause appartenenti alle amministrazioni dello Stato, agli agenti dell' amministrazione interessata (p).

(o) *Vedi gli articoli* 354 *e* 355 *leggi di procedura penale.*
(p) *Vedi gli articoli* 350 *e* 355 *dette leggi.*

ARTICOLO 358.

Se l' esibizione delle pruove presentate dall' accusato mostri il bisogno di un termine maggiore, per essere esaminate in *pubblica discussione* : o se il giudice crederà convenevole di procedere prima della *pubblica discussione* ad uno sperimento di fatto; in ciascuno di questi casi potrà il giudice stesso prorogare il giorno della discussione (q).

ARTICOLO 359.

Se l'imputato presente non sia assistito da un difensore e lo richiegga al giudice, questi, a pena di nullità, glielo destinerà ec.

ARTICOLO 360.

Nel giorno ed ora designata il giudice di circondario assistito dal ministero pubblico e dal cancelliere tratterà la causa.

Questa, a pena di nullità, si farà in udienza pubblica (r).

(q) *Vedi la Circolare de' 25 febbrajo 1826 riportata sotto l' articolo* 191 *leggi di procedura penale.*

(r) *Vedi gli articoli* 225, 254 *e* 256 *dette leggi.*

ARTICOLO 361.

Se l'imputato è in arresto, sarà tratto dalle prigioni, e libero e sciolto da ogni legame; a pena di nullità, guardato solamente per impedirne la fuga, assisterà ec.

ARTICOLO 362.

Se l'imputato non è in arresto, e debitamente citato non comparisca, si procederà in contumacia. Prima però di procedersi agli altri atti, si leggerà la citazione ed il processo verbale di notificazione. Quante volte in questi atti non si trovino adempite tutte le formalità di rito, se ne ordinerà ec.

ARTICOLO 363.

Se non comparisce la parte civile, o agente dell'amministrazione dello Stato interessata, non è necessario di sospendere il giudizio ec.

ARTICOLO 364.

Aperta la *pubblica discussione*, il cancelliere darà lettura del rapporto, o processo verbale, o della querela, o denunzia, o decisione di rinvio ec.

Articolo 365.

In seguito il giudice procederà all' interrogatorio dell' imputato, se è presente: e quante volte fosse egli stato precedentemente interrogato, farà adempiere quanto è prescritto nell' articolo 238 (s).

Articolo 366.

Fatto ciò, debbono proporsi tutte le eccezioni di fatto e di dritto, ugualmente che le repulse contro i testimonj.

Queste eccezioni o repulse debbono per la loro ammessibilità discutersi all' udienza pria di ogni altro esame sul merito della causa.

Non proposte in questo tempo, non possono più allegarsi dalle parti, meno che non riguardino l' incompetenza del giudice per ragion di materia (t).

Articolo 367.

Il giudice, inteso il ministero pubblico e le parti, delibererà sopra siffatte eccezioni.

Se queste riguardano il procedimento, ed egli le rigetta, qualunque protesta o atto di appello non sospenderà la discussione: ogni specie di gravame sarà cumulato al gravame, se compete, avverso la sentenza diffinitiva (u).

(s) *Vedi l' articolo* 238 *leggi di procedura penale.*
(t) *Vedi l' articolo* 486 *dette leggi.*
(u) *Vedi l' articolo* 380 *medesime leggi.*

SOMMARIO

Real Decreto de' 21 giugno 1838 portante delle variazioni nel rito correzionale, e nel rito contravvenzionale in vigore.

Eccone i termini.

» Veduto i titoli IV e V del libro II delle *leggi di procedura ne' giudizj penali;*

» Atteso il bisogno di portare nel rito correzionale, e nel rito contravvenzionale in vigore le variazioni dall' esperienza suggerite nell' interesse della giustizia;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Il gravame contro le sentenze di qualunque specie profferite nel corso de' giudizii di delitti, e di contravvenzioni in prima istanza, non sospenderà il procedimento, ma verrà unito all' appello che potrà essere prodotto avverso la sentenza diffinitiva.

» 2. La sentenza diffinitiva, sia di assoluzione, sia di condanna, profferita ne' giudizii di delitti, e di contravvenzioni in prima istanza, potrà impugnarsi coll' appello alla gran Corte criminale.

» Contro la sentenza medesima non compete direttamente ricorso alla Corte Suprema di giustizia.

» 3. L' appello non sospenderà il pagamento dell' ammenda di polizia.

» 4. Non si riceverà nella cancelleria del giudicato di circondario l' appello del condannato se nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione.

» La discussione della cauzione sarà fatta preliminarmente alla discussione dell' appello nella gran Corte criminale.

» Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore.

» 5. In piè dell' istanza dell' appello attesterà il cancelliere se il condannato appellante si trovi sotto un modo di custodia, o abbia offerto cauzione.

» 6. Il condannato appellante che si sottopone a mandato, dovrà presentarsi di persona in ogni udienza del giudicato di circondario.

» Tal modo di custodia potrà dalla gran Corte criminale di appello essere convertito, a seconda delle circostanze, in mandato pel palazzo della medesima.

» 7. L' importar della cauzione verrà, secondo i casi, determinato nella sua prudenza dal giudice del circondario.

» Ove la condanna sia di ammenda, l' importare della cauzione non potrà eccedere il doppio della medesima.

» 8. La gran Corte criminale deciderà tra un mese sull' appello.

» Se l' imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran Corte per essere inteso; e la gran Corte può anche ordinarlo di uffizio. Se l' imputato è sotto mandato, può domandare che gli sia permesso di recarsi innanzi alla gran

Corte stessa per esservi inteso; e la gran Corte può accordar la domanda a giorno fisso.

» Può l'imputato esservi anche rappresentato da un patrocinatore. Può la stessa gran Corte ordinare di uffizio la presentazione dell'imputato.

» 9. Se la gran Corte per giudicare l'appello non creda sufficiente l'istruzione che le è stata trasmessa, può ripetere la pubblica discussione.

» In questo caso, se l'imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle pubbliche discussioni correzionali saranno tutte osservate.

» Se l'imputato è sotto mandato, dee interpellarsi ad intervenire nella discussione. Se interpellato non interviene, il giudizio non rimane sospeso.

» 10. Il presidente, d'accordo col ministero pubblico presso la medesima, potrà, ove occorra per la spedizione celere delle cause correzionali e contravvenzionali in appello, dividere la gran Corte in due commissioni, se composta di una camera; di tre, se composta di due camere.

» A compiere in ciascuna commissione il numero legale de' votanti, verranno chiamati nella gran Corte i supplenti a norma della legge.

» Ne' giorni che il presidente d'accordo col pubblico ministero destinerà, le commissioni si occuperanno separatamente della spedizione de' giudizii in appello.

» 11. Contro la decisione in appello profferita così per delitto, come per contravvenzione punibile colla detenzione, competerà il ricorso alla Corte Suprema di giustizia.

» Nel caso però di condanna all'ammenda competerà il ricorso, ove la stessa sia maggiore di ducati trenta.

» 12. Il ricorso del condannato non si riceverà

nella cancelleria della gran Corte criminale se egli non si trovi, o non si costituisca in un modo legale di custodia, o non offra idonea cauzione.

» Sul modo di custodia, cui il condannato è sottoposto, si formerà dal cancelliere della gran Corte criminale un atto in piè del ricorso prodotto.

» 13. La Corte Suprema di giustizia deciderà tra un mese su' ricorsi prodotti.

» Ove la quantità delle cause fosse di ostacolo alla loro spedizione nel termine indicato, il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia potrà, sul rapporto del presidente e del nostro procuratore generale presso la medesima, disporre che la camera criminale si divida in due commissioni, ciascuna delle quali composta di cinque votanti, oltre il ministero pubblico.

» Ne' giorni che il presidente d'accordo col nostro procuratore generale destinerà, le commissioni separatamente procederanno alla discussione degli enunciati ricorsi.

» La facoltà di dividere in due Commissioni la Camera criminale della Corte suprema di giustizia oltre il Faro è attribuita al nostro luogotenente generale in quella parte del regno.

» L'anzidetta misura avrà la durata che, secondo il bisogno, si determinerà rispettivamente dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, e dal nostro luogotenente generale in Sicilia.

» 14. La misura indicata nel precedente articolo non avrà luogo ne' casi in cui il ministero pubblico presso la Corte suprema di giustizia promuova l'annullamento della decisione profferita in appello ne' giudizii correzionali, e ne' giudizii contravvenzionali, nell'interesse della legge.

» 15. Le determinazioni vigenti su tali giudizii

non contrarie a questo decreto, rimangono in osservanza.

Articolo 368.

I processi verbali degli agenti de' dazj indiretti e dell' amministrazion forestale avranno i privilegj voluti dalle leggi di queste amministrazioni (v).

Articolo 369.

Le disposizioni degli articoli 218 a 271 per la *pubblica discussione* delle cause criminali, sono comuni alle cause correzionali (z).

Nel caso dell' articolo 265 il giudice non può spedire che il mandato di deposito, e rimettere l'arrestato al procurator generale presso la gran Corte criminale.

(v) *Vedi le leggi de'* 21 *agosto e* 20 *dicembre* 1826.
(z) *Vedi gli articoli* 375 *e* 376 *leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Circolare de' 2 febbrajo 1820 circa il modo di eseguire il disposto dell' articolo 369 pe' testimonj prevenuti di falsa testimonianza in materia correzionale.

Tal Circolare è così concepita.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L' articolo 369 delle leggi di procedura penale nel caso di gravi argomenti di falsità contra il testimone, che depone nella pubblica discussione correzionale, ordina la spedizione del mandato di deposito, e l' invio dell' arrestato al procurator generale. Or siccome il più delle volte avviene che la falsa deposizione in materia correzionale sia punibile correzionalmente e che non divenga misfatto se non in casi rari, e per qualche circostanza particolare, così l' invio dell' arrestato al procurator generale diverrebbe spesso frustraneo dovendo essere restituito al giudice del circondario per procedersi al giudizio.

» Quindi per prevenire questo inconveniente, il giudice di circondario nel caso in quistione prima di eseguire l' invio dell' arrestato farà un distinto rapporto al procurator generale, ed attenderà le sue disposizioni.

» Comunicheranno le Signorie loro queste spiegazioni ai giudici di circondario, onde vi si conformino — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi.*

ARTICOLO 370.

Terminata la *pubblica discussione*, il giudice si ritirerà per deliberare: il ministero pubblico, a pena di nullità, non potrà più conferire con lui fino alla pubblicazione della sentenza.

Può il giudice farsi assistere dal cancelliere ec.

ARTICOLO 371.

La sentenza si farà dal giudice, a pena di nullità, in continuazione dell'ultimo atto della *pubblica discussione* (aa).

ARTICOLO 372.

La sentenza sarà distinta, a pena di nullità, in due quistioni, la prima di fatto, la seconda di dritto.

La formola sarà la medesima designata per le cause criminali.

Se ne farà pubblicazione in udienza (bb).

(aa) *Vedi gli articoli* 39 *a* 45, 48 *a* 50, 52 *a* 56, 61 *a* 64, 66 *a* 70, 71 *a* 79 *del regolamento de'* 15 *novembre* 1828 *relativi alla istruzione ed alle sentenze in materia correzionale e di polizia.*

(bb) *Vedi l' articolo* 294 *leggi di procedura penale.*

ARTICOLO 373.

La sentenza sarà notificata al ministero pubblico, all' imputato, alle persone civilmente risponsabili dei danni ed interessi, alla parte civile ed agli agenti delle amministrazioni dello Stato, se i delitti le riguardino.

Se l' imputato non è presente, la notificazione della sentenza si farà al suo domicilio.

SOMMARIO

§. I. Ministeriale de' 6 agosto 1834 perchè i giudici di circondario curino l' esatto adempimento della disposizione contenuta nell' articolo 373.

§. II. Giurisprudenza della Corte Suprema ritenuta nella decisione de' 28 gennaro 1828, circa il divieto di notificare atti di giustizia ne' dì festivi.

§. I.

Ministeriale de' 6 agosto 1834.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L' articolo 373 delle leggi di procedura penale stabilisce la notifica delle sentenze al ministero pubblico, all' imputato, alle persone civilmente responsabili de' danni, ed interessi, alla parte civile, ed agli agenti delle amministrazioni dello Stato, se i delitti le riguardino.

» La omissione di tale disposizione di legge per parte de' giudici di circondario fa sì che il Real Tesoro non possa più ricuperare le spese di giustizia

per quelle processure nelle quali tale omissione abbia avuto il suo effetto.

» Il Ministro delle finanze mi ha a quest' oggetto manifestato le sue doglianze.

» Le Signorie loro sotto la più stretta responsabilità ingiungeranno a giudici di circondario lo esatto adempimento della disposizione di cui è parola.

» Me ne accuseranno il ricevo.

» Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

§. II.

Decisione de' 28 *gennajo* 1828.

» Il regio giudice del circondario di ...., con sentenza del dì 25 luglio 1826 dichiarò costare, che Carminantonio di Rito erasi renduto colpevole d' ingiurie in persona di Felice Marchione, ed invocato l'articolo 366 delle leggi penali lo condannò alla pena di mesi tre di prigionia.

» Di tale sentenza appellò il condannato per molti motivi, fra quali vi era quello che la notifica della sentenza si era eseguita in giorno di domenica, il che menava a nullità; ma la gran Corte criminale di ...., sulla considerazione che veruna legge vieta in materia correzionale la notifica degli atti di giustizia ne' giorni festivi, rigettò l' appello.

» Il condannato produsse ricorso per annullamento

» La Suprema Corte di giustizia ec.

» Attesochè sebbene niuna legge speciale interdica in materia correzionale la notificazione degli atti di giustizia nei giorni festivi, pure ricorrendosi al codice di rito civile trovasi ivi nell' articolo 1114 sanzionata

la teoria generale che per modo di regola invariabilmente lo vieta.

» Attesochè nel nostro sistema legislativo il codice è uno, e quindi ciascuna parte di esso deesi coll' altra avvicinare.

» Attesochè non è nuovo che talune disposizioni delle leggi di rito civile, rendonsi applicabili ad oggetti di penale procedura.

» Attesochè il citato articolo dee tanto più regolare la quistione, perciocchè sta scritto nel codice di rito civile sotto l' epigrafe delle disposizioni generali.

» Annulla ec. ».

Articolo 374.

La condanna in contumacia non sarà eseguita, se tra' cinque giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta all' imputato o al suo domicilio, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dalla residenza del giudice, sia prodotto appello alla gran Corte criminale.

Ciò non ostante le spese del giudizio già fatte, e quelle della notificazione della sentenza contumaciale rimarranno a carico dell' imputato, qualunque sia l' esito del giudizio in grado di appello (cc).

(cc) *Vedi l' articolo 378 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

§. I. L'appello prodotto per atto di usciere, e non già nella forma prescritta dalla legge, rende inammisibile l'appello. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 13 gennajo 1819.

§. II. Il termine stabilito negli articoli 374, 383 e 386 del rito penale per prodursi l'appello, ed assicurarsi il modo di custodia, decorre dal giorno della intimazione della sentenza. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 30 ottobre 1833.

§. I.

Decisione de' 13 gennajo 1819.

» Il regio giudice del circondario di ...., con sentenza de' 2 settembre 1818 dichiarò che non vi era luogo a procedimento contro Giorgio d'Amorò accusato di contrabbando di sale sul motivo che il processo verbale redatto nella sorpresa non era a termini della legge.

» I ricevitori de' dazj indiretti del burò doganale del comune di Brindisi appellarono di questa sentenza con atto di usciere intimato alla contro parte. Passata su quest'appello la causa alla cognizione della gran Corte criminale di ...., la medesima considerando che l'atto di appello era privo dell'atto di dichiarazione, e della presentata del cancelliere, dichiarò inammisibile il prodotto appello.

» Di questa decisione fu chiesto con ricorso l'annullamento dal ricevitore de' dazj indiretti di ...., sul motivo, che essendosi nel termine della legge prodotto l'appello, e intimato all'imputato, tanto bastasse per rendere l'appello stesso legittimo.

» La Corte Suprema ec.

» Attesochè essendo stato l' appello prodotto con atto di usciere, e non già nella forma prescritta dalla legge, la gran Corte criminale di ...., eseguì la legge dichiarando inammisibile l' appello.

» Attesochè indipendentemente dalla espressata considerazione, il ricorso è stato prodotto dalla parte civile contro di una decisione assolutoria.

» Dichiara irrecettibile il ricorso ».

§. II.

Decisione de' 30 ottobre 1833.

» Nel dì 26 gennaro 1833 il giudice regio di ...., dietro dibattimento in contumacia di Giocondino Pascucci dichiarò constare, che il medesimo era colpevole di calunnia in pregiudizio di D. Federico Bianchi primo eletto per averlo querelato di un reato, di cui sapeva esser quegli innocente. Ed applicato l' articolo 186 delle leggi penali, lo condannò a sei mesi di prigionia, all' ammenda di ducati trenta, ed al ristoro de' danni, interessi, e spese.

» Questa sentenza non fu intimata all' imputato, ma fu intimata a Bianchi.

» Per contrario Pascucci nel dì 5 febbrajo presentò un atto di appello nella cancelleria del giudicato regio contro la sentenza, che disse di non essergli stata intimata, e dichiarò di presentarne i motivi presso la gran Corte.

» Di fatti nel dì 18 maggio Pascucci presentò nella cancelleria della gran Corte criminale di ...... i motivi di appello, e la cauzione in piena regola per ducati 50.

» Propostosi nel dì 29 giugno l'appello alla gran Corte, la medesima ordinò d' intimarsi a Pascucci la sentenza, alla cui notifica fu adempito nel dì 12 luglio.

» Stimò allora Pascucci di reiterare, siccome reiterò nel dì 14 luglio l'appello presso del giudicato regio, nel quale atto dichiarò che per quanto riguardava la ricettibilità di detto appello *trovavasi di aver già esibito idonea cauzione nella cancelleria della gran Corte criminale della Provincia, ed offrivasi ancora ad ogni altro modo di custodia esteriore.*

» La gran Corte criminale di ...., nel dì 6 agosto occupatasi di questo affare dichiarò Pascucci decaduto dall' appello, perchè avea adempito al modo di custodia presso di essa gran Corte, e non già nella cancelleria del giudicato regio. Ella si riportò agli articoli 383 e 386 del rito penale.

» Pascucci nel termine legale si provvide di ricorso contro di tal decisione impugnandone le considerazioni, e la dispositiva.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando, che il termine di cinque giorni fissati dalla legge negli articoli 374, 383 e 386 del rito penale per prodursi l'appello nelle cause correzionali, ed assicurarsi il modo di custodia presso la cancelleria del giudicato regio, conta la sua epoca dalla intimazione della sentenza.

» Considerando sulla specie che la sentenza fu pronunziata il dì 26 gennajo 1833, e fu intimata al querelante non all' imputato: che l'imputato nel dì 5 febbrajo presentò l' appello nel regio giudicato contra la sentenza non intimatagli, e dichiarò di produrne i motivi presso la Corte: che nel dì 18 maggio presentò presso la Corte i motivi di appello, e la cauzione in tutta regola, e la Corte si ri-

cevè gli uni, e l'altra: che non prima de' 12 luglio per disposizione della stessa Corte fu al condannato intimata la sentenza del primo giudice: E che dentro i cinque giorni il condannato reiterò presso la cancelleria del giudicato regio l'appello, e dichiarò di aver data la cauzione presso la Corte, ed esser pronto a sottomettersi a qualunque altro modo di custodia esteriore.

» Considerando che l'appellante adempì perfettamente nella soggetta specie, non trasgredì le disposizioni de'suddetti articoli i quali sono stati anzi violati dalla Corte con l'ultima sua decisione, quando con la precedente sua decisione aveva avuto per legale la cauzione data presso di lei.

» Per tali considerazioni.

» Annulla ec. ».

Articolo 375.

Se dalla discussione risulta che il fatto contiene una contravvenzione di polizia, il giudice vi pronunzierà; salvo l'appello ne' casi in cui le sentenze contravvenzionali pronunziate da' giudici di circondario sieno soggette ad appello (dd).

Articolo 376.

Se il fatto è di natura tale che meriti una pena di giustizia criminale, il giudice potrà spedire incontanente un mandato di deposito contro l'imputato; e lo invierà cogli atti al procurator generale presso la gran Corte criminale.

Se il misfatto però sia tale da poter l'impu-

(dd) *Vedi l'articolo 419 leggi di procedura penale.*

tato essere ammesso a spontanea presentazione, ed egli si trovi fuori carcere nel giudizio correzionale, il giudice di circondario potrà inviarlo sotto cauzione provvisoria innanzi alla gran Corte criminale la quale delibererà poi sul suo modo di custodia (ee).

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla quistione se dichiarata dalla gran Corte una causa di competenza della giustizia correzionale, possa il Giudice del Circondario prima della pubblica discussione riconoscere la sua incompetenza.

Decisione de' 17 agosto 1816 che ritenne la negativa nella specie seguente.

» Pasquale Grassi di Apollosa in un giorno di giugno 1815 introdusse alcuni neri nel fondo di Giuseppe Stefanelli, e nel dì 26 di quello stesso mese gl' introdusse nuovamente in un giardino dello stesso Stefanelli attaccato alla di costui abitazione. Surto un contrasto tra il Grassi e Maddalena Mazzarella madre dello Stefanelli, questi sentendo l' alterco tirò dal balcone di sua casa al Grassi un colpo di schioppo, che andò a vuoto. Riconosciuto il luogo da due periti cacciatori, questi vi osservarono una pietra un poco scantonata, e giudicarono, che potea essere un vestigio di colpo di fucile tirato con palla.

» La Corte criminale di ...., con sua decisione degli 11 agosto 1815 considerando in fatto, che Stefanelli non ebbe volontà di uccidere o di ferire, e che perciò non si era al caso dell' articolo

(ee) *Vedi l' articolo* 116 *leggi di procedura penale.*

2 del Codice penale, dichiarò, che la causa non era di sua competenza.

» Rimessi gli atti al tribunale correzionale, quel Regio Procurator sostituto dimandò che il tribunale si dichiarasse incompetente. Il tribunale pria di pronunziare ordinò al giudice di pace di condursi sul luogo ad empir taluni vuoti esistenti in processo. Disimpegnato l' incarico dal giudice di pace il Regio Procurator sostituto presso il tribunale correzionale ripetè la sua precedente requisitoria. Allora il tribunale con sua sentenza de' 17 febbrajo 1816 dichiarò la sua incompetenza.

» Rimessi gli atti alla Corte criminale, la medesima con decisione de' 23 del successivo marzo confermandosi nel suo precedente concetto sul fatto, ordinò rinviarsi nuovamente le carte al tribunale correzionale perchè eseguisse la decisione degli 11 agosto 1815.

» Elevato quindi il conflitto negativo, furono gli atti inviati alla Corte di cassazione.

» Udito il rapporto: Ed inteso il Regio Procuratore Generale Vecchioni, che colle sue verbali conclusioni ha chiesto dichiararsi, che debba procedere il tribunale correzionale.

» La Corte ec.

» Visti gli atti; viste le decisioni.

» Attesochè avendo la Corte criminale di .... dichiarato di competenza della giustizia correzionale la imputazione dello Stefanelli, non poteva il tribunale correzionale prima della pubblica discussione riconoscere la sua incompetenza; ma dovea eseguire la decisione della Corte criminale, ed indi spiegare la sua incompetenza, se mai questa dal dibattimento stesso sorgesse.

» Per tale considerazione, risolvendo il conflitto

negativo, ordina che proceda il tribunale correzionale, salvo se il dibattimento manifestasse, che la causa appartenga alla giustizia criminale ».

ARTICOLO 377.

Se il fatto non si giudica reato, il giudice annullerà l'istruzione, la citazione e gli atti seguenti; assolverà l'imputato; e potrà condannare la parte civile a' danni ec.

ARTICOLO 378.

Ogni sentenza che pronunzierà pena contra l'imputato, o contra le persone civilmente risponsabili del delitto, o contra la parte civile, li condannerà benanche alle spese anticipate dall' amministrazione del registro e del bollo.

Le spese potranno essere liquidate nella stessa sentenza: lo potranno essere anche in seguito dallo stesso giudice di circondario (ff).

(ff) *Vedi gli articoli 296 e 413 leggi di procedura pen. le.*

SOMMARIO

§. I.

Circolare de' 22 agosto 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Secondo l' articolo 86 del decreto de' 13 gennajo 1817 gli estratti delle sentenze correzionali per lo rimborso delle spese di giustizia debbono rendersi esecutorj dal Presidente del tribunale correzionale. Ora che per effetto della nuova organizzazione giudiziaria sono rimasti aboliti i tribunali correzionali, e pe' giudizj di questa natura procedono in prima istanza i giudici di circondario, si è chiesto sapere chi debba rendere esecutorj gli estratti di condanna alle spese.

» Su tale dubbio si è stabilito quanto segue di concerto tra il Signor Ministro delle finanze e me:

« 1. Pe' processi correzionali, che terminano in prima istanza presso i giudici di circondario, costoro nell' inviare i processi al Procurator generale presso la gran Corte criminale della rispettiva provincia,

giusta le disposizioni della circolare del dì 8 novembre 1817, debbono unire alle specifiche prescritte col detto decreto un estratto da essi renduto esecutorio per la condanna alle spese liquidate secondo le specifiche. Il Procurator generale, e 'l controloro delle spese di giustizia di accordo fra loro verificheranno la liquidazione, facendovi quelle modifiche, che crederanno regolari, indi visteranno l' estratto di condanna da valere per la somma, che avranno questi liquidata, e lo rimetteranno poi al Direttore del registro incaricato di procurarne il rimborso.

» 2. Pe' processi poi, che vanno in appello innanzi le gran Corti criminali, l' estratto della condanna alle spese si rilascerà dal cancelliere della gran Corte criminale, e questo sarà renduto esecutorio dal Presidente della gran Corte medesima vistato poi dal Procurator generale e dal controloro.

» 3. Qualora un condannato, pendente la verifica della liquidazione, avendo espiata la pena, voglia rimborsare le spese del giudizio per ottenere la libertà, deve pagare l' importo di tali spese al ricevitore del circondario. ove è detenuto, e questi dovrà incassarlo a norma dell' estratto della condanna, che sarà a lui spedito direttamente dal giudice di circondario per quelle da essi pronunziate, o dal pubblico ministero per quelle che sono pronunziate dalla gran Corte criminale. Il giudice in tal caso dovrà avvertire il Procurator generale, il quale lo passerà a notizia del controloro e del Direttore — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* (4) ».

---

(4) Vedi l' articolo 48 leggi penali.

§. II.

Real Decreto de' 17 maggio 1830.

» Art. 1. In que' giudizj per delitti, ne' quali non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte privata, le spese saranno a carico della medesima; salvo il caso della comprovata indigenza, giusta l'articolo 6 del decreto de' 13 gennajo 1817. Verranno però anticipate le spese dall' amministrazione del registro, se la parte privata limiti la sua istanza alla sola punizione del reo e de' complici, senza costituirsi parte civile.

» 2. L'amministrazione del registro che ne' termini dell' articolo precedente avrà anticipate le spese, ha dritto di ricuperarle contro la parte istante non povera, allorchè sarà finito il giudizio.

» 3. Sarà sussidiaria l' obbligazione della parte istante, nel caso che il giudizio finisca colla condanna dell' imputato, e questi non sia povero. In tal caso l' amministrazione dirigerà contro il condannato la sua azione per la ricuperazione delle spese.

» 4. I giudici nelle loro sentenze pronunzieranno altresì circa l'azione dell'amministrazione del registro pel ricuperamento delle spese, secondo i casi, e ne' termini degli articoli precedenti ».

§. III.

Circolare de' 4 luglio 1835.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» A prevenire ogni eccesso di spese, che ne' giudizj correzionali, e ne' giudizj contravvenzionali sono a carico della parte civile, si osserveranno le determinazioni seguenti.

» I. I cancellieri de' giudicati di circondario non potran per indennità in tali giudizj esigere dalla parte civile, che le spese legalmente liquidate e tassate.

» II. Niuna esazione potrà farsi da'cancellieri senza rilasciarne alla parte civile documento, che palesi la somma introitata, e gli atti, pe'quali si è fatto il pagamento.

» Un duplicato del documento munito del *visto* del giudice del circondario si alligherà alla processura.

» III. Si alligherà alla processura medesima il notamento delle spese legalmente liquidate, e tassate, uniformemente all'articolo 10 del Real decreto de'13 gennajo 1817.

» IV. Nella cancelleria del giudicato del circondario si terrà affissa copia di queste determinazioni di cui il giudice darà notizia al querelante nel momento che si costituisce parte civile.

» V. A carico del cancelliere in contravvenzione saran prese le convenienti misure a norma de' regolamenti, e delle leggi in vigore.

» VI. È a cura delle Signorie loro invigilare attentamente per l' osservanza di queste determina-

zioni — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

ARTICOLO 379.

La sentenza sarà eseguita dal giudice, a richiesta del ministero pubblico, della parte civile o dell'imputato assoluto, ciascuno in ciò che lo concerne.

SOMMARIO

Circolare de' 21 gennajo 1818 sulla esecuzione de' giudicati correzionali e di semplice polizia. Essa è del tenor seguente.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» È nato il dubbio se la esecuzione de' giudicati correzionali e di semplice polizia spetti a' giudici di circondario che li ha pronunziati, ovvero agli agenti del pubblico ministero presso di loro.

» Pe' giudicati de' collegj si è attribuita la esecuzione al ministero pubblico, poichè questo funzionario vi è addetto permanentemente coll' incarico di portare un' attiva vigilanza sopra tutte le parti dell' amministrazione della giustizia, e negli affari penali specialmente interviene in tutti gli atti del procedimento, anzi è il primo a dare il movimento alle cause, ma gli uffiziali del ministero pubblico presso i regj giudici di circondario non sono funzionarj addetti permanentemente al dipartimento della giustizia; sono chiamati dalla legge in alcuni atti particolari di procedimento. Adempiuto in tali atti al loro dovere, non si estendono oltre le loro at-

tribuzioni, nè hanno colle autorità superiori diretta corrispondenza.

» L'amministrazione della giustizia penale soffrirebbe grandemente se la esecuzione de' giudicati si affidasse a' funzionarj estranei, i quali spesso mancherebbero di mezzi necessarj per compiere un atto di tanta importanza. I regj giudici di circondario dunque saranno obbligati ad eseguire le loro sentenze correzionali e di semplice polizia.

» Comunicheranno le Signorie loro la presente al rispettivo Collegio, ed a' regj giudici di circondario. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

CAPITOLO SECONDO

DELL' APPELLO NE' GIUDIZJ CORREZIONALI.

ARTICOLO 380.

Le sentenze pronunziate in materia correzionale potranno essere impugnate coll' appello, se sieno di condanna ad una delle pene indicate nell' articolo 21 delle *leggi penali*, qualunque ne sia la durata, o di condanna di ammende, o danni ed interessi eccedenti i ducati venti.

Fuori di questi casi, non competerà che il ricorso alla Corte suprema di giustizia alle persone che han dritto di proporlo, ma per solo motivo d'incompetenza, di eccesso di potere o di manifesta contravvenzione al testo delle leggi (a).

(a) *Vedi gli articoli 2 e 3 del Real Decreto de' 21 giugno 1838 riportato sotto l' articolo 367 leggi di procedura penale.*

Quando la sentenza non sia suscettiva di appello ma bensì di ricorso per annullamento, la gran Corte deve dichiarare inammisibile l' appello, stante la disposizione testuale dell' articolo 380 delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 15 luglio 1834 in causa di Chiara Manzione.

ARTICOLO 381.

L'appello non potrà prodursi che avverso le sentenze diffinitive (b).

ARTICOLO 382.

La facoltà di appellare si apparterrà.

1. Alle parti incolpate o risponsabili;

2. Alla parte civile in quanto a' soli interessi civili;

3. All' amministrazione forestale ed all' amministrazione de' dazj indiretti ne' delitti forestali o di contrabbando, solamente per le ammende, riparazioni e spese;

4. Al ministero pubblico presso il giudice correzionale.

(b) *Vedi l' articolo* 2 *del Real Decreto de'* 21 *giugno* 1838 *riportato sotto l' articolo* 367 *leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Senza nuovo dibattimento, la gran Corte discutendo l' appello prodotto dall' imputato, non può aumentare la pena applicata dal primo Giudice. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 20 giugno 1828.

» Considerando che Pellegrino de Cesare con sentenza de' 4 marzo 1828 fu condannato dal regio giudice di .... al secondo grado di prigionia per sette mesi, come colpevole di ferita pericolosa di vita per gli accidenti, con arma propria in persona di D. Giuseppe Plantulli.

» Considerando, che questa sentenza dal pubblico ministero accettata, fu con appello impugnata dal solo condannato.

» Considerando, che la gran Corte criminale di .... con decisione de' 12 del successivo aprile discutendo l' appello, lo rigettò con uniformità di voti, e quindi, mentre era la sua giurisdizione cessata, con maggioranza di voti sulle analoghe conclusioni del pubblico ministero riformando la sentenza stessa, già confermata col rigetto dell' appello, per erronea applicazione di pena, aumentò la pena medesima, condannando de Cesare a venticinque mesi di prigionia.

» Considerando, che la gran Corte in così pronunziare (astrazion fatta dall' ostativa contraddizione della contemporanea conferma della condanna) partì dal principio, che la penale prescrizione legislativa dal secondo al terzo grado importa la necessità di esaurirsi il secondo grado e toccarsi il terzo,

e non una latitudine di applicarsi o il secondo, o il terzo.

» Considerando, che la indicata espressione della legge è stata finora costantemente interpetrata per latitudine, e non per necessità; poichè altrimenti la legge avrebbe precisato esclusivamente il terzo grado senz' aver bisogno per indicarlo, di dire secondo a terzo.

» Considerando, che a prescindere dalla contraddizione ostativa, e dalla erroneità dell' adottato principio, non potea la gran Corte, pronunziando senza nuovo dibattimento, sull' appello solo del condannato, aumentar la pena dal ministero pubblico accettata, senza scuotere le basi fondamentali delle giurisdizioni. Nè giova l' aver il pubblico ministero presso la gran Corte chiesto l' aumento di pena; poichè allora si riconoscerebbe una facoltà di appellare oltre i fatali.

» Annulla ec. ».

Articolo 383.

L' imputato, la parte civilmente responsabile, la parte civile, gli agenti forestali e de' dazj indiretti, ed il ministero pubblico presso il giudice correzionale decaderanno dal dritto di appellare, quante volte la dichiarazione di appellare non sia fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato la sentenza nel termine fissato nell' articolo 374 (c).

(c) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 30 ottobre 1833 riportata sotto il §. II, articolo 374 leggi di procedura penale.*

Vedi pure gli articoli 4 e 5 del Real Decreto de' 21 giugno 1838 riportato sotto l' articolo 367 dette leggi.

SOMMARIO

L' appello prodotto dal Pubblico Ministero dev' essere intimato all' imputato. Massima della Corte di Cassazione.

Decisione de' 23 marzo 1816.

» Orazio Catalano, e Bartolomeo Fonchese affittatori della gabella della farina in Foria persuasi, che dal golfo di Napoli s' immetteva per uso della truppa, ivi stazionata, una quantità tale di pane, che i soldati ne faceano rivendita a que' naturali in danno di essi affittatori: e che il sindaco in vece di adempiere al suo obbligo di garantirli nella gabella si esigeva il dazio dal fornisore della truppa, si determinarono di accusarlo. Prima però di dar questo passo, per consiglio del legale signor Capuano vollero incominciare da un atto protestativo, il cui borro disteso dal legale medesimo a nome de' gabelloti fu dato all' usciere di quella giustizia di pace Sorrentino, il quale redattolo nelle forme legali, lo intimò al Sindaco signor d' Ascia nel dì 15 luglio 1815. Il Sindaco avendo ricevuto in piazza una tale intimazione, la lacerò in faccia dell' usciere, ed in quel medesimo istante denunziò il fatto al giudice di pace di Foria, dolendosi, che in detta protesta era egli accusato di appropriarsi l' esazione del dazio colla espressione della *rapacità*. Questa denunzia paralizzò gli effetti della protesta, giacchè i gabelloti non ebbero campo di sperimentare l' annunziato giudizio. Imputati quindi i signori Capuano, e Sorrentino di avere con iscritto offeso nell' onore il Sindaco del Comune di Foria per causa dell' esercizio delle di lui funzioni,

giudice di pace di detto comune con voto consultivo de' 18 agosto 1815 fu di avviso condannarsi il Capuano alla prigionia di mesi sei, ed il Sorrentino ad un mese di prigionia, ed entrambi solidalmente alle spese del giudizio.

» Il tribunale correzionale di Napoli per l'opposto con sentenza de' 25 del successivo settembre dichiarò non esservi per allora luogo a procedimento correzionale contro degl' imputati Capuano, e Sorrentino; ma si riserbò di provvedere come di dritto, visto l'esito del giudizio sia civile, sia penale sulla protesta in nome de' gabelloti. E siccome l'usciere Sorrentino era stato sospeso, così ordinò, che il medesimo fosse ripristinato nell' esercizio delle sue funzioni. Lasciò poi le spese in sospeso.

» Di questa sentenza il regio procurator sostituto presso del tribunale di prima istanza appellò nel dì 30 di detto mese di settembre. Ne appellò similmente il Sindaco, ma l'uno e l'altro appello non furono intimati agl' imputati.

» Passate le carte alla Corte criminale di ...., quel regio procurator generale chiese di ammettersi l'appello.

» Per contrario il signor Capuano chiese, che essendo nulli gli appelli e per non essersi intimati agl'imputati, e perchè prodotti contro di sentenza non diffinitiva, si dichiarasse la Corte incompetente.

» Allora la Corte criminale di ...., con deliberazione de' 18 ottobre 1815 ordinò, che comunicato alle parti l'appello prodotto dal pubblico ministero del tribunale correzionale, si procederebbe alla discussione dell' appello medesimo; e quindi con decisione de' 27 dello stesso mese di ottobre dichiarò, che l'appello prodotto dal regio procuratore del tribunale correzionale avea luogo, e quello ammetten-

do, ordinò, che gli atti si restituissero allo stesso tribunale correzionale, affinchè a' termini della legge pronunziasse la sua sentenza sull'accusa proposta contro del legale Capuano, e contra l'usciere Sorrentino, se pure contro di quest' ultimo vi fosse luogo a procedimento.

» Ricorso in cassazione del signor Capuano. Dedusse tra gli altri mezzi che la non intimazione dell' appello era una nullità da non essere più sanata.

» La Corte di cassazione ec.

» Considerando, che la sentenza resa dal tribunale correzionale è stata impugnata per via di appello dal pubblico ministero.

» Considerando, che l'atto di appello non è stato notificato agli appellati fra i termini fissati dalla legge.

» Considerando, che cotesta omessione operando la decadenza dal dritto di appello, metteva la Corte criminale nella circostanza di non poter conoscere sul merito della sentenza indicata.

» Considerando, che tolto di mezzo l'appello, la sentenza suddetta offre un giudicato.

» Cassa ec. ».

ARTICOLO 384.

Pendenti i termini e pendente l' istanza di appello, sarà sospesa l' esecuzione ec.

ARTICOLO 385.

Quante volte l' atto di dichiarazione di appello non ne contenga i mezzi motivati, si decaderà dall' appello, se ventiquattr' ore prima della discussione nella gran Corte criminale questi non sieno prodotti e notificati (d).

SOMMARIO

Quando i mezzi motivati si son prodotti prima del termine delle ore ventiquattro precedenti alla discussione, la mancanza di notifica de' medesimi non può produrre la decadenza dall' appello. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 29 *maggio* 1826.

» Angela Petrucci fu tradotta in dibattimento innanzi al regio giudice del circondario di ...., come imputata 1. di usurpazione semplice di terreno con rimozione di termini a danno di Rocco di Stefano avvenuta nel mese di aprile 1822 2. di altra

(d) *Vedi l' articolo* 8 *del Real. Decreto de'* 21 *giugno* 1838 *riportato sotto l' articolo* 367 *leggi di procedura penale.*

usurpazione semplice di suolo con rimozione di termini a danno dello stesso Rocco di Stefano accaduta al dì 4 agosto 1824 3. d'ingiurie e percosse lievi in persona di Domenica di Giacomo. Il di Stefano erasi costituito parte civile nel giudizio.

» In esito della discussione pubblica il giudice con sentenza de' 16 aprile 1825 dichiarò prescritta l'azione penale pel primo delitto, e dichiarò colpevole la Petrucci tanto del secondo, che del terzo delitto. Quindi considerando, che la medesima era reiteratrice di più di due delitti, giacchè dalle perquisizioni risultava che nel 1818 era stata imputata di percosse in persona di Donatangelo Matassa per le quali avea goduto della rinunzia alla istanza dell'offeso; e che tale delitto era punibile coll' esilio correzionale, condannò la detta Petrucci prima a sette mesi di prigionia pel delitto di usurpazione semplice, al rinfranco de' danni, e spese a beneficio della parte civile; secondo a sette altri mesi di prigionia pel delitto di percosse, ed ingiurie in persona della di Giacomo; terzo in fine ad un mese di esilio correzionale pel delitto estinto, e poi ravvivato, ed alle spese del giudizio.

» Avverso di detta sentenza la Petrucci produsse appello alla gran Corte criminale di ...., riserbandosi di spiegare i motivi nel termine accordatole dall' articolo 385 del rito penale.

» Pervenuti gli atti alla detta gran Corte la Petrucci nel dì 12 luglio 1825 presentò i mezzi motivati di appello, e li fece notificare al pubblico ministero.

» Nel dì 14 novembre tanto l' appellante quanto la parte civile furono citate per assistere alla discussione dell' appello, la quale erasi appuntata pel giorno 24 dello stesso mese.

» Trattatasi nel disegnato giorno la causa, la gran Corte con sua decisione considerando, che il querelante erasi costituito parte civile nel giudizio, ed avea eletto il suo domicilio; e che nè l'atto di appello, nè i mezzi motivati erano stati alla detta parte civile notificati, per cui avea l'appellante contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 385 del rito penale, dichiarò la sudetta Petrucci decaduta dall'appello, ed ordinò la esecuzione della sentenza appellata.

» Contro tale decisione la Petrucci ha prodotto ricorso per annullamento diretto a sostenere, che la intimazione de' motivi di appello alla parte civile non sia dalla legge prescritta a pena di decadenza, e che non avendo la parte civile eletto domicilio nella seconda querela, che diede luogo alla condanna, giustamente siasi omessa la cennata notifica.

» La Corte Suprema di giustizia ec. Fa le seguenti osservazioni.

» L'articolo 383 delle leggi di procedura penale dichiara la decadenza dal dritto di appellare, quante volte non se ne faccia la dichiarazione in cancelleria nel termine di cinque giorni dal dì della intimata sentenza. Quest' atto di appello non deve essere notificato alle parti, non essendovi articolo di legge che lo prescriva.

» Quante volte la dichiarazione di appello non ne contenga i mezzi motivati si decaderà dall'appello se 24 ore prima della discussione nella gran Corte criminale questi non siano prodotti, e notificati. Sono queste le disposizioni dell'articolo 385 delle leggi suddette.

» La legge adunque non dichiara la decadenza dall'appello in ogni caso, che i motivi ne siano prodotti dopo la dichiarazione di appello, e prima della discussione senza essere notificati; ma nel solo caso

in cui si producono 24 ore prima della discussione. È allora che la legge per evitare la sorpresa che si potrebbe fare al pubblico ministero ha voluto, che i motivi di appello gli siano notificati. Ma quando i motivi medesimi siano prodotti in cancelleria non 24 ore prima della discussione, ma molti mesi prima, come avvenne nella causa in esame, allora la notifica di tali motivi non è necessaria, nè la mancanza di essa produce decadenza dall' appello, anche perchè i giudizj penali sono garantiti dal pubblico ministero, ed i cancellieri hanno l' obbligo di comunicargli ogni movimento, che in ciascuna causa si faccia.

» Per queste stesse ragioni la decadenza dall' appello non può aver luogo per non essersene notificati i motivi alla parte civile, la quale è parte accessoria al pubblico ministero; ed oltre a ciò dovendo essere citata almeno tre giorni prima della discussione dell' appello (come lo fu nella presente causa) in tal termine ha tutto l' agio di leggere il processo, e conoscere i passi del condannato.

» Se dunque la notificazione de' motivi di appello al pubblico ministero nella causa in esame non era necessaria, perchè essi erano stati prodotti quattro mesi, e più prima della discussione; e se quella già fattane fu un superfluo, cosichè anche senza di essa non si sarebbe incorso in alcuna decadenza, molto meno era necessaria la notificazione di detti motivi alla parte civile, ch' è accessoria al pubblico ministero, e perciò non poteasi per tale mancanza dichiarare la decadenza dall' appello.

» D' altronde la parte civile in giudizio esercita la sola azione civile pe' danni, interessi, senz' avere alcuna parte nell' azione penale, la quale appartiene essenzialmente al pubblico ministero, ed è l' azione

principale nascente dal reato, cui accade poi come conseguente l'azione civile; il di cui esperimento può essere fatto anche in separato giudizio. Or quando l'imputato non è colpito da decadenza in faccia al pubblico ministero relativamente alla penale azione, non può in qualunque caso darsi luogo a decadenza in faccia alla parte civile per un'azione secondaria dipendente dalla prima, e dalla medesima totalmente diversa; e quando anche un motivo di decadenza potesse concepirsi eccepibile dalla sola parte civile, esso non potrebbe mai comunicarsi al pubblico ministero; nè rifluire all'esame dell'azion penale, che per se stesso sarebbe stato esente da ogni vizio.

» Sotto tutti gli aspetti adunque la decadenza dall'appello nella causa in esame fu illegalmente pronunziata.

» Annulla ec. (1) ».

Articolo 386.

Decaderà dall'appello l'imputato che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione.

La discussione della cauzione dee farsi preliminarmente alla discussione dell'appello nella gran Corte criminale.

Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore (e).

---

(1) Principii uniformi furono ritenuti dalla Corte Suprema nelle decisioni de' 16 dicembre 1829 in causa di Pasquale Bocchino ed altri, e 21 marzo 1832 in causa di Gaetano Franzese.

(e) *Vedi l'articolo 397 leggi di procedura penale.*

Vedi pure gli articoli 4, 5, 6 e 7 del Real Decreto de' 21 giugno 1838 riportato sotto l'articolo 367 medesime leggi.

*

SOMMARIO

§. I. L'imputato che abbia offerta una cauzione, pria che la medesima siasi discussa, può darne altra migliore. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 7 marzo 1823.

§. II. Il condannato che chiegga al Giudice di essere ammesso ad un modo di custodia, se non vi resti sottoposto per incuria del Giudice medesimo, non decade perciò dal dritto di far discutere il suo appello. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 28 maggio 1827.

§. III. La facoltà di determinarsi la somma della cauzione appartiene al Magistrato e non al cauzionante. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 14 settembre 1827.

§. IV. L'imputato che nel termine datogli ad appellare si sottopone a mandato, adempisce al voto della legge. Massima della Corte Suprema. Decisione del 1 ottobre 1827.

§. V. La semplice consegna dell' imputato, non è tra i modi legali di custodia. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 14 dicembre 1827.

§. VI. In tutt' i casi ne' quali si proponga appello innanzi alla gran Corte, l' imputato deve costituirsi in istato di custodia, o dar cauzione. Real Decreto de' 12 febbrajo 1832.

§. I.

Decisione de' 7 marzo 1823.

» Berardino de Luca fu condannato dal giudice del circondario di .... a cinque mesi di esilio correzionale come reo di ferita lieve. Egli impugnò la sentenza con appello, ed offrì la cauzione in persona del signor Cecchetani: indi citato a comparire innanzi alla gran Corte criminale di ...., per la discussione della cauzione, e dell' appello, offrì altra cauzione in persona di Berardino Farda accom-

pagnando l' offerta co' documenti giustificativi della libera possidenza di costui.

» La gran Corte dichiarò de Luca decaduto dall' appello sulla considerazione, che la prima delle anzidette cauzioni non era idonea per mancanza dei documenti proprj a giustificare la possidenza di Cecchetani.

» Ricorso del condannato per violazione dell' articolo 386 della procedura penale; mentre per l' ammisibilità dell' appello bastava la cauzione offerta coi documenti opportuni in persona di Farda prima che fosse l' altra discussa.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando, che l' articolo 386 del rito penale dichiara decaduto dall' appello l' imputato, che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione; ed inoltre prescrive, che la discussione della cauzione debba farsi preliminarmente alla discussione dell' appello nella gran Corte criminale; e nel caso che la cauzione offerta non si trovi idonea non si avrà dritto a darne una migliore.

» Considerando, che da queste disposizioni di legge risulta chiaro, che l' appellante non può dare una seconda cauzione dopo che la prima è stata dichiarata non idonea; ma può ben darne delle altre finchè non siasi profferita questa dichiarazione. Nel caso in esame erasi data nel tempo utile una cauzione. L' imputato che ne conobbe la insufficienza, citato per la discussione della medesima ne offrì un' altra.

» Considerando, che la gran Corte si arrestò sulla prima senza discutere la seconda, sulla quale l' imputato aveva propriamente fondata l' ammissibilità dell' appello.

» Considerando, che potea la gran Corte giudicare non idonea ed illegale la prima cauzione: ma non era nelle sue facoltà dichiarare decaduto l'incolpato dall'appello senza profferire sulla seconda cauzione.

» Annulla ec. ».

§. II.

Decisione de' 28 *maggio* 1827.

» La giustizia regia del circondario di ...., sulla querela presentata il dì 27 febbrajo 1826, con sentenza del susseguente dì 28, condannò Giuseppe Arpaja alla pena di mesi sette di prigionia, all'ammenda, ed alle spese del giudizio come colpevole di recisione di pedagne di castagno nella selva, ed in pregiudizio di D. Orazio Rizzi querelante. L'imputato aveva rinunciato ai termini prescritti dalla legge, ed avea chiesto di essere esitato in giustizia.

» Il condannato nel tempo utile produsse appello, e pria di produrlo, con formale dimanda diretta al regio giudice, chiese di essere ammesso ad un modo di custodia ò alla consegna per profittare della disposizione contenuta nell' articolo 386 delle leggi di procedura penale.

» Il regio giudice non diede su di ciò provvidenza alcuna.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione del dì 5 giugno 1826 dichiarò Giuseppe Arpaja decaduto dall'appello prodotto per non essersi sottoposto ad alcun modo di custodia, nè offerta idonea cauzione.

» Avverso tale decisione il condannato Arpaja ha prodotto ricorso per annullamento diretto a sostene-

re, che avendo egli presentata dimanda presso il regio giudice per essere ammesso ad un modo di custodia, era dovere del giudice pronunziarvi: e quindi irregolarmente la gran Corte ha dichiarato nella specie la decadenza dall' appello.

» La Suprema Corte ec.

» Attesochè la sentenza del giudice fu intimata il dì 16 marzo 1826 a Giuseppe Arpaja, il quale nel seguente giorno 17 dimandò con ricorso di essere ammesso ad un modo di custodia con consegna a persona idonea, e nel giorno 19 produsse formale appello, senza che intanto il giudice avesse pronunziato sul modo di custodia espressamente domandato.

» Attesochè la Corte dichiarò la decadenza dall'appello sul motivo di non trovarsi l'appellante sottoposto al modo di custodia, ed in tal modo calcolò in danno dell' imputato il manifesto errore del giudice; mentre per la legge di rito penale negli articoli 116 a 122 e 132, l'imputato ha il dovere di dimandare, ma è data al giudice la facoltà di prescrivere il modo di custodia.

» Attesochè non potea perciò la Corte dichiarare decaduto dall' appello per mancanza di modo di custodia colui, che nel tempo utile lo avea chiesto al giudice, il quale obbliò di prescriverlo; e quindi è stato evidentemente violato l'articolo 386 in virtù di cui si è la decadenza dall' appello profferita.

» Annulla ec. ».

§. III.

Decisione de' 14 settembre 1827.

» Il giudice del circondario di ...., con sentenza de' 6 settembre 1826 dichiarò costare, che D. Francesco Aufieri era colpevole d'ingiurie e minacce, nonchè di resistenza per via di fatto contro Filippo Aufiero primo eletto di S. Paolina, nell'atto, e per occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Quindi invocati gli articoli 174 e 178 delle leggi penali, condannò il detto D. Francesco Aufieri a nove mesi di prigionia, sette cioè per le ingiurie, e due per la resistenza, ed alle spese del giudizio.

» Avverso detta sentenza il condannato produsse appello alla gran Corte criminale di ...., ed esibì per suo mallevadore D. Giuseppe Sabatino, il quale formò nella cancelleria del giudicato regio l'obbligaza, nella quale dichiarò di rendersi mallevadore di D. Francesco Aufieri in ordine all'appello prodotto, e si obbligò a tutte le conseguenze, che per legge produceva tale obbliganza. Furono presentati ancora nella cancelleria l'estratto del catasto provvisorio, e il certificato del conservatore delle ipoteche, da' quali documenti risultava, che il signor Sabatino era proprietario di molti beni liberi.

» La gran Corte di ...., discusse il detto appello nel dì 26 marzo 1827, ed osservando nella sua decisione, che i documenti esibiti dal cauzionante non assicuravano la idoneità della cauzione, nè il medesimo erasi assoggettato alla penale determinata, e voluta dall'articolo 116 del rito penale, dichiarò il condannato Aufieri decaduto dall'appello.

» Contro siffatta decisione il medesimo Aufieri ha

prodotto ricorso per annullamento fondato sopra i seguenti mezzi.

» 1. Erroneamente fu egli dichiarato decaduto dall' appello, poichè avendo presentato un mallevadore, e i documenti in appoggio della cauzione, avea adempito al voto della legge.

» 2. La gran Corte è caduta in contraddizione, poichè da una parte dice, che non vi è cauzione perchè non n' è fissata la somma, e dall'altra la riconosce esistente, poichè dice, che i documenti non assicuravano la idoneità della cauzione.

» 3. Riproduce per mezzi di annullamento tutti i motivi di appello non discussi dalla gran Corte.

» La Suprema Corte di giustizia ec.

» Considerando, che la gran Corte dichiarò Francesco Aufieri decaduto dall' appello, perchè nell' obbligo fatto dal cauzionante Sabatino non erasi determinata la somma voluta dall' articolo 116 del rito penale.

» Considerando, che Francesco Aufieri nel produrre l' appello esibì un cauzionante in persona del signor Giuseppe Sabatino, e che costui si presentò nella cancelleria ed ivi formò l' obbligo corrispondente nel quale non si determinò la somma della cauzione.

» Considerando, che la facoltà di determinare la somma, al di cui pagamento deve il cauzionante essere astretto in caso d' inadempimento, non è certamente dalla legge accordata al cauzionante medesimo, poichè in tal caso potrebbe ridursi anche a pochi carlini, e così le disposizioni della legge resterebbero senza effetto.

» Che tal facoltà è attribuita bensì a' giudici regj, ed anche alle gran Corti criminali, allorchè i primi giudici lo abbiano trascurato, con tener presenti

la natura del reato, la qualità della pena, e la quantità dei danni dal delitto cagionati.

» Che perciò il dichiarar non idonea una cauzione sol perchè il cauzionante non ne ha precisata la somma è lo stesso che mettere a carico dell' imputato una omissione, in cui non egli ma i giudici sono incorsi.

» Considerando, che ciò appunto fece la gran Corte di .... nella causa in esame, e che quindi avendo dichiarata la decadenza dall' appello violò gli articoli 116 e 386 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. (2) ».

§. IV.

Decisione del 1 ottobre 1827.

» Il regio giudice del circondario di ...., con sentenza de' 29 dicembre 1825 condannò Paolo d'Angelo ad un mese di esilio correzionale, e Michele d'Angelo ad un mese della stessa pena: come colpevoli il primo di ferita grave scusabile in persona di Giovanni Pagliese, e tutti e due di percosse lievi in persona di Domenico Ricotta.

» Avverso questa sentenza i condannati nel termine utile produssero appello alla gran Corte criminale di ...., e contemporaneamente si sottoposero al mandato per la residenza, ma la gran Corte con decisione de' 4 luglio 1826 considerando, che gl' im-

---

(2) Su' principj medesimi decise la Corte Suprema a' 6 febbrajo 1828 in causa di Martino de Paolo, è a 1 febbrajo 1830 in causa di Gaetano de Marco.

Vedi l' articolo 7 del Real Decreto de' 21 giugno 1838 riportato sotto l' articolo 307 leggi di procedura penale.

putati eransi sottoposti al mandato nel corso del termine ad appellare, nel quale la legge permette solamente di dare cauzione; invocato l' articolo 386 del rito penale, li dichiarò decaduti dall' appello.

» Contra tale decisione i suddetti d' Angelo han prodotto ricorso per annullamento diretto a sostenere, che erroneamente la gran Corte gli abbia dichiarati decaduti dall' appello.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Considerando, che l' articolo 386 del rito penale dichiara decaduto dall' appello quell' imputato, che nel termine datogli ad appellare non si trovi sottoposto ad alcun modo di custodia, nè abbia offerto idonea cauzione.

» Considerando, che da tali espressioni chiaramente si rileva, che nel termine ad appellare possa l' imputato o sottoporsi ad un modo di custodia, o dar cauzione, e che nell' uno, o nell' altro caso il suo appello si rende discutibile.

» Considerando, che nella specie essendosi i condannati sottoposti a mandato nel termine utile ad appellare adempirono al voto della legge, e quindi la gran Corte nel dichiararli decaduti dall' appello, perchè si avrebbero dovuto trovar sottoposti al mandato di custodia prima del termine suddetto, diede al citato articolo una erronea interpetrazione, e lo violò apertamente (3).

» Annulla ec. ».

---

(3) Vedi l' articolo 6 del Real Decreto de' 21 giugno 1838 riportato sotto l' articolo 367 leggi di procedura penale.

§. V.

Decisione de' 14 dicembre 1827.

» D. Andrea, D. Vincenzo, D. Martino, D. Florido Canonico fratelli, ed i figli del premorto fratello D. Angelo possedevano in comune un territorio di diciotto moggia denominato piano.

» D. Giuseppe Campanile creditore di D. Andrea in ducati 500 di sorte principale introdusse contro del medesimo giudizio di espropria su di una parte di quel fondo.

» Campanile ne restò aggiudicatario. I fratelli condomini produssero opposizione contro l'aggiudicazione.

» Il tribunale civile nel dì 31 gennajo 1825 sospese l'aggiudicazione, ed ordinò la divisione del fondo fra due mesi a spese degli oppositori. Nel dì 15 luglio 1826 tolse il tribunale la sospensione e fece salvo agli opponenti il prosieguo della divisione.

» In mezzo a questi atti, e propriamente ne' giorni cinque aprile e 2 maggio 1826 Campanile accusò i quattro fratelli Canonico di danni arrecati nella parte espropriata colla recisione di due alberi di noce, e col trafugamento di legna nel valore di ducati venticinque. La querela fu di furto semplice. Il taglio fu eseguito per principj di buona coltura. D. Florido, e D. Andrea vendettero i due alberi a Giovanni Napoletano, e Nicola Marullo per ducati tredici. Costoro li rivendettero a D. Vincenzo Canonico per lo stesso prezzo.

» Il giudice regio di ...., con sentenza de' 4 gennajo 1827 dichiarò D. Andrea, e D. Florido rei di uso privato de' mezzi della pubblica autorità, e li condannò ad un mese di prigionia, al ristoro dei

danni in beneficio della parte civile, ed al rimborso delle spese del giudizio.

» Appellarono da tale sentenza la parte civile D. Giuseppe Campanile, e l'imputato D. Florido Canonico.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione in grado di appello degli 11 luglio 1827 si pronunziò nel seguente modo. Dichiara l'appellante Canonico già sottoposto ad un modo legale di custodia. All'epoca del reato e della querela non era ancor seguita la divisione. D. Florido non fece che esercitar i proprj dritti. Campanile non aveva avuto ancora possesso del fondo aggiudicato. Il fatto di D. Florido non contiene reato. Lo assolve perciò, e lascia salvi alle parti i dritti in linea civile.

» Avverso di questa decisione han prodotto ricorso la parte civile Campanile, ed il pubblico ministero rispettivamente pei seguenti motivi.

» 1. Perchè la gran Corte erroneamente ha ritenuto, che l'imputato appellante fosse sotto un modo legale di custodia, mentre nell'obbligo del consegnatario non vi era espressa alcuna somma da pagarsi in caso di mancanza.

» 2. Perchè dopo il pignoramento non potevano gl' imputati disporre del fondo sequestrato, deteriorandone il valore a pregiudizio del creditore.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: vist' i ricorsi.

» Considerando sul primo mezzo, che per la causa in esame il condannato D. Florido Canonico si sottopose alla semplice consegna del fratello D. Vincenzo Canonico. Che tal consegna senza l'obbligo di pagarsi dal consegnatario una somma determinata in caso di mancanza, specialmente pei danni interessi, essendovi in giudizio la parte civile, non costituiva un

modo legale di custodia a' termini degli articoli 116, 118 e 132 della procedura penale: Che avendo la gran Corte criminale di ...., dichiarato al contrario l' appellante Canonico sottoposto con quella semplice consegna ad un modo legale di custodia, abbia espressamente violati i citati articoli di legge (4).

» Considerando sul secondo mezzo che l' articolo 768 della procedura civile vieta ogni deteriorazione sul fondo pegnorato, minacciando anche l' azione criminale. Che la gran Corte criminale di .... stabilendo il principio, che nel fondo pegnorato si possa commettere qualunque deteriorazione dal debitore fino a che l' aggiudicatario non ne acquisti il possesso, sia incorsa nella violazione del citato articolo 768.

» Per tali considerazioni.

» Veduti gli articoli 116, 118 e 132 della procedura penale, e 768 della procedura civile.

» Annulla ec. ».

---

(4) Uniforme giurisprudenza ha ritenuto la Corte Suprema nelle decisioni de' 20 gennajo 1823 in causa di Francesco Saverio Massese, e 26 febbrajo 1823 in causa di Carlo Martines.

§. VI.

Decreto de' 12 febbrajo 1832.

» Veduto l' articolo 386 delle leggi di procedura penale, che ordina di decader dall' appello l' imputato che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia o non offra idonea cauzione;

» Veduta la decisione della Corte Suprema di Giustizia in Palermo, che a norma dell' articolo 131 della legge organica giudiziaria de' 7 di giugno 1819 ha chiesto di risolversi il dubbio se in forza dell' enunciato articolo 386 debbasi pronunciar la decadenza dall' appello prodotto per incompetenza in giudizio correzionale dall' incolpato che non si trovi sotto alcun modo di custodia, nè abbia offerto idonea cauzione;

» Veduto il parere della consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. L' articolo 386 delle leggi di procedura penale si applicherà in tutt' i casi nei quali si proponga appellazione innanzi alle gran Corti criminali delle sentenze de' giudici di circondario pronunziate in linea correzionale; talchè comunque s' impugni o ritenga la competenza correzionale, l' appellante decada sempre dall' appello se non si costituisca in istato di custodia, o non dia cauzione ».

Articolo 387.

Gli atti de' giudizj correzionali, siasi o no interposto l'appello, saranno sempre fra dieci giorni dal dì della sentenza inviati al procurator generale presso la gran Corte criminale (f).

SOMMARIO

Circolare de' 19 gennajo 1824 che inculca l'esatta osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 387 e 421 delle leggi di procedura penale.

Siffatta Circolare è così concepita.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Sono informato con rincrescimento che malgrado le disposizioni contenute negli articoli 387 e 421 delle leggi di procedura penale, i processi correzionali completati ne' rispettivi regj giudicati si rimettono con ritardo alle regie procure generali, e qualche regio giudice ne trascura assolutamente l'invio.

» Tali omissioni mentre inabilitano a conoscersi la condotta tenuta da' suddetti funzionarj nelle cause disbrigate, impediscono di portarsi la dovuta vigilanza sotto il rapporto di giustizia e di finanze.

» Ad evitare quindi che tali inconvenienti non si riproducano per l'avvenire, incarico le Signorie loro di usare tutt' i mezzi che sono in lor potere, onde i giudici di circondario adempiano esattamente al-

---

(f) *Vedi l' articolo* 86 *del Regolamento di disciplina.*

disposto negli additati articoli delle stesse leggi: non omettendo di manifestare in ogni mese a questo ministero i nomi di quei funzionarj i quali continueranno ad essere indolenti — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* (5) ».

Articolo 388.

In caso di appello la gran Corte criminale nel numero di quattro giudici lo giudicherà nel corso, al più lungo, di un mese all' udienza pubblica sul rapporto fatto dal presidente, o da uno de' giudici (g).

Articolo 389.

Le parti vi saranno debitamente citate.

Questa citazione debbe essere fatta, a pena di nullità, almeno tre giorni prima della decisione, a persona o a domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia dalla residenza della gran Corte.

---

(5) Con altra Circolare degli 11 giugno 1836 e stata raccomandata la osservanza delle disposizioni contenute nell' articolo 387 leggi di procedura penale.

(g) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 15 giugno 1827 riportata sotto il §. I articolo 132 leggi di procedura penale.*

Vedi pure l' articolo 8 del Real Decreto de' 21 giugno 1838 riportato sotto l' articolo 367 dette leggi.

SOMMARIO

Per potersi discuter l'appello innanzi la gran Corte, bisogna che sia preceduta la citazione alle parti nel termine stabilito a pena di nullità dall' articolo 389 delle leggi di rito. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 10 marzo 1824.

» Il giudice regio del circondario di ...., con sentenza de' 27 novembre 1822 condannò Luigi Pellecchia a cinque mesi di prigionia, Carmina Pellecchia a tre mesi di prigionia, ed Arcangela Pellecchia a due mesi della stessa pena come colpevoli, il primo di ferita pericolosa per gli accidenti, e le altre d' ingiurie, ed offese lievi in persona di Maddalena Jannaccone.

» Avverso di tal sentenza i suddetti condannati produssero appello alla gran Corte criminale di ......, e trasmessi alla medesima gli atti, dimandarono di essere abilitati a presentarsi sotto mandato per la residenza della gran Corte per quindi essere ammessi alla cauzione.

» La gran Corte con decisione degli 11 marzo 1823 senza far precedere alcuna citazione agli appellanti, sulle considerazioni che i medesimi non si trovavano sottoposti ad alcun modo di custodia, li dichiarò decaduti dall' appello.

» Ricorso — 2. Mezzo — L' appello si discusse senza far precedere un termine, ed una ordinanza colle debite ritualità, per cui si è violato l' articolo 389 del rito penale.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando che l'appello sia stato discusso senza far precedere la citazione alle parti nel termine stabilito a pena di nullità dall' articolo 389 delle leggi di procedura penale, e che quindi tale articolo sia stato manifestamente violato. Nè a sanare tale nullità bastò l' essersi presentato all' udienza il patrocinatore degli appellanti, poichè il citato articolo prescrive con termini assoluti la citazione della parte.

» Annulla ec. (6).

Articolo 390.

Se l' imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran Corte per esservi inteso; e la gran Corte può anche ordinarlo di ufizio.

Può esservi anche rappresentato da un patrocinatore (h).

---

(6) Ancorchè l' imputato sia decaduto dall' appello per mancanza di motivi o di cauzione, pure deve osservarsi il disposto nell' articolo 389 delle leggi di procedura, circa il tempo prefisso per la citazione e la distanza.

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 30 ottobre 1833 in causa di D. Giovanni Carriera della Provincia di Principato Citeriore.

(h) *Vedi l' articolo 8 del Real Decreto de' 21 giugno 1838 riportato sotto l' articolo 367 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Nella discussione dell' appello innanzi alla gran Corte, l' imputato può farsi rappresentare da un difensore.

Circolare de' 6 marzo 1824 del tenor seguente.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Si è dubitato se ne' giudizii correzionali i condannati che si trovano sottoposti ad un modo di custodia, o che abbiano offerta cauzione, possano nella discussione dell' appello farsi rappresentare da un difensore, ovvero debbano sempre ed indistintamente assistervi di persona.

» Nell' attual sistema di rito penale è sanzionato il principio, che la presentazione personale dell' imputato in giudizio è necessaria sol quando in esso debbano essere discusse le pruove di fatto. Non così quando la discussione ha unicamente per oggetto quistione di dritto: in quest' ultimo caso è bastante il ministero del difensore. Tal principio che s' incontra nelle diverse disposizioni delle leggi di procedura penale, è specialmente espresso negli articoli 335 e 336 delle medesime. Non formando oggetto del giudizio correzionale in appello la discussione de' fatti, compete all' appellante la facoltà di farsi rappresentare da un difensore.

» Uniformemente all' esposto principio gli articoli 390 e 391 delle leggi medesime preveggono il caso che l' imputato correzionale sia in arresto, e stabiliscono come indispensabile la di lui presenza

sol quando debba ripetersi nel giudizio di appello la discussione de' fatti. Gl' imputati sottoposti ad un altro modo di custodia, e che abbiano offerta cauzione, essendo al pari de' detenuti considerati legalmente al giudizio, sono anch' essi compresi in tale disposizione.

» Non è in alcun luogo delle leggi di procedura penale ordinato il contrario, anzi la necessità di presentarsi l' appellante di persona nella gran Corte risulta esclusa tanto dall' articolo 386, che nel fissare i motivi pei quali si decade dall' appello non vi annovera la mancanza di questa presentazione; quanto dall' articolo 389 delle leggi medesime, che ordina di citarsi l'appellante di persona o al domicilio.

» Non si può in contrario trarre ragione dall' articolo 353 dell' anzidette leggi, che restringe la facoltà dell' imputato di farsi rappresentare da un difensore nel solo caso di delitti che non portano a pena di prigionia; giacchè tale articolo si riferisce a' giudizj correzionali in prima istanza, non a quelli in appello.

» Risulta dunque da quanto si è espresso, che ne' giudizj correzionali in appello l' imputato sottoposto ad un modo legale di custodia, o che abbia data idonea cauzione, potrà farsi rappresentare nella gran Corte criminale da un procurator speciale — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 391.

Se la gran Corte per giudicare l'appello non creda sufficiente l'istruzione che gli è stata trasmessa, può ripetere la *pubblica discussione*.

In questo caso se l'imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle *pubbliche discussioni* correzionali saranno tutte osservate (1).

SOMMARIO

§. I. Senza ripetere la pubblica discussione, non può la gran Corte profferire in grado di appello il *non consta*, quando in prima istanza siasi pronunziata la *dichiarazione di reità*. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 20 gennajo 1823.

§. II. Se la gran Corte rinnovando la pubblica discussione trova de' testimoni sottoposti a giudizio per falsa testimonianza, non può ricevere i loro detti, e sentirli nuovamente come testimoni. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 18 agosto 1828.

§. III. Tutte le volte che in grado di appello la gran Corte abbia ripetuta la pubblica discussione, non può trarre elementi di convinzione dal dibattimento tenuto innanzi al primo giudice, se i fatti che col medesimo rimasero assodati non siano stati innanzi la gran Corte stessa esaminati e discussi. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 24 agosto 1832.

§. IV. Il convincimento del primo giudice non può dirsi sottratto all'impero del giudice di appello, poichè le gran Corti criminali, giudici del merito delle cause, hanno il dovere di esaminare i fatti, e di rettificare la convinzione che i giudici inferiori ne abbiano attinta con poca logica ed accorgimento. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 9 settembre 1833.

---

(1) *Vedi l'articolo* 9 *del Real Decreto de'* 21 *giugno* 1838 *riportato sotto l'articolo* 367 *leggi di procedura penale.*

§. I.

Decisione de' 20 gennajo 1823.

» Il giudice del circondario di ...., dichiarò constare che Francesco Saverio Massese avea commesso contrabbando di sale, e profferì a di lui carico, oltre la confisca del sale, la condanna di venti giorni di prigionia, ammenda, spese ec.

» Il condannato sottoponendosi a semplice consegna produsse appello alla gran Corte criminale in ...., la quale senza pubblica discussione profferì il *non consta*, e lo scioglimento dell' imputato dalla consegna.

» Ricorso dell' amministrazione de' dazj indiretti nella qualità di parte civile.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando, che sebbene l' articolo 391 del rito penale lasci all' arbitrio delle gran Corti criminali il ripetere in grado di appello la pubblica discussione, pure questa facoltà si cangia in necessità allorchè si voglia distruggere la convinzione del primo giudice. Ciò avviene perchè nel sistema degli attuali giudizj penali la risoluzione delle quistioni di fatto colle formole del *consta*, o del *non consta*, dev' esser sempre preceduta dalla pubblica discussione delle pruove; unica, e sola fonte da cui il magistrato può attingere la sua convinzione sulla reità dell' accusato, o rimanere sulla medesima in dubbio.

» Considerando perciò che la gran Corte criminale di ...., violò tutto il sistema degli attuali giudizj penali e precisamente il mentovato articolo 391, quando senza nuova pubblica discussione, pro-

nunziando il *non consta* distrusse la convinzione del primo giudice, che in seguito di discussione pubblica avea profferito il *consta* (7).

---

(7) Del pari la gran Corte senza dibattimento non può formarsi una persuasione diversa da quella del primo giudice, ammettendo nel fatto una scusante dal medesimo esclusa. Così ritenne la Corte Suprema con decisione de' 19 febbrajo 1838 del tenor seguente.

» Il giudice regio del circondario di ...., nel dì 10 giugno 1837 dichiarò Pietro Perretti colpevole di ferita volontaria grave per gli accidenti colla qualità di reiteratore, e lo condannò alla pena di mesi sei di prigionia, ed alle spese del processo.

» Vi fu appello.

» La gran Corte criminale in ...., per decisione de' 21 ottobre 1837 ammise l'appello, e riformando la sentenza impugnata per cattiva applicazione di legge, condannò il Perretti a dieci giorni di detenzione, ed alle spese anche in appello.

» Contro questa decisione il condannato ne ha prodotto ricorso per annullamento pel seguente motivo.

» La gran Corte ha mancato di trascrivere il testo di legge, che comminava la pena: quindi violazione di rito.

» Udito il rapporto: Inteso l'avvocato generale Nicolini, che ha chiesto l'annullamento della impugnata decisione.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Visti gli atti, la decisione, ed il ricorso.

» Osserva che regge il mezzo relativo alla mancanza della trascrizione del testo di legge applicata nella decisione a senso degli articoli 294, 373 e 414 leggi di procedura penale.

» E nel vero, il primo giudice ha dichiarato il ricorrente colpevole di ferita volontaria grave per gli accidenti colla qualità di reiteratore. Nella stessa dichiarazione di fatto si trova il ricorrente escluso dal beneficio della scusante, e quindi condannato a sei mesi di prigionia trascrivendosi l'articolo 359 leggi penali. I fatti chiusi nella sentenza sono di accordo coll' additata definizione del reato, perciocchè si consegna in fatto che il ricorrente fu il primo a prorompere in espressioni indecenti, articoli 377 n. 4 e 366 leggi penali.

» Attaccata la sentenza con appello la gran Corte sulle mute carte ha formato una diversa convinzione.

» Non ha però espresso la novella definizione del reato, ed ha applicato una pena diversa, cioè dieci giorni di detenzione senza trascrivere nella decisione il testo della legge applicata. Da ciò deriva non solo la menzionata violazione, ma bensì l'altra di aver formato una diversa convinzione senza dibattimento.

» Quanto alla prima nullità, la gran Corte aveva il dovere di esprimere qual si fosse la convinzione di lei, ed indi applicare la pena corrispondente alla novella definizione, ed inserire il testo della legge adottata nella decisione. Essa omise tutto ciò, quindi cadde nella violazione de' sopraccitati articoli.

» Considerando, che il ricorso si è prodotto non già dal pubblico ministero, ma dalla sola amministrazione de' dazj indiretti in qualità di parte civile, che giusta il n. 3 dell' articolo 382, e dell' articolo 317 ha dritto al ricorso pe'danni, ed interessi civili. Annulla ec. ».

§. II.

Decisione de' 18 *agosto* 1828.

» D. Marino Pirrone fu querelato presso il giudicato regio di ...., di percosse lievi in persona di Gennaro de Chiara.

» Tradotto il Pirrone a dibattimento i testimoni indicati dal de Chiara per suoi giovani presenti all'avvenimento Luigi Rocchia, Vincenzo Volpe, e Nicola Pantella, contestarono le offese. Venne all' incontro udito a discarico Filippo Tata, che Pirrone medesimo disse essere un suo giovane con salario, e questi dichiarò di non esser vere le dette offese. Avvertito costui che tre testimonj contesti lo smentivano, restò fermo nel suo detto. Quindi il giudice convincendosi della pruova generica, e specifica su la colpabilità del

---

» Ma la gran Corte formar non potevasi una persuasione diversa da quella del primo giudice senza dibattimento. È vero che la gran Corte fa mostra nella decisione di ritenere lo stesso fatto del primo giudice; ma ammette la scusante esclusa dal giudice regio. Il fatto però espresso nella sentenza non si presta, come giace, al considerato della gran Corte, nè questa confuta in dritto la sentenza sulla esclusione della scusante. La decisione adunque si trova in ripugnanza co' fatti chiusi nella sentenza a senso dell' articolo 327 leggi di procedura penale, e viola una delle basi fondamentali delle attuali istituzioni di rito penale, la pubblica discussione.

» Veduti gli articoli 294, 373, 414 leggi di procedura penale.

» Ammette il mezzo per annullamento. Conseguentemente annulla la decisione impugnata dalla citazione in appello inclusivamente, e rinvia la causa alla gran Corte criminale di .... ».

suddetto Pirrone, lo condannò a due mesi di esilio correzionale, al ristoro de' danni, ed interessi, e spese; e coerentemente alle conclusioni del pubblico ministero, ordinò di mettersi il Tata sotto giudizio per falsa testimonianza in causa correzionale.

» Avverso tale sentenza Pirrone produsse appello.

» La gran Corte criminale di.........., volle ripetere la pubblica discussione; volle anche udire il testimone Tata, che tornò a sostenere la prima sua dichiarazione, mentre tutti gli altri testimonj tornarono a contestare le offese inferite al de Chiara: indi dichiarando, che costava di non essere colpevole, ordinò di mettersi Pirrone in libertà.

» Contra siffatta decisione de Chiara si è provveduto di ricorso per annullamento. Fu questo dichiarato irrecettibile, perchè prodotto dalla parte civile.

» Per quanto poi riguarda l'annullamento chiesto dal pubblico ministero nell' interesse della legge.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando, che il giudice regio fondando la sua convinzione sulla pruova generica, su'detti dell'offeso, e sulle deposizioni di tre testimonj a carico presenti al fatto, dichiarò colpevole il Pirrone, e lo condannò; e sottopose a giudizio il testimone Filippo Tata risultato dal dibattimento imputabile di falsa testimonianza con giuramento in causa correzionale.

» Considerando, che prodottosi appello dal condannato Pirrone, ed ordinatosi dalla gran Corte un secondo dibattimento, fu citato di uffizio per testimone anche il Tata sottoposto a giudizio di falso, e come tale fu inteso.

» Considerando, che la gran Corte sebbene con maggioranza di voti senza curar l'ingenere, i detti dell' offeso, e de' tre testimonj a carico, che non soffrirono alterazione, e prestando tutta la fede sol-

tanto al detto testimone Tata che trovavasi sottoposto a giudizio di falso, si convinse della innocenza del Pirrone, e dichiarò di non esser colpevole.

» Considerando, che la ragione della credenza negata, e dall' accordata credenza non altra si fu se non l' essere i tre testimonj giovani dell' offeso de Chiara; senz' avvertire, che anche il Pirrone avea dichiarato di essere il testimone Tata suo giovane con salario.

» Considerando, che la convinzione della Corte è unicamente fondata sopra di una testimonianza non riconosciuta tale, pendente il giudizio di falso su di essa aperto, e sopra di una contraddizione ostativa.

» Considerando, che se la convinzione de' giudici sul fatto non è per legge sottomessa alla censura della Corte Suprema, ne sono però esaminati gli elementi, ed il sillogismo, quando incontrano l' evidente ostacolo della legge stessa, e della ragione.

» Considerando, che non è ne' poteri dell' autorità giudiziaria cangiar l' imputato in testimone pria di depurarlo dalla imputazione, e pria di restituirgli la integrità del carattere; altrimenti si farebbe prestare un giuramento vietato dagli articoli 96 e 238, e s' inutilizzerebbero gli articoli 265, 279 e 369 della procedura penale, lo che importa abuso del proprio potere.

» Annulla ec. ».

§. III.

Decisione de' 24 agosto 1832.

» Il giudice regio di ...., con sentenza dei 13 giugno 1831 condannò Giovanna Grammatico a 5 anni di prigionia, e Vincenzo Jannaccone alla stessa pena, ed all' ammenda di ducati cento, come colpevoli di adulterio a danno di Modestino d'Onofrio marito della detta Grammatico.

» Avverso la detta sentenza i condannati produssero appello alla gran Corte criminale di ...., la quale con decisione de' 10 ottobre 1831, considerando che l' istruzione trasmessa non era sufficiente a poter giudicare sull' appello, ordinò di ripetersi la discussione pubblica.

» In esito della medesima la gran Corte con altra decisione de' 7 novembre 1831 dichiarò constare della reità degli accusati Grammatico e Jannaccone, e condannò la prima a cinque anni di prigionia, ed il secondo a 25 mesi della stessa pena.

» Ricorso de' condannati.

» 1. Mezzo aggiunto — Ne' fatti semplici della decisione, ed anche nelle considerazioni si ritiene una confessione de' ricorrenti, la quale era stata fatta nel primo dibattimento, e non era stata ripetuta nel secondo dibattimento innanzi alla gran Corte, nè si era letto quel pezzo da cui ne risultava. Si è dunque violato l' articolo 293 procedura penale.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando sul primo mezzo aggiunto, che la gran Corte tanto nel fatto semplice che nelle considerazioni ha ritenuto per elemento di reità una ta-

cita confessione degl' imputati, i quali dopo la dichiarazione della testimone Colomba Siciliano rimproverarono a costei essersi prestata a far loro da lenone.

» Considerando che questa circostanza risultava dalla pubblica discussione tenuta innanzi al giudice regio, e che essendosi la discussione medesima ripetuta innanzi alla gran Corte, gl' imputati niuna osservazione fecero alla nuova dichiarazione della Siciliano, nè si lesse quel pezzo del primo dibattimento, in cui esisteva la detta confessione.

» Considerando che in tal modo la gran Corte ha violata la seconda parte dell' articolo 293 del rito penale, avendo ritenuto nella decisione un fatto non esaminato nella discussione pubblica. Nè regge in faccia alla legge l' osservare in contrario che la gran Corte in grado di appello possa trarre elementi di convinzione anche dal primo dibattimento. La convinzione de' giudici non può altrimenti formarsi che nel dibattimento, e colle pruove che in esso si discutono alla loro presenza. Ciò ch' esiste nel dibattimento tenuto innanzi al primo giudice avendo perduto la forza legale mercè la ripetizione dell' atto medesimo, deve solamente considerarsi come un'atto d' istruzione, e come tale per formar parte della nuova convinzione della gran Corte debb' essere innanzi alla medesima esaminato, e discusso. Si allontanò adunque dalle precise norme del procedimento penale la gran Corte di .... allorchè fece entrare nel suo calcolo morale un elemento che non avea formato oggetto della novella discussione.

» Per tali considerazioni.

» Annulla ec. ».

§. IV.*

Decisione de' 9 settembre 1833.

» Il regio giudice del circondario di ...., con sentenza de' 13 marzo 1833 condannò Mariano Leone a sei mesi di prigionia, ed alle spese del giudizio, come reo di ferite pericolose di vita e di storpio in persona di D. Pompeo Feleppa.

» Appello per parte del condannato.

» La gran Corte criminale di ...., occupandosi dell' appello, ne rigettò il secondo motivo perchè diretto ad attaccare la convinzione del primo giudice *sottratta all' impero del giudice di appello;* ammise poi il primo motivo: e perciò riformando la sentenza appellata per cattiva applicazione di legge condannò Mariano Leone a cinque mesi di esilio correzionale, ed alle spese.

» Ricorso.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando che la gran Corte criminale nel giudicar dell' appello di Mariano Leone ne rigettò il secondo motivo, perchè inteso ad attaccare il convincimento del primo giudice ch' ella dichiarò sottratto a' suoi poteri.

» Che siffatta considerazione esprime un principio manifestamente erroneo ed illegale. Le gran Corti criminali, giudici del merito delle cause, possono e debbono mettere ne' modi di legge a disamina le diverse pruove raccolte, e 'l grado della loro rispettiva efficacia ed influenza, rettificando anche la convinzione che i giudici inferiori ne abbiano attinta

con poca logica, ed accorgimento. E perciò le gran Corti criminali hanno la facoltà di ripetere anche la pubblica discussione, se per giudicare l'appello non credano sufficiente la istruzione ch'è stata loro trasmessa (articolo 391 procedura penale).

» Che l'articolo 392 dette leggi dichiara, è vero, intangibile il criterio morale del giudice; ma questa disposizione si riferisce tassativamente alla Corte Suprema di giustizia, la quale instituita ad oggetto di esaminare non già il merito delle cause nell'interesse delle parti, ma il merito delle sentenze o decisioni inappellabili nell'interesse superiore della legge, non può esercitare i poteri della censura su quelle parti delle decisioni con le quali si decidono quistioni di fatto per ciò che riguarda la convinzione de' giudici.

» Che quindi sia manifesto aver la gran Corte criminale di .... fatta una illegale applicazione del principio sancito nel detto articolo 292, sconoscendo i confini che separano la sua giurisdizione da quella della Corte Suprema di giustizia :

» Considerando altronde che la decisione denunziata offre nella parte dispositiva un risultamento conforme alle sanzioni legislative, perchè l'applicazione della pena è in armonia con la diffinizione del reato, e questa emerge naturale e spontanea da'fatti ritenuti.

» Che perciò le osservazioni proposte contro la legalità della considerazione testè mentovata, mentre rendono soggetta a disapprovazione la considerazione medesima, non possono essere elevate a motivi di censura della decisione.

» Per tali motivi.

» Rigetta il ricorso, e disapprova la considerazione con cui la gran Corte criminale di .... ha

dichiarato sottratta a' suoi poteri la convinzione del giudice correzionale (8) ».

Articolo 392.

Se la sentenza è riformata perchè il fatto non è da alcuna legge riputato reato, la gran Corte assolverà l' imputato, e delibererà, se vi ha luogo, sopra i suoi danni ec.

Articolo 393

Se la sentenza è riformata perchè il fatto non presenta che una contravvenzione di polizia, la gran Corte pronunzierà inappellabilmente la pena, e del pari delibererà, se vi ha luogo, su i danni ec.

Articolo 394.

Se la sentenza è riformata perchè l' imputazione contiene un misfatto, la gran Corte spedirà, se vi ha luogo, il mandato di arresto, e proseguirà il giudizio ec.

---

(8) Principii uniformi adottò la Corte Suprema nelle cause di Carmine de Meo, decisione de' 24 luglio 1829, di Pasquale e Giuseppe Flammia, decisione de' 22 novembre 1830, e di Domenico d' Argenio, decisione degli 11 agosto 1830.

Articolo 395.

Se la sentenza è riformata per nullità di rito o per cattiva applicazione di legge, la gran Corte criminale delibererà ec.

Articolo 396.

Avverso la decisione di appello non compete che il ricorso per annullamento nella suprema Corte di giustizia (k).

Le regole relative alle persone che possono ricorrere, al tempo in cui è aperto l'adito al ricorso, ed al modo di discuterlo nelle cause criminali, sono comuni anche alle cause correzionali (l).

Articolo 397.

Il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad un de' modi di custodia, o non abbia dato idonea cauzione (m).

Articolo 398.

Nella Corte suprema di giustizia non possono presentarsi che le nullità incorse nel giudizio di appello.

Le nullità avvenute innanzi al giudice di cir-

(k) *Vedi l' articolo* 305 *e seguenti leggi di procedura penale.*

(l) *Vedi l' articolo* 315 *e seguenti dette leggi.*

Vedi pure l' articolo 11 *del Real Decreto de'* 21 *giugno* 1838 *riportato sotto l' articolo* 367 *suddette leggi.*

(m) *Vedi gli articoli* 115 *e seguenti e* 386 *medesime leggi.*

Vedi pure l' articolo 12 *del detto Real Decreto de'* 21 *giugno* 1838.

condario non possono esservi proposte, se non quando, prodotte innanzi alla gran Corte criminale, questa non le abbia ec.

TITOLO QUINTO

DE' GIUDIZJ DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA.

Articolo 399.

Il giudice di circondario è il solo giudice delle contravvenzioni di polizia, di qualunque specie esse sieno.

Può egli anche commetterne a' supplenti il giudizio.

Se però le contravvenzioni sieno accadute fuori del capoluogo del circondario, il funzionario che quivi supplisce il giudice, procederà senza sua commessa, e gliene farà rapporto (a).

(a) *Vedi il Decreto de' 2 gennajo 1822 riportato sotto il §. I, articolo 136 leggi di procedura penale.*

Vedi pure la Circolare de' 22 agosto 1838 riportata sotto il §. II, articolo 342 dette leggi.

Per l' articolo 24 del Regolamento di disciplina de' 15 novembre 1828 i

Articolo 400.

Il giudice di circondario può prima della discussione, tanto nel caso che egli abbia commessa la causa al supplente, quanto in quello in cui questi procede senza sua commessa (b), richiamarne a se il giudizio.

Articolo 401.

Il ministero pubblico nelle cause di polizia sarà lo stesso che nelle cause correzionali (c).

Articolo 402.

Le citazioni per contravvenzioni di polizia saranno fatte ad istanza della parte che reclama, o a richiesta del ministero pubblico, o anche di ufizio in tutti i casi ne' quali pel procedimento non vi è bisogno d'istanza di parte privata (d).

Un usciere ne lascerà copia all' imputato, o alla persona civilmente risponsabile, o al loro domicilio.

Articolo 403.

Ne' casi non dichiarati urgenti dal giudice il termine fissato nella citazione non può esser minore di

---

giudici di circondario han l' obbligo di fissare i giorni ne' quali ordinariamente si occuperanno del disbrigo de' giudizj correzionali e di polizia.

Vedi gli articoli 39 a 45, 48 a 50, 52 a 56, 61 a 64, 66 a 70, 71 a 79 del detto Regolamento relativi alla istruzione ed alle sentenze in materia correzionale e di polizia.

Vedi in fine la Circolare de' 23 settembre 1837 riportata sotto il § I, articolo 342 medesime leggi di procedura penale.

(b) *Vedi la terza parte dell' articolo precedente.*

(c) *Vedi gli articoli 343 e 344 leggi di procedura penale.*

Vedi pure la detta Circolare de' 23 settembre 1837.

(d) *Vedi gli articoli 39 e 40 suddette leggi di procedura penale.*

Vedi pure la ridetta Circolare de' 23 settembre 1837.

ventiquattr' ore, oltre un giorno per ogni quindici miglia.

Se si trasgredisce questa regola l' imputato può domandarne l' osservanza alla prima udienza, innanzi ad ogni eccezione e difesa.

Ne' casi che il giudice dichiara urgenti, i termini potranno essere abbreviati, e le parti citate a comparire anche per giorno ed ora fissa ec.

ARTICOLO 404.

Le parti potranno comparire volontariamente o sopra un semplice avvertimento ec.

ARTICOLO 405.

Prima del giorno dell' udienza il giudice potrà, sulla richiesta del ministero pubblico o della parte civile, apprezzare i danni, formare o far formare i processi verbali, fare o ordinare ogni atto ec.

ARTICOLO 406.

Se la persona citata non comparisca al giorno o all' ora fissata nella citazione, sarà giudicata ec.

ARTICOLO 407.

Ne' giudizj di polizia l' imputato può sempre comparire da se stesso o per mezzo di un suo procuratore ec.

ARTICOLO 408.

La discussione dell' affare, a pena di nullità, sarà pubblica (e).

(e) *Vedi l' articolo seguente.*

Articolo 409.

La discussione pubblica verrà fatta nell' ordine seguente.

I processi verbali, se ve ne sono, saranno letti dal cancelliere.

I testimonj, se saranno stati chiamati dal ministero pubblico o dalla parte civile, verranno intesi, se vi ha luogo (f): la parte civile darà fuori le sue conclusioni.

La persona citata proporrà le sue difese, e farà sentire i suoi testimonj, se ne abbia presentato o fatto citare, e se, a' termini dell' articolo seguente, è ammessibile a produrli.

Il ministero pubblico esaminerà l' affare, e darà fuori le sue conclusioni. La parte citata potrà proporre le sue osservazioni.

Il giudice pronunzierà la sentenza nell' udienza in cui la discussione sarà stata terminata.

Articolo 410.

Gli articoli 369 e 379 sono comuni a' giudizj di polizia (g).

Articolo 411.

Se il fatto creduto prima contravvenzione risulti essere un delitto, il giudice col consenso del ministero pubblico e delle parti potrà pronunziare sul medesimo.

Se il ministero pubblico o una delle parti reclami al giudizio correzionale regolare, si ricomin-

---

(f) *Vedi l' articolo 240 leggi di procedura penale.*
(g) *Vedi gli articoli 369 e 379 dette leggi.*

cerà, a pena di nullità, il procedimento correzionale dalla citazione in poi (h).

Articolo 412.

Se l'imputato è convinto di contravvenzione di polizia, il giudice pronunzierà la pena, e colla medesima sentenza giudicherà sulle domande di restituzione, e di danni ec.

Articolo 413.

La parte che succumberà, sarà condannata alle spese, anche a favore della parte pubblica.

Le spese saranno liquidate ec.

Articolo 414.

Ogni giudizio diffinitivo di condanna sarà, a pena di nullità, motivato in fatto ed in dritto.

I termini della legge applicata vi saranno inseriti (i).

SOMMARIO

§. I. La decisione in appello dev' esser motivata sopra ciascuno de' mezzi cui l' appello è poggiato. Massima della Corte Suprema. Decisioni de' 22 marzo 1824 e 1 maggio 1835.

§. II. La motivazione deve cadere sul fatto e sul dritto. Circolare de' 18 febbrajo 1826.

§. III. La trascrizione nella decisione dell' articolo di legge corrispondente alla definizione del reato, importa motivazione in dritto. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 10 luglio 1833.

(h) *Vedi gli articoli 350 e seguenti leggi di procedura penale.*

(i) *Vedi l' articolo 294 dette leggi.*

§. I. N. I.

Decisione de' 22 marzo 1824.

» Il giudice del circondario di ...., con sentenza de' 21 febbrajo 1823 condannò Angelo Salomone ad un anno di prigionia, ed alle spese del giudizio, come colpevole di ferita grave in persona di Carminantonio Nuzzo.

» Avverso tal sentenza Salomone produsse appello alla gran Corte criminale di ....; e n'espose i motivi. La gran Corte con decisione de' 30 del successivo maggio sulla considerazione, che la sentenza del giudice era ben fondata, e che i mezzi di appello non reggevano nè in fatto, nè in dritto, rigettò l'appello, e moderando la pena, la ridusse ad otto mesi di prigionia, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» Udito il rapporto, ed inteso l'avvocato generale Vecchioni, che colle sue verbali conclusioni ha chiesto l'annullamento della decisione, perchè la stessa manca di motivazione.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Considerando sul mezzo di ufficio elevato dal pubblico ministero, che per virtù dell' articolo 414 delle leggi di procedura penale e 219 della legge organica tutte le decisioni diffinitive di condanna debbono essere motivate in fatto e in dritto.

» Considerando, che tal motivazione sia vieppiù necessaria nelle decisioni pronunziate in grado di appello, poichè essendosi fulminata la decadenza dall'appello allorchè non si sono espressi i motivi in sostegno

del medesimo, ragion vuole, che dopo essersi prodotti debbano essere esaminati, e debba la gran Corte precisare le ragioni, percui non li ammetta.

» Considerando che l'impugnata decisione manchi della motivazione dalla legge richiesta, non essendosi espressi i motivi percui l'appello si rigettava, nè può aversi per motivazione quella vaga considerazione, con cui si dice, che i *mezzi di appello non reggevano nè in fatto, nè in dritto*, e che quindi sia chiaro di essersi violati gli articoli 414 delle leggi di procedura penale, e 219 della legge organica de' 29 maggio 1817.

» Annulla ec. (1) ».

§. I. N. II.

Decisione del 1 *maggio* 1835.

» Il giudice regio di .... condannò Antonio Valvano a venticinque mesi di prigionia per furto semplice come reiteratore.

» Il condannato ne appellò per tre motivi.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 10 febbrajo 1835 ammettendo i motivi 1 e 3 relativi alla reiterazione, e senz' arrestarsi sul 2. motivo, condannò l'imputato a sette mesi di prigionia.

» Ricorso del condannato pel seguente mezzo :

» La gran Corte ha omesso di discutere il secondo motivo di appello. Questo era interessantissimo perchè risguardava il difetto dell'azion penale per mancanza d'istanza di punizione.

(1) Questa giurisprudenza è stata ritenuta pure dalla Corte Suprema nelle decisioni de' 28 luglio 1823 in causa di Nicola Sarno, 20 febbrajo 1824 in causa di Antonio Jacicco, e 7 giugno 1824 in causa di Giuseppe Pellecchia.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando che la decisione della gran Corte non è motivata su tutt' i punti controversi e presentati al di lei esame. Ed in vero si è la gran Corte taciuta sul secondo motivo di appello, che dava luogo a discutere, se il difetto della domanda di punizione potea dirsi supplito dalla circostanza che il ricorrente avea goduto il beneficio della rinunzia all' istanza per due altri delitti, non discussi secondo il dettame della seconda parte dell' articolo 89 delle leggi penali, e mentre anche si sosteneva dal ricorrente di essere ad altrui riferibili, come si poteva rilevare dalle processure rispettive, ch' egli chiese di osservarsi dalla gran Corte.

» Considerando che la niuna cura datasi dalla gran Corte nell'esaminare un motivo sì importante di appello rende affetta la sua decisione dalla nullità prevista nell' articolo 219 della legge organica giudiziaria.

» Annulla ec. (2) ».

§. II.

Circolare de' 18 febbrajo 1826.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 414 delle leggi di procedura penale dispone che ogni giudizio definitivo di condanna debba essere, a pena di nullità, motivato in fatto ed in dritto.

---

(2) Giurisprudenza uniforme adottò la Corte Suprema nella decisione de' 20 marzo 1827 in causa di Liborio Buonomo della Provincia di Molise.

» Non poche decisioni correzionali profferite in appello vengono annullate dalla Corte Suprema di giustizia, perchè invece di motivazione sopra ciascuno de' mezzi su de' quali è poggiato l'appello, si enuncia vagamente in esse che tali mezzi non sono fondati nè in fatto nè in dritto.

» Baderanno Elleno che l' inconveniente cessi per l'avvenire, e che si proceda con accuratezza nella redazione delle decisioni. Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. III.

Decisione de' 10 *luglio* 1833.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione del dì 20 marzo 1833 dichiarò costare che Francesco Cecere aveva commesso furto qualificato pel tempo, e pel mezzo a danno di Maddalena Perone. Ed invocati gli articoli 424, 31 e 34 leggi penali, e 296 della procedura penale, lo condannò ad anni sette di reclusione, ed alla malleveria di ducati cento per anni tre successivi di sua buona condotta.

» Ricorso del condannato.

» 4. Mezzo aggiunto — La decisione non è motivata in dritto. Violazione dell' articolo 414 leggi di procedura penale.

» La Corte Suprema ec.

» Attesochè il 4.° mezzo aggiunto non ha appoggio, perciocchè se la Corte giudicatrice dopo di aver espressi nella decisione i fatti risultanti dal processo scritto, e dall' orale, nonchè i suoi morali rilievi su di essi, ne ha tratta legalmente la defini-

zione del reato, ha trascritto l'articolo della legge a tale definizione corrispondente, ed ha inflitto la pena da quell'articolo fulminata, non può senz'assurdo sostenersi che la decisione non sia motivata nel dritto.

» Rigetta il ricorso ».

Articolo 415.

Il ministero pubblico e la parte civile solleciteranno l'esecuzione della sentenza ec.

Articolo 416.

Il cancelliere comunale sarà il cancelliere ne'giudizj di polizia, allorchè questi vengono renduti da' supplenti del giudice di circondario ec.

Articolo 417.

I servienti comunali faranno le veci di uscieri ne' giudizj di polizia esercitati fuori del capoluogo ec.

Articolo 418.

Le sentenze profferite in materia di polizia dal giudice di circondario o dal suo supplente, potranno essere impugnate per via di appello innanzi alla gran Corte criminale (k).

Articolo 419.

Perchè si dia luogo all'appello a' termini dell'articolo precedente, le sentenze di polizia dovranno contenere una condanna di detenzione, di mandato

(k) *Vedi l'articolo 2 del Real Decreto de' 21 giugno 1838 riportato sotto l'articolo 367 leggi di procedura penale.*

in casa, o di pubblica riprensione: per le ammende, restituzioni ed altre riparazioni civili ivi espresse, quando eccedano la somma di ducati venti, avrà anche luogo l'appello (l).

Articolo 420.

L'appello non sospenderà il pagamento dell'ammenda (m).

Sarà sospensivo per le condanne di detenzione o di mandato in casa, o di pubblica riprensione.

Articolo 421.

Il tempo dentro il quale il giudice di polizia dee rimettere il processo al procurator generale presso la gran Corte criminale, i termini ad appellare, le persone che ne hanno il dritto, le regole della discussione dell'appello, sono le stesse che ne' giudizj correzionali (n).

Articolo 422.

Se però la gran Corte criminale crede necessario di rinnovare la discussione, serberà le regole de' giudizj di polizia (o): salvo il caso della prima parte dell'articolo 411, nel quale serberà le forme de' giudizj correzionali (p).

(l) *Vedi l'articolo 2 del detto Real Decreto de' 21 giugno 1838.*
(m) *Vedi l'articolo 3 del Decreto medesimo.*
(n) *Vedi la Circolare de' 19 gennajo 1824 riportata sotto l'articolo 387 leggi di procedura penale.*
(o) *Vedi l'articolo 402 e seguenti dette leggi di procedura penale.*
(p) *Vedi l'articolo 350 e seguenti suddette leggi.*

Articolo 423.

Avverso le sentenze inappellabili in materia di polizia pronunziate da' giudici di circondario e loro supplenti, compete il ricorso per annullamento nella Corte suprema di giustizia al ministero pubblico ed al condannato, pel solo motivo d'incompetenza, per eccesso di potere, e per manifesta contravvenzione al testo della legge (q).

Articolo 424.

Negli altri casi competerà il ricorso al ministero pubblico ed al condannato avverso le decisioni della gran Corte criminale pronunziate in appello, così per le violazioni di forme a pena di nullità e non coverte dal silenzio, come per manifesta contravvenzione al testo delle leggi (r).

Articolo 425.

Gli articoli 396, 397 e 398 sono comuni anche alle cause di polizia (s).

(q) *Vedi le disposizioni del Real Decreto de' 21 giugno 1838 trascritto sotto l'articolo 367 leggi di procedura penale.*

(r) *Vedi l'articolo 305 e seguenti dette leggi.*

Vedi pure l'articolo 326 medesime leggi.

Vedi in fine le disposizioni del detto Real Decreto de' 21 giugno 1838.

(s) *Vedi gli articoli 396 a 398 leggi di procedura penale.*

LIBRO III.

D' ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI, E DEGLI OGGETTI COMUNI A TUTTI I GIUDIZJ PENALI.

TITOLO PRIMO

DEL GIUDIZIO DI RITO SPECIALE.

CAPITOLO PRIMO

DELLA COMPETENZA E DELLA COMPOSIZIONE DELLE GRAN CORTI SPECIALI.

Articolo 426.

Le gran Corti speciali sono competenti a procedere (a)

(a) *Per la competenza della gran Corte Speciale in altri reati, vedi* §. *I*,

1. ne' misfatti compresi ne' capitoli I e II, titolo II, libro II; nelle sezioni I e II, capitolo I, titolo V, libro II; e negli articoli 309, 310 e 311 delle *leggi penali*;

2. ne' misfatti di pubblica violenza;

3. ne' misfatti di evasione da' luoghi di pena o di custodia (b);

4. in ogni recidiva di misfatto, quando nel giudizio del primo sia stata competente una gran Corte speciale (c).

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto de' 4 agosto 1821 da cui emerge, che per regola generale di dritto le cause debbon sempre trattarsi col rito speciale, non ostante che all'epoca della pubblicazione della legge che stabilisca il procedimento straordinario, si trovi emessa per esse la decisione di sottoposizione ad accusa, e dichiarata la competenza della gran Corte criminale.

§. II. Per aver luogo la disposizione del n. 4 dell'articolo 426 procedura penale, occorre che il primo giudizio sia stato pronunziato con forme solenni da una gran Corte speciale legalmente costituita. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 21 aprile 1837.

II, III, e V, articolo 178 e §. XVI, articolo 154 leggi penali.

(b) *Le disposizioni dell'articolo 426 n. 3 leggi di rito penale non fanno distinzione tra evasione violenta e semplice: quindi per spiegarsi la competenza speciale non è necessaria la violenza nell'evasione.*

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 2 dicembre 1833 in causa di Michele Esposito, ed altri.

Vedi gli articoli 477 e 479 leggi di procedura penale.

(c) *Vedi l'articolo 78 leggi penali.*

§. I.

Real Rescritto de' 4 agosto 1821.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le gran Corti speciali ed il rito straordinario aboliti col Decreto de' 21 luglio 1820 (1) furono richiamati in vigore con quello de' 9 giugno ultimo (2) pel giudizio de' misfatti designati nell' articolo 426 delle leggi di procedura penale.

» È surto il dubbio se le cause relative a tali misfatti, nelle quali prima della pubblicazione di quest' ultimo decreto trovavasi profferita la sottoposizione all' accusa, debbano essere giudicate dalle gran Corti criminali con rito ordinario, ovvero debbano essere inviate alle gran Corti speciali.

» Sua Maestà cui ho proposto il dubbio, nel Consiglio de' 30 luglio scorso prendendo in considerazione la regola generale di dritto, riconosciuta dalla giurisprudenza in vigore, cioè » che le leggi di com- » petenza e di procedura s' impadroniscono all' istante

---

(1) Il Decreto de' 21 luglio 1820 trovasi riportato sotto il §. II, articolo 154 leggi penali.

(2) Il Decreto de' 9 giugno 1821 è del tenor seguente.

» Essendosi dichiarate nulle le risoluzioni prese dal giorno sei di luglio 1820 fino al dì 24 marzo del corrente anno; e volendo Noi maggiormente far palese la nostra Real volontà anche intorno al rito giudiziario;

» Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro della polizia, e del Direttore della Real Segreteria di grazia e giustizia;

» Inteso il nostro Consiglio di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1. Le Corti speciali s' intendono rimesse nello stesso modo e colle stesse facoltà, che si trovan prescritte dal codice preesistente alla suddetta epoca dello scorso anno ».

» delle cause tanto nuove che preesistenti, le quali » non si trovino diffinitivamente decise » ha ordinato, che ne' giudizj penali questa regola non deve ricevere altre eccezioni oltre quelle espressamente stabilite dalle leggi di procedura penale, come sono l'eccezioni determinate negli articoli 300, 301 e 433 delle leggi medesime.

» A tale effetto la Maestà Sua ha del pari ordinato che i magistrati per qualsivoglia motivo non devono introdurre nuove eccezioni alla regola, di cui è fatta menzione.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l'esatta osservanza — *Raffaele de Giorgio* ».

§. II.

Decisione de' 21 aprile 1837.

» Il Procurator generale del Re presso la gran Corte criminale di ...., accusò Francesco Pantalena.

» 1. Di omicidio premeditato in persona di Felicita d'Amato.

» 2. Di altro omicidio premeditato in persona della propria moglie Raffaela Penta.

» Quindi chiese che si procedesse colle regole di rito innanzi alla gran Corte speciale.

» L'enunciata gran Corte con decisione de' 4 gennaro 1837.

» Considerando, che il pubblico ministero avea richiamata la competenza speciale sul riflesso che Pantalena era stato condannato ad anni cinque di prigionia, in giudizio sommario pronunziato a 17 marzo 1824 dalla gran Corte criminale di ...., per reato di evasione semplice dall'Isola d'Ischia, ove stava ad espiare la pena di anni dieci di rele-

gazione, alla quale era stato dinanzi condannato in linea sommaria di concordia dalla gran Corte criminale di ...., nel dì 17 aprile 1822 per misfatto di associazione a malfattori.

» Che l'articolo 426 n. 4 di procedura penale non era applicabile alla specie, perchè Pantalena non trovavasi antecedentemente condannato da una Corte speciale legalmente costituita; e che il Real decreto e Regolamento de' 13 marzo 1822 e 26 gennaro 1824 in forza di cui era stato condannato, contenendo sanzioni legislative transitorie, e di eccezione, derogarono per poco alle leggi di procedura penale su la competenza. A voti uniformi. Dichiarò il suddetto Pantalena in legittimo stato di accusa, ed ordinò che si procedesse contro di lui, secondo le regole di rito innanzi alla gran Corte criminale.

» Ricorso del pubblico ministero poggiato al seguente mezzo.

» Pantalena fu condannato in giudizio sommario per un misfatto ch' era di competenza speciale. Le commissioni classificative giusta il Regolamento dei 24 gennaro 1824 furono surrogate alle gran Corti criminali e speciali. La più abbreviata procedura dei giudizii sommarii non cancellò la macchia della specialità che la legge imprime a'misfatti di evasione. La minorazione della pena fu una grazia Sovrana. Violazione dell'articolo 426 n. 4 leggi di procedura penale.

» Udito il rapporto; inteso l'avvocato generale Nicolini che ha chiesto il rigetto del ricorso.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando, che per l'articolo 426 leggi del rito penale, al numero 4 si stabilisce che le gran Corti speciali sono competenti a procedere in ogni recidiva di misfatto, *quando nel giudizio del primo* sia stata competente una gran Corte speciale.

*

» Considerando , che la lettera , e lo spirito del citato articolo ripone tale competenza non già al semplice aspetto del reato o di una circostanza che richiami la giurisdizione del tribunale di eccezione, ma bensì nel giudizio dichiarativo di tale competenza: e che se fosse altrimenti , mancherebbe all' imputato il presidio del giudizio, nelle vicissitudini di cui, possono svanire o il reato o quelle circostanze che menino alla competenza speciale.

» Considerando, che tali principii ritenuti , comunque del reato di evasione abbia deciso una commissione classificativa , che in se riuniva tutte le giurisdizioni; nulla di meno non è men vero che sia mancato quel giudizio che solo può costituire legalmente la speciale competenza.

» Per tali motivi.

» Rigetta il ricorso ».

Articolo 427.

L' incolpato di cui uno o più misfatti sieno di competenza della gran Corte speciale , sarà collo stesso rito e nel giudizio medesimo sottoposto alla stessa accusa. Se abbia delle altre imputazioni , benchè non soggette al rito speciale , saranno queste comprese nella stessa accusa.

Il complice nel fatto di competenza della gran Corte speciale sarà similmente per tutte le altre sue imputazioni giudicato col rito speciale (d).

---

(1) *Vedi gli articoli 481 e 482 leggi di procedura penale.*

Se un imputato giudicabile con rito speciale abbia complici, in un misfatto non sottoposto per ragion di materia alla competenza speciale, i complici saranno giudicati separatamente col rito ordinario (e).

Articolo 428.

Le gran Corti speciali sono composte di otto giudici votanti.

Per le provincie di Napoli e di Terra di lavoro, dove le gran Corti criminali contengono due Camere, il numero de' votanti sarà completato col chiamarsi da una Camera all' altra i giudici che occorrono, secondo l' ordine con cui seggono nella rispettiva Camera, cominciando dal regio procurator generale, ed indi dal presidente della medesima (f).

Per la valle di Palermo dove la seconda Camera della gran Corte civile esercita anche le funzioni di gran Corte criminale, e per le valli di Messina e di Catania dove le gran Corti civili esercitano parimente le funzioni di gran Corti criminali, il numero de' votanti sarà completato, aggiungendosi ai giudici delle mentovate gran Corti civili i giudici delle gran Corti criminali nell' ordine di sopra indicato.

Per tutte le altre provincie e valli saranno aggiunti a' giudici criminali prima il regio procuratore del tribunale civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale per ordine di elezione; purchè non intervengano nelle gran Corti speciali più di tre componenti del tribunale civile.

(e) *Vedi l' articolo 480 leggi di procedura penale.*
(f) *Vedi l'articolo 566 del Regolamento di disciplina de' 15 novembre 1828.*

SOMMARIO

Real Decreto de' 9 settembre 1819 che modifica l'articolo 428 delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

Questo Decreto è del tenor seguente.

» Art. 1. L'articolo 428 delle leggi della procedura ne' giudizj penali sarà corretto nel modo seguente.

» Le gran Corti speciali sono composte di otto giudici votanti.

» Per le Provincie di Napoli e di Terra di Lavoro, dove le gran Corti criminali contengono due Camere, il numero de' votanti sarà completato col chiamarsi da una Camera all'altra i giudici che occorrono.

» Per le gran Corti civili di Palermo, di Messina, e di Catania, allorchè funzioneranno da gran Corti speciali, se mancherà il numero degli otto votanti, sarà completato aggiungendo prima il regio Procuratore del tribunale civile, indi il Presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale.

» Per tutte le altre Provincie e Valli saranno aggiunti ai giudici criminali prima il regio Procuratore del tribunale civile, indi il Presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale.

» In ogni caso in cui il numero de' votanti nelle gran Corti speciali debba essere completato, non potranno mai intervenirvi più di tre dei componenti del tribunale civile.

» 2. Una copia del presente decreto sarà annessa

a tutti gli esemplari della prima edizione delle leggi della procedura ne' giudizj penali.

» 3. Nelle ulteriori edizioni sarà fatta menzione del presente Decreto in margine all' articolo 428 delle mentovate leggi (3) ».

---

(3) Vedi l' articolo 566 del Regolamento de' 15 novembre 1828 sulla disciplina delle autorità giudiziarie.

CAPITOLO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO DI RITO SPECIALE.

Articolo 429.

Il processo de' misfatti di competenza della gran Corte speciale sarà istruito, secondo le forme stabilite ne' giudizj criminali (a).

Articolo 430.

Allorchè il pubblico ministero presso la gran Corte criminale formerà, a' termini degli articoli 138 e 139, l'accusa contro un imputato; se il di lui misfatto sia di competenza speciale, richiederà che la gran Corte criminale ne faccia la dichiarazione.

La gran Corte criminale nel caso che ammetta l'accusa, farà contemporaneamente, a' termini dell'articolo 155, la sua dichiarazione che si proceda con rito speciale (b).

(a) *Vedi gli articoli* 24 *e seguenti leggi di procedura penale.*

(b) *Vedi la Circolare de'* 5 *aprile* 1820 *riportata sotto l'articolo* 155 *leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

Circolare de' 22 aprile 1815 sulle notizie necessarie a comprendersi nelle decisioni di sottoposizione ad accusa e competenza speciale. Eccone il tenore.

Ministero della Giustizia.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia — Ai Regii Procuratori Generali presso le Corti Speciali.

» *Signori* — Uno de' maggiori ostacoli alla celerità de' giudizj delle Corti Speciali sorge dal non essersi ancora ben distinto quali notizie sian necessarie di comprendersi nelle dichiarazioni di competenza, mentre alcune Corti pubblicano intempestivamente il processo istruttorio, altre omettono di dare le notizie più essenziali sulla natura del reato; dal che avviene che la Corte di Cassazione sia spesso nell'obbligo di chiederne schiarimenti, e sospendere intanto la decisione.

» Per aversi una norma onde distinguere i fatti de' quali si deve far menzione nelle dichiarazioni di competenza, dai fatti che non debbono esservi inclusi, bisogna separare le due seguenti quistioni. 1. Concorrono nel reato i caratteri preveduti dalla legge per essere sottoposto alla competenza speciale? 2. Vi sono pruove sufficienti che gl' imputati abbiano commesso essi questo reato?

» La prima quistione dev' essere sviluppata nella dichiarazione di competenza speciale. Le Corti debbono comprendervi le notizie più essenziali, che

facciano rilevare i caratteri preveduti dalla legge, perchè un reato possa essere sottoposto ad un procedimento speciale: questi caratteri debbono essere fissati con chiarezza senza però nuocere alla segretezza del processo istruttorio. La Corte di Cassazione, quando non troverà in tali dichiarazioni ben distinti i caratteri della specialità, è nel dovere di chiedere migliori schiarimenti, e provvedersi delle notizie necessarie per dare la definizione legale al reato.

» Definito una volta il reato, e trovando essere questo per la sua indole compreso tra' reati giudicabili con rito speciale, non debbono le Corti diffondersi in dettagli sulla seconda quistione, nè comprendere nelle dichiarazioni le pruove raccolte contro de' prevenuti, e molto meno i fonti da' quali esse sono desunte; altrimenti si pubblicherebbe il processo prima del tempo che la legge destina per la sua pubblicazione. Essendo il calcolo della pruova riserbato esclusivamente ai giudici, che han dichiarato la competenza, come la Corte di Cassazione ha più volte deciso, questi dettagli, oltre di essere nocivi alla giustizia, sarebbero anche superflui.

» Le dichiarazioni dunque di competenza speciale bisogna che sieno distinte in due quistioni, alla prima, cioè se nel reato concorrono i caratteri che il rendono di competenza speciale, la Corte risponderà con un sillogismo dimostrando nelle sue considerazioni il concorso di questi caratteri; citando la legge che in tal concorso ordina il procedimento speciale; e conchiudendo col dichiarare che il reato, di cui si tratta, è della sua competenza.

» Alla seconda quistione, cioè se vi sono pruove che l' imputato sia egli l' autore di questo reato speciale, la Corte con una considerazione generale, e senza svelare le pruove raccolte, risponderà, ch'es-

sendovi contro l'imputato suddetto sufficienti argomenti di reità, si dichiara competente a procedere contro di lui in un giudizio di rito speciale.

» Sua Maestà mi ha ordinato di fare di queste norme l'oggetto di una circolare. Voi vigilerete perchè sieno esattamente osservate.

» Vi assicuro della mia stima — *Ricciardi* ».

Articolo 431.

Dopo questo atto l'accusato sarà provveduto del difensore a' termini dell' articolo 170.

Si adempirà immediatamente alle ordinazioni dello articolo 167 ; ed il difensore dell' accusato avrà le facoltà espresse nell' articolo 169.

Tra le ventiquattr' ore dall' atto dell' adempimento dell' articolo 167, può presentarsi il ricorso alla Corte suprema di giustizia avverso la competenza speciale : niun'altra quistione può cumularsi a questa.

La Corte suprema giudicherà queste cause come urgentissime, in preferenza di ogni altro affare, sulle carte e nel modo indicato nell'articolo 183.

SOMMARIO

Circolare de' 23 aprile 1831 sul rapporto da farsi a Sua Eccellenza tutte le volte, che pe' misfatti punibili colla morte, la decisione di sottoposizione ad accusa, e di competenza speciale, non fosse impugnata con ricorso per annullamento.

Questa Circolare è così concepita.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Se pei misfatti punibili colla morte la decisione di sottoposizione ad accusa, e di competenza speciale, non fosse impugnata con ricorso per annullamento, dovranno le Signorie loro rendermene consapevole. In questo caso mi paleseranno il nome, il cognome, la patria, e condizione degli accusati; non che il misfatto che forma oggetto dell' accusa.

» Quante volte si avessero attualmente cause di simil natura, per le quali fosse rimasta ferma la competenza speciale, e si trovassero perciò nello stato di essere portate a discussione pubblica, dovranno allora le Signorie loro inviarmi il notamento degli accusati coi dettagli medesimi, di cui è fatta parola, ed attendere le mie disposizioni per l' ulteriore procedimento — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

ARTICOLO 432.

Se non vi è ricorso, o il ricorso vien rigettato, si procederà agli atti successivi dalla gran Corte criminale in nome della gran Corte speciale, come nel giudizio di rito ordinario.

Si comincerà però dall' ordinanza delle ventiquattr' ore, secondo l' articolo 195.

In questo termine potranno domandarsi gli sperimenti di fatto, di cui può esser capace la natura del misfatto. e delle vestigia dal misfatto lasciate: nel qual caso si adempirà alle ordinazioni degli articoli 186 a 194.

Le deliberazioni fino alla *pubblica discussione* si faranno col numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre, come ne'giudizj ordinarj (c).

Nella *pubblica discussione* interverranno i componenti della gran Corte speciale, a' termini dell'articolo 428.

Il presidente potrà far uso delle facoltà mentovate nell' articolo 228.

ARTICOLO 433.

Nel caso che nella *pubblica discussione* svanisca il misfatto di competenza speciale, o svanisca la circostanza che aveva dato luogo a tal procedimento, sarà ciò non ostante decisa la causa da tutti gli otto giudici che hanno assistito alla *pubblica discussione* (d).

(c) *Vedi il Real Decreto degli* 8 *marzo* 1826 *riportato sotto l' articolo* 217 *leggi di procedura penale.*

(d) *Vedi l' articolo* 301 *dette leggi.*

SOMMARIO

§. I. Dilucidazioni portate dal Real Rescritto de' 24 settembre 1817 all' articolo 92 della legge organica giudiziaria, relativamente all' esame, nella Corte Suprema, de' ricorsi prodotti avverso decisioni di cause, nelle quali sia svanita la circostanza che abbia dato luogo al procedimento speciale.

§. II. Nel giudizio di un accusato gravato di più reati, alcuni de' quali di competenza della gran Corte Speciale, altri della gran Corte criminale, se dietro la pubblica discussione svanisca la circostanza che abbia dato luogo al procedimento straordinario, la gran Corte per decidere de' reati ordinarj non può spogliarsi del carattere speciale, ed assumer quello di gran Corte criminale. Massima della Corte Suprema. Decisioni de' 22 febbrajo, e 22 aprile 1833.

§. III. Similmente nel giudizio stesso, le prime quistioni di fatto non possono versare che su' reati che abbian dato luogo alla riunione del Collegio di eccezione, e secondariamente debbon prender posto le altre quistioni su' reati ordinarj. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 18 marzo 1835.

§. I.

Real Rescritto de' 24 settembre 1817.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L' articolo 92 della legge organica de' 29 maggio ultimo dispone che nelle cause speciali, ove nella pubblica discussione svanisca la circostanza che ha dato luogo al procedimento speciale, la Corte speciale assumerà il carattere di Corte criminale, ed applicherà la corrispondente pena (1).

» Or poichè avverso tali decisioni diffinitive com-

(1) Vedi le decisioni de' 22 febbrajo e 22 aprile 1833 riportate sotto il §. II del presente articolo.

pete il ricorso presso la Corte Suprema di giustizia, egualmente che per le altre decisioni delle gran Corti criminali, così Sua Maestà ha dichiarato che in questi casi la Corte Suprema nell' esame de' ricorsi vedrà se vi sia violazione di legge penale e di rito speciale nel quale si è dovuto procedere.

» Nel Real Nome comunico alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per loro intelligenza — *Marchese Tommasi* ».

§. II. N. I.

Decisione de' 22 *febbrajo* 1833.

» La gran Corte speciale di ...., con decisione de' 3 luglio 1832 ha dichiarato.

» 1. Leone Melaccio reo di furto qualificato per la violenza, tempo, e luogo a danno di D. Paolo Tonti, e tentato furto qualificato per la violenza, tempo, luogo e valore a danno del Tonti. Non costare della pubblica violenza.

» 2. Leone Melaccio, Canio Gervasi, Donato Acoçella, e Pietro Patrisso rei di furto qualificato per la violenza, tempo e luogo a danno di Vito Cecca, e Canio Ciriello, accompagnato da omicidio consumato in persona del Cecca. Non costare della pubblica violenza.

» 3. Canio Gervasi reo di omicidio volontario in persona di Michele Cianci; e Pietro Patrisso complice di secondo grado nel suddetto omicidio. Non costare della premeditazione.

» 4. Leone Melaccio reo di furto qualificato per la violenza, luogo e valore a danno di Michelangelo Cavaliere.

» 5. Donato Acocella reo di furto qualificato pel tempo a danno di Canio Russo.

» Sulla pena. Veduti e trascritti gli articoli 418, 74 e 75 delle leggi penali.

» La gran Corte « Spogliata del carattere di gran » Corte speciale, non essendo constato del concorso » della pubblica violenza ne' due misfatti di furto » accompagnato da omicidio consumato in persona » di Vito Cecca, e furto e tentato furto a danno » di D. Paolo Tonti, e giudicando col numero di » otto voti a' termini dell' articolo 433 della proce- » dura penale.

» Alla unanimità ha condannato Leone Melaccio, Canio Gervasi, Pietro Patrisso, e Donato Acocella alla pena di morte col laccio sulle forche, ed alle spese del giudizio.

» Avverso tal decisione tutti e quattro i condannati si sono provveduti di ricorso per annullamento.

» Udito il rapporto: inteso l' avvocato generale Nicolini, il quale ha così conchiuso all' udienza.

» *Signori* — Eccovi un bell' esempio di temperanza nel potere ben diverso da un' altro, che vi si è non ha guari presentato, anche da una gran Corte speciale, anche per quattro condannati a morte, anche per competenza rilevata dal numero, e qualità di ferite, ond' era stata coperta, per causa di furto, la infelice lor vittima (2). La gran Corte di ...., in vista del processo istruttorio dichiarò in questa causa la competenza speciale. Ma quando dalla pubblica discussione non rilevò altro per sostenerla che la moltiplicità de'colpi di arma bianca attestata dalla pruova generica, e l' asportazione di un arma da

(2) Vedi la decisione de' 14 settembre 1832 riportata alla nota dell' articolo 434 leggi di procedura penale sotto il n.° 3.

fuoco attestata dalla specifica, non precipitò la sua convinzione in credere che di una di queste armi era portatore uno de' rei, e dell' altra, un'altro, onde trarne l' applicazione dell' articolo 148 delle leggi penali, e dare qualità di violenza pubblica all' omicidio, ed al furto, qualità sola che potea sostenere la competenza speciale. Ma siccome non era improbabile, che lo stesso portatore dello schioppo, lo fosse pure dell' arma bianca, così nel difetto di ogni altra pruova ella disse con molta religione e prudenza: *per lo che sorge massimo dubbio sul concorso della violenza pubblica nel misfatto in parola*, è dichiarò: *non consta ch' esso era stato accompagnato da pubblica violenza*. Così svanita la circostanza che avea dato luogo al procedimento speciale, la gran Corte stessa colla sua dichiarazione aprì l' adito al ricorso presso questa Corte Suprema. Abbiam veduto spesse volte con pena il genio invasore delle giurisdizioni eccezionali, e come il desiderio di sottrarsi alla vostra censura abbia fatto tal volta velo al giudizio delle gran Corti, e nel dubbio, far prevalere la competenza speciale all'ordinaria. Abuso gravissimo, rilevato già dal giureconsulto Paolo (leggi 147, 161 e 196 de regulis juris) e da Cujacio (ad hanc leg. edit. neap. tom. 8 pag. 733) e che fece dire ad un gran pubblicista: *investito un Uomo di uffizii eccezionali sente subito il desiderio di dar loro la più grande estensione per dar pruova al pubblico della sua indipendenza, ed importanza. Le giurisdizioni eccezionali sono di lor natura usurpatrici, ed al paro di alcune piante che crescono a spese di altre, inaridiscono le giurisdizioni ordinarie, e quasi l'estinguono*. Ma la gran Corte di ...., ha smentito questo detto, e ci ha dato quì un'esempio di annegazione di amor propio, e di quella moderazione

nel regolare il suo convincimento, degna di essere imitata, nonchè lodata.

» Se non che pare a me che abbia errato nell'applicazione del suo stesso principio. Se un solo era il portatore delle armi, com' esser può che quattro siano gli autori materiali dell' omicidio? Parmi dunque che questa conseguenza non derivi dal fatto dalla gran Corte stessa stabilito. Gli altri rei potevano esser complici, e quando non era ben certo chi fosse tra i quattro il portatore dell'arme, tutti potevano esser complici corrispettivi: ma se un solo era l' armato, non è possibile che tutti fossero autori materiali delle ferite. Il che avrebbe potuto dar luogo ad una certa gradazione di pena; e la moderazione nel principio sarebbe stata più luminosa, quando si fosse estesa alle conseguenze. Sembra dunque violato l' articolo 327 procedura penale.

» In secondo luogo svanita la circostanza che avea dato luogo al procedimento speciale, sempre la stessa gran Corte dovea decidere senz' assumere carattere di Corte ordinaria. La gran Corte tenne nell' ottava quistione un sistema contrario. Sembra dunque violato l'articolo 433 della detta procedura penale.

» In terzo luogo l' articolo 418 delle leggi penali applicato a tutti e quattro i rei, non può esserlo se non nelle circostanze dell' articolo 408 ov' è detto, che per dichiarare un furto qualificato da violenza, non basta che l' omicidio sia commesso prima, o contemporaneamente, o immediatamente dopo al furto; ma è necessario ch' esso sia commesso, o ad oggetto di agevolare la consumazione, o l' impunità, o ad oggetto di salvarsi dall' arresto, o dalla conclamazione, o ad oggetto di non far ritogliere la cosa involata, o in vendetta di essere stato impedito, o fatto impedire il furto, o in vendetta di essere stata

ritolta la cosa involata, o scoverto l'autore. Niuno di questi oggetti è stato rilevato dalla gran Corte; la sola circostanza di essere stato l'omicidio commesso immediatamente dopo il furto l'ha indotta ad applicare l'articolo 418. Parmi perciò violato, e quest'articolo, e l'articolo 408 (3).

» Per questi tre motivi chiedo l'annullamento della decisione. Ma la parte di essa la quale dichiara svanita la competenza speciale è passata in giudicato. La causa dunque non può trattarsi di nuovo, che col rito ordinario. Intanto nel primo giudizio furono ben pretermesse le forme dalle quali dispensa la legge nel rito speciale, e la stessa ordinanza che aprì il termine delle 24 ore fu conforme all'articolo 432. La mancanza dunque del termine de' cinque giorni, non può più supplirsi, e la stessa ordinanza delle 24 ore è legale. Siccome però non potrebbe rifarsi la pubblica discussione senza nuova intimazione della nota de' testimonj al ministero pubblico, ed a' rei, e senza la nuova assegnazione da farsi a' testimonj medesimi, così dimando, che l'annullamento dell'atto più antico, sia quello della notificazione di questa nota; e che la gran Corte ordinaria che anderete a nominare, cominci da questa il suo novello procedimento.

» La Corte Suprema ec.

» Facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero.

» Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso:

» Considerando in primo luogo:

» Che il misfatto il quale produsse la condanna a morte di Leone Melaccio, Canio Gervasi, Pietro

---

(3) Vedi la decisione de' 23 luglio 1832 riportata sotto il §. II, articolo 418 leggi penali.

Patrisso, e Donato Acocella col laccio sulle forche, si fu il furto qualificato per la violenza, tempo e luogo a danno di Vito Cecca; e Canio Ciriello, accompagnato da omicidio consumato in persona dello stesso Vito Cecca, senza che constasse di esservi concorsa la pubblica violenza.

» Ch' esclusa la violenza pubblica (quantunque si fosse ritenuto in fatto di esservi stato fra gli aggressori un portatore di schioppo, e di essersi ritrovato il cadavere dell' ucciso Cecça coverto di ferite prodotte da strumento pungente e tagliente, come stile, bajonetta, od altro), ed essendo rimasto dubbio l' animo de' giudici, com' essi si espressero, se due fossero stati i portatori dell' arma da fuoco, e dell' arma bianca, o un solo fosse stato il portatore dell' una e dell' altra, non poteva la Corte dichiarare poi tutti e quattro autori del furto, e dell' omicidio, ma dovea, per necessaria conseguenza de' fatti da lei ritenuti, dichiarare, o uno autore, e gli altri complici, o dichiararli tutti e quattro complici corrispettivi.

» E perciò si è incorso nella nullità preveduta dall' articolo 327 procedura penale, poichè la definizione trovasi in contradizione de' fatti ritenuti (4).

» Considerando in secondo luogo:

» Che procedendo la Corte di ...... col rito speciale, si propose, discusse, e sciolse otto quistioni nel seguente modo.

» 1. Si propose la quistione sul furto consumato, e sul tentato furto, con più qualifiche, ed accompagnato da violenza pubblica in danno di D. Paolo Tonti. E come Corte speciale, mentre incluse la

(4) Vedi l' articolo 75 leggi penali.

reità pe' due furti, con cinque voti sopra tre escluse la pubblica violenza:

» 2. Si propose la quistione sul furto accompagnato da omicidio in persona di Vito Cecca, e da violenza pubblica. E come Corte speciale dichiarò la reità del furto accompagnato da omicidio; ma con voti sette sopra uno escluse la pubblica violenza:

» 3. Si propose la quistione sull' omicidio di Michele Cianci attribuito a Canio Gervasi, ed a Pietro Patrisso. E come Corte speciale pronunziò la dichiarazione di reità, escludendone la premeditazione, mentre non trattavasi più di violenza pubblica:

» 4. Si propose la quistione sul furto qualificato, ma non accompagnato da violenza pubblica, in danno di Michelangelo Cavaliere, attribuito al solo Leone Melaccio. E come Corte speciale ne dichiarò la reità:

» 5. Si propose la quistione sul furto qualificato in danno di Canio Russo, ma non accompagnato da pubblica violenza, attribuito a Canio Gervasi, e Donato Acocella. E come Corte speciale ne dichiarò la reità pel solo Acocella:

» 6. Si propose la quistione sulla reitera di più di due misfatti per Leone Melaccio. E come Corte speciale ne dichiarò l' affermativa:

» 7. Si propose la quistione stessa per Gervasi, Patrisso, ed Acocella. E come Corte speciale ne dichiarò parimenti l' affermativa:

» 8. Si propose finalmente la quistione sulla pena: Come Corte speciale trascrisse gli articoli penali applicabili: Dopo ciò spogliatasi del carattere di gran Corte speciale per non essere constato del concorso della pubblica violenza pe' primi due misfatti pronunziò la pena.

» Che la trasformazione del proprio carattere operata dalla gran Corte nel modo esposto, si oppone

direttamente alla disposizione dell'articolo 433 della procedura penale; poichè svanita, dietro la pubblica discussione, la qualità speciale del misfatto giudicabile, non si cangia mai il carattere della gran Corte, ma si reputa la decisione pronunziata col rito ordinario per l'uso de' rimedj legali.

» Ed in vero, se l'articolo 92 della legge organica imponeva nel caso proposto alle Corti speciali di assumere il carattere di Corte criminale, per potersi tanto eseguire contemporaneamente ordinò di distaccarsi dal consesso degli otto giudici due di essi, e così ridotto il consesso de' giudici al numero di sei, sorgeva di dritto il carattere di gran Corte criminale. Ma sopraggiunte le nuove leggi di procedura, l'articolo 433 cangiò questa parte di rito che trovavasi disposta dall'articolo 92 (5) ed ordinò che la stessa Corte col numero di otto giudici continuasse a giudicare, non mai però col deporre il carattere

(5) Prima della pubblicazione delle leggi di procedura penale, la dichiarazione di *non consta* pel reato speciale, produceva il passaggio del giudizio dalla gran Corte speciale alla gran Corte criminale per gli altri reati. Tanto emerge dalla Circolare de' 25 marzo 1818 del tenor seguente.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 92 della legge organica sull'amministrazione della giustizia prescrive che ove nell'atto di un giudizio speciale svanisca il reato speciale, e rimanga luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, la gran Corte speciale assumerà il carattere di gran Corte criminale, ed applicherà la corrispondente pena.

» Da qualche Magistrato essendosi posto in dubbio se la dichiarazione *di non consta* pel reato speciale produca il passaggio del giudizio dalla gran Corte speciale alla gran Corte criminale a norma del citato articolo, ho risoluto il dubbio affermativamente, perchè il *non consta* non dando esistenza all'imputazione speciale, non può produrre gli effetti che la legge attribuisce a questa circostanza. Lo partecipo alle Signorie loro per la piena intelligenza.

» Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

di Corte speciale, o con l'indossar quello di Corte criminale.

» Perciò rendesi evidente la violazione dell'articolo 433 di sopra mentovato.

» Per queste considerazioni, ed adottando pienamente le conclusioni del pubblico ministero, anche pel terzo mezzo da lui proposto, e risguardante la violazione degli articoli 408 e 418 delle leggi penali.

» Ritenute le dichiarazioni di essere svanite le qualità speciali pei primi due misfatti, e ritenute tutte le altre dichiarazioni di reità pronunziate con la impugnata decisione.

» Annulla la decisione medesima col dibattimento dal termine delle ore 24 inclusivamente, e propriamente dalla inclusiva notifica delle note de' testimonj a carico, ed a discarico pel solo misfatto capitale, e rinvia la causa alla gran Corte criminale di ..... ».

§. II. N. II.

Decisione de' 22 aprile 1833.

» La gran Corte speciale di ...., giudicando Giuseppe Porfido di Chiusano, accusato di più misfatti, con decisione degli 11 ottobre 1832 pronunziò il non consta pei reati che avean dato luogo al procedimento speciale, e quindi dopo aver soggiunte le parole — *svanita la competenza speciale, e ripreso il carattere di gran Corte criminale, collo stesso numero di otto giudici* — lo dichiarò tra l'altro colpevole di furto qualificato, accompagnato da omicidio consumato in persona di Angelamaria Zizzo, e lo condannò alla pena di morte.

» Sul ricorso del condannato, l'avvocato generale

chiese l' annullamento della decisione per un mezzo ch' elevò di uffizio.

» La Corte Suprema ec.

» Per quanto riguarda il mezzo elevato di uffizio dallo stesso pubblico ministero, e relativo all' essersi dalla gran Corte speciale di ...., dopo quattro dichiarazioni di constare, e non constare pronunziate su reati affetti da qualità speciali secondo l' accusa, soggiunto così. Quindi svanita la competenza speciale, si è ripreso il *carattere di gran Corte criminale*, e rimanendo collo stesso numero di giudici, il Presidente ha proposta l' altra seguente quistione. Dietro di che la medesima col carattere di gran Corte criminale, e col numero di otto giudici passò a dichiarar la reità del misfatto capitale, ed applicò la pena di morte.

» Considerando che il mezzo elevato di uffizio dal pubblico ministero nel modo esposto sussiste in fatto.

» Considerando in dritto che la trasformazione del proprio carattere da speciale in criminale operata dalla gran Corte si oppone direttamente alla disposizione dell' articolo 433 della procedura penale, poichè svanita dietro la pubblica discussione la qualità speciale degli altri misfatti, presentati come giudicabili col rito speciale, non si cangia mai il carattere della gran Corte da speciale in criminale; ma continuando ella a giudicar col numero di otto giudici, si reputa la di lei decisione per ministero di legge pronunziata col rito ordinario, nel fine di darsi luogo all' uso de' rimedj legali prescritti pe' reati ordinarj.

» Ed invero, se l' articolo 92 della legge organica imponeva nel proposto caso alle gran Corti speciali di assumere il carattere di gran Corte criminale, ordinava contemporaneamente di distaccarsi dal con-

sesso due degli otto giudici, e così, ridotto il consesso de' giudici al numero di sei, sorgeva di dritto il carattere di gran Corte criminale. Ma sopraggiunte le nuove leggi di procedura penale, l' articolo 433 cangiò questa parte di rito che trovavasi disposta dal succennato articolo 92, ed ordinando alla gran Corte di continuare a procedere col numero di otto giudici, si astiene dall' imporle d'indossare il carattere di gran Corte criminale, poichè niuna Corte criminale si compone di otto giudici.

» Risultando perciò evidente la violazione del citato articolo 433 (6).

» Annulla ec. ».

§. III.

Decisione de' 18 *marzo* 1835.

» La gran Corte speciale di ...., con decisione de' 16 settembre 1834, dichiarò non constare che Giovanni Acciano fosse colpevole di fuga con frattura violenta dalle prigioni circondariali di Montecorvino.

» Dichiarò inoltre constare che lo stesso Acciano fosse colpevole di furto qualificato per la violenza, e pel tempo a danno di Gioacchino Cirino.

» Più lo dichiarò colpevole di percossa grave per gli accidenti, e percosse lievi volontarie in persona di Rachela Granese, e lo condannò quindi alla pena de' ferri per anni otto e sue conseguenze.

» Contro questa decisione il condannato ha prodotto ricorso per annullamento.

(6) La stessa giurisprudenza è stata ritenuta dalla Corte Suprema nella decisione de' 28 aprile 1834 in causa di Luigi Avena.

» Udito il rapporto. Inteso l'avvocato generale Nicolini, il quale domandando il rigetto di tutti mezzi, ha elevato di uffizio il mezzo di annullamento per essersi invertite le quistioni, essendosi proposte, e risolute prima le quistioni di rito ordinario, e poi quelle di rito speciale, ed ha domandato per questo solo mezzo l'annullamento della decisione.

» La Corte Suprema ec.

» Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso. Riflette come appresso.

» Più accuse furono innoltrate dal pubblico ministero contro il ricorrente. Una cioè, quella di fuga con frattura violenta dalle prigioni circondariali dava luogo alla competenza speciale che fu dimandata, ed ottenuta.

» Il furto qualificato a danno di Cirino, l'asportazione dell' arma vietata, le ferite in persona di Granese non sono che de' reati di rito ordinario, che in grazia dell' unità del giudizio, son racchiusi nell'accusa di rito speciale, e giudicati da' medesimi giudici, articoli 158, 159, 427 e 433 leggi di procedura penale. Il rito speciale non mira direttamente che il reato speciale: non è che secondaria la mira della legge pe' reati ordinarj, prescrivendo che ove svanisca il reato speciale, o la circostanza che lo rendeva tale, la causa non ostante, sia per lo reato medesimo spoglio di specialità, sia per altro di rito ordinario recato nella stessa accusa, sarà decisa dal medesimo numero di giudici. Un metodo adunque più logico che legale diretto a stabilire l' ordine, e la competenza si trova letteralmente statuito nell'articolo 433 leggi di procedura penale. La prima quistione di fatto non può versare che sul reato che dette luogo alla riunione del Collegio di eccezione. Secondariamente debbono prender posto le altre quistio-

ni su' reati ordinarj. Questo metodo voluto dalla legge è tanto più da rispettarsi in quanto che diverse son le conseguenze che possono tener dietro allo scioglimento delle varie quistioni di fatto, di cui la inversione, e la miscela fa disperdere quella bussola giudiziaria che sola, in fatto di rito, debbe guidare il magistrato.

» Or la gran Corte giudicatrice mentre ha proceduto con rito speciale per reati speciali, ed ordinarj, non si è occupata per prima quistione di fatto del reato speciale, la fuga con frattura violenta; anzi l'ultima delle quistioni di fatto fu dessa che sciolse a parità pel non consta. Essa quindi ha sconvolto l'ordine tracciato dalla legge violandola nelle disposizioni dell'articolo 433 leggi di procedura penale (7).

» La Corte Suprema considera in fine che tolto di mezzo il reato speciale, e ritenute parimenti le altre dichiarazioni di non consta espresse nella decisione impugnata, non rimangono che reati di rito ordinario, cosicchè il rinvio non va che alla gran Corte ordinaria.

» Ammette il mezzo elevato di uffizio dal pubblico ministero.

» Annulla ec. ».

Articolo 434.

Alle decisioni pronunziate a' termini dell' articolo precedente, ugualmente che a quelle per condanne a morte, o a pene perpetue, profferite dalle gran

(7) Su' principj medesimi decise la Corte Suprema in data de' 17 settembre 1834 nella causa a carico di Cosmo Forgione di Vitulano.

Corti speciali a sola maggioranza e senza il concorso di sei fra gli otto voti, è aperto l'adito al ricorso presso la suprema Corte di giustizia.

Il ricorso non competerà in questo ultimo caso, che per la sola parte che riguarda l'applicazione della legge, quante volte questa sia stata fatta colla discrepanza indicata nel detto articolo.

Nel caso poi dell'articolo precedente non può essere elevata a nullità la mancanza delle forme, dalle quali dispensa la legge nel rito speciale.

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto del 1 aprile 1837 che risolve alcune quistioni surte sulla intelligenza ed applicazione dell'articolo 434 delle leggi di procedura ne' giudizj penali (*).

§. II. Real Rescritto de' 16 maggio 1838 con cui si determina, se il ricorso prodotto dal condannato da gran Corte speciale a pena di morte o di ergastolo senza il concorso di sei fra gli otto voti, sospenda a favore di un'altro accusato la esecuzione della condanna a morte o a pena perpetua pronunziata nel medesimo giudizio col concorso di sei o più voti.

§. I.

Real Rescritto del 1 aprile 1837.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le leggi di procedura penale dispongono negli articoli 433, 434 e 438 quanto segue :

(*) ***Poichè col Real Rescritto del 1 aprile 1837 è stato eliminato ogni dubbio sull'applicazione dell'articolo 434 delle leggi di procedura ne' giudizj penali, ad intendere i motivi che han***

» Art. 433. Nel caso che nella *pubblica discussione* » svanisca il misfatto di competenza speciale, o sva- » nisca la circostanza che aveva dato luogo a tal » procedimento, sarà ciò non ostante decisa la causa

---

dato luogo alle disposizioni del Rescritto medesimo crediamo utile trascrivere per intelligenza del lettore —

1. *Il Real Rescritto de' 14 febbrajo 1818 con cui fu risoluto che la revisione di uffizio delle decisioni delle gran Corti speciali portanti a condanna di morte o a pene perpetue, dovea farsi dalla Suprema Corte di giustizia allorchè non vi erano concorsi sei voti nella sola applicazione della pena; e che qualora il condannato a pena perpetua vi si acchetava non avea luogo la revisione anzidetta.*
2. *L'altro Real Rescritto de' 14 febbrajo 1818 con cui fu determinato che nel caso che un medesimo giudizio comprendea più accusati, de' quali alcuni si trovavano condannati col concorso di sei o più voti, e gli altri senza il concorso di sei voti, la revisione dovea farsi soltanto per questi ultimi*
3. *Le considerazioni della Corte Suprema di giustizia sull' articolo 434 delle leggi di procedura ne' giudizj penali contenute nelle decisioni de' 14 settembre 1832 e 16 dicembre 1833.*

Eccone il tenore.

I.

Real Rescritto de' 14 *febbrajo* 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 91 della legge organica de' 29 maggio 1817 sottopone alla revisione di uffizio le condanne a pena di morte o a pena perpetua; pronunziate dalle gran Corti speciali senza il concorso di sei voti uniformi.

» Sull' intelligenza di questo articolo è surto il dubbio, se tale revisione debba aver luogo soltanto nel caso che la di-

» da tutti gli otto giudici che hanno assistito alla pub-
» blica discussione ».

» Art. 434. Alle decisioni pronunziate a' termini
» dell' articolo precedente, ugualmente che a quelle

---

scordanza de' voti nasca nell' applicazione della pena, o pure anche nel caso che avvenga nella dichiarazione del fatto.

» Secondo l' attuale sistema di rito penale, il giudizio si compone di due parti interamente separate, e distinte.

» 1. La dichiarazione sul fatto.

» 2. L' applicazione della sanzione penale che vi corrisponde.

» La legge attribuisce la prima di queste dichiarazioni al giudice del fatto, e la seconda al giudice del dritto, e sebbene le attuali gran Corti criminali e speciali riuniscano nelle loro facoltà i poteri dell' uno e dell' altro giudice, pure le loro dichiarazioni sulle due quistioni debbono essere distinte e separate, in modo che dopo di essersi nella prima quistione stabilita la reità dell' accusato con tutte le sue circostanze, qualunque sia stata in essa l'opinione del minor numero dei votanti, tutti nuovamente costituendosi in giudici di dritto, pronunciano sull' applicazione della pena, che corrisponde a quel fatto ch' è stato dichiarato e determinato dal maggior numero. Per la qual cosa può benissimo avvenire che la dichiarazione della reità sia pronunziata a maggioranza, e l'applicazione della pena ad unanimità di voti.

» Sua Maestà a cui si è sottoposto questo dubbio, ha risoluto che la revisione di uffizio stabilita dall' articolo 91 sarà solamente fatta allorchè non concorrono sei voti nell' applicazione della pena: per la discordanza nella prima quistione sul fatto non deve aver luogo la revisione.

» Oltre questo dubbio n' è surto un secondo sull' intelligenza dello stesso articolo.

» Un condannato alla pena perpetua senza il concorso di sei voti, che si acquieta alla sua condanna, dovrà contro la sua volontà sperimentare la revisione di uffizio?

» Come la disposizione, di cui è proposito, non ha per oggetto che la maggior sicurezza delle persone, così potendo avvenire che il condannato a pena perpetua temendo d' incontrare nel secondo giudizio la pena più grave, voglia rinunziarvi, Sua Maestà ha risoluto che la revisione della

» per condanne a morte, o a pene perpetue, proffe-
» rite dalle gran Corti speciali a sola maggioranza e
» senza il concorso di sei fra gli otto voti, è aperto
» l'adito al ricorso presso la suprema Corte di giustizia.

---

condanna a pena perpetua debba solamente aver luogo quando il condannato medesimo vi acconsente.

» Nel Real Nome comunico alle Signorie loro tali Sovrane determinazioni per l' adempimento — *Marchese Tommasi* ».

2.

Altro Real Rescritto de' 14 febbrajo 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L' articolo 91 della legge organica de' 29 maggio 1817 ordina il rinvio di uffizio alla Suprema Corte di quelle condanne a pena di morte o a pena perpetua che le gran Corti speciali pronunziano senza il concorso di sei voti.

» Questa disposizione ha dato luogo al seguente dubbio.

» Nel caso che lo stesso giudizio comprenda più accusati, de' quali alcuni vengano condannati col concorso di sei o più voti, e gli altri senza il concorso di sei voti; dovendosi per questi ultimi dar luogo alla revisione, deve farsi l' istesso esame anche per gli altri?

» Il citato articolo 91 stabilisce un' eccezione al principio generale che sottrae i giudizj delle gran Corti speciali dall'esame della Suprema Corte di giustizia, ed affinchè questa eccezione possa aver luogo, l' articolo suddetto espressamente ordina, che le condanne debbano contenere pena di morte o pena perpetua; e che inoltre debbano essere pronunziate senza il concorso di sei voti.

» Ora è chiaro che quando contra un condannato non si verificano queste circostanze, la eccezione non deve aver luogo, poichè è segno allora che nel giudizio vi è tale evidenza che non lascia dubbio sulla giustizia della pena.

» Dippiù, ciascun correo può essere incolpato di un fatto proprio, o di una circostanza aggravante, che lo faccia sog-

» Il ricorso non competerà in questo ultimo caso,
» che per la sola parte che riguarda l'applicazione della
» legge: quante volte questa sia stata fatta colla discre-
» panza indicata nel detto articolo.

---

giacere ad una pena diversa da quella dell' altro correo: sarebbe assurdo che il principio liberale che stabilisce un secondo esame di quel giudizio in cui la discordanza de' giudici mostra esser discettabile un articolo di legge, si estenda anche al caso in cui il concorso nella stessa opinione elimina qualunque dubbiezza.

» Sua Maestà, alla cui decisione ho sottoposto questo dubbio, in considerazione de'sopraccennati motivi ha determinato che nel caso in quistione debba eseguirsi la condanna pronunziata colla maggioranza di sei o più voti, sebbene nella stessa decisione si contenga la condanna di altri accusati soggetta a revisione, perchè pronunziata senza il concorso di sei voti.

» Nel Real Nome comunico alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per l' adempimento — *Marchese Tommasi* ».

3.

Decisione de' 14 *settembre* 1832.

» La gran Corte speciale di ...., con decisione de' 3 marzo del 1832 —

» A maggioranza di voti cinque sopra tre.

» 1. Dichiarò di sussistere nella causa la competenza speciale.

» A maggioranza di voti sei sopra due.

» 2. Dichiarò di constare che Felice Silvestro avesse commesso furto accompagnato da omicidio consumato, a danno, ed in persona di Severino Antico.

» A maggioranza di voti cinque sopra tre.

» 3. Che detto reato fosse accompagnato da pubblica violenza, perchè eseguito da quattro individui, asportatori di armi proprie, riuniti a fine di delinquere.

» A maggioranza di voti cinque sopra tre.

» 4. Di constare che Raffaele Cavallone, Giovanni della Ro-

» Nel caso poi dell' articolo precedente non può
» esser elevata a nullità la mancanza delle forme, dalle
» quali dispensa la legge nel rito speciale.

» Art. 438. I processi di competenza delle gran
» Corti speciali saranno istruiti e giudicati a preferenza
» degli altri. Le regole per la pubblica discussione, e
» per le decisioni delle cause criminali sono applica-
» bili alle cause speciali ».

---

vere, e Domenico Cori avessero commesso lo stesso reato, e con le medesime circostanze spiegate pel di Silvestro.

» Alla unanimità.

» 5. Condannò Felice di Silvestro, Raffaele Cavallone, Giovanni della Rovere, e Domenico Cori alla pena di morte, da espiarsi col laccio sulle forche.

» Dagli atti apparisce che la trascritta decisione fu notificata a' condannati Raffaele Cavallone, e Giovanni della Rovere il giorno 17 marzo 1832.

» Che Felice di Silvestro produsse ricorso per annullamento il dì 4 dell'indicato mese, ed anno alle ore 18 meno un quarto: Che nel ricorso esiste la presentata in cancelleria, col visto del Procurator generale del Re.

» Che dal verbale dell' usciere Pompei costa che il ricorrente Felice di Silvestro fu giustiziato il giorno 5 del ridetto mese, ed anno.

» Che l' altro condannato Giovanni della Rovere produsse anche ricorso lo stesso giorno 4 marzo; e che del pari vi è in esso presentata in cancelleria, accompagnata dal visto del Procurator generale del Re.

» Che il terzo condannato Raffaele Cavallone produsse ricorso il dì 19 marzo 1832; e che egualmente in esso esistono presentata in cancelleria, e visto del Procurator generale.

» Che dagli schiarimenti chiesti dalla Corte Suprema con decisione de' 18 giugno di questo anno, tra le altre cose, costa, che il quarto condannato Domenico Cori per tumulto insorto nell' atto che i condannati erano condotti alle prigioni fu mortalmente ferito, e trapassò la sera medesima.

» Udito il rapporto, inteso l'avvocato D. Giuseppe Marini Serra, che ha sostenuta la ricettibilità de' ricorsi.

» Sulla intelligenza ed applicazione di questi articoli sono surte le seguenti quistioni.

» 1. Se per la inappellabilità della decisione di gran Corte speciale si esiga dall' articolo 434 delle leggi di procedura penale il concorso del numero di sei voti uniformi nella risoluzione delle sole quistioni che han rapporto all' applicazione della pena di morte, o di pena perpetua: ovvero se si esiga pure nella

---

» Inteso l' avvocato generale, il quale **ha** dato all' udienza le seguenti conclusioni.

» *Signori* — La decisione del 3 marzo corrente anno con cui la gran Corte speciale di ...., condanna Felice di Silvestro, Raffaele Cavallone, Giovanni della Rovere, e Domenico Cori alla morte, vi si presenta divisa in quattro parti, e per quattro distinte quistioni. Una di esse però riguarda due altri accusati, la reità de' quali non è costata, messi perciò in istato di libertà provvisoria. Le tre altre parti riguardano i ricorrenti. Adunque di queste tre sole noi dobbiamo occuparci.

» Se per regola generale nelle cause speciali non compete ricorso (articolo 91 legge organica, articolo 455 procedura penale) tranne alcune eccezioni, saggio è stato signor Presidente, il vostro divisamento in ordinare che pria di tutto si esamini l'ammessibilità de'ricorsi. Indipendentemente dunque dal loro merito, io discuterò se nella presente causa dobbiamo tenerci stretti alla regola delle gran Corti speciali, o se siamo nel caso di alcuna eccezione.

» Tre sole sono queste eccezioni — 1. Si accorda dritto al ricorso avverso le decisioni di competenza speciale (articolo 89 legge organica, articolo 431 procedura penale) 2. Si accorda anche avverso la diffinitiva, quando però nella pubblica discussione svanisca il misfatto speciale, o la circostanza che avea dato luogo alla competenza speciale (articolo 92 legge organica, articolo 433 procedura penale) 3. Si accorda, ed anch' esso avverso la diffinitiva, ne' casi di condanna alla morte, o a pena perpetua, in cui non sia concorso nell'applicazion della legge il numero almeno di sei voti (articolo 434 procedura penale). Non siamo nel secondo caso, perchè nella pubblica discussione non è svanita all' unanimità, nè alla maggioranza la qualità del reato, che diede luogo alla

risoluzione della quistione di competenza, in modo che dichiarandosi la competenza speciale senza il concorso di sei voti uniformi debba darsi luogo al ricorso alla Corte suprema di giustizia.

» 2. Se aperto l'adito al ricorso perchè non risoluta, uniformemente all'articolo 434 col numero almeno di sei voti la quistione, debba la Corte suprema limitare la discussione alla sola parte risguar-

---

dichiarazione di competenza speciale. Potrebbe dubitarsi del primo caso; poichè nella prima parte di questa decisione, si è reiterata la dichiarazione di competenza. Certo è però, che tanto la prima, quanto la seconda parte della decisione sono state pronunziate con disparità di voti cinque sopra tre. Esaminiamo dunque se in queste due parti siensi avverate le condizioni richieste per la terza eccezione.

» La prima parte contiene lo scioglimento di una quistione presentata ne' termini presenti: *sussiste nella causa presente la spiegata competenza speciale?* L'accusa era di furto accompagnato da violenza pubblica, e da omicidio; senza violenza pubblica sarebbe stato di competenza ordinaria. Tutta dunque la forza del ragionamento nella soluzione di questa quistione stava nel trovar nel fatto i caratteri constitutivi della pubblica violenza. E di questo si occupa la gran Corte. Tre giudici non ve li trovano, cinque dichiarano che vi sono; e con questa maggioranza si pronunzia: *sussiste nella presente causa la competenza speciale.* E notevole che vi si ragiona della qualità delle armi, tra le quali la pruova generica offriva un *puntaruolo* da sarto. I cinque credono esser quest' arma propria, e piegano in questa credenza per l'autorità di un arresto di questa Corte Suprema (1). Così interpetrano l'articolo 148 delle leggi penali. Così dichiarano che tutti e quattro i rei nell'atto del reato erano portatori di armi proprie. Così da questa circostanza li dicono colpiti dall' articolo 147, e giudicabili di violenza pubblica. E siccome l'articolo 294 procedura penale prescrive a pena di nullità la trascrizione

*****

(1) Vedi la Decisione de' 10 luglio 1833 riportata sotto i' §. III, articolo 357 leggi penali.

dante l'applicazione della pena, ovvero stenderla sulla competenza, come pure sulla legalità di atti, ordinanze, deliberazioni anteriori alla decisione diffinitiva.

» 3. Se la revisione di uffizio delle decisioni di condanna a morte, o a pena perpetua, che gli articoli 91 e 137 della legge organica giudiziaria attribuirono alla Corte suprema, sia rimasta in vi-

---

del testo della legge sul quale la decisione è fondata così per non lasciare alcun dubbio anche nelle forme esterne che in questa parte di decisione si era principalmente avuta in mira l'applicazione della legge; trascrivono il testo intero dell' articolo 147.

» La seconda parte della decisione deriva dalla quistione, se gli *accusati abbiano commesso il furto accompagnato da violenza pubblica, e da omicidio.* Risolvere che avessero commesso furto accompagnato da omicidio, sarebbe stato anche qui della giurisdizione ordinaria. Ed uno degli accusati, Felice di Silvestro fu dichiarato colpevole del furto con questa circostanza, a maggioranza di sei voti sopra due. Se la cosa fosse rimasta a questo punto, si sarebbe verificato il caso dell'articolo 92 della legge organica, e dell'articolo 433 procedura penale; poichè sarebbe svanita la circostanza sulla quale era unicamente fondata la competenza speciale. Saremmo stati allora nel secondo caso di eccezione; e si sarebbe aperto l' adito al ricorso sul merito. Ma la deliberazione progredì innanzi; e non più sei sopra due, ma cinque sopra tre ripetettero le considerazioni fatte nella prima parte, ripetendo la interpetrazione di dritto già data agli articoli 147 e 148 leggi penali, e visto (*sono parole scritte nel fine della seconda parte della decisione*). Visto l' articolo 147 *leggi penali sopra trascritto con questa disparità dichiararono: consta che il detto reato fu accompagnato da violenza pubblica.*

» Male dunque assume il pubblico ministero presso la gran Corte che la dichiarazione di reità contro Silvestro fu fatta tutta a maggioranza di sei sopra due. A maggioranza di sei sopra due fu fatta la dichiarazione, per la quale sarebbe stato competente anche il magistrato ordinario: ma quella per cui solo era competente il magistrato speciale, non fu fatta altri-

gore dopo l'emanazione dell' articolo 434 delle leggi di procedura penale.

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 del prossimo scorso marzo ha Sovranamente dichiarato :

» 1. Che per la sola applicazione di pena di morte, o di pena perpetua si richiegga nelle gran Corti speciali il concorso del numero di sei voti uniformi

---

menti che con cinque sopra tre, tanto pe' tre altri accusati, quanto per Silvestro.

» Viene la terza parte della decisione: qual' è la pena, che debba essere inflitta a costoro pel reato del quale sono stati dichiarati colpevoli? All' unanimità si applica l' articolo 418 leggi penali, quale prevede unicamente il caso del furto accompagnato da omicidio, e lo punisce di morte. Ma niuna parola vi si fa della violenza pubblica. Veggo bene che la pena del furto accompagnato da questa circostanza sarebbe stata assorbita dalla pena maggiore del furto accompagnato da omicidio. Ma per rendere consona l' applicazione della pena alla reità dichiarata, avrebbe dovuto farsene qualche ragionamento: così nell' applicazion della pena rimane obbliata la circostanza speciale; e chi legge la pronunciazione terminativa della decisione non vi riconosce traccia di competenza di eccezione.

» Per le quali cose se con questa terza parte della decisione volesse giustificarsi la giurisdizione speciale, converrebbe unirla, e riportarla alle altre due parti. In queste è applicato l' articolo 147, e l' articolo 148 leggi penali a maggioranza di cinque voti sopra tre. Se dunque l' articolo 434 procedura penale apre l' adito al ricorso per la sola parte della decisione che riguarda l' applicazion della legge, nel caso ch' ella sia stata fatta senza il concorso di sei fra gli otto voti della gran Corte Speciale, quest'ultima applicazione fatta alla unanimità non pregiudica il dritto avverso le altre due parti: in essa non si riconosce la gran Corte Speciale se non per la legge applicata nelle due parti precedenti.

» Darei così prontamente il mio avviso sull' ammessibilità de' ricorsi, se gravi accidenti non mi obbligassero a guardare sotto rapporti più estesi il detto articolo 434. Domenico Co-

per non dare adito al ricorso alla suprema Corte di giustizia; ma che nella dichiarazione, o a dir meglio nella conferma della dichiarazione di competenza speciale, un tal numero non si richiegga, e basti la sola maggioranza per togliere il dritto a qualunque ricorso.

» 2. Che sulla semplice applicazione della legge o sia della pena, debba versare il ricorso, e eon-

---

ri, uno de' condannati fu ucciso la sera stessa del dì 3 marzo, quando fu pubblicata la condanna. I tre superstiti presentarono subito tra lo spazio di 24 ore, e propriamente nel mattino del dì seguente 4 marzo i loro ricorsi, fondandoli sul dritto appunto che in essi nasceva dall' articolo 434. I tre ricorsi furono ricevuti nella Cancelleria, e vistati dal procurator generale con l' indicazione del giorno, e dell' ora. Nel dì seguente 5 marzo fu scelto fra i tre ricorrenti Felice Silvestro, e dato alla morte. Per gli altri due sospese il pubblico ministero l'esecuzione, ed inviò i processi alla Corte Suprema.

» Le Corti Speciali instituite in luglio 1809 furono tribunali composti di cinque togati, e tre militari, avverso i di cui atti non vi era alcun richiamo: il ricorso per cassazione non si accordava, che avverso la sola decisione che ne stabiliva la competenza. Ferdinando Primo di gloriosa memoria, non solo vi abolì la mistura militare, ma con la legge organica delle autorità giudiziali pe' dominj di quà del Faro, vi aggiunse per l' articolo 92 il secondo caso di ricorso sopra mentovato, e questo avverso la diffinitiva, quando fosse svanita dal fatto la qualità speciale. Memore poi della revisione di uffizio *ex iisdem actis* della quale faceva sì nobil uso la nostra Camera Reale, volle attribuire in qualche caso di cause speciali anche il dritto a questa Corte Suprema. Disse dunque con l' articolo 91, e con l' articolo 137 che nelle condanne alla morte, o pure a pena perpetua, pronunziate a maggioranza di cinque sopra tre, si sospendesse sempre l' esecuzione; e si desse luogo alla revisione di uffizio da farsi su gli atti stessi delle cause dalla Corte Suprema. Concepimento veramente umano, e magnanimo, perciocchè se fu accresciuto ad otto nelle cause speciali il numero ordinario di

seguentemente la decisione della suprema Corte, quante volte la condanna sia avvenuta con numero minore di sei votanti.

» 3. Che per l'articolo 434 delle leggi di procedura penale la revisione di uffizio delle decisioni delle condanne a morte, o a pena perpetua, che gli articoli 91 e 137 della legge organica giudiziaria attribuivano alla Corte suprema, non debbe considerarsi rimasta in vigore.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per lo adempimento — Napoli 1 aprile 1837 — *Nicola Parisio* ».

---

sei giudici, quanto se ne chiede in ogni altra causa criminale, ciò si fece solo per compensare col numero de' votanti la privazione del ricorso avverso la diffinitiva. Or dopo essersi restituito fra noi il famoso calcolo di Minerva con la legge *inter pares*, tre voti favorevoli avrebbero in un giudizio ordinario prodotto la libertà, o almeno renduto men duro l'estremo evento della causa. Ma diventati otto i giudici, i tre favorevoli al reo non avrebber fatta più parità, ma sarebber stati vinti da un numero maggiore. E così l'accrescimento del numero ordinato per favore de' rei, loro sarebbe stato in questo caso fatale. *Sed nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducantur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem* (*L.* 25 *D. De legibus*.

» Due casi dunque di ricorso nelle cause speciali autorizza la legge organica, ed un caso di revisione di uffizio. Abuserò io del vostro tempo prezioso per mostrare a voi la differenza tra questi due rimedj: ricorso, e revisione di uffizio. Il primo è subordinato alla volontà delle parti; il secondo è necessario, e per volontà della legge: quello è inceppato da termini, e da forme; questo non ha altra norma che la coscienza della Corte Suprema di giustizia secondo la legge. L'uno è contemplato dagli articoli 89 e 92 della legge organica l'altro da due articoli diversi, quali sono gli articoli 91 e 137. Là voi non giudicate sul merito delle cause ma unicamente se siasi contravvenuto alle forme essenziali,

§. II.

Real Rescritto de' 16 maggio 1838.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Signori Procuratori Generali del Re presso le Corti Supreme di Giustizia, e Procuratori Generali del Re presso le Gran Corti.

» A termini dell' articolo 434 delle leggi di procedura penale, e del Real Rescritto de' 27 marzo 1837, contro la decisione di condanna a morte, o a pena perpetua, profferita dalla gran Corte speciale, senza il concorso di sei fra gli otto voti, è dato il ricorso presso la Corte Suprema di giustizia.

---

ed al testo espresso dalle leggi, ed o rigettate il ricorso, o annullate, ed inviate ad altra gran Corte la causa; qui per una singolare attribuzione, siete voi che giudicate inappellabilmente del merito.

» Una legge organica però non può che attribuire in generale la giurisdizione. Quindi il Re col suo Sovrano Rescritto del 14 febbrajo 1818 venne a determinar meglio i casi contemplati in quell' articolo 91. Disse dunque *che la revision di uffizio* (*e si avverta che non d' altro che della revisione di uffizio* in questo Rescritto si parla) *la revisione di uffizio stabilita nell' articolo* 91 *sarà solamente fatta allorchè non concorrono sei voti nell' applicazion della pena : per la discordanza nella prima quistione di fatto non dee aver luogo la revisione.* Ma anche in questo rescritto fu sì attento il legislatore a ritener ben marcato il confine fra ricorso, e revisione, che in caso di condanna a pena perpetua, ove la revisione avesse potuto cangiar questa in pena di morte, non diede già dritto a ricorso, ma volle che la revisione non avesse luogo, se *non quando il condannato vi acconsenta.* Or ne' ricorsi sarebbe strano il parlare di assentimento del condannato, s' egli è che dee

» Può avvenire che sul conto de' giudicati nella stessa causa la condanna a morte o all' ergastolo sia profferita per uno col concorso di sei, o più voti,

---

presentarsi, e provocare con ciò il giudizio della Suprema Corte. Questo rimedio dunque è tutt' altro che quello del ricorso.

» Adunque gli articoli 91 e 137 della legge organica, ed il Real Rescritto del 14 febbrajo 1818 non potrebbero in questa causa esser la nostra norma, che nel caso in cui il pubblico ministero avesse sospesa di uffizio la esecuzione delle condanne, e così si fosse di uffizio la causa sottoposta alla nostra revisione. Allora è che avrebbe potuto innanzi a voi osservarsi da un lato non esser questo il caso della revisione, perchè composto il giudizio, siccome avverte il rescritto, di due parti interamente separate, e distinte; dichiarazione di fatto, ed applicazion della sanzion penale, che vi corrisponde. La disparità nella prima quistione sul fatto non porta a revisione, ma solamente la disparità nell'applicazione della pena, la quale è quì fatta alla unanimità. Dall' altro lato avrebbe potuto dirsi in contrario che la unanimità de'suffragi si è quì verificata in un'applicazion di pena di competenza ordinaria; che niuna pena a reato speciale si è data; e l' applicazion della pena a reato speciale non solo non si è fatta alla unanimità, ma niuna quistione se n' è fatta; e che perciò sarebbe assai dubbio, e non da risolversi col fatto dal solo pubblico ministero, se vi era, o no luogo a revisione di uffizio.

» Ma noi non siamo in un caso di gran lunga più grave. Si tratta di ricorso non di revisione di uffizio. Guardiamo dunque non più la legge organica, e 'l rescritto del 1818 che parlano di revisione, ma la legge ultima da cui deriva il dritto al ricorso. Nel 26 marzo 1819 furono pubblicate le leggi di procedura penale, le quali col più volte citato articolo 434 crearono un terzo caso di ricorso nelle cause speciali, e questo pure contro la diffinitiva, quando nella parte chè riguarda l' applicazion della pena non sieno concorsi sei fra gli otto giudici. Si avverta alle parole di cui fa uso l' articolo 434 applicazion *della legge*, mentre il rescritto del 14 febbrajo 1818 diceva *applicazion della pena*.

» Nè con ciò la revisione di uffizio dell' articolo 91 della legge organica, e di quel rescritto venne abolita, nè sosti-

e per l'altro senza tal concorso. È quistione se in questo caso il ricorso del secondo sospende anche a favore del primo l'esecuzione della condanna.

---

tuito il ricorso alla revisione. Tra le leggi abolite con la legge del 26 marzo che impresse la sanzion reale alle leggi di procedura, non si legge questo articolo. Il ricorso è tutt'altro rimedio che la revisione. Il che è tanto vero che la legge organica pe'reali domini di là del Faro pubblicata posteriormente alla pubblicazione della procedura penale, cioè nel dì 7 giugno 1819 conservò la revision di uffizio nel caso degli articoli 91 e 137 della legge organica Napolitana, e con gli articoli 104 e 198 prescrisse, che per darsi luogo alla revision di uffizio la disparità era solo efficace, quando ella cadesse nell'applicazione della pena.

» Le leggi dunque di procedura danno il dritto al ricorso in ogni caso di applicazion di legge fatta con questa discrepanza, e non tolgono la revision di uffizio, quando con la stessa disparità l'*applicazion della legge* si rivolge a sola applicazion di pena.

» Quanto sia diversa la significazione di *legge applicata*, e di pena applicata, non vi ha chi a prima vista nol vegga. Nelle decisioni civili, vi è sempre *legge applicata*, e ben di raro pena applicata. Nelle decisioni criminali di competenza, di amnistia, di prescrizione, di eccezione di cosa giudicata: Nelle decisioni di mancanza d'imputabilità per demenza, per età, e per essere l'omicidio comandato dalla legge, per non essere il fatto preveduto da nessuna legge penale, in ogni parte di decisione, che diffinisce qualche dritto ugualmente che qualche circostanza co' suoi effetti legali; non meno che nelle due prime parti della decisione in esame che diffiniscono il puntaruolo essere arma propria, e quella unione essere violenza pubblica, non vi è *pena applicata*, ma vi è *legge applicata. Applicazion della legge è il genere: Applicazion della pena è la specie.* Se vi è ricorso del condannato avverso la sola *applicazion della pena*, e se questo ricorso è prodotto fuori termine, e non nelle forme prescritte dalla legge, la Corte Suprema può investirsi de' suoi poteri di revision di uffizio; nè può discendere mai a revisione se non in questa specie. *Generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est* (*L.* 80. *De Reg. jur*). Il ricorso all'incontro si spazia per tutto quanto è il campo

» L'individuità della loro causa, ed i risultamenti possibili del novello giudizio dan ragione a far comune il beneficio di uno all'altro condannato.

---

del genere: questo però è soggetto a quelle forme, ed a quei termini, a' quali è soggetto ogni altro ricorso.

» È canone di legge: *in re dubia melius est, verbis edicti servire*. (*L.* 1. §. 20 *D. De exerc: act:*) dubbie le parole della legge non sono tosto che riconosciamo la diversità dei due rimedj legali. Ma se dubbie pur fossero; le leggi di procedura negli articoli 294, 295 e 330, quando impiegan la frase *applicazion della legge*, la impiegan sempre nel significato del genere. Perchè mai nell'articolo 434 ove si fa uso della stessa frase, la interpetreremo nel significato della specie? *Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt* (*L.* 23 *de legibus*) sarebbe inutile il ricorso accordato dalla procedura, se il caso del ricorso della parte fosse identicamente lo stesso che quello in cui si accorda un rimedio di uffizio, e senza lacci di forme: rimedio che agisce da se, indipendentemente dall'opera del condannato, e del suo difensore: rimedio accordato a noi assai prima della legge di procedura, ed accordato a' Siciliani dopo che la procedura, e quest' articolo 434 erano stati pubblicati anche per essi? Chi oserà rimproverare al legislatore che negli articoli 104 e 198 della legge di Sicilia abbia conceduta una revision di uffizio, la quale non è che il ricorso accordato colla procedura? Ei sarebbe con ciò accagionato di vizio nell' uno de' nomi de' due rimedj legali essenzialmente diversi, confondendo il ricorso di parte, e la revision di uffizio; di vizio nella inutile ripetizione della dispositiva medesima; di vizio nell' uso della frase amplissima *applicazion della legge*, quando non volle dire che applicazion di pena. Ma nelle voci di legge *ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret* (*L.* 19 *D. de legibus*) *et benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur* (*L.* 18 *eodem*) all' incontro si tratta di leggi penali (*L.* 155 §. 2 *de Reg. jur*) si tratta di eccezione odiosa, qual' è quella dell' inammessibilità di un rimedio estremo in condanna di morte (*L.* 7 *D. de serv. export: L.* 19 *de liberis et posth.*) si tratta di un caso raro in cui il legislatore ritira alla regola benigna della giurisdizione ordinaria le norme più severe di una giurisdizione eccezionale (*L.* 90, 141, 198 *de Reg. jur*). Tutto dunque si sforza a

» Avendo io rassegnato l'affare a Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante, la Maestà Sua ha Sovranamente dichiarato, che se in uno

---

dare all'articolo 434 la interpetrazione che gli abbiam data al principio.

» Adunque se dice quest' articolo che ove l'applicazion della legge siesi fatta da una gran Corte Speciale a maggioranza di cinque voti sopra tre si apre l'adito alla Corte Suprema contro la sola parte della decisione che riguarda quest' applicazione; e se nella seconda parte della decisione si è applicata la legge con questa disparità, io conchiudo in nome della legge che i ricorsi sieno dichiarati ammessibili.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella Camera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero.

» Visti gli atti, la decisione, ed i ricorsi.

» Sulla ricettibilità de' ricorsi.

» Adottando i motivi del pubblico ministero.

» Dichiara ricettibili i ricorsi.

Decisione de' 16 dicembre 1833.

» Domenico Summonte di ...., nella sera de' 29 ottobre 1821 uccise a colpo d'arma da fuoco D. Paolo del Nero. Al dir della gran Corte di ...., il Summonte si rese tantosto latitante, e continuò in questo stato sino all' epoca del di lui arresto, seguito a 29 settembre 1831.

» La gran Corte Speciale di ...., ne giudicò il 5 luglio 1833 quando colla sua definitiva decisione dichiarò:

» 1. Constare che Domenico Summonte di ...., avea commesso omicidio volontario in persona di D. Paolo del Nero a colpo di arma da fuoco.

» 2. Con maggioranza di 5 voti sopra 3 constare, che lo stesso Summonte avea commesso incesso per la campagna in comitiva armata commettendo misfatti e delitti.

» 3. Con la stessa maggioranza di 5 voti sopra 3 constare che il Summonte era reiteratore di due misfatti.

» 4. Quindi applicati gli articoli 355, 85 e 86 delle leggi penali, l'articolo 4 del Real Decreto de' 30 agosto 1821,

stesso giudizio di più accusati taluno sia condannato da gran Corte speciale a pena di morte o di ergastolo col concorso di sei o più voti, ed altro senza

---

l'articolo 1 del Real Decreto de' 24 maggio 1826 e gli articoli 1, 2, 5 e 6 del Real Decreto de' 7 dicembre 1832 lo condannò con unanimità di voti alla pena di morte, ed alle spese del giudizio —

» Il condannato Summonte produsse ricorso per annullamento nel seguente giorno 6 dello stesso luglio, ma senza mezzi.

» Il pubblico ministero osservò che il ricorso era irrecettibile, perchè la pena (sulla quistione di dritto) era stata pronunziata all'unanimità, e perchè sebbene la definizione fosse stata pronunziata da 5 sopra 3 essendo questa una quistione di fatto non era compresa nella eccezione della legge.

» L'avvocato officioso del condannato Summonte D. Domenico Tartaglia presentò presso la Suprema Corte di giustizia molti mezzi per annullamento, co' quali sostenne in primo luogo la ricettibilità del ricorso. In 2 luogo notò diverse violazioni dell'articolo 293 della penale procedura. Ed in 3 luogo, che la seconda definizione sull'incesso per la campagna era mancante di fatti necessarj a sostenerla, ed era in contraddizione de' fatti ritenuti.

» Udito il rapporto. Intesi gli avvocati D. Amilcare Lauria, e D. Domenico Tartaglia in sostegno del ricorso. Ed inteso l'avvocato generale Nicolini il quale ha chiesto dichiararsi ricettibile il ricorso, ed annullarsi la decisione impugnata.

» La Suprema Corte ec.

» Visti gli atti; la decisione; ed il ricorso.

» Ha elevate le seguenti quistioni.

» 1. Il ricorso è ricettibile o irricettibile?

» Attesochè l'articolo 438 della penale procedura registrato sotto al capitolo del procedimento di rito Speciale dichiara applicabili alle cause speciali le regole stabilite per la pubblica discussione, e per le decisioni delle cause criminali.

» Attesochè la definizione imprimendo all'azione criminosa il carattere dalla legge fissato scioglie per le vie del dritto la quistione di fatto, e quindi ella comprende una risoluzione complessiva di fatto e di dritto.

» Attesochè per gli articoli 293 e 327 del rito penale vi è luogo ad annullamento, quando o manchi il fatto neces-

tal concorso, il ricorso di costui vale a sospendere l'esecuzione della decisione a beneficio del primo, salvo che questi, se sia condannato a pena perpetua,

---

sario alla risoluzione della quistione di fatto, o la definizione si trovi in contradizione de' fatti ritenuti.

» Attesochè la disposizione contenuta nell' ultima somma dell' articolo 434 della procedura penale riguardante il non potersi nelle cause giudicate col rito Speciale elevare a nullità la mancanza delle forme, dalle quali dispensa la legge nel rito Speciale, si riferisce al termine di 5 giorni, che nelle cause con rito Speciale giudicabili non s' impartisse.

» Attesochè nella specie vi è di più a considerarsi, perchè la erronea definizione ha prodotto la erronea applicazione di pena, e quindi vi è il doppio errore di applicazione di legge nella definizione e nella pena, e perciò vi è luogo a ricorso a' termini degli articoli 434 e 438 procedura penale.

» Dichiara ricettibile il ricorso.

» Quistione 2. Vi è luogo ad annullamento?

» Attesochè l' applicato articolo 4 del Real decreto de' 30 agosto 1821 infligge la pena di morte a chi scorre in comitiva armata la campagna, *e commettendo misfatti e delitti di qualunque natura.*

» Attesochè la Corte coll' unica considerazione sul proposito disse che Summonte associossi non solo alla comitiva de Nigris, ma scorse a mano armata la campagna in unione della stessa senza dir che avesse commesso misfatti e delitti, e quali.

» Attesochè quantunque nel corso della decisione si mentovasse il furto di due cappotti, di una sella, e di un cavallo commesso dalla detta comitiva; non di meno non se ne precisa l' epoca, mentre in altro luogo della decisione si era ritenuto di esser stato Summonte unito alla comitiva una volta per dieci giorni, ed altra volta per quattro giorni, e mentre in due luoghi della decisione medesima eravi espresso, che Summonte dopo l' omicidio *si era immantinente renduto latitante, ed avea continuato in questo stato sino all' epoca del di lui arresto*: ciò che esclude la scorreria per la campagna in comitiva armata, commettendo misfatti, e delitti

» Attesochè la erronea definizione di questo reato appunto ha prodotto la erronea applicazione della pena capitale inflitta per l' articolo 4 del Real decreto de' 30 agosto 1821.

» Veduti perciò gli articoli 438, 434; 293, 327 e 295

acquietandosi alla condanna a tal benefizio non dissenta.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per lo adempimento — Napoli 16 maggio 1838 — *Nicola Parisio* ».

ARTICOLO 435.

Tranne il solo caso de' due articoli precedenti, avverso qualunque deliberazione, ordinanza o decisione delle gran Corti speciali non compete alcun ricorso.

Le decisioni diffinitive saranno eseguite inappellabilmente (e).

ARTICOLO 436.

In caso però di condanna, le gran Corti speciali potranno per motivi gravissimi raccomandare il condannato alla sovrana clemenza.

Se ne farà un processo verbale motivato e segreto, inteso il pubblico ministero.

Questo sarà inviato al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Intanto la esecuzione rimarrà sospesa.

---

della procedura penale, e 4 del Real decreto de' 30 agosto 1821 che tutti sono stati nella presente causa violati.

» Per tali motivi.

» La Corte Suprema ec.

» Annulla la suddetta decisione col dibattimento dal termine delle ore 24 inclusivamente in poi e rinvia la causa alla gran Corte criminale di ...., ».

(e) *Vedi l' articolo* 567 *del Regolamento de'* 15 *novembre* 1828 *sulla disciplina delle autorità giudiziarie.*

SOMMARIO

Circolare de' 16 marzo 1825 perchè la facoltà di raccomandare i condannati alla Sovrana clemenza, sia esercitata dalle gran Corti speciali ne' soli casi in cui ragioni imponenti esigano di preferire la clemenza alla severità della legge.

Siffatta Circolare è del tenor seguente.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le leggi di procedura penale attribuiscono coll'articolo 436 alle gran Corti speciali la facoltà di raccomandare per motivi urgentissimi il candannato alla Sovrana clemenza.

» Ho avuto occasione di rilevare, che l'esercizio di questa facoltà non è generalmente condotto con accurata riserva, e le inconsiderate raccomandazioni divenute ormai frequenti provano che non si corrisponde sempre alla onorevole confidenza, di cui le gran Corti speciali son fatte degne. Le raccomandazioni per grazia ammisibili unicamente per *motivi urgentissimi*, non debbono esser fatte con soverchia facilità. Bisogna riservarle a' soli casi in cui la inflessibilità della legge debba cedere alla forza di particolari circostanze, che la legge medesima non ha potuto comprendere nelle sue generali disposizioni; e propriamente a' casi in cui ragioni imponenti esigano di preferire alla severità la clemenza.

» I Magistrati, a' quali è dato il potere di richiamare la Sovrana commiserazione a favore dei condannati, non devono dimenticare, che gli esempj d'inopportune indulgenze non sono indifferenti alla sicurezza pubblica a forza di diminuire la certezza

della pena, finirebbero col portare il disprezzo nella legge, che la minaccia, ed il potere della punizione indebolito non darebbe al riposo pubblico la garentia di cui ha bisogno.

» Non deve inoltre dimenticarsi, che al ministero de' magistrati è disadatto non meno consultar la pietà, che la indignazione. Impassibili al pari della legge, in vece di prendere inconsideratamente interesse per la salvezza de' rei, hanno essi il dovere di custodire gelosamente inviolato il deposito della giustizia confidato alla loro religiosità, ed alla loro imparziale sollecitudine.

» L' abusivo esercizio della facoltà di raccomandare non è poi al coverto d' inconvenienti. Le indiscrete raccomandazioni per grazia, ancorchè giustamente rigettate per considerazioni di pubblico interesse, pure influirebbero a portare odiosità nel rifiuto Sovrano, e ad alterare il sentimento di devozione dovuto alla dignità della Real Corona.

» Incarico le Signorie loro a comunicare alle rispettive gran Corti queste considerazioni, e'l mio desiderio di veder per l'avvenire meglio regolato l'esercizio della indicata facoltà di raccomandare — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

ARTICOLO 437.

Per ogni imputato di misfatto speciale, che siasi presentato spontaneamente in prigione, verrà, in caso di condanna a morte, sospesa la esecuzione, e se ne farà rapporto al Ministero di grazia e giustizia (f).

ARTICOLO 438.

I processi di competenza delle gran Corti speciali saranno istruiti e giudicati a preferenza degli altri. Le regole per la pubblica discussione, e per le decisioni delle cause criminali sono applicabili alle cause speciali (g).

FINE DEL VOLUME SECONDO.

(f) *Vedi il Real Decreto de' 22 agosto 1831 riportato sotto il* §. *XIV, articolo* 154 *leggi penali.*
Vedi pure l' articolo 130 *leggi di procedura penale.*
(g) *Vedi gli articoli* 218 *e seguenti,* 272 *e seguenti dette leggi.*